TRATTATO
ELEMENTARE

DELLE

TASSE DI REGISTRO

PER

L'AVV. AUGUSTO GORI

Sostituto nella Dir. Gen. del Contenzioso Finanziario

FIRENZE
Tipografia dell'Associazione
Via Valfonda, 79

1871.

PREFAZIONE

Le tasse di registro sono una delle speranze del bisognoso erario nazionale. Non mi propongo di combattere le critiche che possono farsi a tali imposte. Egli è certo che le tasse contrattuali imbarazzano un poco l'utile passaggio dei beni da mano a mano e la stipulazione dei contratti, e dovrebbero nell'interesse stesso della finanza esser miti, e che le tasse giudiziarie rendono un po' penoso l'adito ai tribunali e sembra che dovrebbero semplicizzarsi e riunirsi ai diritti di cancelleria. Quelle sopra le successioni sono invece, a mio parere, se contenute in discreto limite, le più giuste e meno onerose fra le imposte. Buone o cattive è probabile che le tasse di registro avranno lunga vita.

Lo studio della legge sulle tasse di registro, non allontana dallo studio del diritto civile. Bene spesso per decidere se una tassa di registro è dovuta o no, bisogna attingere a questa fonte, per definire la intima natura degli atti e trasferimenti.

La decisione delle controversie che possono nascere fra l'Amministrazione e i contribuenti sulla applicazione delle tasse di registro è affidata ai tribunali ordinari. È un immensa garanzia per i cittadini contro le eccessive pretese degli agenti della finanza. Naturalmente questi funzionari son portati dai loro

studi e dalla loro istituzione ad esagerare la tassa. E forse chi ponga mente alla lotta giornaliera che devono sostenere per difendersi dalle mille astuzie usate ad eluderla, non sarà tanto severo a biasimarli. Un po' di fiscalità è utile nei ricevitori. Ad essi è affidata la difesa di una legge assalita da quanti, secondo il poeta, avea compagni la Discordia, la quale

Avea dietro, davanti, e ad ambi i lati
Notai, Procuratori, ed Avvocati.

Ma la censura dei tribunali, la forzata restituzione delle tasse indebitamente percette, e la condanna nelle spese non tardano a reprimere gli abusi.

Bisogna però dimenticare nelle controversie cui può dar luogo l'applicazione della tassa, le viete massime *odiosa restringenda, fiscus semper dives.*

Le tasse liberamente votate, e conformate ai bisogni dello Stato, rappresentano l'ordine e la libertà, la giustizia, la sicurezza, la beneficenza, l'armata, la indipendenza, e l'onore della patria. (1) Il *fiscus semper dives*, sembra un ironia; e la miseria dell'erario pubblico non si medica se non si esige senza meno quanto gli è dovuto per legge.

Omessa dunque la falsa regola *in dubio contra fiscum*, le leggi daziarie devono essere applicate come tutte le altre leggi. Esse devono, come le altre, interpetrarsi secondo la lettera e lo spirito, e tenendo conto delle regole di interpretazione indicate nell'articolo 3 delle disposizioni preliminari del Codice Civile. Ciò che spesso si ode nel fòro, che le leggi daziarie si hanno ad applicare letteralmente senza interpretazione alcuna, non è esatto. Certo interpretazione arbitraria nè restrittiva nè estensiva non si ammette in queste leggi come in nessun altra. Ma nell'applicazione delle leggi daziarie non si deve renunziare al

(1) Cassazione di Torino 7 febbraio 1866.

buon senso; e dunque è necessario di ricercare nel testo la volontà del legislatore. (1)

La legge italiana sulle tasse di registro, cioè il Decreto 14 luglio 1866 differisce in molti puntl dalle leggi francesi su tal materia, fra cui precipua e fondamentale la legge del 22 frimaio anno VII. Sostanzialmente ne differisce perchè rende obbligatoria in un termine fisso la registrazione di quasi tutti gli atti e contratti. Invece per la legge del frimaio si registrano in un termine fisso solo gli atti e contratti ricevuti da uffiziali pubblici, e quelli privati che contengono alienazione, locazione o anticresi di beni immobili; per gli altri non vi è termine di rigore, bastando che si registrino prima di farne uso legale. Non ostante questa, ed altre differenze (per esempio la detrazione dei debiti nelle trasmissioni a causa di morte ammessa da noi, ricusata in Francia) la legge francese fu il modello della italiana; quindi la necessità di consultare la giurisprudenza francese; da usarsi però con molta cautela perchè spesso la legge italiana contiene disposizioni diverse, anzi opposte.

Anche in Italia abbiamo una giurisprudenza; quella cioè che si vien formando dopo la pubblicazione della prima legge sulle tasse di registro, comune a tutto il regno (21 aprile 1862) e quella che si era innanzi formata in specie sulle leggi sarde per opera prima della Regia Camera dei Conti, e poi della Corte di Cassazione. Fino dall'epoca dei Comuni in Italia avevamo leggi di tassa registro col nome di Statuti delle Gabelle. Ed è curioso il vedere come in quell'epoca remota l'applicazione di tali tasse faceva sorgere le medesime dispute di oggi, si presentavano i medesimi dubbi, si davano le medesime soluzioni.

Le leggi che oggi regolano la materia delle tasse di registro sono il Decreto (avente forza di legge) del 14 luglio 1866 n. 3121 e la legge 19 luglio 1868 n. 4480 che al Capitolo primo lo ha

---

(1) Demante Exposition Raisonnéè des principes de l'Enregistrement n. 9.

in molte parti modificato, con più la legge 11 agosto 1870 che ha aggravato le tasse di registro di due decimi.

Questo Trattato si occupa esclusivamente delle *tasse di registro* secondo le leggi 14 luglio 1866 e 19 luglio 1868. Non si occupa di altre tasse affini quali sono la tassa di bollo (1) le tasse o diritti di cancelleria (2) le tasse sulle concessioni governative (3) le tasse sopra le rendite dei corpi morali, e stabilimenti di manomorta (4) le tasse sulle operazioni di assicurazione (5) e quella di circolazione sulle cartelle, certificati, obbligazioni ed altri titoli (6).

Seguo presso a poco l'ordine stesso tenuto dal Decreto 14 luglio 1866. Divido questo lavoro in sezioni, e capitoli e dove occorre anche in paragrafi.

(1) Legge 14 luglio 1866 n. 3122 modificata dal cap. 2 della Legge 19 Luglio 1868.

(2) Decreto 23 dicembre 1865 n. 2700.

(3) Legge 20 luglio 1868 n. 4520.

(4) Legge 21 aprile 1862 n. 587 modificata dall'art. 39 della Legge 19 luglio 1868.

(5) Legge 21 aprile 1862 n. 588.

(6) Legge 19 luglio 1868 n. 4480 art. 28.

Spiegazione delle citazioni abbreviate
che si trovano nel Trattato.

Art. — Articolo del Decreto 14 luglio 1866.

T. art. — Tariffa annessa al Decreto Articolo . . .

CC. F. — Decisione della Cassazione Francese.

CC. — Corte di Cassazione.

R. M. V. — Risoluzione Ministeriale impressa nella Raccolta stampata dal Ministero delle Finanze Volume . . .

D. — Demante Esposition Raisonnè de principes de l'Enregistrement.

CC. — Codice Civile.

CPC. — Codice di Procedura Civile.

G. R. — Garnier Repertoire de l'Enregistrement.

R. Ch.' — Rigaud et Championer Traitè de l'Enregistrement.

TRATTATO ELEMENTARE

delle Tasse di Registro

SEZIONE PRIMA

DELLA REGISTRAZIONE E DELLE TASSE DI REGISTRO
DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIALI.

Capitolo I.

Nozione della registrazione. Divisione delle tasse in contrattuali, di successione e giudiziali. Contratti verbali; se e quando soggetti a tassa. Scopo ed effetti della registrazione dei contratti.

1. Gli atti e contratti civili e commerciali le trasmissioni dei beni, le successioni a causa di morte, le sentenze decreti e provvedimenti, atti giudiziali, e d'usciere nella materia civile e commerciale, sono soggetti alla registrazione, e al pagamento delle tasse di registro (art. 1).

2. La registrazione si eseguisce dai ricevitori notando sui registri gli atti, contratti trasmissioni e sentenze ed esigendo una tassa a favore del tesoro nazionale (art. 2). In certi casi l'atto si registra, dai cancellieri, archivisti, notari, od altri pubblici uffiziali, con l'apposizione e annullamento di marche di registrazione (art. 72 leg. 19 luglio 1868 art. 5 e 11 lett. g.) (1)

(1) La registrazione che si eseguisce dai ricevitori si chiama ordinaria e formale, l'altra si chiama speciale.

3. Le tasse di registro in ragione della natura degli atti e dei trasferimenti su cui sono percette si distinguono in tasse *contrattuali, di successione e giudiziali* (*Art. 5.*)

4. *Le tasse contrattuali* si pagano sui contratti, atti civili e commerciali, e documenti. Questi contratti, atti e documenti prima devono essere scritti sopra carta bollata, o muniti di marca da bollo, come ordina la legge 14 Luglio 1866 n. 3121 poi devono essere registrati col pagamento della tassa voluta dalla legge di registro, alcuni entro un termine fisso, altri avanti che se ne faccia uso legale, a meno che non siano dichiarati esenti, o registrabili *gratis* o a debito. Le tasse contrattuali non colpiscono propriamente la ricchezza; ma il movimento degli affari, e il cambio; che avviene per mezzo di *scrittura.*

5. I contratti verbali per regola generale sono esenti dalla tassa di registro (Art. 1. 146) Inutilmente l' Amministrazione farebbe la prova che è stato verbalmente convenuto, o fatto un imprestito, o una vendita di mobili. Nè potrebbe essere altrimenti; o se no il fisco dovrebbe perseguitare i cittadini, in tutte le più indispensabili e giornaliere contrattazioni. Si eccettuano i contratti indicati nell'articolo 14 cioè le trasmissioni di beni immobili in proprietà, usufrutto, locazione, o anticresi. Quando l'immobile si trovi nelle mani di un nuovo possessore senza che si conosca come sia passato in esso, basta perchè possa esigersi la tassa sulla trasmissione presunta della proprietà od usufrutto che il nuovo possessore si sia fatto iscrivere per codesti titoli nei ruoli della imposta prediale, o dei fabbricati, e che sia stata da esso pagata per detti titoli e in conto proprio alcuna rata di tale imposta o si abbia prova di convenzione che faccia presumere legalmente in lui il diritto di proprietà o di usufrutto. Il godimento di un immobile a titolo di locazione o di anticresi sarà pure sufficientemente provato col mezzo di fatti, atti e scritti che lo facciano presumere legalmente, ovvero col pagamento fatto comunque per detti titoli ed a conto proprio. (Art. 14). È stato deciso che indizio sufficiente del trasferimento è la commissione di guardia campestre data dal nuovo possessore per il fondo segretamente acquistato. Anche le scritture o comparse in un giudizio civile possono fornire questa prova (1). La legge (Art. 14)

(1) CC. F. 8 Novembre 1842 e 2 febbraio 1845.

riserva sempre alla parte la prova contraria (1). Il decidere se vi è o no la prova della trasmissione o del contratto di locazione, o di anticresi è rimesso al criterio del giudice non censurabile in cassazione (2).

6. Salvi i casi espressi nell'Art. 14 i contratti verbali come già si è detto non sono soggetti a registrazione, nè a tassa. (Art. 1. 146). Laonde può farsene uso, ed anche subietto di contestazione in giudizio senza registrarli (3). Vedremo per altro, a suo luogo, che se la convenzione verbale è sanzionata o riconosciuta da Sentenza deve pagarsi oltre la tassa sulla Sentenza anche la tassa sopra la convenzione (art. 63); come pure se le convenzioni verbali sono enunciate in atto scritto devono pagare la tassa quando abbiano una connessione essenziale e diretta con la disposizione dell'atto in cui sono enunciate (art. 46).

7. Non ostante la esenzione dei contratti verbali, se piace ai contraenti o ad uno di essi di denunziarli volontariamente pagheranno la tassa come se fossero scritti perchè la denunzia assume qualità di atto (art. 1).

8. Lo scopo per cui la legge ordina la registrazione degli atti e contratti è quello di percipere la tassa. Pure in qualche parte, sia pur minima, la tassa è il correspettivo di un servizio reso ai contraenti con l'annotamento nei libri pubblici dei loro atti e contratti. La registrazione constata la esistenza degli atti in genere, conserva il sunto della loro sostanza e mediante il deposito dell'originale o della copia dei contratti anche il loro testo. (D. art 2 Legge 19 Luglio 1868 art. 14) ed è il mezzo principale per dare agli atti e contratti privati la data certa dirimpetto ai terzi (D. art. 2 CC. art. 1327).

9. La mancanza della registrazione nei modi e termini stabiliti dalla legge produce ai contraenti gravi danni fra i quali la impossibilità di fare uso degli atti in giudizio finchè non siano registrati. Mai però è causa di nullità. La proposta che toglieva efficacia agli atti non registrati in un certo termine fu, grazie a Dio, respinta dalla Camera.

10. *Le tasse di successione* colpiscono i trasferimenti per causa di morte, e per analogia sono estese ai passaggi di usu-

(1) CC F. 7 Aprile 1840.
(2) CC F. 15 Luglio 1848.
(3) R. M. 3 Luglio 186 V. 2 P. 187.

frutto dei beni costituenti le dotazioni dei benefizi e cappellanie (art. 3). Si defalcano dalla successione i debiti, e la tassa si misura sull'attivo netto, e perciò, a differenza delle contrattuali, le tasse di successione non colpiscono il movimento dei beni, ma la trasmissione della ricchezza.

11. *Le tasse giudiziali* si applicano agli atti e decisioni giudiziali, e agli atti di Usciere.

Capitolo II.

Distinzione delle tasse in proporzionali, graduali o fisse. Decimi. Regola dell'analogia.

12. Le tasse di registro sono proporzionali, graduali o fisse. Tassa *proporzionale* è quella che si proporziona al valore della obbligazione, liberazione o trasmissione. Così la vendita di un fondo che vale mille lire paga trentasei lire, se vale duemila paga settantadue lire. La tassa *fissa* è quella che è dovuta sempre nella medesima somma, qualunque sia il valore del contratto o trasmissione. Per esempio, è colpita con la tassa fissa di una lira la vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati presso i Monti di Pietà, o presso le casse di Risparmio (T. art. 27). O si venda un oggetto per dieci lire, o un altro per mille, sempre dovrà pagarsi una lira. Ecco perchè si chiama tassa fissa. La tassa *graduale* è un *quid medium* fra la proporzionale e la fissa. Nella graduale si percipe una tassa fissa per le prime lire mille del valore tassabile, e l'uno o il mezzo per 0|0 più per ogni successivo migliaio.

13. « La tassa proporzionale si applica a tutti gli atti che « contengono obbligazione o liberazione di cose o di somme, « ed a qualunque trasmissione di proprietà, di usufrutto, uso e « godimento di beni mobili, od immobili, o di qualsiasi altro « diritto reale, tanto se sia fatta per atto tra vivi quanto se « avvenga per causa di morte. La tassa graduale si applica a « tutti gli atti, i quali non contengono obbligazione o libera« zione, ma semplice dichiarazione, o attribuzione di valori o « diritti senza operarne la trasmissione. La tassa fissa si ap« plica a tutti gli altri atti civili, giudiciali e stragiudiciali che « possono servire di titolo o documento legale (D. art. 4). (1)

(1) La tassa graduale si applica alle alienazioni di rendite sul debito pubblico o di obbligazioni dello stato, il prezzo delle quali sia

14. Questa la regola generale; ma anzichè fidarvisi dovrà sempre vedersi il Decreto e la Tariffa ove si troveranno indicati gli atti e le trasmissioni soggette a tassa proporzionale, graduale o fissa, e determinata la misura. Vi sono per esempio degli atti che contengono obbligazione e trasmissione di cose o valori, e ciò non ostante pagano la tassa fissa. Tale è la vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati presso i Monti di pietà, o presso le Casse di risparmio (T. 27); tali sono le scritture per servizi personali, per insegnamento di arti e mestieri ancorchè contengano obbligazione di somme (T. 32).

$14^{bis.}$ Le tasse tutte fisse, graduali o proporzionali indicate nella Tariffa devono essere aumentate di due decimi secondo dispone la legge del di 11 Agosto 1870 n. 5784 allegato m. art. 1.

15. Quando un atto, che per la sua natura ed i suoi effetti è soggetto a tassa proporzionale o graduale, cioè contiene obbligazione, liberazione, condanna, trasmissione, o dichiarazione e attribuzione di valori, non si trova esplicitamente contemplato nella Tariffa, deve esser riportato sotto la disposizione della Tariffa stessa che più si accosta alla natura ed effetti dell'atto. (art. 6). La legge prevedendo che molti atti per loro natura soggetti a tassa proporzionale o graduale sarebbero stati omessi, o non esplicitamente contemplati dalla tariffa, fu cauta di dichiarare che ciò non ostante la tassa proporzionale o graduale si applicherebbe; prendendo a norma la tassa assegnata nella tariffa all' atto che più si accosta alla natura e agli effetti di quello omesso. E chi mai potrebbe indicare tutti gli atti e i contratti possibili, chi mai potrebbe a tutti assegnare un nome? Forza era dunque di proclamare il principio della *analogia* come ha fatto la nostra legge, e aveva pur fatto la legge del 21 aprile 1862. (1).

---

soddisfatto con denaro contante nell'atto stesso dell'acquisto quando l'alienazione ha luogo per atto notarilo o per scrittura privata separata (t. 23) alle alienazioni di beni immobili situati all' estero (t. 24) alle risoluzioni con prezzi o correspettivi degli affitti (t. 41) alle cauzioni (t. 51) sequestri convenzionali (t. 52) costituzioni dotali fatte dalla sposa (t. 66) costituzioni di società con conferimento di denaro e sull'aumento del capitale sociale (t. 77. 78) alla divisione (t. 80. 81) alle rinnovazioni dei titoli di censi o enfiteusi (t. 86) e alle Sentenze definitive (t. 127).

(1) C. C. di Torino 7. Febbraio 1866.

Il ricorso all'*analogia* è ammesso dall' art. 6. del Decreto per le tasse proporzionali e graduali, non per le fisse. Le tasse fisse si applicano agli atti letteralmente indicati nella Tariffa, e non possono estendersi per analogia. Gli atti non designati particolarmente per una tassa fissa cadono sotto la disposizione dell' art. 104. della Tariffa, cioè in caso di uso si registrano col pagamento di una lira, amenochè non sian dichiarati esenti.

Capitolo III.

Applicazione delle tasse secondo la intrinseca natura degli atti e dei trasferimenti — Atti che contengono più disposizioni

16. Le tasse si devono applicare secondo l' intrinseca natura ed effetti degli atti, o dei trasferimenti, anzichè secondo il loro titolo e forma apparente (art. 6). Poco importa il nome con cui è piaciuto ai contraenti di battezzare il contratto; fa duopo vedere quale ne è la vera natura e secondo quella tassarlo. Non è raro che il nome vero del contratto si taccia ed altro finto si annunzi procurando anche di nasconderne con oblique convenzioni la vera natura. Ma sappiano i contraenti che in ciò è pericolo grave. Una volta non otterranno il fine propostosi cioè di pagare la tassa minore; un altra si troveranno vincolati in modo diverso da quello voluto. Spesso faranno un atto oscuro sorgente di litigi; perchè non è possibile di porre nell'imbarazzo il ricevitore, senza porvi anche il giudice. Ai contraenti per altro non è impedito di scegliere la via che ad essi sembra migliore, fosse anche all'unico scopo di evitare la tassa. Gli atti e i contratti si fanno nell' interesse delle parti non in quello del fisco; e le parti possono scegliere la via meno costosa, nè il fisco ha ragione di lamentarsi quando anche una via diversa, e più lucrosa per esso, sembrasse la più ovvia, la più diretta, quella insomma che si sarebbe dovuto scegliere. Il diritto dell' Amministrazione si limita a percipere la tassa in ragione degli atti tali quali le parti hanno inteso di stipularli. Non ha arbitrio di privare i contraenti della facoltà di scegliere fra più vie che

la legge apre loro, quella che credono servir meglio i loro interessi e che è meno costosa (1).

17. « Allorchè in un atto qualunque sono più disposizioni « indipendenti, o non derivanti necessariamente le une dalle « altre, ciascuna delle medesime è sottoposta a tassa come se « formasse un atto distinto » Così l'art. 7 — Il medesimo articolo nella seconda sua parte, dichiara che « un atto che com- « prende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti « per la intrinseca loro natura, le une dalle altre, sarà consi- « derato in quanto alla tassa di registro, come se comprendesse « la sola disposizione che da luogo alla tassa più grave.

18. Adunque, o le diverse disposizioni sono indipendenti cioè non derivanti necessariamente le une dall'altre, ed allora si deve a ciascheduna di esse applicare una tassa distinta, come se fossero altrettanti contratti separati. Ovvero le disposizioni sono necessariamente connesse e derivanti per la intrinseca loro natura le une dall'altre, ed allora il contratto è considerato come uno e individuo e deve percipersi sopra la sola disposizione soggetta a tassa maggiore. In tal modo si provvede all'interesse dell'erario e si risparmiano le dispute spesse volte sottili e difficili sulla vera natura e denominazione dell'atto; quando si mischiano e intrecciano due o più disposizioni. *Esempio.* Si stipula una locazione, e il conduttore nel contratto stesso paga il fitto con la cessione di un credito. La locazione, e la cessione del credito sono necessariamente connesse, perciò è dovuta una sola tassa. Ma quale? La tassa di cessione di crediti; perchè questa paga cinquanta centesimi per ogni cento lire, mentre la locazione paga solamente venticinque centesimi.

19. Per altro se le due disposizioni connesse sono gli elementi essenziali di un contratto bilaterale espressamente tariffato, allora si deve percipere la tassa per tal contratto stabilita ancorchè una delle disposizioni presa individualmente fosse soggetta a tassa maggiore. Per esempio la locazione è un contratto col quale il locatore si obbliga a far godere di una cosa per un determinato tempo, e il conduttore a pagare un prezzo, o fitto. Ora la locazione essendo tassata a venticinque centesimi per ogni cento lire, questa è la tassa da esigersi benchè il prezzo non sia pa-

(1) G. R. Mot Renunciation n. 10757, ove cita degli esempi interessanti.

gato nell'atto stesso della stipulazione, ma il conduttore si obblighi a pagarlo; e la obbligazione di somma sia tassata a cinquanta centesimi per cento lire. Perchè quando la legge tariffa un contratto, si intende che necessariamente considera la simultanea esistenza delle due obbligazioni che ne costituiscono la essenza.

Capitolo IV

Se i vizi che possono portare all'annullamento di un Atto o Contratto impediscono la percezione della tassa.

20. Il ricevitore non deve tener conto delle ragioni che possono fare annullare l'atto o contratto che vien presentato alla registrazione. Egli percipe secondo la natura delle convenzioni e disposizioni nell' atto e contratto apparentemente contenute. Ciò resulta dal confronto dell'Art. 9. e dell' Art. 11. Poichè il primo dice che le tasse *regolarmente percette* non si restituiscono, qualunque sieno gli eventi ulteriori, fuori dei casi previsti dal decreto; e il secondo dice doversi restituire la tassa percetta sugli Atti dichiarati nulli per vizio radicale da sentenza passata in stato di cosa giudicata. Ma se la percezione sopra gli atti nulli anche per vizio radicale non fosse *regolare* la tassa dovrebbe restituirsi come indebita, senza che fosse duopo attendere la sentenza d' annullamento. Pure la tassa non si rende se la nullità non è dichiarata da sentenza. Dunque la percezione fu *ab initio regolare*; ossia è *regolare* la percezione anche sugli atti e contratti infetti da vizi che possono produrne l'annullamento (1) salvo la restituzione nei casi ordinati dalla legge, come nel capitolo seguente.

Capitolo V.

Restituzione delle tasse

§. 1.

Regola fondamentale sulla restituzione

21. L' articolo 9 del Decreto pone la regola fondamentale circa la restituzione delle tasse. *Le tasse di registro,* dice il

(1) Demante n. 48 e seg.:

citato articolo, *regolarmente percette in conformità del presente Decreto non potranno essere restituite qualunque sieno gli eventi ulteriori fuorchè nei casi da esso Decreto previsti.*

22. Se la percezione fu *ab initio* regolare non si restituisce mai la tassa qualunque sieno gli eventi ulteriori salvo le eccezioni che qui appresso sono indicate. La percezione è regolare quando il ricevitore ha fatto una esatta applicazione della legge agli atti che gli sono presentati, o alle dichiarazioni del contribuente. (1).

23. « Non ha luogo restituzione di tasse in caso di risolu-« zione, rescissione o riforma anche per effetto di condizione « resolutiva alla quale l'atto o il trasferimento si trovasse « espressamente vincolato » (Art. 10). La condizione resolutiva non sospende l'obbligazione o la trasmissione. La percezione delle tasse sull'atto o trasferimento alligato a condizione resolutiva fu dunque regolare. E se poi il contratto o il trasferimento si risolve per l'avvenimento della condizione, è questo un evento posteriore che non autorizza la restituzione della tassa. Vedremo però a suo luogo che sull'atto che constata e dichiara la risoluzione attesa la verificazione della condizione resolutiva espressa, si paga solo una tassa fissa.

§. 2.

Sentenze di vendita di immobili annullate. Annullamento o riforma di altre Sentenze.

24. L'Articolo 11. contiene le eccezioni alla regola della *non restituzione* posta dai due articoli precedenti.

25. 26. Si eccettuano in primo luogo *le Sentenze di vendita forzata di immobili quando con altra Sentenza pronunziata in contradittorio fra le parti interessate e passata in cosa giudicata la vendita sia stata dichiarata nulla.* (2)

Queste sono le sole sentenze che operano trasmissione, mentre tutte le altre sono declarative, cioè non trasmettono diritti, ma dichiarano la esistenza di diritti anteriori. — Le sentenze

(1) C. C. F. 7. Aprile 1840.

(2) Concorda l'Art. 684 del C. P. C. Vedi infra n. 27, 28, 29 cosa debba intendersi per sentenza pronunziata in contradittorio e passata in cosa giudicata.

di vendita forzata sono anche le sole di cui la tassa si restituisca quando vengono annullate, revocate, o riformate. La tassa che si paga sopra tali sentenze è una tassa di contratto o trasmissione, e annullato il contratto o la trasmissione si restituisce. La disposizione della legge è tassativa, e parlando di queste sole sentenze esclude quindi tutte le altre. In ogni altra sentenza il diritto a conseguire e ritenere la tassa nasce al momento della pronunzia senza rispetto alla sua giustizia o ingiustizia, alla sua validità o nullità. La revoca, riforma o annullamento della sentenza, è un evento ulteriore che la legge non mette nel novero di quelli che autorizzano la restituzione della tassa percetta (1). La ragione è che la tassa sopra le sentenze, salvo il caso di sentenze di vendita forzata, non è una tassa di contratto o di trasmissione, perchè, come si è detto poco anzi, le sentenze non trasmettono, ma dichiarano. È una tassa pagata in correspettività del servizio che i litiganti chiedono alla magistratura; e questo servizio è prestato semprechè una sentenza fu pronunziata, sia valida, o nulla, giusta o ingiusta (2).

§. 3.

Atti annullati da Sentenza.

27-28. Nella seconda eccezione son compresi — *Gli atti dichiarati nulli con sentenza pronunziata in contraddittorio fra i contraenti, e passata in giudicato, per vizio radicale che indipendentemente dalla volontà e dal consenso delle parti induca la nullità dell'atto fino dalla sua origine.* Bisogna che gli atti siano dichiarati nulli con sentenza (non per convenzione) pronunziata in *contraddittorio* fra i contraenti e passata in giudicato. Condizione questa che si esige anche per la restituzione delle tasse percette sulle sentenze di vendita forzata di che si è parlato qui sopra, come per la restituzione delle tasse per-

(1) C. C. F. 17 Febbraio 1841. Corte di Cassazione di Milano 2 luglio 1863, di Torino 8 febbraio 1868, e 13 febbraio 1869.

(2) Demante n. 23. Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 19 febbraio 1868. Quanto alla tassa che si percipe in certi casi in ordine all'art. 63 sopra la convenzione sanzionata dalla Sentenza vedi infra N. 357.

cette sulle successioni, e donazioni, poi evitte all'erede e donatario, di che qui appresso. Per sentenza pronunziata in *contradittorio* si intende quella emanata in un giudizio in cui il convenuto è comparso; mentre dicesi sentenza contumaciale quella che è pronunziata senza la comparsa del convenuto (C. P. C. art. 462 494). Parrebbe dunque che la nullità dichiarata da una sentenza contumaciale non dasse luogo alla restituzione della tassa percetta sul contratto annullato. Ma si deve riflettere, che non è colpa dell'attore se il convenuto non vuol comparire, e che l'attore non può condurlo per forza in tribunale. Quindi, per evitare un rigorismo eccessivo le parole in *contradittorio* sono state intese nel senso che i contraenti sieno parti al giudizio, vale a dire sieno citati per sentire pronunziare l'annullamento del contratto; senza esigere però che siano comparsi (1). Se la sentenza che annulla il contratto si basa unicamente sulla contumacia del convenuto o sul concordato delle parti, non potrebbe attendersi; perchè l'annullamento in questo caso non procede da causa necessaria, e il giudice è solo l'organo della volontà delle parti. Ma se esamina il merito, e adduce le ragioni della nullità produrrà tutti i suoi effetti non escluso quello di fare restituire la tassa, quando anche il convenuto non sia comparso, o sia stato remissivo o abbia aderito alla domanda.

29. Perchè si restituisca la tassa bisogna non solo che l'atto o contratto sia stato annullato da sentenza; ma inoltre che questa abbia fatto passaggio in cosa giudicata. La Corte di Appello di Napoli decise nellà sentenza del 4 Giugno 1866 che all'effetto della restituzione della tassa, per sentenza passata in cosa giudicata si deve intendere quella che non solo non è suscettiva di appello, ma per cui è anche decorso il termine a ricorrere in cassazione. Le sentenze pronunziate in grado d'appello sono eseguibili, dice la Corte di Napoli, benchè oppugnabili col ricorso in cassazione; ma altro è la esecutorietà, altro è la irrevocabilità; questa e non quella da ad esse il carattere di cosa giudicata. La legge non può avere ordinato la restituzione della tassa quando vi sia probabilità di doversi di nuovo riscuotere, portando un tal sistema non lieve sconcerto nell'andamento delle pubbliche amministrazioni.

---

(1) Sentenza del Tribunale di Lucca 10 Dicembre 1866 in causa Direz. di Pisa c Herford.

30. Oltre l'annullamento per sentenza passata in giudicato, fa duopo che il vizio per cui è stato pronunziato l'annullamento sia *radicale e induca la nullità dell'atto fino dalla sua origine indipendentemente dalla volontà e dal consenso delle parti.* Per nullità radicale si ha da intendere quella che distrugge il contratto fino dal suo principio togliendoli così ogni efficacia tanto di fronte ai contraenti, che di fronte ai terzi, distruggendone ogni traccia, e conseguenza, riducendolo a un non ente. Sono vizi radicali, e danno luogo ad azione di nullità che distrugge, il contratto fino dalla sua radice la incapacità di un contraente ad obbligarsi, l'errore, il dolo, la violenza, la mancanza delle formalità richieste dalla legge a pena di nullità come quella voluta dall'art. 1056 del Codice Civile per le donazioni. La lesione non è un vizio radicale che annulli il contratto fino dalla sua origine, L'articolo 1308 del Codice Civile stabilisce che l'azione della rescissione per causa di lesione, non produce effetto a danno dei terzi i quali hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di rescissione. E non induce in modo assoluto la nullità del contratto potendo il convenuto salvarne la esistenza col toglier di mezzo la lesione stessa (Cod. Civ. Art. 1042 e 1534). Quindi rescisso per sentenza un contratto lesivo non si restituisce la tassa percetta su quel contratto. È l'opinione tenuta anche dagli antichi scrittori fra cui il *Gironda de Gabellis quaest. 12 n. 3.* ivi « Tenendum est quod venditione resoluta aut rescissa « ex remedio *legis secundae Cod de rescindenda venditione* ga- « bella aduch debeatur de venditione, et iam soluta repeti mi- « nime possit etiam si res vendita reddatur atquae restituatur. Et « hoc unica et peremptoria ratione, ea scilicet quia cum haec ipsa « venditio non ipso iure rescindatur, prout *ex tunc* nulla ratio « est quare jus semel Gabellario quaesitum ex venditione valida « eidem auferatur, voluntate et facto partium postea subsecuto. »

31. Se la sentenza dichiara un contratto nullo per simulazione in frode dei creditori dovrà restituirsi la tassa percetta sul medesimo? Credo di no; tanto se l'annullamento è pronunziato ad istanza dei terzi quanto se è pronunziato ad istanza dei contraenti (1). La simulazione, se fra i con-

(1) Merlin questions de Droit mot Enregistrement §. 2. CC. F. 23 Novembre 1836. Sentenza della Corte d'Appello di Firenze 28 Settembre 1855 impressa negli annali di Giurisprudenza Toscana Anno 1858 Parte 2. C. 1540.

traenti che ne son complici, opera che manchi vincolo obbligatorio non toglie per altro che di fronte ai terzi abbia luogo un trapasso di proprietà. Quindi la vendita simulata pone per altro la proprietà della cosa venduta in testa del compratore almeno di fronte ai terzi, sicchè se si tratta di immobili il creditore del compratore può validamente acquistarvi ed iscrivervi ipoteche; nè l'annullamento della vendita le fa cadere (Cod. Civ. art. 1235). Dunque una sentenza che dichiari nullo per simulazione un contratto di vendita non opera, di fronte almeno ai terzi, un annullamento radicale perchè il contratto non sparisce dalla sua origine, ma quasi continua a vivere, o meglio continua ad avere i suoi effetti.

32. Le rivocazioni, rescissioni, e risoluzioni indicate al n. 3 dell'art. 1933 del Codice Civile non equivalgono a nullità radicale; e anche pronunziate da sentenza non danno diritto alla restituzione delle tasse percette sul contratto revocato rescisso e risoluto (1).

33. Quale è il vero significato delle parole che si leggono nel n. 2 dell'art. 11 *indipendentemente dalla volontà e dal consenso delle parti?* Non è certo quello che la nullità debba esser pronunziata senza domanda, perchè il giudice non giudica se non richiesto. Il vero significato di tali parole è che la sentenza deve esser fondata sopra ragioni di fatto, e di diritto, non sopra il consenso delle *parti* cioè dei contraenti comparsi in giudizio. Queste parole indicano ancora che la nullità non è radicale tutte le volte che il convenuto è libero di evitarla indennizzando l'attore, come nella lesione.

§. 4.

Evizione delle cose comprese nella successione o donazione.

34. Terza eccezione alla regola della non restituzione — *Le successioni e le donazioni in quanto si riferiscono a cose per le quali si verifichi la evizione o lo spoglio in forza di sen-*

(1) Qui si parla sempre della *restituzione* delle tasse percette sull'atto o contratto annullato o risoluto. Quale tassa debba percipersi sul nuovo contratto con cui si dichiara l'annullamento o la risoluzione dell'antico vedi sez. 2. cap. 36.

tenza passata in giudicato, e pronunziata in contradittorio fra le parti interessate (1) *per una causa preesistente alle successioni e donazioni medesime.* L'erede scritto viene spogliato dell'eredità, essendo il testamento annullato per sentenza. Egli ha diritto di farsi restituire la tassa pagata. L'erede o il legatario ha compreso nella denunzia una cosa mobile o immobile o un credito che era nel possesso del defunto, e ha pagato la tassa relativa. In seguito questa cosa è evitta da un terzo per ragione preesistente alla successione. L'erede o il legatario ha diritto alla restituzione della tassa. Lo stesso si dica del donatario.

§. 5.

Convenzioni per causa di matrimonio.

35. La quarta ed ultima eccezione riguarda *le convenzioni per causa ed in occasione di matrimonio allorchè fossero risolute ed annullate.* Notisi che mentre pei tre casi di restituzione antecedentemente esposti si esige che l'annullamento sia pronunziato da sentenza passata in cosa giudicata qui invece basta che la risoluzione e l'annullamento avvenga in qualunque modo, e quindi sia pure per atto volontario dei contraenti. Anche avanti la celebrazione del matrimonio si percipe la tassa graduale o proporzionale sulle convenzioni nuziali; ma la percezione è *provvisoria* e le tasse si rendono se gli sposi si sciolgono dalla promessa delle nozze, o mutano le convenzioni matrimoniali nel modo stabilito dall'art. 1383 CC.

La legge non dice che la risoluzione volontaria debba aver luogo avanti la celebrazione del matrimonio, ma è chiaro che deve intendersi in questo modo; cioè che la restituzione della tassa si fa quando gli sposi stipulano la rescissione degli sponsali, o quando pur continuando nella volontà di contrarre matrimonio mutano le convenzioni relative, avanti di celebrarlo. Avvenuto il matrimonio le convenzioni diventano irretrattabili, nè possono in verun modo cambiarsi a tenore dell'art. 1385 C. C. Sarebbe incongruo che la legge fiscale riconoscesse come capace di fare eseguire la restituzione delle tasse legittima-

(1) Cosa debba intendersi per sentenza emanata in contradittorio, e passata ingiudicato vedi sopra n. 27 28 29.

mente percette, un atto che la legge civile dichiara di niun effetto. Che dire del caso in cui uno dei promessi sposi morisse prima della celebrazione del matrimonio? Dovrà rendersi la tassa percetta benchè non esista un atto di risoluzione; perchè nulla di più certo che la morte di uno degli sposi avanti la celebrazione del matrimonio porta la risoluzione e l'annullamento delle convenzioni matrimoniali.

§. 6.

Termine a chiedere la restituzione. Tasse percette indebitamente. Interessi sulle tasse da restituirsi.

36. Questi sono i casi in cui la legge ammette la restituzione delle tasse *legittimamente* percette. Il contribuente ne deve domandare la restituzione entro sei mesi dalla data della sentenza definitiva che pronunzia la nullità dell'atto o la evizione, o dalla data dell'atto di annullamento o risoluzione delle convenzioni matrimoniali (Art 11 in fine). *Dalla data della sentenza definitiva,* cioè dalla pubblicazione della sentenza di primo o di secondo grado che pronunziò la nullità dell'atto, o la evizione.

Però fermo l'obbligo di far la domanda di restituzione entro sei mesi da questa data, il contribuente non potrà esigere la restituzione finchè non è passato il termine a ricorrere in appello o in cassazione, o per altro motivo è escluso il possibile della riforma o della cassazione (sopra N° 29).

37. Se poi le tasse non sono percette legittimamente, ossia sono *indebite,* allora non procedono le regole indicate nei tre paragrafi precedenti Si ha diritto di farsi restituire l'indebito a seconda della regola che ogni pagamento presuppone un debito; e ciò che è pagato senza esser dovuto, è repetibile (C. C. 1237). Il termine a chiedere la restituzione delle tasse *indebitamente* percette è di due anni (D° art. 123).

38. Il Codice Civile stabilisce agli articoli 1218, 1223, 1231 che la persona obbligata a pagare una somma di denaro è tenuta in caso di mora agli interessi legali. Questa regola però, secondo è ricevuto da una giurisprudenza costante, non si applica al caso di tassa di cui l'amministrazione sia condannata ad eseguire la restituzione, come neanche a quello in cui l'amministrazione chieda e ottenga la condanna del contribuente a

pagare una tassa o supplemento. Non si tratta infatti di debiti ordinari, ma di tasse determinate in somma precisa che in somma precisa si hanno a percepire o a restituire, senza che si possano accrescere per causa di interessi moratori, di cui la legge di registro non fa menzione. (1)

Capitolo VI.

Delle percezioni provvisorie.

39. Nel capitolo antecedente si è parlato delle tasse percette non regolarmente che si devono restituire, e delle tasse percette regolarmente che in massima non si restituiscono per gli eventi ulteriori, ma pure per eccezione si restituiscono nei casi determinati dalla legge.

40. Vi è anche un terzo genere di percezione che non è assolutamente irregolare, nè assolutamente regolare cioè la percezione *provvisoria*. Avvengono casi in cui è impossibile al momento della registrazione il determinare *definitivamente* il subietto tassabile. In questi casi eccezionali è forza di percipere *provvisoriamente* salvo il restituire una parte della tassa, o anche il chiedere un supplemento allorchè gli eventi ulteriori avranno chiarito la vera entità del subietto tassabile. In simili casi la tassa deve restituirsi quando gli eventi ulteriori dimostrino che la percezione fu esagerata. Le regole che vietano la restituzione delle tasse legittimamente percette non fanno ostacolo, perchè se la percezione di tal natura non fu irregolare non fu neppure intieramente regolare, o per meglio fu regolare, ma condizionale.

41. La legge dispone sulla percezione provvisoria all'art. 29 ove si parla del caso in cui le parti o i funzionari obbligati alla registrazione non abbiano nei tempi stabiliti fatta o presentata la denunzia, o la denunzia non contenga la indicazione dei beni e dei correspettivi su i quali la tassa dev'essere liquidata. In tal caso la legge ordina che il ricevitore eseguirà di

---

(1) C. C. F. 21 gennaio 1840, e 17 gennaio 1854. Corte di C. di Milano 25 luglio, 30 luglio, 20 novembre e 4 dicembre 1861, e 21 agosto 1864. Corte d'Appello di Catania 23 marzo 1867. C. C. di Torino 3 dicembre 1869.

ufficio una valutazione *provvisoria*, e sui risultati della medesima riscoterà la tassa salvo a regolarne la definitiva determinazione quando la parte avrà presentata o completata la sua denunzia. Questo è il solo caso di percezione provvisoria dalla legge annunziato; ma nella pratica si possono verificare eventi di vario genere in cui la percezione per necessità deve essere provvisoria.

Capitolo VII.

Beni situati all'estero — Loro trasferimento per atto tra i vivi o per causa di morte.

42. Le leggi sulle tasse di registro sono uno statuto reale, dispongono cioè delle cose situate nel territorio dello Stato, o sugli atti e fatti che vi si compiono; ma non colpiscono le cose poste fuori del territorio (1). Così la trasmissione di beni immobili situati all'estero è sempre esente da tassa proporzionale o avvenga a causa di morte o avvenga per atto tra i vivi stipulato all'estero o nel regno. Per altro la legge sottopone ad una tassa graduale di lire tre per le prime mille lire e di una lira per ogni mille lire di più l'*atto* che contiene trasmissione fra i vivi in proprietà usufrutto ed uso di beni immobili situati all'estero, quando sia stipulato nel regno, o se stipulato all'estero quando si voglia valersene in giudizio o inserirlo negli atti delle cancellerie giudiziarie, o delle amministrazioni o pubblici stabilimenti. (T. art. 24. D. art. 74).

43. Quanto ai mobili e crediti bisogna distinguere le successioni a causa di morte, dai contratti *inter vivos*.

44. Trasmessi per successione devono pagare la tassa allorchè sono situati nel regno tanto se l'autore della successione è uno statista quanto se è forestiero, sia la successione aperta nel regno o fuori. Viceversa non pagano tassa quando sono situati all'estero (art. 12). Sono situati nel regno i mobili che all'apertura della successione vi si trovano e hanno la destinazione di rimanervi. I mobili che vi si trovassero di passaggio non do-

(1) Foelix Droit privé international N. 288.

vrebbero considerarsi come esistenti nel regno (1). Le azioni delle società estere, i titoli del debito pubblico delle estere nazioni non sono nel regno, ancorchè qui vi sia la carta o documento che le rappresenta. La loro sede è là dove sta la società, o il governo debitore; perciò queste azioni e titoli trovate nella successione di un regnicolo non pagano la tassa (2). La situazione dei crediti è stata sempre difficile a determinare, e varie e contradittorie erano le regole indicate dagli scrittori. La nostra legge (art. 12) tronca la questione statuendo che nei trasferimenti in causa di morte e nei passaggi dell' usufrutto che hanno luogo in occasione della presa di possesso dei benefizi e cappellanie, i crediti sia che appartengano a nazionali, sia che spettino a stranieri, si considerano esistere nel luogo in cui sono dichiarati esigibili. E poichè nella mancanza di patto la legge per regola generale dice che il pagamento deve farsi al domicilio del debitore, dovrà in questo domicilio (nel silenzio dei contraenti) considerarsi esistere il credito.

45. Se invece il trasferimento di beni mobili o crediti situati all'estero, è fatto per atto tra i vivi, paga la tassa proporzionale o l'atto sia stipulato nel regno o fuori, fra statisti o fra esteri; perchè l'art. 12 non esenta dal pagamento della tassa proporzionale che la trasmissione dei beni mobili situati all'estero quando avviene a causa di morte. La sola differenza è, che se l'atto è stipulato nel regno, deve essere registrato in un termine fisso, se invece è stipulato all'estero vi è obbligo della registrazione solo quando si voglia produrre in giudizio, o farne uso legale. La ragione per cui la legge restringe la esenzione della tassa proporzionale al solo trasferimento di immobili situati fuori del regno è questa; che i mobili possono cambiare facilmente di situazione, e le obbligazioni possono eseguirsi dovunque a scelta delle parti contraenti. Il fatto stesso della registrazione nel regno di un atto stipulato all'estero che contiene contrattazioni di tal genere dimostra che si è nello stato che l'atto estero deve ottenere la sua esecuzione, e che perciò quei

---

(1) Argomenta dalla *Legge 78 §. 7. D. de Legatis tertio.* Rebus quae in fundo sunt legatis, ea quae casu ibi fuerint, legata non existimantur — e dalla Legge 86 ibidem: Si ita legatum est, domum queaque mea ibi erunt cum moriar; nummos ad diem exactos a debitoribus ut aliis nominibus collocarentur non puto legatos esse.

(2) C. C. F. 31 maggio 1848, 2 luglio 1849.

mobili, e quelle obbligazioni che per ragione della località prima erano situati o dovevano eseguirsi fuori del territorio nazionale, dopo la registrazione nello stato vengono ad esistere nel medesimo, e quindi sono posti sotto la tutela e l'impero delle nostre leggi. (1) Se per le sempre crescenti relazioni tra popoli diversi sembri dura l'applicazione di una tal regola, potranno provvedervi i trattati internazionali, ma è pienamente consentanea alle disposizioni della nostra legge.

Capitolo VIII.

Delle condizioni, e della loro influenza sulla percezione.

§. 1.

Nozione della condizione. Condizione sospensiva e risolutiva. Condizione potestativa e mera potestativa.

46. La condizione è un avvenimento futuro ed incerto da cui si fa dipendere la sussistenza o la risoluzione di un obbligazione C. C. 1157). La condizione si divide in sospensiva, e in resolutiva. È sospensiva quella che fa dipendere la obbligazione da un avvenimento futuro ed incerto. La condizione resolutiva è quella che, verificandosi, rimette le parti nello stato in cui erano, come se la obbligazione non avesse mai avuto luogo (CC. 1158.)

47. La condizione resolutiva non sospende la esecuzione della obbligazione (CC. 1164); ecco perchè non sospende neppure il pagamento della tassa.

48-49. Invece la condizione sospensiva, come la obbligazione, così sospende il pagamento della tassa *proporzionale* o *graduale* pagandosi intanto sul contratto condizionale la tassa fissa di L. 3 (T. 75) a meno che non sia nominativamente designato per una tassa maggiore (T. 84. 101.). Non sospende la percezione sugli atti e contratti soggetti a tassa fissa, pei quali si percipe quella determinata dalla Tariffa o sian puri o sian condizionali. — Poichè la tassa proporzionale o graduale si applica agli atti che contengono obbligazione o liberazione o dichiarazione o

---

(1) R. M. n. 724 Tomo 4 p. 363.

attribuzione di valori o diritti e alle trasmissioni, è naturale che un atto o trasmissione alligata a condizione sospensiva non paghi a condizione pendente la tassa proporzionale o graduale. Il motivo è che si ignora se obbligazione, liberazione, o trasmissione vi sia. Vi sono se la condizione si verificherà; non vi sono se verrà a mancare. Ma per ciò appunto la esenzione dalla tassa proporzionale o graduale non è che provvisoria per cessare il giorno in cui la condizione si verifica, o quando l'atto o il trasferimento ha effetto prima che la condizione si avveri.

50. La percezione della tassa proporzionale o graduale è sospesa non solo dalla condizione espressa, ma anche dalla tacita. Sono considerati quali atti vincolati a condizione sospensiva, tra gli altri, le donazioni non per anche accettate, le convenzioni relative ai lucri dotali, e le liberalità di ogni specie subordinate alla eventualità della morte, e gli atti soggetti ad approvazione (art. 13).

51. Non basta però che vi sia condizione sospensiva; bisogna di più, dice l'art. 13, che non sia *meramente potestativa*.

52. Le parole *condizione meramente potestativa* esprimono per certo una idea differente da quella di *condizione potestativa*. La distinzione fra condizione *potestativa* e condizione *meramente potestativa* può desumersi dal confronto della *Leg. 43 § 2 Dig. de Legatis 1 e la leg. 3 Dig. de legatis 2*. La prima di queste leggi dispone che il legato può farsi dipendere dalla volontà di un terzo, ma non da quella dell'erede; ossia che il legato in cui fu lasciato al pieno arbitrio dell'erede il pagarlo, o no, è nullo « *Legatum in aliena voluntate poni potest, in haeredis non po-* » *test* ». La seconda dice che può subordinarsi il legato a un fatto da eseguirsi dall'erede, benchè dipenda da esso di fare, o di astenersi da quel fatto. « *Si ita legetur, haeres damnas esto,* » *si in Capitolium non ascenderit, utile legatum est, quamvis* » *in potestate eius sit ascendere et non ascendere.* » Dunque è valido il legato « *se l'erede non monterà al Campidoglio* » benchè dipenda pur sempre dalla volontà dell'erede il montarvi o no (condizione potestativa semplice) è nullo il legato « *se l'erede vorrà* » (condizione potestativa mera). La distinzione fra condizione potestativa, e condizione potestativa mera, resulta pur anche dal confronto fra l'art. 1159 e l'art. 1162 del Codice Civile. Mentre il primo definisce la condizione potestativa quella il di cui adempimento dipende dalla volontà dei contraenti, il secondo dispone che è nulla la obbligazione che si fa dipendere

dalla *mera* volontà di colui che si è obbligato. Ecco dunque distinta la volontà dalla volontà *mera*, la condizione potestativa, e la condizione *mera* potestativa. La condizione potestativa è quella che consiste in un fatto che il contraente o l' obbligato può eseguire o non eseguire. Per quanto ciò dipenda fino a un certo punto dalla sua volontà, non si può dire che sia interamente in suo arbitrio il dare esistenza al contratto o alla trasmissione; perchè solo può influirvi facendo, o astenendosi da un certo fatto. La condizione potestativa mera è quella che consiste nella sola manifestazione della volontà *si voluero;* o anche quella che consiste in fatto talmente futile e senza importanza che non imponendo nessuna operosità o sacrifizio equivale al *si voluero* come, se farà il giro della sua camera.

53. Or dunque, la condizione che consiste nella sola manifestazione della volontà da parte di un contraente non sospende la percezione della tassa proporzionale, o graduale. Vuol dire che nei contratti alligati a una condizione di tal genere, la tassa si perciperà come se fossero puri. Ma vi è un caso in cui la condizione potestativa mera impedisce la percezione; ed è quando distrugge affatto il vincolo obbligatorio, di modo che nessuno sia obbligato. Darò se mi piacerà, qui nessuno è obbligato; la condizione non sospende la obbligazione, ma la distrugge, e non può percipersi tassa proporzionale, nè graduale.

§. 2.

Differenza negli effetti della condizione sospensiva secondo è apposta a contratti o alle eredità e legati.

54. La condizione sospensiva dice l'articolo 13 sospende il pagamento della tassa proporzionale, o graduale per gli atti e trasferimenti. È chiaro da queste parole che non solo nei contratti e nei trasferimenti fra i vivi, ma anche nei legati ed istituzioni di erede condizionali, la condizione esenta provvisoriamente dal pagamento della tassa proporzionale e graduale. Logica conseguenza del principio che la tassa dovuta per la trasmissione della proprietà non deve percipersi finchè si ignora se trasmissione vi sia. Laonde la Corte di Cassazione di Mi-

lano nella sua decisione del 2 dicembre 1863 poteva dichiarare senza fondarsi sopra nessuna disposizione di legge scritta « che
» la tassa di successione è imposta sulle mutazioni di proprietà
» le quali avvengono a titolo successorio; che l'istituzione con-
» dizionale non opera intanto a favore del chiamato nessuna
» mutazione di proprietà, e potrebbe anche svanire ogni spe-
» ranza al riguardo, mancando la condizione; che perciò la
» persona istituita erede condizionalmente non può esser debi-
» trice della tassa successoria pendente la condizione, e nessuno
» può esser tenuto a pagarla per di lei conto. »

55. Una importante differenza per altro vi è fra l'effetto delle condizioni nei contratti e quello che producono nei legati ed istituzioni di erede. Nei contratti, lasciano incerto se vi sia o no obbligazione o trasmissione veruna. Non così nelle successioni *causa mortis*. Qui una trasmissione avviene sicuramente perchè la morte è fatto irrevocabile; e i beni in nessun caso nè possono restare, nè possono tornare al defunto. Solo è incerto a favore di chi la trasmissione avvenga, se dell'erede legittimo, o dell'erede scritto, o del legatario. Dunque se è giusto che nei contratti condizionali nessuna tassa proporzionale si percipa finchè non sia verificata la condizione, non è lo stesso nelle successioni. Non vi è motivo perchè non si debba esigere la tassa minore, che certamente è dovuta. Si considerino le due possibilità che la condizione si avveri, o che manchi. Si guardi in quale dei due possibili la tassa sarà minore, e questa si esiga dall'erede, o dall'amministratore della eredità. Quando poi la condizione sarà o mancata o adempiuta, allora dovrà la percezione misurarsi sul passaggio che resulta definitivamente avvenuto. E se il passaggio ha luogo in più lati parenti che non eran quelli sui quali si è misurata la percezione provvisoria o in estranei, dovrà esigersi la differenza computando la prima percezione provvisoria nella seconda definitiva. L'amministrazione adottando questo sistema non trasgredisce al precetto dell'art 13 perchè non è vero che nella prima e provvisoria percezione esiga la tassa sopra un trasferimento condizionale. Si è già detto che il trasferimento è invece certissimo e necessario.

§. 3.

Quando si percipa la tassa proporzionale, o graduale nei contratti o trasmissioni condizionali. Se si computi la tassa fissa pagata al momento della registrazione a condizione pendente.

56. La tassa proporzionale si percipe, quando la condizione si verifica, o quando l'atto o il trasferimento ha effetto prima che la condizione si avveri. Spetta all'amministrazione il giustificare che la condizione si è verificata o il contratto eseguito.

57. È regola di diritto civile che si reputano adempiute le condizioni quando lo stesso debitore che si è obbligato sotto condizione ne ha impedito l'adempimento (Cod. Civ. Art. 1169). Ma l'amministrazione dimostrando esser mancata la condizione per fatto del debitore non avrebbe diritto di esigere la tassa proporzionale o graduale. Da tale impedimento non sorgono diritti che in favore del creditore, il quale può a suo piacere valersene, obbligando il debitore ad eseguire il contratto; come anche può asternersi dal farlo. Non sorgono diritti a favore dei terzi; e l'amministrazione è un terzo. Quindi se il creditore valendosi dell'esser mancata la condizione per fatto del debitore esige la prestazione della cosa o somma a quella condizione alligata si percipierà la tassa proporzionale o graduale; non si percipierà nel caso inverso. Così decide *Guttierez de Gabellis Quaest.* 8 *n.* 5 6 e 7. « ivi » Deficiente autem condi- » tione venditioni apposita Gabella non debetur. Si per eum » cuius fortasse interest conditionem non impleri factum fuit, » quominus impleatur; quamvis quoad ad alterum contraentem » attinet pro impleta habeatur conditio ex regula *leg jure ci-* » *vili D. de Cond. et Demost* non ita erit quoad Gabellarium; » quia regula paedicta locum non habet in jure tertii. Quod » ita intelligendum est modo ille contraens, quoad quem con- » ditio habeatur pro impleta uti noluerit jure suo; quia illo » non utente minime dici poterit purificata venditio, et conditio » impleta; secus vero si ille contraens jure suo utens fecerit ut » venditio procedat quasi impleta conditio foret. Tum namque » poterit quoque et fiscus decimam suam petere, quia verum » est et perfectam et puram venditionem esse in effectu cum » pro tali in jure habeatur. » (1)

(1) Lo stesso dice *Lassarte de Decima cap. 5. n. 8.*

58 Il medesimo scrittore, *Quest* 8, esamina il caso in cui pendente la condizione i contraenti per mutuo consenso sciolgano il contratto. Se poi il fatto che era stato posto in condizione si avvera dovrà pagarsi la tassa ? Egli decide di non per il motivo che il contratto o trasferimento non ha mai esistito.

59. Nella tassa proporzionale o graduale che si deve a condizione verificata non si imputa la tassa fissa pagata per la registrazione a condizione pendente. La legge non ammette questa imputazione. Il contratto o atto condizionale è soggetto a due distinte tasse una fissa allorchè si registra pendente condizione, l'altra proporzionale o graduale se e quando la condizione si verifica (1).

(1) Demante n. 36.

SEZIONE SECONDA

DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'APPLICAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE TASSE SUGLI ATTI E CONTRATTI CIVILI E COMMERCIALI.

Capitolo I.

Della vendita

§ I.

Consenso — Promessa di vendere.

60 La vendita è un contratto per cui uno si obbliga a dare una cosa, e l'altro a pagarne il prezzo (C. C. 1447.).

61. Il venditore deve consentire di vendere e il compratore di comprare. La offerta di vendere come la offerta di comprare di per se non equivalgono alla compra-vendita, nè vanno soggette a tassa proporzionale finchè non sono accettate.

62. Soggiace alla stessa tassa della vendita la promessa di compra-vendita se esiste consenso delle parti sulla cosa e sul prezzo, la rescissione di tali promesse, e i recessi dalle medesime (T. art. 3.) Su ciò non può esservi difficoltà quando concorrono insieme la promessa di vendere e quella di comprare, quando cioè ambedue i contraenti si obbligano. Questione, invero difficile, può nascere nel caso di promessa unilaterale accettata; quando uno prometta e si obblighi, di vendere per un prezzo determinato e l'altro accetti la promessa, ma con riserva di dichiarare in un certo tempo se vuole o nò profittarne. La promessa unilaterale di vendere anche se accettata da quello a cui favore è fatta, non opera passaggio di proprietà. L'accettazione di tali promesse le rende irretrattabili; mentre fino a che non sono accettate possono sempre ritrattarsi dal promittente; ma non perfeziona il contratto di compra e vendita.

Per altro in questi casi, a ben considerare, abbiamo una vendita sottoposta a condizione mera potestativa da parte di uno dei contraenti, mentre l'altro è irretrattabilmente obbligato; bastando che il contraente cui si è promesso manifesti la volontà di profittare del contratto, perchè questo abbia vita e perfezione. Ora per la regola posta nell'art. 13 del Decreto che cioè le condizioni mere potestative non sospendono l'esazione della tassa ne segue che su tale promessa unilaterale di vendita o di compra, la tassa davrà percipersi come se fosse una vendita perfetta. Però con tali promesse non operandosi passaggio di proprietà, non sarà dovuta la tasssa di retrocessione per il recesso dalla promessa consentito dall' altro contraente; mentre la nuova tassa di retrocessione sarebbe esigibile nella rescissione della promessa bilaterale di compra e vendita.

63. Il patto di preferenza. cioè il patto con cui si promette di preferire alcuno nella vendita, *se piacerà di vendere;* la promessa di non vendere ad altri, non sono equivalenti a compra e vendita, e pagano solo la tassa fissa.

§. 2.

Diversità di tassa secondo la natura della cosa venduta; immobili, mobili, crediti, navi, merci; titoli del debito pubblico, cartelle e azioni e altri titoli negoziabili.

64. La vendita è tassata in modo diverso secondo ha per oggetto beni immobili, o beni mobili o crediti.

65. Se ha per oggetto beni immobili paga il tre per cento. (Legge 19. Luglio 1868. art. 11 lettera b.) (1).

66. Se crediti, e allora più propriamente si chiama cessione, il mezzo per cento (T. 22).

67 Se beni mobili in massima paga una lira e centesimi cinquanta per cento lire (ibidem). Però fra le vendite di mobili godono di un trattamento di favore, le vendite di navi, di merci, di titoli del debito pubblico, di cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli, emessi dalle società, istituti, stabilimenti, comuni ed altre amministrazioni.

(1) Si noti una volta per sempre che in tutte le tasse di registro è dovuta oltre la tassa principale il decimo di guerra (D art. 158) più un altro decimo imposto dalla legge 11 Agosto 1868.

68. Per la compra e vendita delle navi la tassa di uno e mezzo per cento parve troppo grave, e si credè che avrebbe attraversato sia la costruzione delle navi che si fà in larga scala in Italia per operarne la vendita, sia la iscrizione marittima che potrebbe farsi in altri porti piuttosto che nei nostri all'effetto appunto di evitare la tassa di registro (1). Perciò si ridusse a cinquanta centesimi per cento lire (Legge 19 Luglio 1868. ibidem).

69. Anche le compre e vendite di merci, *fra negozianti* sono tassate col dazio di favore di cinquanta centesimi per cento lire (ibidem); si richiede però non solo che la compra sia di merci per rivenderle, ma anche che il contratto si faccia fra due negozianti, dimodochè la vendita dei prodotti che fa il coltivatore al negoziante non gode di questa riduzione di tassa (2).

Per la cessione di merci depositate nei magazzini generali il Regolamento doganale del dì 11 Settembre 1862 approvato con legge 21 Dicembre 1862 dispone all'art. 43. « L'autorizzazione « ad istituire magazzini generali sarà data dietro inchiesta dei « Ministeri delle Finanze e di Agricoltura e Commercio, con « Decreto Reale che ne determinerà le condizioni di conces- « sione e di esercizio. Le Amministrazioni di tali magazzini « generali avranno facoltà di fare eseguire vendite volontarie « di merci ai pubblici incanti, in conformità della legge del 16 « luglio 1862 sulle Camere di commercio. Esse potranno dare « ricevute per le merci depositate *e la proprietà di tali merci « potrà essere trasferita ad altri con semplice girata di tal « ricevuta*, senza che occorrano dichiarazioni od annotazioni « preventive nei registri dei magazzini. *A tali ricevute sarà « apposta una marca da bollo di L. 1 50 la quale terrà luogo « di ogni tassa di registro e bollo.* »

70. La vendita dei titoli del debito pubblico dello Stato è esente da tassa e dall'obbligo della registrazione, se il trasferimento è constatato mediante annotazione scritta sui me-

(1) *Tornata* della Camera dei Deputati 5 maggio 1868.

(2) *Detta tornata.* — Sono soggette inoltre alla medesima tassa di di cinquanta centesimi per cento lire le vendite volontarie di merci ai pubblici incanti fatte eseguire dalle Camere di Commercio. (Legge 6 Luglio 1862 n. 680 art. 3.).

desimi, o su i registri dell'Amministrazione del debito pubblico (D. art. 143 n. 2). Se invece l'alienazione avviene per atto notariale o per scrittura privata separata, si percipe una tassa graduale di tre lire per le prime mille e di una lira per ogni mille lire di più (Tª Art. 23). Ben inteso che il prezzo sia pagato con denaro contante nell'atto stesso dall'acquisitore. Quando il compratore resti debitore del prezzo è dovuta la tassa proporzionale di obbligazione di somme 1|2 per 0|0 (Tariffa Art. 28).

71. La vendita o cessione di cartelle, certificati, obbligazioni, azioni, ed altri titoli negoziabili tanto nominativi che al portatore emessi dalle Società, istituti, stabilimenti, provincie comuni ed altre Amministrazioni, è esente da tassa di registro se non si fà resultare per atto pubblico, o per scrittura privata separata dal titolo. Quando avvenga per atto pubblico o per scrittura privata separata dal titolo, l'atto o scrittura saranno registrati, ma con la tassa fissa di una lira, ognorachè il prezzo sia pagato nell' atto; poichè anche qui se il compratore resta debitore del prezzo è dovuta la tassa proporzionale di obbligazione di somme (leg. 19 luglio 1868 art 28. 29. 31). Invece delle tasse di registro la legge ha stabilito per la negoziazione presunta di questi titoli, una tassa annua di uno per mille sul loro valore effettivo (detta Legge).

§. 3.

Distinzione dei beni in immobili e mobili; frutti pendenti, boschi, materiali, diritto di escavare, concessioni di acqua, avviamento.

72. È nel Codice Civile Art. 407 e seguenti che si devono cercare le regole per giudicare se una vendita, è vendita di mobili, o di immobili. La trasmissione a titolo oneroso di ogni cosa qualificata dal C. C. per immobile paga il tre per 0|0, o si tratti di immobili per natura, o per destinazione o per l'oggetto cui si riferiscono.

73. Tutte le cose che sono immobili per destinazione, o anche per natura loro mediante l' incorporazione o l' aderenza al suolo, reputansi ciò non ostante mobili, quando formano oggetto di contratto o disposizione da se sole, e sono concepite separa-

tamente dal suolo e si vendono, indipendentemente dal fondo od edifizio. (1)

Così le raccolte e frutti pendenti, e i boschi sono immobili; ma quando le raccolte frutti o taglio dei boschi siano venduti separatamente, si paga la tassa dovuta per la trasmissione dei mobili (Tarif. Art. 1). (2) Beninteso però che non si vendano insieme col fondo, e alla medesima persona; perchè in tal caso non vi sarebbe mobilizzazione, e come accessori del fondo conserverebbero la qualita di immobili, benchè si fossero stipulati due prezzi distinti. (3)

74-75. Per la vendita o cessione del diritto di escavare e di prender materie da terreni o miniere, e per le concessioni dei diritti di acqua; vedi infra n. 115 e 116.

76. L'avviamento di un negozio è mobile; perchè quantunque sia accessorio di un immobile cioè della bottega, tuttavia costituisce una cosa distinta, e a se (4). Quindi se anche venduto insieme con la bottega, paga però la sola tassa dovuta per il trasferimento dei mobili (5) bene inteso quando sia stipulato un prezzo distinto. (Vedi. §. seguente).

§. 4.

Alienazioni simultanee di mobili e di immobili — vendita fatta al medesimo compratore con due distinti contratti del fondo e degli immobili per destinazione, o delle materie da estrarsi, o frutti da raccogliersi.

77. La diversità di tassa con la quale sono colpite le vendite e in generale tutte le trasmissioni a titolo oneroso secondo si alienino mobili o immobili, obbligava a prevedere il caso in

---

(1) Pacifici Mazzoni Trat. di Diritto Civile Lib. 2 Tit. 1 N. 10 e 15. *Esempio.* Senza vendere il suolo si vendono i materiali da ricavarsi da un edifizio che deve essere immediante demolito; la vendita è di cosa mobile. *Demante n. 277.*

(2) Quando anche dice la Tariffa il contratto di vendita sia palliato sotto forma di affitto speciale. — *Vedi la Sentenza della Corte d'Appello di Brescia 23 Marzo 1868.*

(3) Corte d'Appello di Firenze 7. Settembre 1867. Demanio e Ferri.

(4) Pacifici Mazzoni Jst. Lib. 2. N. 18.

(5) C. C. F. 13 luglio 1840.

cui un atto traslativo a titolo oneroso di proprietà o di usufrutto comprenda insieme mobili e immobili. Dispone su tal proposito l'art. 33 del Decreto che « un atto traslativo di proprietà « o di usufrutto che comprenda mobili o immobili, sarà sog« getto alla tassa di registro stabilita per la trasmissione degli « immobili, eccetto che siasi stipulato un prezzo particolare per « gli oggetti mobili, e questi non siano dalla legge civile pa« rificati agli immobili » Quando è fissato un prezzo particolare per i mobili, e un prezzo particolare per gl'immobili, l'amministrazione dovrà percipere la tassa diversa secondo il prezzo assegnato alle due specie di beni; salvo a rettificare nei modi stabiliti dalla legge il prezzo assegnato agli immobili se sembri inferiore al giusto. Ma se invece il prezzo dei mobili sia confuso con quello degli immobili, deve su tutto intiero pagarsi la tassa del passaggio immobiliare (1). E ciò tanto se la confusione ha luogo col prezzo di immobili per natura, quanto se ha luogo col prezzo di immobili per destinazione, o per l'oggetto cui si riferisono (2). Si noti che il citato articolo 33 dice che il prezzo particolare per i mobili e per gli immobili deve *essere stipulato* cioè convenuto nel contratto. Non basterebbe la divisione dei prezzi che i contraenti facessero avanti al ricevitore. La divisione dei prezzi deve essere seria, e tale da fare stato fra i contraenti e dirimpetto ai terzi a tutti gli effetti civili come della lesione, e della purgazione, e non già dichiarata successivamente a comodo per l'oggetto della tassazione. Ottimamente decideva la *Sentenza del Tribunale Civile di Firenze in causa Demanio e Droutskoy 6 Agosto 1866.* « Attesochè la tassa deve regolarsi e percipersi a forma della « legge secondo le convenzioni e i modi delle medesime tali « quali appariscono dalle stipulazioni certe e assicurate dalla fede « dei contraenti, e come non potrebbe permettersi che succes« sive dichiarazioni alterassero minimamente i contratti stessi « ove e quando l'interesse dei terzi venisse per quelle vulne« rato, così non poteva nel caso avere influenza la dichiara« zione del notaro rogante successiva al contratto nella quale « con nota specifica si svolge e distingue il prezzo. »

---

(1) Per le cessioni di quote ereditarie vedi appresso §. 10.

(2) Corte d'Appello di Firenze in Causa Direzione di Siena e Ferri 7 settembre 1867.

79. Se gli immobili per destinazione, e il fondo cui sono annessi son venduti al medesimo compratore con due contratti separati, si ritiene che questa forma non sia stata adottata se non che per eludere la legge, e per togliere in apparenza agli immobili per destinazione questo loro carattere, mentre in sostanza e nel fatto lo si mantiene tenendoli sempre addetti al fondo (art. 33). Lo stesso dicasi dei contratti con i quali si alienano ad uno stesso acquisitore le materie che possono essere estratte da un fondo e l'immobile medesimo, prima che quelle materie sieno state trasportate altrove; e della vendita al medesimo compratore dei frutti pendenti e del fondo con due contratti distinti, prima che i frutti sien percetti.

§. 5.

Prezzo se debba esser determinato. — Rimesso all' arbitro di un terzo. — Prezzo consistente in una rendita. — Quietanza del prezzo.

80. Il prezzo deve essere determinato e specificato dalle parti (CC. articolo 1454); senza di che non vi è vendita, non vi è vincolo obbligatorio fra i contraenti; e perciò non si potrebbe esigere la tassa proporzionale sopra un atto di vendita senza determinazione prezzo; salvo bensì ad esigerla quando resulti che la vendita ha avuto esecuzione. Ciò si dice della vendita civile; perchè la vendita commerciale a tenore dell'articolo 96 del Codice di Commercio è valida anche se fatta per *il giusto prezzo* senz'altra specificazione, accertandosi in questo caso il prezzo con le mercuriali, o con le liste di borsa, e in mancanza per mezzo di perizia.

81. Il prezzo può rimettersi all'arbitrio di un terzo scelto dalle parti nell'atto della vendita. Se la persona scelta nell'atto non vuole o non può fare la dichiarazione del prezzo, la vendita è nulla. Così dispone il citato articolo 1454 del Codice Civile. È la stessa decisione di quella data da Giustiniano nella *leg. ult. Cod. de contraenda emptione* ove dice che la vendita fatta per il prezzo da stabilirsi da una persona nominativamente designata, è una vendita condizionale. Si perfeziona se quella persona determina il prezzo; cade, o per meglio dire, non giunge mai ad esistere, se la persona designata non può o non vuole determinarlo. La ragione che giustamente ne

adduce Giustiniano, è che riesce impossibile lo accertare che le parti contraenti anzichè rimettersi alla fiducia personale che avevano nel nominato, abbiano inteso di accettare anche la stima di altro uomo onesto e perito. I contratti di vendita in tal modo redatti devono esser tassati con tassa fissa, per esigersi la proporzionale, quando il designato abbia fatto la stima o in altro modo resulti alla amministrazione essersi portata ad effetto la vendita. (1)

82. Può anche pattuirsi che la scelta della persona incaricata di determinare il prezzo sarà fatta posteriormente d'accordo fra le parti, purchè sia espresso nella convenzione che, non concordando le parti, la scelta venga fatta dal pretore, o dal conciliatore del luogo del contratto, o del domicilio o della residenza di uno dei contraenti (CC. art. 1454). In questo caso essendo perfetta la vendita, anche avanti che il prezzo sia determinato dai periti, si pagherà la tassa proporzionale sopra la dichiarazione estimativa fatta dai contraenti e riveduta dal ricevitore, salvo poi a rettificare la percezione dopochè sarà conosciuto il prezzo fissato dalle persone nominate. (2)

83. Ma se i contraenti pattuiscono di vendere per il prezzo che sarà determinato dalle persone che verranno in seguito nominate, senza aggiungere che nel caso di rifiuto di un contraente a nominare, la nomina spetti al giudice, non vi è certezza di prezzo. L'articolo 1454 del Codice Civile dispone che se uno dei contraenti ricusa di nominare lo stimatore, non vi può essere astretto, nè può supplirvi il giudice. E quindi sopra un contratto in tal modo concepito non si dovrebbe percipere che la tassa fissa, salvo a percipere la tassa proporzionale quando la stima abbia luogo, o il contratto in altro modo si eseguisca. — Si intende sempre della vendita civile, giacchè quanto alla vendita commerciale il Codice di Commercio dispone all'art. 96 che se la determinazione del prezzo fu rimessa all'arbitrio di un terzo da eleggersi, e le parti non si accordano nella scelta, sarà fatta dall'autorità giudiciaria.

84. Il prezzo può anche consistere in un'annua rendita. Que-

(1) Demante n. 135. *Guttierez de Gabellis Quaest 18. n. 3 e 4.* « Quod si ille tertius moriatur ante definitionem praetii, nulla ven- « ditio est, et Gabella non debetur — R. M. 11 Febbraio 1865. V. 6 « P. 191.

(2) Corte di Cass. Francese 19 marzo 1850.

sta si capitalizza secondo le norme stabilite dall'articolo 18, e la tassa si perciperà sulla somma resultante (art. 31). Può darsi che nel contratto di vendita, prima si dichiari di vendere la cosa per un prezzo capitale e questo poi si converta nel contratto stesso, in rendita a fondo perduto. Si è creduto di ravvisare in tal contratto due distinte disposizioni; la vendita e la costituzione di rendita, tanto che due distinte tasse dovessero applicarsi, quella della trasmissione di proprietà, e l'altra di costituzione di rendita a titolo oneroso (1). Troppo rigore. Quando in un atto, o in una medesima operazione alla quale procedono senza divertire, le parti fanno più cose delle quali le ultime modificano le prime, sono le ultime che devono esser prese in considerazione. Il contratto complesso che resulta dall'atto è quello che determinano le diverse disposizioni successive e combinate che le parti hanno acconsentite. Sarebbe intender male la loro volontà che sola forma il contratto e lo caratterizza, il dividerne le espressioni e vedere in ciascheduna di esse altrettanti contratti differenti (2). Le parti vollero in sostanza vendere mediante il correspettivo di una rendita vitalizia, e non fare due contratti distinti. La sola tassa da esigersi è dunque quella della vendita (3). Ben si intende per altro che se la conversione del prezzo in rendita si operasse con un atto posteriore alla vendita vi sarebbe nova-

---

(1) R. M. 4 dicembre 1863. V. 3 P. 516.

(2) R. Ch. n. 1319.

(3) Così ha deciso la Corte di Cassazione di Milano del 29 Luglio 1864 (Sezione dei Ricorsi). Così avea deciso l'antica *Rota Fiorentina* nella *Florentina Praetens Census 4 Luglio 1667* impressa fra le decisioni che fanno seguito al *Trattato de Gabellis del Gironda* Decis. 33. ivi « Obligatio siquidem facta per emptorem solvendi venditori pro re- « siduo praetio scuta qninquaginta annua durante vita venditoris, non « importat emptionem et venditionem census vitalitii, sed tantum « modum solvendi residuum praetium... qua sane attenta conventione « circa modum solvendi praetium cum nihil de novo acquisiverunt « contrahentes fueritque soluta Gabella dictae venditionis bonorum, « solvi altera non debet de pacto praedicto inito inter emptorem et « venditorem in eodem contractu, tamquam accessorio et consecuti- « vo contractui emptionis et venditionis bonorum. » Questo concordare delle due sentenze mostra che la natura dei contratti e la logica del diritto sono le medesime ad epoche anche remote e dissimili.

zione, e dovrebbe pagarsi la tassa per la costituzione della rendita (1).

85. Il prezzo può esser pagato nell'atto stesso della vendita, o posteriormente. Nel primo caso non è soggetta a tassa particolare la quietanza del prezzo contenuta nell'atto stesso col quale fu stipulata la trasmissione, come stipulazione intrinsecamente e necessariamente connessa con la vendita (Art. 7 e 31), Nel secondo caso è dovuta sull'atto che constata il pagamento la tassa di quietanza.

§. 6.

Rimedio contro la simulazione del prezzo. Procedimento di stima.

86. Avviene spesso che nei contratti di vendita si occulti una parte del prezzo, per evitare una parte della tassa di registro. Quindi la opportunità di adottare un sistema che lasciando la conveniente larghezza e libertà ai prezzi contrattuali salvi però l'amministrazione dalle frodi.

87. Quanto alla vendita di beni immobili, si è provveduto dando facoltà al ricevitore di invocare una perizia, se il prezzo enunciato nel contratto è inferiore di un quarto alla principale imposta prediale moltiplicata per 120; eccettuato le vendite seguite all'asta pubblica, per cui non potendoci essere simulazione di prezzo, l'Amministrazione deve sempre accettare il prezzo fissato dall'asta (legge 19 luglio 1868 art. 2). La domanda di stima si fa al Pretore del luogo ove sono situati i beni. Il ricevitore dovrà nella domanda di stima dichiarare il valore che crede doversi attribuire all'immobile, superiore almeno di un quarto al prezzo enunciato nel contratto (art. 24). Il contribuente contro cui è fatta nel caso sopradetto domanda di stima può evitarla notificando entro i dieci giorni dalla ricevuta intimazione di aderire al pagamento della tassa sul multiplo della imposta per centoventi. Fatta la perizia la tassa si pagherà sul prezzo da quella accertato; purchè superi almeno di un quarto il prezzo enunciato nel contratto. Se non lo supera si starà al prezzo contrattuale. Le spese saranno sopportate dalla parte soccom-

(1) R. Ch. n. 1321.

bente (art. 25. 27 leg. 19 luglio 1868 art. 2). La giurisprudenza ha ritenuto che la disposizione dell'art. 720 del Codice di Procedura Civile, ove è stabilito che l'avviso dei periti non vincola l'autorità giudiziaria la quale deve pronunziare secondo la propria convinzione non si applica a questa specie di perizie. L'art. 27 del Decreto dice « la tassa sarà determinata sul « valore accertato per mezzo di stima. » Il Tribunale non può dunque deflettere dall'avviso dei periti. (1)

88. Nelle vendite di mobili non è ammessa la stima, ma il ricevitore potrà far ricorso al valore resultante da inventari con stima, o dalle contrattazioni dei mobili stessi non più anche di mesi sei (art. 23).

89. Per le cessioni dei crediti e rendite ci sono regole speciali che si espongono nel capitolo 5 e 20 di questa Sezione.

90. L'occultazione di prezzo nelle vendite (come in tutti gli atti pubblici e privati e nella denunzia dei contratti verbali) se viene a scoprirsi, sottopone al pagamento del triplo della tassa che sarebbe stata riscossa sul prezzo occultato; e finchè questa penale non sia stata pagata rende eccezionabile ed improduttivo di azione e di esecuzione in giudizio l'atto fallace (art. 101). Intendiamo però che ciò procede quando si scopra l'occultazione del prezzo col mezzo di un atto occulto che venga alla luce, o di una sentenza che la dichiari. Per l'aumento del *prezzo* tassabile che si ottiene mediante perizia non è stabilita nessuna penale.

§ 7.

Liquidazione del prezzo su cui si deve misurare la tassa — anticipazione di fitto, — contributo fondario — premi di assicurazione — accollo di rendita fondaria o di censo — accollo dei canoni enfiteutici — tassa di registro — spese di contratto.

91. Nelle vendite la tassa proporzionale *è applicata in ragione dei prezzi e dei correspettivi convenuti fra le parti e degli oneri che passano a carico dell' acquirente o cessionario* (Art. 31.)

(1) C. C. F. I. 17 Dicembre 1844.

92. L'anticipazione dei fitti che il venditore ha ricevuto e che perciò il compratore non può riscuotere, è un correspettivo ossia un onere da tenersene calcolo per aumentare il prezzo. Perchè sarebbe della natura del contratto che il compratore godesse le rendite del fondo dal momento che ne diviene proprietario; e non lo potendo, di tanto naturalmente scema il prezzo stipulato, di quanto è diminuito, o ritardato il godimento del fondo. Laonde per ristabilire il giusto prezzo all' effetto di applicarvi la tassa proporzionale, fa duopo aggiungervi i fitti che anticipatamente il venditore ha riscossi. Non altro che un anticipato pagamento di fitti è il così detto *pot-de-vin* che il conduttore paga alcune volte al locatore al principio del fitto, perchè di quanto è più grande, di tanto scemano proporzionatamente i canoni che il conduttore dovrà pagare annualmente. Perciò il *pot-de-vin* si ha da aggiungere al prezzo stipulato per liquidare la tassa proporzionale (1).

93. L'imposta prediale accollatasi dal compratore, si deve aggiungere al prezzo per determinare il valore tassabile? O si intende dell' imposta che incomincierà ad essere a carico del nuovo proprietario dal giorno dell'acquisto; ed in tal caso non la si deve aggiungere poichè l'imposta è un peso inerente al fondo, nè può annoverarsi fra gli oneri che fruttano al venditore. O si intende invece delle imposte scadute prima della alienazione; e in questo caso vanno considerate come debito personale dell' antecedente proprietario, e l' accollo al nuovo acquisitore, costituisce un maggior correspettivo da aggiungersi al prezzo per la determinazione della tassa (2).

94. Lo stesso si dica dell'obbligo accollato di pagare i premi alla Società di assicurazione. Le sole rate scadute al momento in cui prende vita la vendita aumentano il prezzo.

95. L'accollo di una rendita anche fondiaria costituita a seconda del disposto dell'arti. 1778 e seg. del Codice Civile e posante sul fondo venduto è un onere che aumenta il prezzo. E ciò per la ragione che il fondo gravato di tal rendita era nella proprietà piena del venditore (cod. civil. Art. 1781). Il venditore dunque, trasferendo il fondo, trasferisce il pieno dominio del medesimo, e non già il dominio meno pieno o utile; la

---

(1) C. C. F. 30 Novembre 1853. Vedi le altre decisioni citate in nota di questa Sentenza nella *Pasicrisie*.

(2) Risoluziono 23 luglio 1862 V. 2 p. 195.

rendita non è distrazione del dominio, che resti presso il suo creditore, ma è parte di prezzo. Lo stesso si dica dei Censi.

96. Diversa è la cosa nell'alienazione del dominio utile. L'annuo canone dovuto al direttario ricadendo per effetto della vendita a carico dell'acquisitore dell'utile dominio non è uno di quei pesi che aumentano il correspettivo, ma rappresenta il valore del dominio diretto che rimane in proprietà del direttario. (1)

97. L'art. 1455. del Codice Civile dispone che le spese degli atti e le altre accessorie alla vendita vanno a carico del compratore se non vi sono convenzioni particolari. Su tali spese non si percipe tassa perchè il vero prezzo è quello che costituisce il prodotto netto ottenuto dal venditore. Inoltre sarebbe eccessivo che l'erario esigesse una imposta sopra la imposta stessa, come avverrebbe quando nel prezzo tassabile si comprendesse la somma destinata a pagare la tassa. Se l'obbligo di pagare le spese e la tassa di registro è stato accollato al venditore, il loro ammontare dovrebbe esser dedotto dal prezzo per l'effetto di liquidare la tassa di passaggio (2).

§ 8.

Riscatto convenzionale. Percezione sulla vendita soggetta a riscatto — Tassa dovuta sul riscatto — Quando il riscatto sia esente dalla tassa di passaggio — Cessione o renunzia del gius di riscatto.

98. Il riscatto convenzionale è un patto per cui il venditore si riserva di riprendere la cosa, mediante la restituzione del prezzo, e delle spese (C. C. 1515.). Non può stipularsi per un tempo maggiore di cinque anni; il termine fissato è perentorio, e non può esser prorogato nè dal giudice, nè dalle parti; può essere esercitato dal venditore anche contro i terzi possessori (C. C. 1516-1517-1520).

---

(1) R. M. 3 Luglio 1862 V. P. 189.

(2) Sentenza della Corte di Cassazione Belga 9. Novembre 1843. — Sentenza del Tribunale della Senna 2 Giugno 1853 nel Bulletin de l'Enregistrement art. 220.

99. La vendita ancorchè stipulata col patto di riscatto, è pur sempre soggetta a tassa proporzionale; perchè è perfetta sebbene resolubile. Nè la tassa percetta si restituisce per la risoluzione del contratto che poi avvenga in esecuzione del patto di ricompra.

100. Ma per l'esercizio del riscatto non si paga nuova tassa di passaggio, tanto che il fondo si riscatti nelle mani del compratore, quanto che si riscatti nelle mani di un terzo acquirente (1). Se il riscatto si eseguisce mentre l' acquisitore tuttora debitore dell'intero prezzo nulla riceve in correspettivo della retrocessione degli immobili, tassa fissa di lire due (T. 58.) Se il venditore esercitando il rscatto restituisce il prezzo ricevuto dal compratore, tassa proporzionale di venticinque centesimi per ogni cento lire, ossia tassa di quietanza (T. 58). Se invece non restituisce il prezzo, ma si obbliga a restituirlo tassa del $^1/_2$ per 100 ossia tassa di obbligazione di somma (T. 39.)

101. Peraltro affinchè il riscatto sia esente dalla tassa di passaggio ci vogliono varie condizioni cioè:

Primo. La facoltà del riscatto deve esser pattuita espressamente nel contratto di vendita. Non equivale alla facoltà di riscatto il patto di prelazione con cui il compratore si obbliga, quando gli piaccia di vendere, a preferire l'antico proprietario. Avvenendo in tal caso la rivendita è dovuta la tassa proporzionale, perchè questa non è risoluzione del primo contratto, ma nuova vendita (2).

Secondo. Il riscatto deve essere esercitato dal venditore, o suoi eredi (T. 58.) Se il riscatto è eseguito da un cessionario del gius di riscatto paga la tassa della retrocessione (T. 13.) Se anche la facoltà del riscatto fosse stata stipulata a favore non del venditore, ma di un terzo, dovrebbe sulla nuova compra che malamente si chiamerebbe riscatto pagarsi la tassa proporzionale di passaggio. La ragione è bene spiegata dal *Guttierez de Gabellis quaest. 10 n. 29.* « ivi » non potest dici redimere sed « de nuovo acquirere; non enim redeunt ad statum pristinum; « nec dici potest raesolutio praecendentis contractus, sed novus « contractus nihil habens commune cum priori. »

---

(1) R. C. n° 2129.
(2) R. C. n° 2089.

Terzo. Deve essere esercitato nel termine indicato ne contratto di vendita, termine che non può eccedere il quinquennio fissato dal Codice Civile (Tariffa n. 58). Se i contraenti prorogano il tempo del riscatto pur rimanendo entro il quinquennio e lo esercitano entro il termine prorogato dovrà però pagarsi la tassa di passaggio, perchè l'art. 58 della Tariffa parla espressamente di riscatti esercitati *entro il termine stipulato nell'atto di vendita.* Tanto più che l'Articolo 1517 del Codice Civile nega alle parti la facoltà della proroga. Bisogna dunque che l'esercizio del riscatto resulti da un atto pubblico, o da scrittura privata che abbia acquistato data certa avanti lo spirare del termine stabilito nel contratto di vendita.

Quarto. Deve essere esercitato per l'intero fondo per cui fu pattuito; quando si riscatti solo una parte si tassa come retrocessione di tal porzione del fondo (T. n. 11). Però il convenditore o coerede potrà secondo gli Art. 1523 e 1524 C. C. esercitarlo per la sola porzione che gli spetta in tal qualità, e non pagherà la tassa di passaggio, ma quella del riscatto (T. Art. 12). Il compratore in ambedue questi casi può pretendere l'intervento in causa di tutti i venditori del fondo comune, o di tutti i coeredi, affinchè concordino tra loro pel riscatto del fondo intero. Se non concordano egli sarà assoluto dalla domanda. Tuttavia, non volendo uno o più dei coeredi o dei venditori del fondo comune effettuare il riscatto, possono gli altri ed anche un solo eseguirlo nella totalità per proprio conto (C. C. Art. 1523-1524-1525). Allora per la porzione a cui il riscattante come convenditore o come coerede del venditore partecipa nella vendita si paga la tassa del riscatto; per le restanti porzioni si paga la tassa di passaggio (T. n. 12.)

102. Il diritto di riscatto può renunziarsi o cedersi senza correspettivo e in tal caso è dovuta la tassa di L. 3 (T. 14). Può renunziarsi o cedersi con correspettivo al compratore o ad altri, e in questo caso si percipe sul correspettivo stesso la tassa del tre per 100 come di passaggio di un diritto immobiliare (T. 16. Leg. 19 luglio Art. 11. let. b.)

102 bis. L'Art. 58 della Tariffa parla solo del riscatto dei beni immobili; ma per analogia l'esenzione da nuova tassa di passaggio pare debba estendersi anche al riscatto dei mobili quando la facoltà di riscattare fu convenuta o è data dalla legge (C. P. C Art. 644).

§ 9.

Rescissione della Vendita per lesione; e supplemento di prezzo.

103. Il venditore che è stato leso oltre la metà del giusto prezzo di un immobile ha il diritto di chiedere la rescissione della vendita; il compratore ha la scelta, o di restituire la cosa, o di ritenerla pagando il supplemento al giusto prezzo (C. C. 1529-1534).

104. Se il compratore presceglie di ritenere la cosa, allora per espressa disposizione dell'articolo 4. della Tariffa si paga la tassa di vendita sopra il supplemento del prezzo.

105. Se invece restituisce il fondo anche in seguito a sentenza può nascer disputa se tale restituzione debba pagare la tassa della rivendita.

Si trova deciso di si; per il motivo che la rescissione per causa di lesione non annulla fino da principio il contratto; ma pur riconoscendo che ha avuto esistenza lo rescinde (1). A tenore dell' Art. 1308 del Codice Civile, l'azione di rescissione per causa di lesione non produce effetto a danno dei terzi i quali hanno acquistato diritto sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di rescissione; il che dimostra che non siamo in tema di resoluzione ex causa primaeva. Arroge che la restituzione del fondo anche ordinata da sentenza è sempre volontaria; perchè si potrebbe evitare pagando il supplemento al giusto prezzo. — Avvertasi che la tassa di retrocessione non è dovuta sulla sentenza, ma sull'atto o prova da cui resulti l'avvenuta retrocessione.

§. 10.

Vendite o cessioni di ragioni ereditarie — cessioni di quote alla comunione, o alla eredità indivisa. — liquidazione di legittima.

106 Le cessioni o vendite di ragioni ereditarie sono soggette alla tassa del trasferimento a titolo oneroso degli immobili, a

---

(1) C. C. F. 11 Novembre 1833 de C.ª i Conti di Torino 28 luglio 1848. (Bettini 1848. 1. 119.)

meno che non si giustifichi che nelle eredità alle quali le ragioni cedute o vendute si riferiscono, siano compresi mobili, crediti certi e liquidi, o rendite (Art. 33.). Perciò in queste cessioni, sebbene fatte per un prezzo unico, non si applica la regola stabilita nel primo paragrafo dell' Art. 33. del Decreto. Benchè la cessione delle ragioni ereditarie sia fatta per un prezzo unico, i contraenti sono ammessi a provare che nella eredità si trovano anche mobili, crediti, o rendite; e fatta questa prova pagheranno fino alla debita concorrenza, fino cioè alla parte quota che in regola dovrebbe essere assegnata al coerede o compro. prietario venditore su quei mobili e crediti (corrispondente alla quota di comproprietà C. C. Art. 994) la tassa di cessione di crediti o mobili, non quella fissata per i beni immobili — Se la la cessione della quota è fatta alla comunione o eredità indivisa, siccome i comproprietari avrebbero potuto di accordo porre nella porzione del comproprietario che cede o vende, tutti i crediti mobili e rendite che esistevano nella comunione o nell'asse ereditario (Art. 35), così la legge adottando la più benigna interprazione dichiara che si imputeranno a *preferenza* nella quota ceduta i mobili crediti e rendite, e si regolerà su questa norma la tassa da esigersi (Art. 34). Se dunque la cessione si fa alla comunione o eredità indivisa, non solo si percipera la tassa minore dovuta pei crediti renditè e mobili sulla parte quota che al cessionario spetterebbe sopra i medesimi, ma sopra l'intero loro ammontare quando anche assorbissero tutto il valore della quota ceduta. Non può in altro modo intendersi la imputazione di tali beni voluta dalla legge a preferenza (1).

107. Il prezzo della cessione di ragioni ereditarie non consiste solo in ciò che paga il cessionario, ma pur anche nei debiti che passano a suo carico secondo la regola fissata nell'Art. 31 del Decreto. Quindi i ricevitori prese le opportune informazioni aggiungeranno questi debiti al correspettivo pattuito (2).

107*bis* L'atto col quale i legittimari liquidano in denaro la loro quota ereditaria acconsentendo di ricevere in denaro il pagamento dal coerede è una cessione onerosa di ragioni ere-

---

(1) Confronta l'Art. 9 della legge 21 aprile 1862.

(2) C. C. Torino 4 Giugno 1868.

ditarie soggetta alla tassa di passaggio, non una semplice recognizione di debito (1).

§. 11.

Vendita della nuda proprietà — Dell' usufrutto.
Riunione dell'usufrutto alla proprietà.

108. Si può vendere il solo usufrutto come la sola nuda proprietà.

109. Il proprietario vende l'usufrutto ritenendo la nuda proprietà. Sulla vendita dell'usufrutto si percipe la tassa secondo il prezzo stipulato nel contratto (art. 23-31). Quando poi per estinzione naturale dei diritti dell'usufruttuario, l' usufrutto si consolida con la nuda proprietà nelle mani del proprietario venditore, non è dovuta tassa alcuna, perchè la estinzione naturale di usufrutto non è passaggio. E non è dovuta tassa proporzionale nemmeno quando l'usufruttuario renunzia puramente e semplicemente, perchè la renunzia pura e semplice non è traslativa, tanto è vero che non si richiede per la sua efficacia l'accettazione del proprietario. Tassa di passaggio sarà però da percipersi quando invece di attendere la estinzione naturale dell'usufrutto, il nudo proprietario lo ricompra mediante prezzo perchè tale atto è una vera retrocessione (2).

110. Il proprietario può cedere la proprietà riservandosi l'usufrutto, che dicesi cessione o vendita della nuda proprietà. In diritto fino dal primo istante vi è cessione della proprietà piena, giacchè l'acquisto dell'usufrutto non è sospeso e reso incerto da una condizione, ma trattenuto da un termine. E poichè il termine non sospende la percezione della tassa, sarebbe conforme alle regole di percepire tosto sopra l' intero valore. La legge però ha diviso la percezione in due tempi. Alla stipulazione del contratto che trasferisce la nuda proprietà si esige la tassa sul valore ad essa attribuito. Poi alla riunione dell'usufrutto si percipe sulla differenza fra il prezzo correspettivo tassato all'epoca dell'alienazione della proprietà nuda e il valore della proprietà piena al momento della consolidazione dell'usufrutto

(1) C. di Torino 30 dicembre 1868.
(2) Demante, N. 334. Pacifici Mazzoni D.° C.° Tomo 2, N. 144.

(art. 17). O si attenda la estinzione naturale dell' usufrutto, o lo si ceda o renunzi anticipatamente, sarà ugualmente dovuta la tassa nella misura suddetta che è tassativamente stabilita dalla legge. Sull'atto che constata la anticipata riunione dell'usufrutto, si percepirà la tassa fissa di una lira, e le parti dovranno poi denunziare la riunione del l'usufrutto e pagare la tassa proporzionale nel modo prescritto dagli articoli 75, 82, 86 (1).

Capitolo II.

Aggiudicazioni e vendite all'incanto — Rivendite.
Aggiudicazione dietro giudizio di purgazione.

111. Le aggiudicazioni e vendite all'incanto pagano le medesime tasse delle altre vendite, da cui nella sostanza non differiscono (2).

112. Nelle vendite forzate di beni immobili, come anche nelle volontarie dei beni immobili di minori, l'aggiudicazione è da prima provvisoria, perchè nei quindici giorni chiunque può offrire l'aumento del sesto e far rinnovare l'incanto. (C. P. C. 680-831). Sul processo verbale dell'aggiudicazione provvisoria si paga la tassa fissa di lire tre. (T. 88). La proporzionale è pagata quando l' aggiudicazione sia divenuta definitiva, e dal compratore che ha ottenuto l'aggiudicazione definitiva; e, nelle vendite forzate di beni immobili, sulla sentenza di che nell'articolo 685 del Codice di procedura civile. (D. Art. 36). E se vi è stato rincaro e nuovo incanto, la tassa si misura sul prezzo ottenuto nel secondo incanto. (D. 36).

113. Quando chi è rimasto aggiudicatario non adempia le condizioni della vendita, si procede in via sommaria alla rivendita a suo rischio e spese (C. P. C. 689). Il prezzo della rivendita seguita per inadempimento delle condizioni apposte alla *vendita forzata* degli immobili all'asta pubblica è soggetto a tassa proporzionale in quanto ecceda quello della aggiudicazione, e solo per la somma eccedente. (D. 36 T. 25). Se il prezzo del nuovo deliberamento è uguale o minore a quello del primo, non si percipe che la tassa fissa di L. 5, (T. 25); ben inteso che non

---

(1) Vedi Circolare M.[r] 11 settembre 1869 V. 9 p. 430, vedi anche infra N. 281 e 282.

(2) Sulle vendite di merci al pubblico incanto vedi sopra N. 69.

ha mai luogo la restituzione della tassa precedentemente pagata, se anche il prezzo della rivendita fosse minore. La rivendita è una esecuzione privilegiata che si ammette nei tre anni dalla aggiudicazione. Decorso questo termine non si può agire che con la procedura ordinaria della espropriazione forzata (C. P. C. 694). Dopo questo termine non vi è più rivendita, e la espropriazione si considera come nuova vendita e paga una seconda tassa di passaggio (T. 25).

114. Nelle aggiudicazioni che avvengono dietro giudizio di purgazione, e rincaro, a seconda degli art. 2040 e seguenti del Codice civile, la tassa si applica all'eccedenza del prezzo ottenuto dall'asta su quello pattuito nella vendita privata (T. art. 7). La tassa proporzionale sull'aumento del prezzo deve pagarsi anche nel caso di un compratore, che volendo purgare il fondo e costretto da un'offerta di rincaro ad esporlo all'incanto, se ne fa aggiudicatario egli stesso per un prezzo maggiore di quello che aveva stipulato nel contratto di vendita. La Corte di Cassazione francese colla sua decisione del 3 luglio 1849, considerò su tal proposito; che l'aggiudicazione sopra offerta di rincaro fa passare la proprietà dell'immobile rincarato dal venditore originario all' aggiudicatario, opera il vero passaggio sottoposto alla tassa, fa conoscere il proprietario dell'immobile, e *ne determina il prezzo vero.* È indifferente che l'aggiudicazione sia pronunciata a favore del compratore che ha fatta la purgazione, o di un altro. L'aggiudicazione scancella e modifica il contratto volontario e sostituisce un nuovo prezzo. La rivalsa che può competere all'aggiudicatario contro il venditore, non muta in niente gli effetti della aggiudicazione.

Capitolo III.

Concessione del diritto di scavare o prender materie da terreni o miniere — Concessione di diritti di acqua — Concessione di servitù prediali.

115. *Diritto di escavare e di prender materie da terreni o miniere.* La tariffa (n° 1) senza distinguere espressamente se la concessione a titolo oneroso del diritto di escavare e di prender materie da terreni o miniere sia fatta a tempo illimitato o a tempo determinato, la colpisce della tassa stabilita per le trasmissioni dei beni immobili, cioè del tre per cento. Sembra per

altro che questa tassazione debba limitarsi alla cessione del diritto di scavare a perpetuità o a tempo indeterminato. Quando la cessione è a tempo determinato, potrà giustamente ricusarsi l'applicazione della mite tassa dell'affitto, perchè le materie estratte non riproducendosi, non si possono considerare come frutti; ma però sarà bastante il percipere la tassa della vendita di mobili, perchè per la legge civile reputasi vendita di cose mobili quella dei materiali da estrarsi (1). A conforto di tale opinione sta il secondo capoverso dell'art. 33 *ove le materie che possono essere estratte* da un fondo sono evidentemente considerate e tassate come cose mobili. E sta pure il disposto dell'art. 2 della Tariffa ove le concessioni di diritti di acqua si tassano come vendita di immobili solo quando sono a tempo indeterminato.

116. *Concessioni di diritti di acqua e loro cessione.* Se la concessione è fatta a tempo indeterminato (e fra quelle a tempo indeterminato si comprende anche la concessione vitalizia) paga la tassa del passaggio di beni immobili, 3 per cento; se a tempo limitato la tassa della locazione di cose, ossia 25 cent. per cento lire. Per le risoluzioni gratuite di tali contratti, tassa fissa di L. 2. (T. 2. 44).

117. *Concessioni di servitù prediali.* Se fatte a titolo precario e senza correspettivo pagano la tassa fissa di L. 10 (T. 107). Se invece vi è vera costituzione di servitù a titolo oneroso, è dovuta la tassa del passaggio di immobili sul correspettivo pattuito, essendo le servitù prediali immobili per l'art. 415 del Codice Civile.

Capitolo IV.

Permuta.

118. La permuta è un contratto con cui ciascuna delle parti si obbliga di dare una cosa per averne un'altra (C. C. 1549). Questo contratto si avvicina molto alla vendita. La principale differenza si è che nel contratto di vendita si distinguono la cosa ed il prezzo, tra i contraenti si distingue il venditore e il compratore, laddove nel contratto di permuta ambedue le cose

(1) Pacifici Mazzoni, Inst. C.[1] lib 2, N. 10.

sono contemporaneamente cosa e prezzo, ambedue i contraenti sono al tempo stesso compratore e venditore.

119. Nelle permute seguono due distinti passaggi. Ma è ragionevole che la tassa ne colpisca uno solo, perchè uno dei passaggi è il correspettivo dell'altro. O la permuta sia fatta alla pari o ci sia un conguaglio, la tassa si percipe su quella fra le due cose permutate che ha maggior valore (D. 37). E se fra i beni permutati vi sono beni immobili, l'amministrazione potrà contro il valore dichiarato far ricorso al multiplo dell'imposta e alla perizia nel modo stabilito dall'art. 23 del Decreto, e dall'art. 1 della legge 19 luglio 1868.

120. Può darsi che i beni permutati siano di differente natura, immobili da una parte, mobili o crediti dall' altra, come pure mobili da una parte, crediti dall' altra. Allora si percipe la tassa dovuta su quei beni che sono soggetti a tassa maggiore; e così se da una parte si danno mobili, dall' altra immobili, si percipe la tassa dovuta per le trasmissioni immobiliari (3 per cento) fino a concorrenza del valore degli immobili. Se i mobili o crediti dati in cambio superano il valore degli immobili, per il di più si perciperà la tassa dovuta per la vendita di mobili o cessione di crediti (D. 37).

121. Siccome l'alienazione dei beni immobili situati all'estero non è soggetta a tassa proporzionale (1), così l'art. 37 del decreto dispone che ove fossero permutati beni immobili esistenti nello Stato contro beni immobili situati all'estero, e questi fossero di maggior valore, la tassa proporzionale sarà applicata al solo valore dei beni situati nello Stato; e per il maggior valore dei beni esistenti all'estero si pagherà la tassa graduale.

122. Invece i contratti di permuta di beni mobili *dovunque posti* pagano la tassa proporzionale; e così anche se i mobili sono all'estero (T. n° 15); e ciò in coerenza di quanto è stato già discorso sopra al n° 45 sulle trasmissioni fra i vivi dei beni mobili situati all'estero.

Capitolo V.

Cessioni di Crediti.

123. Le cessioni dei crediti a titolo oneroso pagano la tassa di centesimi cinquanta per ogni cento lire sul capitale del cre-

---

(1) Sopra N. 42.

dito (T. 3. 20). Può per altro avvenire, anzi il caso sarà frequente, che i crediti si cedano per una somma minore al loro importo nominale. In questo caso quando sia spiegata nell'atto e, occorrendo, anche giustificata la congrua causa del ribasso, la tassa sarà pagata sul prezzo pattuito; altrimenti non si avrà riguardo per l'applicazione della tassa al prezzo convenuto; ma all'ammontare del credito ceduto. Però nelle trasmissioni di crediti all'asta pubblica, ove non è a temere occultazione di prezzo, la tassa è sempre misurata sul prezzo correspettivo (D. 20. 38).

124. Nelle cessioni di crediti fruttiferi, gli interessi scaduti ceduti espressamente insieme col capitale si terranno in conto per aumentare il valore tassabile (1).

125. L'accettazione della cessione da parte del creditore ceduto, se fatta nell'atto stesso della cessione non paga tassa alcuna, se per atto separato, la tassa fissa di L. 3, 00 (T. 29).

Capitolo VI.

Dazione in pagamento.

126. La dazione in pagamento è un contratto col quale il debitore da al suo creditore che accetta, una cosa in pagamento del debito. Fraternizza con la vendita, tanto che la « *leg. 4 Cod.* « *de Evit* dice: huismodi contractus vicem venditionis obtinet. » Paga quindi la medesima tassa della vendita o cessione.

127. Può accadere che il debito che resta estinto con la dazione in soluto pagamento superi il valore della cosa data in paga. In questo caso se nel creditore che si contenta di una cosa di minor valore, vi è l'animo di fare una liberalità, si perciperà sulla differenza la tassa di donazione. Non vi essendo l'animo di donare, si pagherà su quella differenza la tassa di quietanza; ferma stante in ambedue i casi la tassa di vendita o

(1) L'art. 20 dice che la tassa proporzionale sui trasferimenti di crediti è applicata sull'ammontare dei crediti *siano o non siano fruttiferi.* Con ciò non si è già inteso di dispensare dal pagamento della tassa la cessione dei frutti scaduti, ma solo di togliere ogni questione intorno alla tassazione delle obbligazioni e dei passaggi di crediti infruttiferi. (Relaz. Minghetti presentata nella seduta del 18 aprile 1864).

cessione fino alla concorrenza del valore della cosa data in pagamento.

Capitolo VII.

Espropriazione per causa di utilità pubblica.

128. L'espropriazione per l'esecuzione di opere di pubblica utilità è regolata dalla legge 25 giugno 1865, N. 2359. Possono essere dichiarate di pubblica utilità non solo le opere che si debbono eseguire per conto dello Stato, delle provincie o dei comuni nell'interesse pubblico, ma anche quelle che allo stesso scopo intraprendono corpi morali, società private o particolari individui (detta legge art. 2).

129. Quando le opere si eseguiscono per conto dello Stato, allora l'atto di espropriazione si registra gratuitamente perchè la tassa sarebbe a carico dello Stato (art. 86, 141. Legge 19 luglio 1868 art. 9. Lettera A). Ma se le opere di utilità pubblica si eseguiscono per conto delle provincie, comuni e società private o individui, è dovuta la tassa di passaggio (legge 19 luglio 1868, art. 9. Lettera A). Questa è riscossa sulla registrazione del decreto del Prefetto di che nell'art. 53 della legge 25 giugno 1865 (ibidem).

130. Esenti da ogni tassa sono gli atti e documenti che devono servire di garanzia per la valutazione o per il pagamento del prezzo di espropriazione fatta nell'interesse dello Stato, delle provincie e dei comuni per causa di pubblica utilità (D. art. 143 N. 9). Non si deve però confondere questi *atti* per i quali la legge accorda un'esenzione con la mutazione di proprietà che è una conseguenza della espropriazione, e che abbiamo già detto esser soggetta alla tassa di passaggio quando anche le opere di pubblica utilità si facciano per interesse di provincie o comuni.

Capitolo VIII.

Enfiteusi.

131. L'enfiteusi è un contratto col quale si concede in perpetuo o a tempo un fondo con l'obbligo di coltivarlo, e di pagare un annua prestazione in denaro o derrate (C. C. 1556).

Le concessioni di immobili in enfiteusi, le cessioni a titolo oneroso del dominio diretto, o del dominio utile, e le affrancazioni pagano la tassa del 3 per 0|0, (T. 8. Leg. 19 luglio 1868 art. 11).

132. La legge stabilisce delle norme speciali sul modo di calcolare il valore tassabile per la costituzione e l' affrancazione dell'enfiteusi, e la cessione del dominio diretto, e del dominio utile.

133. Nella costituzione della enfiteusi la tassa si applica al canone stipulato e ad ogni altro correspettivo pattuito. Ma invece di moltiplicare il canone annuo per venti onde formare il capitale tassabile, come sarebbe di regola (perocchè una rendita di cinque si considera legalmente equivalere a un capitale di cento) la legge ha voluto che il canone si valutasse solo per metà. Vale a dire; se l'enfiteusi è perpetua o stipulata per venti anni o più, il canone si moltiplica per dieci; se l'enfiteusi deve durare meno di venti anni, il canone si riduce a metà e si moltiplica per il numero degli anni per cui durar deve la concessione (Art. 22).

134. Sembra che lo spirito della legge sia stato di dividere in due tempi la percezione della tassa sul capitale corrispondente al canone enfiteutico, cioè dividerla fra la concessione e l'affrancazione. — Infatti la legge dispone che nella affrancazione la tassa si misura sul capitale formato dal canone moltiplicato per dieci se l' enfiteusi fu costituita in perpetuo, o per venti o più anni. (1) In questo modo il capitale corrispondente al canone, viene interamente colpito da tassa dividendo però la percezione in due momenti, in quello della costituzione ; e in quello dell' affrancazione. Se l' affrancante deve pagare un laudemio anche su questo si percipe la tassa (D. art. 22).

135. Nella cessione del dominio diretto, o sia fatta a titolo

(1) Però se si tratta di enfiteusi stipulata per meno di venti anni, e che ha pagato nella sua costituzione la tassa sul capitale formato di tante volte la prestazione ridotta alla metà quanti sono gli anni della durata della concessione (secondo l'art. 22 del Decreto) nell' affrancazione bisognerebbe percipere la tassa non sul capitale formato dal canone moltiplicato per dieci, ma sul capitale formato dal canone moltiplicato per venti, e diminuito dal cumulo dei canoni che fu calcolato per la tassa nella costituzione della enfiteusi. Se no una parte del fondo si trasmetterebbe in piena proprietà senza pagamento di tassa.

gratuito, o sia fatta a titolo oneroso si tassa la somma che resulta dal canone moltiplicata per dieci, senza riguardo nelle cessioni onerose al prezzo stipulato. (Art. 22)

136. Il valore del dominio utile trasferito a titolo gratuito, si considera corrispondente al valore della piena proprietà detratto venti volte l'annuo canone (o un minor numero di annualità quando la legge ammetta l'affrancazione mediante un numero minore) e detratto pure un laudemio quando l'enfiteusi sia anteriore al Codice Civile. Trasferito a titolo oneroso si sta al correspettivo pattuito. In ambedue i casi si potrà con le regole stabilite negli Articoli, 23 del Decreto e 2 della legge 19 luglio 1868, determinare anche per mezzo di perizia il valore della proprietà piena, donde detratto il valore del dominio diretto, potrà conoscersi il vero prezzo del dominio utile.

137. Ogni ventinove anni il concedente può chiedere la recognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico (C. C. 1563). Per questa ricognizione si paga una tassa fissa di L. 3. (Tª 86). Se invece di una semplice recognizione si procede alla rinnovazione dei titoli; tassa graduale di L. 2 fino a L. mille, e uno per ogni ulteriore migliaio. (Ibid).

Capitolo IX.

Dichiarazione o nomina della persona per cui si fece un acquisto o altro contratto.

138. Secondo i principii del diritto civile ognuno può stipulare per un terzo anche con la riserva di designarlo, e promettendone la ratifica, per modo che nel difetto di designazione o di ratifica il contratto rimanga nella persona dello stesso stipulatore, e questi al contrario sia liberato per effetto di condizione resolutiva avverata, qualora nel termine convenuto il terzo sia designato ed acconsenta di assumere in se i diritti e gli obblighi del contratto. La designazione e ratifica del nominato opera effetto retroattivo, e quindi ha forza di semplice declaratoria, nei soli rapporti fra i contraenti; ma non pregiudica ai diritti acquistati dai terzi nel tempo intermedio. E perciò di fronte a questi terzi si ha, *in diritto civile* da considerare come atto traslativo (1). Si eccettuano solo le vendite pubbliche for-

(1) Sentenza della Corte di Cassazione di Milano 27 novembre 1861.

zate dei beni immobili, o quelle volontarie dei minori, nelle quali il procuratore che si è reso aggiudicatario può dichiarare nei tre giorni successivi a quello della vendita di aver fatto l'acquisto per una terza persona, *e la vendita si intende fatta a questa* se nello stesso termine essa abbia accettato la dichiarazione (C. P. C. 672-678-831).

139. La legge sulle tasse di registro però (art. 42) ammette la sincerità della dichiarazione che un contratto è stato fatto per altra persona, e considera questa dichiarazione come l' effetto di un mandato preventivo, e non come atto traslativo, e perciò non soggetta a tassa proporzionale; purchè:

1. La facoltà di fare la nomina, o la dichiarazione derivi dalla legge; o sia stata riservata nell'atto che contiene l'acquisto, o il contratto.

2. Sia fatta entro tre giorni successivi, mediante atto pubblico, o anche privato purchè presentato al registro nel detto termine.

3. Sia pura e semplice.

4. Che la dichiarazione o nomina si faccia per tutto l'acquisto o il contratto, e non per una parte soltanto.

5. Che sia perfettamente conforme alla precedente riserva.

6. Che non venga fatta in favore di un collicitante.

7. Che con l'atto che contiene la dichiarazione non si proceda a divisione, o assegnamenti parziali, o si venga altrimenti a distruggere la società o comunione di interessi solidalmente prestabilita nella riserva. (Art. 142)

140. *Riserva dipendente dalla legge o dal patto.* Dipende dalla legge la facoltà di nominare l'acquirente data ai Procuratori dell'Articolo 678 del Codice di Procedura Civile ove è stabilito che « il procuratore esercente davanti al Tribunale, « a cui siano stati venduti i beni all'incanto, può dichiarare « nei tre giorni successivi a quello della vendita di aver fatto « l'acquisto per una terza persona.

Ove la facoltà di nominare non è stabilita per legge, è duopo che sia riservata per patto. Non importa che lo sia espressamente nell'atto di deliberazione, quando la riserva è espressa nel Capitolato d'incanto (1). Se la facoltà di fare la nomina non dipende dalla legge e non è stata riservata nell'atto di acqui-

(1) Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 10 Gennaio 1867.

sto, nulla varrebbe il provare che in verità si è fin dal principio inteso di fare l'acquisto per la persona nominata. Non varrebbe nemmeno la produzione di un mandato avente data certa anteriore all'acquisto. Il testo della legge è tassativo. (1)

141. *Termine e forma della dichiarazione.* — Le dichiarazioni o nomine della persona per cui si fece l'acquisto, o altro contratto, allora solamente si registrano con tassa fissa quando sono fatte entro tre giorni successivi a quello del contratto o deliberamento (2) e la dichiarazione è contenuta in un atto pubblico o anche privato purchè presentato al registro nel detto termine. La legge distingue solo fra l'atto pubblico e l'atto privato. L'atto pubblico basta che sia datato nei tre giorni successivi all'acquisto, senza che importi che sia presentato al registro entro detto termine; l'atto privato invece deve in quel termine esser presentato al registro. Fra atto privato di cui le firme non siano riconosciute, e atto privato di cui le firme siano autenticate da notaio nel modo prescritto dall'art. 1323 del Codice Civile, la legge non distingue; e perciò si dovrà presentare al registro entro i tre giorni anche l'atto privato di nomina di cui le sottoscrizioni sieno autenticate da Notaro. — A tenore della regola generale stabilita nell'Art. 81 nei tre giorni non si comprende il giorno in cui si fece l'acquisto o il contratto, ma si comprende il terzo giorno cominciando da quello posteriore al contratto od acquisto. Se è festivo la dichiarazione potrà farsi nel giorno successivo. — Quando la dichiarazione sia tardiva non si potrebbe esonerarsi dal pagamento della tassa proporzionale nemmeno producendo un'atto di procura avente data certa anteriore alla vendita. Ciò proverebbe che la cessione dell'acquisto o contratto è obbligatoria in forza dell'antecedente mandato; ma non sarebbe meno vero che la proprietà ha seduto sulla testa del mandatario, e che questi ne opera, sia pure in obbedienza al mandato, il trasferimento in favore del mandante (3).

(1) Demante n. 219. Corte C. di Napoli 9 dicembre 1869.

(2) Nei contratti o deliberamenti sottoposti a condizione sospensiva o soggetti all'approvazione superiore il termine utile per fare la dichiarazione di comando decorre dalla data del contratto o deliberamento, non dal giorno in cui si è verificata la condizione, o è stata data l'approvazione CC. di Firenze 11 febbraio 1867 in causa Demanio e Fortini.

(3) Demante n. 219.

I Procuratori fanno la nomina della persona per cui si resero acquirenti nelle vendite forzate dei beni immobili, o volontarie dei minori, con dichiarazione ricevuta dal Cancelliere (CPC. 678 831).

La dichiarazione o nomina può anchè farsi immediatamente nel verbale del deliberamento (art. 42),

142. *La dichiarazione deve esser pura e semplice*. Bisogna, dice il *Troplong*. nel Trattato della vendita n. 72, che la dichiarazione sia pura e semplice, e non sia fatta per un prezzo, o con patti e condizioni differenti da quelle portate nel contratto di acquisto. Se no l'acquirente sotto riserva, fa atto personale di proprietà, non è più un mandato che egli eseguisce, ma rivende. Vi è contradizione manifesta fra la realtà dell'atto e la sua apparenza; la pretesa dichiarazione è una rivendita sottoposta alla tassa proporzionale.

143. *Bisogna che la dichiarazione o nomina sia fatta per tutto l'acquisto, o contratto, e non per una parte soltanto*. A prendere questa disposizione alla lettera parrebbe che il dichiarante non potesse mai comprendere se stesso nella dichiarazione come infatti decise la Corte di Cassazione di Milano nella sua sentenza del 27 novembre 1861. A me pare che le espressioni della legge che vogliono soggette a tassa proporzionale o graduale le *dichiarazioni o nomine fatte per una parte soltanto dell'acquisto o del contratto* si debbano intendere in conformità delle successive « *o quando non fossero perfettamente conformi alla precedente riserva*. Se la riserva è concepita in modo da non ammettere altro che la nomina del vero acquirente e contraente per la integrità della cosa contrattata, sta bene che non si possa nella dichiarazione di nomina dire che il contratto o l'acquisto è stato fatto tanto per se che per altri, o fatto per altri per una porzione restando il rimanente in proprietà del dichiarante. Ma se invece la riserva è stata concepita in modo che solo per una parte l'acquisto si intenda fatto per un terzo, a me sembra che potrà e dovrà farsi la dichiarazione di mandato per questa sola parte.

144 *La nomina deve essere perfettamente conforme alla fatta riserva*. Altrimenti non potrebbe più presumersi quel mandato preventivo, la cui supposta esistenza è il fondamento della esenzione dalla tassa proporzionale accordata alla dichiarazione di mandato. Dove manchi la identità, la legge per gli effetti daziari ritiene avvenuta una novazione e quindi una

nuova trasmissione di proprietà. Se l'acquisto si è fatto per se *o* per persona da nominarsi, deve integralmente l'acquisto, o il contratto trasmettersi alla persona nominata. Se il dichiarante dicesse aver contrattato per se *e* per Tizio, la nomina non sarebbe conforme alla riserva perchè la particella *o* è disgiuntiva; e quindi vi sarebbe luogo alla esazione della tassa proporzionale, per la parte devoluta a Tizio. — All'opposto, se la riserva è stata fatta per se, *e* per persona da nominare, o *tanto* per se *quanto* per persona da nominare, è necessario perchè la nomina sia conforme alla riserva che la non si faccia tutta a favore di un terzo, ma che il dichiarante resti per la sua parte proprietario (1). Fatta la riserva per persona da nominarsi potrà però la nomina dichiararsi a favore di più persone.

145. *La dichiarazione non deve esser fatta in favore di un collicitante.* Siccome il privilegio accordato alla nomina della persona per cui si fece l'acquisto, dipende dalla presunzione del mandato preventivo; così non si concede alla dichiarazione fatta in favore di un collicitante, il quale, avendo partecipato alla gara, la legge non presume che abbia dato ad altri il mandato di dire per esso.

146. *Bisogna che con l'atto che contiene la dichiarazione non si proceda a divisioni o assegnamenti parziali, o si venga altrimenti a distruggere la società o comunione di interessi prestabilita nella riserva.* Se la riserva è concepita *per persone da nominare,* questa riserva stabilisce negli acquirenti incogniti un interesse non solo commisto, ma uguale per ciascuno di essi e perciò se nella nomina si distribuiscono quote diseguali, vi è ingerenza del nominante che mal si combina col mandato preventivo; ed è luogo a pagamento di una nuova tassa di passaggio. (2)

147. Questi sono i requisiti che si vogliono onde la nomina della persona per cui si è fatto l'acquisto o il contratto non sia soggetta a tassa proporzionale o graduale. Se tutti concorrono, la dichiarazione paga la tassa fissa di lire 5 se è fatta per atto separato (T. 84); non è soggetta a tassa speciale se è fatta nell'atto stesso dell'acquisto o nel verbale di deliberamento (art. 42). Una

(1) Sentenza del Trib. di Firenze 8 giugno 1868 in causa Demanio e Ciacci e Corte d'Appello di Firenze 7 aprile 1869.

(2) Decisione della Corte di Cassazione di Milano 1.° febbraio 1865.

sola che manchi delle sopradette condizioni, è dovuta la tassa proporzionale o graduale considerandosi la nomina come una cessione larvata del precedente acquisto o contratto. Così se la nomina riguarda beni immobili si dovrà pagare il tre per cento, se mobili l'uno e mezzo, se un contratto di locazione venticinque centesimi per cento lire, se un appalto di pubblica amministrazione cinquanta centesimi, e via discorrendo.

148. Tutte queste restrizioni per ridurre alla minor possibile efficacia la facoltà di nominare la persona per cui si fece l'acquisto mi sembrano eccessive; e meglio varrebbe, per la facilità delle contrattazioni, lo stabilire che nei tre giorni ogni contraente possa senza soggettarsi a nuova tassa proporzionale fare la nomina di un nuovo acquirente sia per tutto sia per parte dell'acquisto o contratto.

149. Tra le condizioni necessarie perchè la nomina della persona per cui si è fatto l'acquisto o il contratto sia soggetta solo a tassa fissa, non vi è quella della accettazione entro il termine di rigore stabilito per la dichiarazione. — E perciò quando la nomina è fatta nei modi e termini sopradetti paga solo la tassa fissa, quando anche non resulti che il nominato abbia in quel termine accettata la nomina; nè la tassa proporzionale sarebbe esigibile sopra l'accettazione fatta oltre quei termini (1). Per contro quando la dichiarazione manchi di qualcuno degli estremi voluti dalla legge, è soggetta a tassa proporzionale e graduale sebbene non sia stata accettata. La legge colpisce la nomina fatta fuori dei termini e modi sopra indicati con la tassa proporzionale o graduale senza distinzione se sia stata o no accettata. Essa presume che sebbene della accettazione non consti, sia per altro avvenuta, e siasi operata la cessione dell'acquisto o altro contratto. (2)

149*bis*. Dichiarata la persona per cui si fece l'acquisto, non si potrebbe poi mutare, sebbene nei tre giorni dall'acquisto, e dichiararne un altra. La presunzione del mandato preventivo, che per la nostra legge è il fondamento della esenzione della tassa, verrebbe a mancare in questo caso; e la seconda nomina pagherebbe la tassa proporzionale.

(1) Decisione della Corte di Cassazione di Milano 27 novembre 1861. Vedi contra Troplong de la vente n.° 7.

(2) Citata Decisione.

Capitolo X.

Locazione di cose

Contratti verbali di affitti di beni immobili — Tassa della locazione; su che si misuri — Scorte o stime morte da ritenersi dal conduttore — Locazione a tempo determinato — indeterminato — a vita — Locazioni per un certo tempo con facoltà di prolungarle o di rescinderle — Cessioni e risoluzioni — Diminuzione di fitto — Esenzioni.

151. La locazione delle cose è un contratto col quale una delle parti contraenti si obbliga di far godere l'altra di una cosa per un determinato tempo, e mediante un determinato prezzo che questa si obbliga di pagarle (Cod. Civ. Art. 1869.)

152. I contratti di affltto di beni immobili, anche verbali, devono registrarsi entro venti giorni da quello in cui ebbero principio di esecuzione (D: 74.)

La loro esistenza può dimostrarsi anche con prove indirette a seconda dell'art. 14 del Decreto.

153. La tassa delle locazioni o affitti, è la medesima tanto per i beni stabili che per i mobili, cioè di venticinque centesimi per ogni cento lire, sul cumulo dei prezzi e dei correspettivi pattuiti per tutta la durata della locazione (Tariffa n:° 41. Decreto Art: 40). Non è dovuta tassa maggiore nel caso che il canone di affitto sia in tutto o in parte pagato per anticipazione, e neppure quando la somma anticipata fosse produttiva di interessi a vantaggio del conduttore. La tassa si percipe, come si è detto sul cumulo dei prezzi e dei correspettivi pattuiti per tutta la durata della locazione.

Nella locazione dei beni immobili, e nella colonia parziaria, o mezzeria, non si considerano quali pesi correspettivi, quelli che vengono assunti dal conduttore per la coltivazione, manutensione, o miglioramento del fondo (D. 40). Qualora nella locazione dei fondi rustici fosse pattuita la facoltà al conduttore di ritenere a sua scelta, pagandone il prezzo, le scorte o stime morte ricevute in consegna dal locatore per il servizio e la coltivazione del fondo, è dovuta oltre la tassa di locazione, anche

la tassa per la vendita di mobili, sul valore di esse scorte o stime. (1)

154. L'articolo della Tariffa che stabilisce la tassa di 25 centesimi per cento lire per le locazioni dice espressamente « *locazioni a tempo determinato* » Anche l'articolo 40 del Decreto parla di locazione *a tempo determinato*. Se la locazione non è a tempo determinato non sarà la detta tassa di 25 centesimi per ogni cento lire quella che dovrà esigersi, ma la tassa di alienazione o trasmissione del godimento dei beni mobili o immobili stabilita dall'articolo primo della Tariffa. Un Contratto di locazione che è stipulato per un tempo indeterminato somiglia ad una trasmissione di proprietà, e se relativo ad un immobile ha molta somiglianza con la rendita fondiaria. È perciò che la legge vuole in questo caso applicare la tassa stabilita per il passaggio della proprietà. La tassa di calcola sul canone moltiplicato per venti a seconda dell'Articolo 18 del Decreto.

155. La locazione a tempo indeterminato e quindi soggetta alla tassa del passaggio di proprietà, è prima di tutto quella perpetua; in secondo luogo quella stipulata per un tempo indefinito. L'affitto stabilito per un certo tempo, ma con facoltà ad una delle parti e in specie al conduttore di continuarlo o rinnovarlo indefinitamente non è a tempo determinato. Quindi è soggetto alla tassa della trasmissione di proprietà. Invece l'affitto che deve durare fino a che l'uno, o l'altro dei contraenti lo disdica, si considera fatto per il tempo consuetudinario, e poi rinnovato per altrettante epoche consuetudinarie, quante volte non sia data la disdetta; quindi è soggetto alla tassa di locazione, 25 centesimi per cento lire.

156. L'affitto a vita ha molta somiglianza con la costituzione di usufrutto a titolo oneroso; e perciò deve la tassa del passaggio di proprietà, argomentando per analogia dal confronto degli Art: 2 e 44 della Tariffa, relativi alle concessioni di acqua, le quali se a tempo determinato pagano la tassa dell'affitto (25 centesimi per ogni cento lire); se a tempo indeterminato o *vitalizio* la tassa del passaggio a titolo oneroso (tre per cento).

157. Negli affitti convenuti per un determinato periodo con facoltà al solo conduttore di prolungarne la durata per altro periodo, è dovuta sin da principio la tassa a ragione dei ca-

(1) È una riprova di ciò che si è detto sopra n°. 62.

noni o mercedi per ambedue i periodi, o piuttosto a ragione del primo soltanto, salvo a percepire la tassa anche sul secondo al verificarsi della continuazione dell'affitto? *La Corte di Cassazione francese nel 3 luglio 1844* ha deciso doversi fin da principio la tassa sopra ambedue i periodi sul fondamento che da parte del locatore vi è obbligazione di durare nell'affitto per ambedue, e che un affitto di tal natura non offre differenza reale con quello che si fosse letteralmente stipulato per la durata di ambedue i periodi con facoltà nel conduttore di rescinderlo dopo un certo tempo. La qual decisione trova nella legge nostra appoggio nel disposto dell'art. 13 relativo all'effetto delle condizioni. Perchè in questo caso la locazione è per il secondo periodo sospesa si, ma dalla semplice volontà di un contraente, da una condizione meramente potestativa che non trattiene la percezione della tassa. (sopra n. 53) (1).

158. A maggior ragione quando l'affitto è convenuto per un certo tempo con facoltà ad una delle parti di rescinderlo entro diversi periodi intermedi, la tassa deve determinarsi in ragione di tutto il tempo convenuto originariamente, perchè l'obbligazione delle parti è perfetta per tutto il tempo convenuto, e la facoltà riservatasi di abbreviare quel termine costituisce un semplice patto resolutivo. (2)

159. Ma se l'affitto è stipulato per un tempo più o meno lungo con patto di rinnovazione per altrettanti periodi progressivi in mancanza di disdetta, la tassa deve essere applicata soltanto in ragione del primo periodo, perchè l'obbligazione delle parti è perfetta soltanto per questo essendo necessario un nuovo consenso di ambedue i contraenti, onde l'affitto continui per i successivi.

I Ricevitori alla registrazione degli atti di affitto di questa specie devono prendere nota, alla tavola alfabetica, della tassa eventualmente dovuta per ogni periodo della tacita prosecuzione, e ne astringeranno le parti al pagamento quando scaduto il termine esse non giustifichino la cessazione dell'affitto. (3)

160. Nelle cessioni di affitti la tassa è misurata sulle rate di affitto non per anco decorse, e sui maggiori correspettivi che

---

(1) Vedi contro Ris. M. 25 Maggio 1864 Vol. 4 p. 147.
(2) Risol. M. 13 Agosto 1863 V. 3 p. 58.
(3) Cit. Risol.

fossero pattuiti (D. Art. 40). È importante di osservare che la tassa non si misura sul prezzo della cessione, ma sul cumulo delle rate di fitto da decorrere con l'aggiunta dei correspettivi pattuiti.

161. Quanto alle risoluzioni, se avvengono senza correspettivo tassa fissa di L. 2 (D. Art. 40 Tar. Art. 41). Se con prezzi o correspettivi tassa graduale di L. 2 sopra le prime mille lire, ed una lira per ogni mille lire di più (Tarif. n. 41).

162. La convenzione fra conduttore e locatore per la diminuzione del prezzo di affitto nei casi previsti dagli Art. 1578 e 1581 del Codice Civile paga la tassa fissa di L. 2 (Tarif N. 42).

163. Sono esenti dalla registrazione sino a che non se ne faccia uso in giudizio, o in altro modo (1), ossia non sono soggetti a registrazione in un termine di rigore bastando si registrino avanti di farne uso anche le locazioni di beni immobili stipulate per scrittura privata, o per contratto verbale, quando il fitto non superi le trimestrali lire trenta, o annue centoventi, e trattandosi di pigione per abitazione le trimestrali lire quaranta, o annue centosessanta. Se la locazione è della durata minore di tre mesi gode della citata esenzione qualunque sia la somma del fitto, purchè nè anche per espressa o tacita riconduzione si raggiunga il termine di tre mesi; perchè allora se il fitto è maggiore delle lire trenta o quaranta trimestrali cessa l'esenzione anche per il tempo decorso (Art. 150). Il Decreto aggiunge che sono pure esenti le locazioni verbali o per scrittura privata di terreni quando son fatte agli immediati lavoratori dei terreni medesimi, ed il fitto non ecceda le annue lire cento. Ma che favore è mai questo, se ogni qualunque locazione di terreni è esente purchè il fitto non superi le lire annue centoventi?

Qui è certo che vi è stato sbaglio nella compilazione della legge; e per non urtare nel senso comune l'Amministrazione ha deciso di considerare esenti tutti gli affitti anche quelli dei terreni ai lavoratori, quando il fitto non ecceda le annue lire centoventi.

---

(1) Sugli usi che rendono obbligatoria la registrazione anche per gli atti cui non è prefisso un termine di rigore vedi Art. 74 del Decreto.

Capitolo XI.

Prestazione di servizi personali. — Libretti delle persone di servizio. — Opere dipendenti da arti liberali, o professioni — Surrogazione nel servizio militare.

164. Le scritture che contengono obbligazione di servizi personali, ed opere qualunque, pagano la tassa fissa di una lira, *anche quando* contegono inoltre obbligazioni di somme, valori mobiliari e quietanze e concessioni di abitazioni dipendenti esclusivamente dai contratti medesimi. (T. 32).

165. I libretti delle persone di servizio di che nell' Art. 48 della legge sulla pubblica sicurezza (20 Marzo 1865 allegato B), sono esenti, anche in caso di uso, da registrazione benchè contengano obbligazione di somme o valori (Art. 143 n. 11).

166. Pagano la tassa fissa di una lira le scritture per insegnamento di arti e mestieri, o per scuole dei comuni, e insegnamento in genere, quando anche contengano obbligazioni di somme, valori mobiliari, e quietanze, e concessioni di abitazioni dipendenti esclusivamente dai contratti medesimi. (Tarif. 32).

167. Invece le scritture di rimunerazione, o di indennità per obbligazione a prestare altre opere dipendenti da arti liberali o professioni pagano la tassa proporzionale di 25 centesimi per cento lire sopra il correspettivo pattuito in denari o valori mobiliari (ibid).

168. Si noti però che la tassa fissa, e la tassa proporzionale di 25 centesimi per cento lire, allora soltanto dovranno applicarsi quando saremo nel caso di obbligazione di opera personale. Invece se la convenzione contenga un appalto o contratto per costruzione, riparazione trasporto o altro oggetto valutabile, si cade sotto la ben diversa tassa di che negli art. 49 e 50 della tariffa.

169. La surrogazione nel servizio militare, che pure è una specie di locazione di opera, è soggetta al 1|2 per cento sul correspettivo pattuito (T. 31).

Capitolo XII.

Contratti per trasporti — Contratti di noleggio

170. I contratti o appalti per trasporti sono soggetti alla tassa proporzionale di centesimi cinquanta per ogni cento lire

del correspettivo pattuito (T. 49). A pari tassa è soggetta la cessione di tali contratti misurandosi la tassa sul prezzo dei trasporti da eseguirsi stipulato nel primitivo contratto, ed sui maggiori correspettivi della cessione che fossero pattuiti. Per la risoluzione gratuita tassa fissa di lire due; per la risoluzione con correspettivo tassa proporzionale di 50 cent. per cento lire sul correspettivo pattuito per risolvere il contratto (ibid).

171. Il contratto di noleggio non è altro che una locazione e conduzione, per cui si concede a taluno una nave o parte di essa all'effetto di trasportare mercanzie sopra la medesima a un luogo determinato, per una certa somma. Quello che da la nave in noleggio è locatore; quello che la riceve è conduttore, e la mercede ossia il nolo che si paga è il fitto. Il contratto di noleggio è tassato, come la locazione, a venticinque centesimi per ogni cento lire di nolo (T. 46).

Capitolo XIII.

Appalti — Accolli.

172. Gli appalti, accolli, e contratti per costruzioni, riparazioni manutezioni e trasporti e per ogni altro oggetto valutabile *tra privati*, pagano la tassa di cinquanta centesimi per ogni cento lire, quando non contengono nè vendita, nè promessa di rilascio di mercanzie, derrate od altri oggetti mobili (T. 49). Se ci è vendita o promessa di rilascio di mercanzie, od altri oggetti mobili è dovuta la tassa della vendita cioè di L. 1,50 per 0|0. Però negli accolli per costruzioni e riparazioni, poichè la legge non distingue fra il caso in cui l'intraprenditore fornisca o no i materiali, sarà dovuta sempre la sola tassa di cinquanta centesimi anche quando fornisca i materiali. Lo stesso si dica se viene fornito lavoro e materia, ma questa è di poca importanza dirimpetto al lavoro. Sarà per esempio dovuta la tassa di cinquanta centesimi per cento lire, e non quella della vendita, in un contratto in cui un artista si obblighi a fare un quadro, una statua, un disegno, sebbene fornisca i colori e la tela. Ben inteso che se invece di pattuirne la creazione si comprasse il quadro o la statua già compiuta ci sarebbe vendita (uno e mezzo per cento).

173. Gli appalti conceduti dalle Amministrazioni e dai pubblici stabilimenti pagano sempre la tassa di cinquanta centesimi per

cento lire anche quando hanno per oggetto somministranze e approvvisionamenti (T. 50) (1).

174. Negli appalti nei quali ammettesi rincaro o nuovo esperimento di asta gli offerenti che ottennero la provvisoria aggiudicazione pagano per il registro del relativo processo verbale, e dentro cinque giorni dalla data del medesimo una tassa fissa ed irrepetibile di L. 3 a mano del cancelliere, o funzionario che ricevette l'atto (art. 36 D. R. art. 4). La tassa proporzionale è pagata dall'aggiudicatario definitivo sul prezzo di appalto resultante dall'ultimo incanto (D'art. 36) e trattandosi di appalto che non può ricevere esecuzione senza la superiore approvazione, solo dopo che questa sia data (art. 73),

175. Le cessioni di appalto pagano la medesima tassa dello appalto primitivo, misurata cioè non sul prezzo della cessione, ma sul prezzo dell'appalto. Così se un intraprenditore ha assunto lavoro per centomila lire, e cede poi l'intrapresa ad altri per mille lire, la tassa di cinquanta centesimi si percipe, non sulle mille lire ma sulle centomila, o almeno sulla somma dei lavori che rimaneva a compiere al giorno della cessione. Cosa forse eccessiva, perchè in tali cessioni, non si fa altro che trasmettere l'alea del guadaguo, o della perdita. Ma la legge è chiara, perchè nell'art. 49 della tariffa si riporta al sistema tenuto nelle cessioni delle locazioni, che è appunto di misurare la tassa non sul prezzo della cessione, ma sul fitto pattuito col locatore (2).

176. Per le risoluzioni degli appalti, se gratuite tassa fissa di L. 2; se mediante correspettivo, tassa di 50 cent. per 0[0] lire sul correspettivo pattuito (T. 49).

177. È qui opportuno di notare che la risoluzione di un appalto che abbia per oggetto la somministrazione di cose mobili o mercanzie non paga la tassa di retrocessione come avverrebbe nella risoluzione della vendita. La ragione è che l'obbligo di fornire non avendo riguardo a una cosa determinata non opera traslazione di proprietà e quindi la sua risoluzione non è retrocessione. (3)

---

(1) Gli atti d'appalto per la costruzione e sistemazione delle strade comunali di cui nella legge 30 agosto 1868 per il disposto dell'art. 1 di detta legge pagano la tassa fissa di una lira.

(2) CC. di Torino 8 maggio 1869 e 27 gennaio 1870.

(3) Demante n. 262.

Capitolo XIV.

Contratti per riscossione di dazi diritti e rendite.

178. Sono designati per una speciale tassazione gli appalti per riscossione di dazi, diritti o rendite. Se l'appaltatore diventa cessionario della riscossione dei dazi, diritti e rendite, mediante una somma determinata, da esso promessa, il contratto è soggetto alla tassa proporzionale di 25 cent. per cento lire da misurarsi sulla somma promessa. Se l'appaltatore assume la riscossione mediante premio senza obbligarsi in somma determinata, il contratto paga la tassa del mezzo per cento sul premio pattuito (T. n° 47, 48).

179. La cessione di questi contratti e la risoluzione con correspettivo pagano la medesima tassa che pagherebbe il contratto di appalto, limitato alle rate non per anco decorse al momento della cessione, o risoluzione. Per la risoluzione gratuita e senza rilasci la tassa fissa di due lire. (Ibid.)

Capitolo XV.

Convenzioni per mantenimento di persone. Convenzioni per pascolo ed alimento di bestiami a tempo determinato.

180. Le convenzioni per mantenimento di persone, quando non siano per titolo di parentela o per esplicite cause di beneficenza, pagano la tassa di 25 centesimi per ogni cento lire sul cumulo dei correspettivi pattuiti determinati nel modo stabilito dall'art. 40 del decreto. Se la convenzione per il mantenimento di persone è fatta senza correspettivo, e dipende o da ragione di parentela, o da esplicite cause di beneficenza è soggetta soltanto alla tassa fissa di lire tre (T. 37). È importante di notare che le convenzioni per mantenimento di persone prese di mira da questo articolo 37 della Tariffa, sono quelle in cui si promette di mantenere una persona prestandogli gli alimenti in natura *preparati per l'uso e consumo* fino a concorrenza del bisogno dell'alimentato, come lo attesta la parola *manteni-*

mento (1). Se invece si promettesse il pagamento di una rendita o pensione anche col titolo di pensione alimentaria, e sia pure in generi o derrate, ben diversa sarebbe la tassa da esigersi. Se la rendita o pensione fosse costituita a titolo oneroso, tassa proporzionale di uno e 1[2 per cento secondo l'art. 40 della Tariffa, che vi sottopone le costituzioni di rendite prestazioni o pensioni. Se la rendita o pensione fosse costituita a titolo gratuito pagherebbe la tassa stabilita per le donazioni e atti di liberalità a seconda della relazione di parentela fra il benefattore, e il beneficato. Può avvenire che la rendita o pensione sia pattuita in cambio e soddisfazione dell'obbligo di alimentare derivante dalla legge (CC. art. 139 e seg.). In questo caso l'atto non conterrebbe altro che la liquidazione dell'obbligo legale di prestare gli alimenti. Non vi è articolo della Tariffa che stabilisca una tassa proporzionale, o graduale che possa applicarvisi, e perciò argomentando anche dal disposto dell'articolo 37 della Tariffa sarebbe dovuta solo la tassa fissa; che non essendo determinata dovrebbe restringersi ad una lira, quando veramente si fosse in termini di liquidazione dell'obbligo legale, senza farvi novazione (2).

181. Non è colpa mia, ma della Tariffa, se nel medesimo capitolo dove parlo delle convenzioni per mantenimento di persone, mi conviene parlare delle convenzioni per pascolo ed alimento delle bestie. La Tariffa dopo avere all'art. 37 assoggettate alla tassa proporzionale di 25 centesimi per cento lire le convenzioni per mantenimento di persone, all'art. 38 stabilisce la medesima tassa nelle convenzioni per pascolo od alimento di animali a tempo determinato. Se il diritto di pascolo fosse pattuito in perpetuo sarebbe costituita una servitù; ponendosi fra le servitù il gius di pascolare *Leg*: 1 *D. de Servit Rust praediorum* § 1 « ivi » In rusticis computanda sunt aquae austus, » pecoris ad aquam appulsus, *jus pascendi,* calcis coquendae; » arenae fodiendae » ed essendo la servitù una distrazione della proprietà si dovrebbe pagare la tassa del passaggio immobiliare (3 per 0[0).

---

(1) Demante 373.

(2) Babtie Traité de Droit public et administratif Tomo 6 n. 426.

Capitolo XVI.

Mezzadria o masseria, o colonia. — Soccida.

182. Colui che coltiva un fondo col patto di dividere i frutti col locatore si chiama mezzaiolo, mezzadro, massaro, o colono, e il contratto che ne risulta si chiama mezzadria, masseria, o colonia (CC. 1647). Le colonie o mezzerie son fatte o a semplice partecipazione dei prodotti del fondo tra il proprietario e il colono; oppure mediante partecipazione di alcuni prodotti soltanto, e la cessione degli altri al colono contro un annua prestazione fissa in denaro, generi o derrate. Le prime pagano la tassa fissa di una lira; e se verbali non vi è obbligo di registrarle. (T. 41). Le seconde devono registrarsi come locazioni, e ne pagano la tassa (T. 43); per altro, come a me sembra, fino alla concorrenza dei correspettivi determinati in contanti, o in derrate, non già per quella parte di redditi che si dividono in natura fra il proprietario ed il colono. Le obbligazioni che si assume il colono per la coltivazione, manutensione, o miglioramento del fondo non danno luogo a tassa.

183. La locazione a *soccida* o *soccio* è un contratto per cui una delle parti da ad un altra una quantità di bestiame perchè lo custodisca, lo nutrisca, e ne abbia cura, per dividerne gli utili a norma delle condizioni fra esse convenute (CC. 1665). Si paga la tassa proporzionale di venticinque centesimi per ogni cento lire sul valore del bestiame dato a soccida (T. 45).

Capitolo XVII.

Società.

§. 1.

Costituzione di Società. — Conferimento di capitali e di cose. — Proroga. — Aumento di capitale. — Ammissione di nuovi soci. Scioglimento.

184. La Società è un contratto col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comune al fine di dividere il guadagno che ne potrà derivare (CC. 1697). La Tariffa (art. 77)

tassa la costituzione della Società di qualunque specie, o di associazioni in partecipazione a seconda dei capitali o cose che vi conferiscono i Soci.

185. Se si conferiscono somme di denaro è dovuta solo una tassa graduale di lire cinque fino a mille lire, e di uno per ogni altro migliaio.

186. Ma se i soci e gli associati conferiscono o somministrano cose od oggetti diversi da denaro, è inoltre dovuta la tassa proporzionale stabilita per la trasmissione degli oggetti conferiti o somministrati. Infatti il conferimento in società è una vera trasmissione alla pari della cessione o vendita. Chi conferisce una cosa in società ne cede o una parte indivisa o il tutto. Cede una parte in quelle Società che non hanno una esistenza giuridica intieramente separata da quella dei socii. Perciò se due siano i socii ed uno di questi conferisca cose mobili o immobili, passaggio non vi è che per la metà delle cose medesime, e a questa metà deve limitarsi la percezione della tassa. Cede invece il tutto in quelle società che formano un ente o persona giuridica separata e distinta da quella dei socii perchè allora il passaggio non avviene tra socio e socio con restare al conferente la sua quota parte, ma si fa nell'ente morale che tutta assorbe la proprietà. Le società che formano un ente giuridico separato dalla persona dei socii sono quelle in nome collettivo, l'accomandita e l'anonima. Lo dichiara in lettera l'art. 107 del Codice di Commercio disponendo per fino all'art. 110 che ai creditori personali di un socio è interdetto finchè dura la società di perseguitare le cose conferitevi dal debitore. Perciò in queste società il conferimento opera trasmissione della totalità delle cose conferite, e non solo delia parte quota, onde la tassa di passaggio è dovuta per tutto intero il loro valore.

187. È opportuno di osservare la grande differenza che passa dalla nostra legge a quella francese del 22 frimaio anno 7. La legge francese all'*art. 68*, §. *3*, *N. 4* assoggetta a « tassa fissa « — les actes de société qui ne portent ni obligation, ni libe« ration, ni trasmission de biens meubles ou immeubles entre les « associés ou autres personnes ». Le parole *entre les associés* hanno fatto ritenere alla giurisprudenza francese che dia luogo a tassa proporzionale il solo passaggio da socio a socio indipendente dalla costituzione della società, non il passaggio dalla persona del socio in quella della società. Per il conferimento in società non è dovuta secondo la legge di frimaio tassa pro-

porzionale che solo si esige quando, allo scioglimento della società, la cosa conferita da un socio si attribuisce ad un altro. Si concorda però anche dalla giurisprudenza francese essere la relativa disposizione di legge un privilegio a favore delle società, mentre in ordine alle regole di gius, la tassa proporzionale si dovrebbe esigere il giorno in cui, per il conferimento, la proprietà passa dal socio nell'ente sociale. — Attendu (dice la sentenza della Corte di Cassazione francese, 6 giugno 1842, a Camere riunite) « en droit, que toute mutation « de proprieté d'immeubles est soumise au droit proportionel. « Attendu que c'est par un faveur speciale que la loi de l'en- « registrement, en cas de societé comme en quelque autre cas « exceptionel, permet que la ou un associé apporte comme mise « sociale la proprieté de cet immeuble il ne soit perçu qu'un « droit fixe. Attendu en fait que si à la suite de la dissolution « de la societé, la proprieté de cet immeuble est attribuée a un « associé autre que l'ancien proprietaire, la mutation definitive « arrivant et nul droit proportionel n'ayant encore été percu « on doit le payer à l'occasion de cette mutation. E il *Dupin* concludendo in quella causa (Sirey jurisp. du XIX siecle, tomo del 1842, Parte 1.a Col. 323) così ragionava — ivi. — « L'apport de chaque associè rende la societè proprietaire de « l'objet meuble ou immeuble qui costitue cet apport. La societé « en est proprietaire, car de lors cet immeuble est à ses risques; « s'il perit, perit pour elle, s'il obtient une augmentation de va- « leur cet augmentation lui appartient; en cas d'evition, l'associé qui « à conferé l'immeuble en societé, en devient garant. *Ainsi à la ri- « geur le droit serait du, et s'il n'est pas payé à cet istant, c'est fa- « veur, c'est remittence*, le droit dort, si je puis dire ainsi, « mais ce qui est differé n'est point perdu, la Regie attendra « l'evenement. »

188. Ma tali dispute che potevano farsi dirimpetto alla legge francese, la quale tassava il passaggio tra *socio* e *socio* sarebbero fuor di luogo con una legge come la nostra che tassa il conferimento nella società. La nostra legge ha deciso nel senso della sottoposizione a tassa proporzionale di ogni oggetto che oltre il denaro si conferisse dai soci nella società.

189. La dichiarazione di proroga o modificazione di statuti della società fra gli stessi soci paga la tassa fissa di lire dieci. (T. 78).

190. L'ammissione di un nuovo socio, se conferisca la sola

opera o industria, paga la tassa fissa di lire cinque (ibid.) Se conferisce la sua quota di capitale in denaro, tassa graduale di lire due fino a mille lire e di una lira per ogni ulteriore migliaio (ibid.) Se altre cose, oltre denaro, la relativa tassa di cessione come nella costituzione della società (T. 78).

191. L'aumento di capitale per contributo di soci (in denaro), paga la tassa graduale di lire due fino a mille lire, e poi una lira per ogni mille (T. 78).

192. Gli atti di scioglimento o di risoluzione delle società, o dichiarazioni di recesso totale o parziale dalle medesime pagano la tassa fissa di lire dieci (T. 79). Se nell'atto di scioglimento della società si procede anche alla divisione dell' asse sociale, dovrà percipersi la tassa graduale per la divisione secondo gli articoli 80 e 81 della tariffa.

§. 2.

Esenzione dalla tassa di registro di certe operazioni sociali. Tasse compensative.

193. I più grandiosi affari, i movimenti più potenti di valori che si compiono nella vita economica d'oggidì sono gli affari, sono i movimenti di valori delle istituzioni di credito, delle banche di sconto, delle compagnie industriali e commerciali costituite per azioni (1). L'indole di queste operazioni e la necessaria speditezza e la forma stessa dei loro atti non consentono che siano sottoposte alla ordinaria tassazione e principalmente alla ordinaria registrazione; si sono quindi immaginate delle tasse compensative. Queste tasse compensative, sono: 1° Una tassa annua di una lira per ogni mille sull'ammontare dei biglietti, buoni o altri simili titoli in circolazione (legge 19 luglio 1868, art. 24). 2° Una tassa annuale di uno per mille sul valore effettivo delle cartelle, certificati, obbligazioni ed azioni (d. leg. art. 28). 3° Una tassa che si conteggia e si paga a semestre di uno per mille sulle operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci titoli e valori, fatte dalle casse di risparmio, società ed istituti (d. leg. art. 37). 4° Per le società straniere anonime o in accomandita per azioni, che fanno operazioni nel regno,

---

(1) Pescatore, logica delle imposte. Cap. 36.

una tassa di uno per mille sul capitale che le medesime società avranno destinato alle loro operazioni in Italia (d. leg. art. 38).

194. Quindi sono assolutamente esenti dalla registrazione le azioni, obbligazioni ed i contratti delle società anonime ed in accomandita per azioni, ognora che tali azioni, obbligazioni, quietanze e contratti riguardino esclusivamente le operazioni sociali comprese nei limiti dei respettivi statuti e non importino passaggio o modificazioni della proprietà o dell' usufrutto, ovvero locazioni di beni immobili. Quanto ai mutui sono esenti dalla registrazione quelli soli fatti su deposito o pegno per cui come sopra è detto, si paga una tassa speciale. I mutui di altro genere fatti senza deposito o pegno, ovvero con costituzione di ipoteca, e le relative quietanze vanno soggetti al bollo e registro come ogni altra convenzione della specie intervenuta fra particolari. L'esenzione conceduta alle società non fa ostacolo alla percezione delle tasse dovute sulle sentenze e sui trasferimenti a titolo gratuito tanto per atto tra vivi che per causa di morte (D. 149. Legge 19 luglio 1868, art. 29).

Capitolo XVIII.

Mandati o Procure.

195. Il mandato è un contratto, in forza del quale una persona si obbliga gratuitamente o mediante compenso a compiere un affare per conto di un altra persona da cui ne ha avuto l'incarico (C. C. Art. 1737). Il Mandato è speciale per un affare, o per certi affari solamente, ovvero è generale per tutti gli affari del mandante (C. C. 1740).

196. Son esenti dalla registrazione le procure pure e semplici alle liti anche se generiche per tutte le liti e in tutti i gradi di giurisdizione (1), quelle per deferire, riferire, od ammettere giuramenti in giudizio; le procure speciali per un atto o contratto, le procure per intervenire alle deliberazioni dei consigli o corpi riconosciuti dalla Legge (art. 143. N. 22). Devono però redigersi in carta da bollo di lire due, eccetto le procure a comparire avanti ai pretori che si redigono in foglio da cinquanta centesimi.

---

(1) Risol: 3 febbraio 1868. V. X. P. 133.

197. Gli altri mandati o procure se non vi è correspettivo sono soggetti alla tassa fissa di L. 3. Sono dovute altrettante tasse quanti sono i costituenti che non siano soci, coeredi o comproprietari degli oggetti ai quali il mandato si riferisce. Son pure dovute altrettante tasse quanti sono i procuratori costituiti, quando questi avessero facoltà di agire separatamente gli uni dagli altri (T. N. 82).

198. Se il mandato contiene un correspettivo a favore del mandatario si paga la tassa proporzionale di 25 centesimi per ogni cento lire sull'ammontare complessivo della retribuzione convenuta. La tassa però non può mai esser minore di tre lire (T. art. 83.) Se la retribuzione consiste in una somma annua e il mandato deve durare più di dieci anni o per un tempo indeterminato, la tassa proporzionale è portata all' uno e mezzo per cento, e si applica secondo le norme stabilite dall' Art. 18 del Decreto relativamente alle costituzioni delle rendite vitalizie ed avuto riguardo all'età tanto del mandante che del mandatario (T. art. 83.); cioè presa per base l'età del più vecchio perocchè il mandato cessa tanto per la morte del mandante, che per quella del mandatario.

199. Le revoche, o rinunzie dei mandati dopo la fattane accettazione sono egualmente sottoposte alla tassa fissa di tre lire. Sono dovute altrettante tasse quanti sono i revocanti che non sieno soci, coeredi, o comproprietari degli oggetti cui il mandato si riferisce, e i procuratori revocati o renunzianti quando questi avessero facoltà di agire separatamente gli uni dagli altri (T. art. 82.) La rinunzia avanti l'accettazione, o per meglio dire la dichiarazione di non accettare il mandato, pagherà come atto innominato la tassa fissa di lire una di che nell'articolo 104 della Tariffa.

200. È dell'essenza del mandato che sia revocabile, e che il mandatario debba rendere il conto. Quando si è stipulato che il mandato non potrà revocarsi, e che il mandatario è liberato dall'obbligo di rendere il conto, la essenza del contratto è immutata, e può coprire un vero contratto trasmissivo sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. In questo caso si dovrebbe l'atto tassare con la tassa dovuta dal contratto che si copre con la veste del mandato, secondo la regola fissata nell'art. 6. cioè che le tasse si applicano secondo la intrinseca natura ed effetti degli atti quando resulti che non vi corrisponda la forma apparente. E l'art. 32 del Decreto dice infatti che il mandato

irrevocabile e contenente dispensa dall'obbligo di render conto, si considera come atto traslativo e si tassa per gli effetti che produce.

201. Un mandato irrevocabile e con dispensa dall'obbligo di render conto stipulato per interesse esclusivo del mandatario, potrebbe presentare i caratteri di una vera liberalità, e in questo caso dovrebbe pagare la tassa dovuta per le donazioni. È stato giudicato come liberalità un mandato irrevocabile che un figlio dava al padre di percipere le rendite di una sua tenuta senz'obbligo di render conto (1).

202. Un mandato irrevocabile e con dispensa dall'obbligo di render conto, stipulato nell'interesse comune del mandante e del mandatario può contenere una trasmissione o cessione a titolo oneroso.

203. La tariffa all' Art. 5 contempla i seguenti casi di mandato irrevocabile e con dispensa dal rendimento di conti; mandato che pone fra gli atti e contratti contenenti trasferimenti a titolo oneroso.

Se l'esercizio del mandato si riferisce all'alienazione di beni immobili. Tizio mediante una somma o correspettivo da a Cajo mandato irrevocabile, e con dispensa di render conto di vendere un suo immobile. Qui vi è qualche cosa che somiglia alla trasmissione dell'immobile a Cajo. Non ostante non essendo vendita vera e propria la legge lo colpisce con la metà della tassa dovuta sul trasferimento di beni immobili, cioè con la tassa proporzionale di l. 50 da commisurarsi non sul correspettivo pattuito; ma sul valore reale dei beni da dichiararsi (T. 5.). Se poi Cajo vende non vi è dubbio che si dovrà percipere altra tassa ex integro per la vendita, cioè altra tassa del 3 per 100. — *Se l'esercizio del mandato si riferisce all'alienazione di beni mobili, rendite, censi perpetui, o vitalizi, o di crediti.* Qui la legge ha parificato questi mandati a vere cessioni, e li ha colpiti con la tassa dovuta per la cessione dei mobili rendite e crediti (Ibidem).

Se si riferisce a contratti per costruzioni, riparazioni, trasporti, approvvigionamenti, e somministranze, contratti per riscossione di dazi, diritti, o rendite mediante premio, locazioni di beni mobili o immobili, colonie parziarie, o mezzerie e a

(1) Troplong du mandat N. 415.

concessione di acqua a tempo limitato, ovvero a contratti di appalto di dazi, diritti o rendite per somme determinate. Il mandato irrevocabile e con dispensa dal rendimento di conti in questi contratti equivale alla surrogazione del mandatario al mandante, e quindi alla cessione dei contratti stessi al mandatario, ed è tassato appunto come cessione (T. ibid.)

Capitolo XIX.

Transazioni.

204 La transazione è un contratto con cui le parti dando, promettendo o ritenendo ciascuna qualche cosa pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere (Cod. Civ. Art. 1764).

205. Di una cosa certa su cui non cade dubbio alcuno, nè può farsi lite a meno che vessatoria non può esservi vera transa zione (1). In questo caso può darsi che dall'insieme dell'atto risulti anzichè una transazione una donazione. Così insegna la *Leg. 1. D. de Transact.* « Qui transigit quasi de re dubia et lite incerta transigit; qui « vero paciscitur donationis caussa rem certam et indubitatam « liberalitate remittit. » Dunque sopra un atto che sia chiamato *transazione* ma che porti rilascio, trasmissione, obbligazione o pagamento senza che il dubbio allegato abbia la minima sussistenza, l'Amministrazione potrà esigere la tassa proporzionale dovuta per le trasmissioni a t tolo gratuito.

206. È questione antica se la transazione ove beni mobili, o immobili passano da un transigente all'altro ovvero si stipulano obbligazioni di somme, o si fanno pagamenti, sia traslativa, o invece declarativa dei titoli preesistenti. In altri termini se il nuovo possessore riconosca per autore del suo possesso e dominio l'altro transigente, oppure lo derivi dai titoli che vantava e che hanno dato causa alla transazione.

207. La transazione può aver luogo in due modi, 1° mediante la divisione o distribuzione fra i transigenti della cosa che formava l'oggetto della lite, 2° mediante la trasmissione di una cosa estranea alla lite che l'uno dei transigenti da all' altro per indennizzarlo della renunzia ai suoi diritti, o pretese sulle cose litigiose, come anche mediante obbligazione o pagamento di somme e valori estranei alla contestazione.

---

(1) Vinnio de Transactionibus Cap. 2. N. 24.

208. In questo secondo caso cioè quando vi è trasmissione, obbligazione o liberazione di cose, somme o valori estranei alla lite, tutti convengono che la transazione è traslativa, lo che importa dovuta in tal caso la tassa proporzionale di trasmissione di beni mobili e immobili; di obbligazione o liberazione.

209. Il dubbio nasce quando la transazione si fa rilasciando uno dei transigenti all'altro, parte delle cose stesse che formano l'oggetto della lite iniziata o temuta. Si dice allora da molti che la transazione è puramente *declarativa* cioè che sanziona parzialmente i titoli preesistenti vantati dai litiganti, e che il nuovo possessore non riconosce per suo autore l'altro transigente, ma intende invece di ricevere la parte del subietto litigioso che gli viene assegnata, in forza dei titoli preesistenti da esso dedotti, o che dedur poteva in giudizio. Dunque si dice non è in questo caso dovuta mai la tassa proporzionale perchè non vi è cessione o trasmissione. (1)

210. Ma frattanto non si trova articolo di legge che ripeta per le transazioni quanto è detto nell'Art. 1034 del Codice Civile rispetto alla divisione fra coeredi, cioè che ogni dividente si ritiene solo ed immmediato successore in tutti i beni componenti la sua quota e che non abbia mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari. La divisione è davvero declarativa e non traslativa, sicchè le ipoteche impresse dal condomino si restringono ai beni che gli son toccati in parte restandone gli altri immuni. Ma la transazione non ha effetto rimpetto ai terzi; ed è solo fra le parti che le transazioni hanno l'autorità di una cosa giudicata irrevocabile. Se la transazione è *declarativa* fra i transigenti, non può dirsi lo stessso di fronte ai terzi. Per essi è veramente traslativa. Le ipoteche imposte da chi poi cedesse per transazione parte dei beni litigiosi non cesserebbero di avere effetto sopra questi, a differenza di ciò che accade nella divisione. Il creditore ipotecario non sarebbe obbligato a riconoscere il passaggio di beni stipulato nella transazione come fatto in conseguenza di un diritto anteriore. Nè anche l'amministrazione, la quale è un terzo, è obbligata a riconoscerlo. Da ciò si conclude che se mediante la transazione le cose litigiose di cui il litigante aveva il possesso vengono da esso trasferite all'altro vi è passaggio, e si deve esigere la relativa tassa proporzionale.

211. La nostra legge sulle tasse di registro ha abbracciato

(1) Demante n. 320.

risolutamente il sistema che considera la transazione come traslativa; e a tenore della legge stessa le transazioni ove si cedono e trasmettono beni anche litigiosi devono pagare la tassa proporzionale. Infatti all'art. 44 non solamente vi sottopone le transazioni che contengono novazione *qualunque* ai precedenti titoli, oppure cessione di stabili o mobili, ma dichiara che la tassa fissa si perciperà *nelle transazioni semplicemente tacitative di pretese reciproche*. Questa formula indica il caso in cui per la transazione non avvenga variazione di possesso, o movimento di beni, ma le parti tacciano, ossia desistano e recedano dalle pretese reciproche; ed è il solo caso in cui la transazione paghi la tassa fissa. Adunque il criterio per decidere se sopra la transazione è dovuta o no una tassa proporzionale di passaggio o cessione, non si desume dalla qualità litigiosa o no dei beni o valori che passano da una mano all'altra, ma dall'essersi o no la transazione limitata alla tacitazione o renunzia delle pretese reciproche, oppure dal contenere novazione qualunque ai titoli preesistenti o movimento di beni e valori siano o no litigiosi da un transigente all'altro. Se è limitata alla tacitazione o renunzia delle pretese reciproche, è dovuta la tassa fissa, in ogni altro caso la tassa proporzionale.

212. La legge nostra non ha fatto che adottare la giurisprudenza francese formatasi sotto la legge francese *del 22 frimaio anno 7 che all'Art. 68 n. 45* dichiara soggette a tassa fissa « Les « transactions en quelque matiere que ce soit qui ne contien« net aucune stipulation de somme et valeurs, ni disposition « soumise par la presente à un plus fort droit. » Commentando questo testo che in vero assai meno di quello della legge nostra accenna al carattere traslativo delle transazioni *Rigaud et Championer* al n. 603 del loro trattato impresero a sostenere che rispetto alle cose litigiose la tassa proporzionale non è mai dovuta a qualunque dei litiganti siano attribuite e deve pagarsi allora soltanto che vi sia trasmissione di cose estranee al litigio. La opinione di questi scrittori dottissimi, ma sistematicamente contrari all'amministrazione, non prevalse nella Giurisprudenza. E la Corte di Cassazione ha più volte deciso che il trasferimento dei beni litigiosi fatto per transazione dal convenuto e possessore all'attore è soggetto alla tassa proporzionale della cessione dei beni stessi. (1)

(1) 19 Novembre 1839, 22 aprile 1845 25 febbraio e 16 Marzo 1846.

213. Perciò quando vi è passaggio o cessione o movimento di cose anche litigiose da un transigente all'altro deve pagarsi la relativa tassa proporzionale, omessa la percezione della tassa fissa. (1)

214. Diciamo quando vi è passaggio o cessione da un transigente all'altro. Se invece il possessore convenuto ritiene le cose da se possedute dando o promettendo una somma in correspettivo all'attore per la sua desistenza, sarà dovuta una tassa di obbligazione o quietanza per il correspettivo dato o promesso, ma non già una tassa di passaggio per i beni che il convenuto ritiene. *L'Urceolo de Transact quaest* 78 opina anche in questo caso dovuta una tassa di passaggio, perchè renunziare ai diritti che si credevano avere sopra una cosa in favore del possessore equivale ad una virtuale trasmissione del dominio sopra la cosa stessa. — E la Camera dei Conti subalpina con sentenza del 1° febbraio 1848 (Bettini 3 55) dichiarò dovuta la tassa proporzionale di mutazione anche per semplice renunzia mediante correspettivo a proseguire in giudizio un azione di rivendicazione di eredità contro gli eredi che la possedevano a titolo apparente. Ma in verità qui non vi è trasmissione di dominio, vi è desistenza dai diritti vantati. E perciò crediamo più giusta delle soprariferite la decisione della *Corte di Cassazione di Milano del 24 luglio* 1862 in causa Ferrero (raccolta della Gazzetta dei Tribunali p. 399) sopra una transazione con cui Giuseppe Ferrero renunziò a favore del fratello, mediante una somma promessagli, a proseguire una causa di nullità di testamento fatto ad esclusivo vantaggio del fratello stesso. La Corte dichiarò che non poteva esigersi altra tassa che quella di obbligazione sulla somma promessa.

Allorchè la cosa rimane al possessore dietro pagamento di una somma, si deve esigere una tassa di passaggio sol quando la transazione non cade sopra il diritto, ma sopra la cosa stessa. Se una vendita è attaccata per lesione, ciò che si da dal compratore anche per titolo di transazione è un supplemento di prezzo, e si deve su questo pagare, la tassa di passaggio (T. 4). (2) Qui la transazione non ha luogo sul diritto, ma sul valore della cosa, e quello maggiore stabilito con la transazione è un prezzo stipulato che non deve essere esente dalla

(1) R. M. 22 Novembre 1867 v. 9 p. 892.

(2) Troplong des Transactions n. 24.

tassa. *Esempio.* Venduta la proprietà della celebre raccolta di giurisprudenza che porta il titolo di *Journal du Palais* la Massa dei creditori chiese la réscissione della vendita per soverchia viltà di prezzo. Il compratore transige pagando altre trecento mila lire. *La Corte di Cassazione francese* con la sua decisione del 1 Luglio 1853 dichiarò esser dovuta su tal somma la tassa di passaggio di beni mobili.

215. Dovendosi, come è detto, pagare la tassa di trasmissione anche quando si transige mediante la distribuzione delle cose litigiose se queste fanno passaggio da un transigente ad un altro, mentre per quelle che si *ritengono* non si paga tassa di passaggio; sarà caso per caso a vedersi quale è il transigente che *trasmette* e quale il transigente che *ritiene.* Spesse volte questo esame è molto difficile. Altro non può dirsi se non che l'amministrazione deve prendere per scorta lo stato di possesso apparente e i diritti apparenti delle parti anteriormente alla transazione. Non si tratta che dei diritti *apparenti* perchè i tribunali soli sarebbero giudici della verità ed efficacia dei diritti stessi. L'amministrazione non può tener conto che del possesso apparente degli oggetti litigiosi, e quando vi è mutazione in tal possesso, percipere la tassa proporzionale. Esamina se la transazione ha operato qualche mutamento o novazione nella situazione respettiva dei transigenti, nel loro stato di possesso, nei loro diritti apparenti. È lo stato delle cose al momento in cui le parti si avvicinano per transigere che deve essere paragonato con lo stato prodotto dalla transazione, onde regolare la percezione. Fu deciso che se una sentenza è stata pronunziata sul litigio, quando anche sia interposto appello, il litigante vittorioso è considerato come possessore legale ed è da lui che viene la trasmissione. (1)

216. Un'ultima questione resta da esaminare. Transigendosi sopra i diritti *hinc inde* vantati, e i medesimi riconoscendosi parzialmente con la transazione, dovranno i diritti in tal modo riconosciuti essere sottoposti a tassa? Esempio. Un discendente che era al possesso dell'eredità, e che ha pagato la tassa di successione abbandona per transazione parte dell'asse ereditario ad un estraneo che si pretende erede per testamento. Si dovrà da questo estraneo esigere sulla quota di eredità ad esso pervenuta in forza della transazione il supplemento di tassa di

(1) Demante, de l'Enregist. N. 324.

successione per la differenza che passa fra la tassa dovuta dai discendenti, e quella dovuta dagli estranei? Coloro che considerano la transazione come declarativa devono rispondere di sì; la transazione dichiara la qualità di erede; egli dunque deve pagare la tassa relativa, e nel caso il supplemento di tassa. Ma quando la transazione si considera, come nella legge nostra, traslativa, bisogna rispondere di no. Il nuovo possessore tiene il suo possesso dal transigente, non dall'autore della successione. Fa d'uopo di avere un sistema deciso, e non si può considerare la transazione ora traslativa ora declarativa secondo il comodo. La nostra legge vuole nelle transazioni percetto il dazio di passaggio sul contratto; quindi non sopra i titoli preesistenti che siano stati dalle transazioni parzialmente riconosciuti (1).

217. Riepiloghiamoci.

Transazione semplice o limitata alla rinunzia o condonazione delle reciproche pretese. *Tassa fissa.*

Transazione in cui si trasmettono o assegnano mobili o immobili, rendite crediti, estranei alla lite *Tassa proporzionale di passaggio o altra relativa.*

Transazione in cui il possessore apparente cede o rilascia all'altro transigente una parte del subietto litigioso. *Tassa proporzionale di passaggio sul valore delle cose trasmesse.*

Transazione in cui il possessore ritiene le cose litigiose, mediante un correspettivo. *Nessuna tassa di passaggio per le cose ritenute,* ma solo una tassa *di obbligazione, liberazione, o altra, sul correspettivo.* Sopra i diritti preesistenti parzialmente riconosciuti nella transazione *nessuna tassa.*

Capitolo XX.

Rendite fondiarie e semplici — Costituzione. — Cessione a titolo oneroso. — Affrancazione. — Recognizione e rinnovazione dei titoli.

218. *La rendita per prezzo di alienazione, o come condizione di cessione di immobili* si chiama *rendita fondiaria* (C. C. 1780.) Se la rendita è il *prezzo* dell'immobile si percipe

(1) Vedi le sentenze in causa Registro e Mancini della Corte Regia di Firenze del 12 Settembre 1857 e della Cassazione Toscana del 22 Giugno 1858 (Annali di Giurisprudenza Toscana) anno 1858, parte 1ª pag. 457.

la tassa dovuta per la vendita dei beni immobili, cioè il tre per cento sul capitale formato dalla rendita moltiplicata nel modo indicato dall'art. 18 del Decreto (T. 9). Però potrà farsi ricorso dal ricevitore al multiplo dell'imposta e occorrendo alla stima, secondo il disposto dell'art. 2 della legge 19 luglio 1868, e nel modo sopra indicato per la compra e vendita (supra n. 86 e seg.); giacchè la costituzione della rendita fondiaria come prezzo di un immobile, è un contratto che trasferisce beni immobili a titolo oneroso. — Se la rendita non è *prezzo* della alienazione dell'immobile a titolo oneroso, ma *condizione* della cessione a titolo gratuito, si applica la regola fissata dall'art. 30 del Decreto, cioè che se un contratto o per i patti che contiene o per gli effetti che produce resulta in parte gratuito, e in parte oneroso sarà tassato come contenente due distinti contratti, l'uno a titolo oneroso l'altro a titolo gratuito. E perciò si percipera la tassa del tre per cento, cioè del passaggio a titolo oneroso, sopra il capitale formato dal multiplo della rendita, e la tassa della trasmissione a titolo gratuito secondo il rapporto di parentela che passa fra il cedente e il cessionario sopra il maggior valore dell'immobile ceduto.

219. La cessione di immobili mediante una rendita trasferisce nel cessionario il pieno dominio non ostante qualunque clausula contraria. (C. C. 1781). Quindi la rendita anche fondiaria è un gius mobiliare; e (a differenza di ciò che avviene nella cessione ed affrancazione del dominio diretto) la cessione o affrancazione della rendita stessa non paga la tassa della trasmissione immobiliare. La cessione a titolo oneroso è soggetta alla tassa dovuta per il passaggio sui mobili cioè l'uno e mezzo per cento (T. 19) sul capitale formato dal multiplo della rendita (D. 18) a meno che la cessione non sia avvenuta all'asta pubblica, nel qual caso la tassa si proporziona al prezzo d'asta; oppure se pattuito un prezzo minore del multiplo in una cessione a trattativa privata sia spiegata nell'atto e occorrendo anche giustificata la congrua causa del ribasso. (art. 38.) L'affrancazione paga, sul capitale formato dal multiplo della rendita nel modo sopra indicato, la tassa di quietanza (25 cent. per cento lire) se il prezzo è versato nell'atto stesso del riscatto (D. 18 T. 56). (1) Se poi nell'atto di affrancazione il prezzo del riscatto

(1) Naturalmente se per liberarsi dalla rendita si retrocede il fondo, sarà dovuta la tassa della vendita (T. 9 56).

non è pagato ma promesso, l'atto sarà tassato a 50 cent. per cento lire come contenente obbligazione di somme. Infatti in tal modo si viene a creare una nuova obbligazione di somma da parte del debitore della rendita che quindi innanzi invece della rendita deve un capitale, mentre per l'originario contratto il capitale era in *facoltate solutionis non in obbligatione.* (1)

220. *La rendita semplice o censo* è quella costituita mediante un capitale, o mediante cessione di crediti o valori mobiliari (C. C. 1782 T. 40). La costituzione di tali rendite paga la tassa di uno e mezzo per cento sul capitale espresso nell'atto costitutivo. Per la cessione a titolo oneroso la medesima tassa di uno e 1|2 è dovuta sul prezzo stipulato, quando sia spiegato nell'atto e occorrendo anche giustificata la congrua causa del ribasso; altrimenti senza riguardo al prezzo correspettivo quella tassa si percipe sul capitale espresso nell'atto costitutivo della rendita (D. 38 T. 19). Per l'affrancazione si paga sul capitale espresso nell'atto costitutivo della rendita la tassa di 25 cent. per cento lire come si è detto sopra della rendita fondiaria. (D. 18 T. 56).

221. L'affrancazione della rendita tanto fondiaria che semplice quando è fatta da terze persone, ed opera surroga dell'affrancante nei diritti del creditore a seconda del disposto dell'art. 1252 e 1253 n. 1 e 2 del Codice Civile si tassa come cessione (art. 43)

222. La recognizione dei titoli delle rendite i cui contratti sono stati assoggettati alle tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione paga la tassa fissa di L 3. La rinnovazione dei titoli, la tassa graduale di L. 2 fino a mille lire e di una lira per ogni mille lire di più (T. 86).

Capitolo XXI.

Contratti vitalizi. — Contratti di assicurazione.

223. Il vitalizio è un contratto per cui si promette di pagare ad alcuno una rendita mensile o annua finchè vivrà. La rendita vitalizia può esser costituita a titolo gratuito; e allora è

(1) Però la C. di C. F. con la Sentenza 11 agosto 1836 ritenne che l'atto con cui una rendita si mutava in un capitale repetibile dovea pagare solo la tassa fissa.

soggetta alla tassa della donazione misurata sul multiplo per dieci, o cinque secondo che il vitaliziato non abbia compiuta, o abbia oltrepassata l'età di cinquanta anni (art 18). Può esser costituita a titolo oneroso in correspettivo di beni immobili; e allora è dovuta la tassa del passaggio di beni immobili. (art 31.) Può esser costituita a titolo oneroso mediante una somma data, o promessa, oppure mediante cessione di crediti, o valori mobiliari, e allora paga l'uno e mezzo per cento sul capitale espresso nell'atto costitutivo della rendita (D 18 T. 40).

224. La cessione di una rendita vitalizia pagar deve per ragione di analogia la medesima tassa di uno e mezzo per cento, ma è giusto che la si misuri sopra le annualità vitalizie che presuntivamente devono decorrere, secondo la regola fissata nell'art. 18 del Decreto.

225 I contratti di vitalizio fatti dalle compagnie di assicurazioni, di che nell'art. 4 della legge 21 aprile 1862 n. 588 vanno esenti dalla comune tassa di registro, come pure le relative quietanze; pagando invece entro tre giorni dalla data per una sola volta una tassa di cinquanta centesimi per ogni cento lire sulla somma capitale che forma il correspettivo delle annualità vitalizie. (art. 148). I contratti di vitalizio che fossero fatti in forma diversa, o stipulati da particolari, vanno soggetti alle regole comuni stabilite dalla legge di registro.

226. Nella legge di registro, cioè nel Decreto 14 luglio 1866 n. 3125, non si trova disposizione che stabilisca la tassa per le operazioni di assicurazione. Su tal materia provvede la legge del 21 aprile 1862 n. 588. E l'art. 148 del Decreto 14 luglio 1866 dichiara esenti dalla ordinaria registrazione anche nel caso di uso legale le polizze e altri certificati che facciano prova delle assicurazioni di che nella legge 21 aprile 1862 n. 588, e relative quietanze.

Le tasse stabilite da quella legge colpiscono — le assicurazioni marittime contratte così dalle compagnie come da particolari — le assicurazioni fatte dalle compagnie di merci viaggianti sui fiumi, e laghi, e per terra — le assicurazioni contratte dalle società sulla vita, di qualunque specie esse sieno a premio fisso o mutue — le assicurazioni fatte dalle società contro i danni degli incendi e della mortalità del bestiame, ed ogni altra assicurazione di capitali — le assicurazioni fatte dalle società contro i danni della grandine, e qualunque altra simile assicurazione di rendite (Decreto 22 Maggio 1862 n. 589). Ogni altra

assicurazione diversa da queste sopraenunciate sarà soggetta alle ordinarie tasse di registro. E mancando una espressa disposizione che determini la tassa, sembra che dovrebbe percipersi quella di obbligazione di somma (1[2 per 0[0) sul premio pattuito o prezzo della assicurazione.

227. Tassato dalla legge di registro è l'abbandono di merci, o di altri oggetti assicurati, nelle assicurazioni marittime (T. 17) di che all'art. 482 e seguenti del Codice di commercio. La tassa è di uno e mezzo per cento.

Capitolo XXII.

Comodato. — Concessioni a titolo precario.

228. Il comodato o prestito ad nso è un contratto, per cui una delle parti consegna all'altra una cosa, affinchè se ne serva per un tempo od uso determinato con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (Cod. Civ. 1805). Il comodato è essenzialmente gratuito C. C. art. 1806). Questo contratto è soggetto alla tassa fissa di L. 3 (T. 102). È dell'essenza di tal contratto che si debba restituire la stessa cosa ricevuta. Se fosse in facoltà del ricevente di restituire altre cose della medesima specie e qualità, non sarebbe più comodato, ma prestito di consumazione (C. C. Art. 1819) e dovrebbe pagare la tassa proporzionale. — È parimente dell'essenza del contratto di comodato di essere gratuito. Se vi fosse un correspettivo non sarebbe più un comodato, ma locazione di cose, e pagherebbe la relativa tassa proporzionale.

229. Il comodato può in diritto civile avere per oggetto tanto mobili, che immobili. Ma per la tariffa (art. 102) il solo comodato di mobili è soggetto alla tassa fissa. Infatti il successivo numero 103 stabilisce la tassa fissa di L. 10 per le concessioni di uso personale sopra beni immobili, o di servitù a titolo precario e senza correspettivo, senza che vi si aggiunga il godimento delle rendite o delle abitazioni. Dunque perchè la concessione di uso sopra beni immobili paghi la tassa fissa, bisogna non solo che non vi sia correspettivo, e che non vi si aggiunga il godimento delle rendite o delle abitazioni, ma anche che sia precaria.

Capitolo XXIII.

Deposito e sequestro.

230. Il *deposito* è un atto, per cui si riceve la cosa altrui con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura (C. C. 1835). È un contratto essenzialmente gratuito, il quale non può avere per oggetto che cose mobili (C. C. 1837).

231. Secondo la legge di registro il deposito di somme e valori *presso privati*, si equipara al prestito, e ne deve la tassa (1[2 per 0[0) tutte le volte che il depositario o paga un frutto, o garantisce la restituzione (T. 34). La legge considera questo deposito come un mutuo larvato. Si eccettui il deposito di somme o valori presso privati a titolo di cauzione, e repetibile o resolubile entro un termine non più lungo di tre anni, il qual deposito paga solo la tassa graduale di due lire fino a mille, e una lira ogni mille lire di più (T. 34).

232. I depositi presso pubblici uffiziali pagano la tassa fissa di L. 3 (T. 35.)

233. Se il deposito di somme e valori si effettua dal deponente onde si esiga a piacimento dal creditore, e il deponente rimane col deposito stesso liberato; si percipe la tassa di quietanza, cioè venticinque centesimi per cento lire, sia che il deposito si faccia in mano di un privato, sia che si faccia in mano di un uffiziale pubblico (T. 34 35.) Il depositario riceve non per il deponente, ma per il creditore di cui è il mandatario e il rappresentante. Non è un deposito propriamente detto, ma un pagamento.

234. Il deposito di atti e documenti, qualunque ne sia il numero, presso i notari, o negli archivi pubblici e giudiziali, paga la tassa fissa di Lire tre (T. 36).

235. Il *sequestro* è il deposito di una cosa controversa fatto da due o più persone presso un terzo che si obbliga di restituirla, terminata la controversia, a colui al quale sarà dichiarato che debba appartenere (C. C. 1870.) Se è gratuito, l'atto che lo costata paga la tassa graduale di lire due fino a mille lire, e di una lira per ogni mille lire di più. Se invece vi è pattuita retribuzione al sequestrario, si percipe sull'ammontare di tal retribuzione la tassa proporzionale di cinquanta centesimi per cento lire, tassa però che non potrà mai esser minore di due lire (T. 52).

Capitolo XXIV.

Obbligazione di somme e valori.

236. L'art. 28 della Tariffa stabilisce la tassa dovuta sulle obbligazioni di somme e valori, che è di cinquanta centesimi per cento lire. Ivi si enunciano le obbligazioni di somme di denaro, anche per prezzo di alienazione di rendite sul debito pubblico, i contratti di cambio marittimo, le recognizioni di debito, le promesse di pagare e aperture di crediti; quindi in generale *tutti gli atti e contratti che contengono obbligo di somme e valori.*

§. 1.

Obbligazioni di somme e valori in genere.

237. Sono tassati col dazio proporzionale di cinquanta centesimi per cento lire secondo l'art. 28 della Tariffa « in genere » tutti gli atti e contratti che contengono obbligo di somme e » valori senza liberalità, e senza che l'obbligo sia il correspet- » tivo di una trasmissione di mobili, o immobili non registrata » o non stata altrimenti sottoposta a tassa. » *Somma* significa una quantità di specie monetaria. *Valori* le derrate, carte valute, cose mobili fungibili che possono nei pagamenti tener luogo le une delle altre. (1)

238. Bisogna prima di tutto che la obbligazione di somme e valori resulti da un atto o contratto scritto, cioè da un atto notarile o ricevuto da uffiziale pubblico, o da una scrittura privata che formi il titolo della obbligazione. Lo scritto deve emanare dal debitore, essendo evidente che ogni dichiarazione che parta dal creditore non è atto che faccia titolo del credito a suo vantaggio. Anche fra gli scritti esarati dal debitore non tutti possono dirsi atti che contengano l'obbligazione di somma. Le carte domestiche, e i libri dei commercianti, benchè siano mezzi di prova contro le persone che li hanno esarati, non sono però *atti* nel senso della legge, cioè scritti destinati solo

(1) C. C. Art. 1819. 1829. 1287. Demante n. 22.

a fornire al creditore la piena prova della obbligazione, ed a ciò redatti. Quindi non è dovuta la tassa di obbligazione di somma per i debiti che vi fossero annotati pur anche a carico degli scriventi (1) — Lo stesso si dica delle recognizioni fatte dal debitore fuori della presenza del creditore negli inventari. Queste dichiarazioni hanno solo per oggetto di dare, salvo verificazione ulteriore, un idea dell'attivo e passivo, e per conseguenza non stabiliscono che una presunzione (2). L'obbligazione di somme può contenersi anche in una lettera, purchè formale e precisa e scritta con la volontà manifesta di conferire un titolo. Simil lettera dovrebbe pagare la tassa proporzionale (3).

239. Perchè sia dovuta sulla obbligazione di somme e valori la tassa proporzionale determinata in questo articolo 28 della Tariffa, oltre la esistenza di un atto o contratto, si richiede: 1. Che l'obbligazione di somme o valori non dipenda da liberalità, 2. Che non sia il correspettivo di una trasmissione di mobili, o di immobili non registrata, o non stata altrimenti sottoposta a tassa. *Senza liberalità;* se no dovrebbe percipersi la tassa stabilita per le trasmissioni a titolo gratuito.

Senza che l'obbligo sia il correspettivo di una trasmissione di mobili o immobili non registrata. Quando l'obbligo di somme è il correspettivo di una trasmissione di mobili o immobili in proprietà, usufrutto, uso o godimento si paga non la tassa di obbligazione, ma quella di trasmissione. L'art. 28 della tariffa comprende ogni obbligazione di somma non contemplata da verun altro articolo. Invece qualunque obbligazione di somma che sia parte integrante di un contratto tariffato non è soggetta a tassa speciale, ma paga la tassa stessa del contratto quando anche questa sia minore della tassa del 1[2 per 0[0 fissata in genere per le obbligazioni di somme. Così per esempio sull'obbligo di pagare il fitto da parte del conduttore stipulato nel contratto di locazione non si paga che 25 centesimi per cento lire (T. 41) benchè pur sia obbligazione di somme.

240. La tassa si misura sull'ammontare della obbligazione di somme (Art. 20). Quando anche più sieno le persone solidalmente debitrici di un'unica somma, una sola tassa è dovuta non ostante la moltiplicità dei debitori (4).

(1) R. C. n. 145 e 147.

(2) R. C. n. 870 e 871.

(3) R. C. n. 151.

(4) Demante n. 458 Batbie t. 6. n. 450. Sulle cauzioni vedi infra n. 238.

241. Le obbligazioni chirografarie per somme non eccedenti le L. 30 non sono soggette a registro se non quando debba farsene uso, o inserzione; come nè anche sono, finchè non se ne fa uso, soggette a bollo (Legge 19 Luglio 1868 art. 12).

§. 2.

Obbligazioni di somme di denaro per prezzo di alienanazione di rendite sul debito pubblico.

242. I trasferimenti dei titoli del debito pubblico dello Stato mediante annotazione scritta sui medesimi, o sui registri dell'Amministrazione del debito pubblico sono esenti da tassa quando il pagamento sia contemporaneo alla trasmissione (D. 143 n. 2); sono soggetti a tassa graduale quando l'alienazione si fa per atto notariale o per scrittura privata separata purchè il prezzo sia pagato nell'atto stesso dall'acquisitore (T. N. 23). Se il prezzo delle rendite del debito pubblico, non si paga sull'atto del trasferimento, ma si promette; lo scritto che contiene questa promessa è soggetto alla tassa di obbligazione. Ecco perchè l'Art. 28 della Tariffa tassa nominativamente le obbligazioni di somme di denaro anche per prezzo di alienazione di rendite del debito pubblico.

§. 3.

Contratti di cambio marittimo.

243. Il cambio marittimo è un contratto per cui un contraente che chiamasi datore somministra una somma di denaro a un altro che dicesi prend.tore, sopra oggetti esposti al rischio del mare, a condizione che se per accidenti marittimi si perdono in tutto o in parte, o sono deteriorati, il datore perde il suo denaro, e non recupera che il prezzo che dai medesimi si può ricavare; e se invece arrivano a salvamento non solo riprende il capitale prestato, ma ottiene altresì il premio o gli interessi pattuiti. La tassa di cinquanta centesimi per cento lire (T. 28) si misura sul capitale prestato non sul profitto marittimo che è una specie di interesse. (1)

(1) Demante n. 326.

§. 4.

Prestiti, promesse di prestiti, apertura di crediti.

244. Il prestito di consumazione o mutuo è un contratto, per cui una delle parti consegna all'altra una data quantità di cose, con l'obbligo di restituire altrettanto della medesima specie e qualità (C. C. 1819). È permessa la stipulazione degli interessi nel mutuo di danaro, di derrate, o altre cose mobili (C. C. 1829). O il prestito sia fruttifero o nol sia, paga la tassa proporzionale di cinquanta centesimi per cento lire, (T. 28). Si applica sull'ammontare del prestito (Art. 20). Non si deve dunque tener conto degli interessi da scadere stipulati nell' atto, perchè la convenzione degli interessi è una dipendenza, anzi una parte integrante dell'obbligazione di somma già tariffata. Diverso è il caso per gli interessi scaduti. Dichiararsi debitore d'interessi scaduti, è nel linguaggio usuale *capitalizzarli*, e quindi anche su questo nuovo capitale si deve esigere la tassa. (1)

245. L'articolo 28 della Tariffa nomina espressamente le promesse di prestiti e apertura di crediti. Nella giurisprudenza francese si è fatta la questione, se l'apertura di credito dia luogo al pagamento della tassa proporzionale anche prima che consti che l'accreditato ha usato del credito. Per la nostra legge è escluso ogni dubbio, essendo tassate nominativamente. In ciò la legge è coerente a se stessa. Poichè per l'art. 13 la condizione non sospende il pagamento della tassa proporzionale quando è meramente protestativa, e nelle aperture di credito la condizione è meramente potestativa dalla parte dell'accreditato.

§. 5

Recognizioni di debiti dietro approvazione di conti.

246. La legge del 21 aprile 1862 all'art. 95. n. 9 parlava delle promesse di pagare, e recognizioni di debito, *dietro approvazione di conti.* Sebbene la legge attuale non parli delle *approvazioni dei conti* è pur mestieri di vedere se e quando la promessa di pagare, e la recognizione di debito dipendente da reli-

(1) Demante n. 404.

quato di amministrazione sia soggetta a pagamento di tassa proporzionale. *Il Demante n. 410* opportunatamente distingue. Mentre durano e devono continuare i poteri del contabile, la dichiarazione che egli fa di avere in mano un reliquato di amministrazione paga solo una tassa fissa, perchè egli non ritiene quel reliquato come debitore, ma come mandatario; egli non si obbliga a renderlo ma a farne impiego. Invece quando il mandato è finito, il contabile che non consegna ma ritiene il reliquato lo fa non come mandatario ma come debitore; e perciò su tal reliquato è dovuta la tassa di obbligazione. Si intende da se che soggette a tassa non sono le relative partite di dare e avere contenute in un conto. È il resultáto finale che constata se chi rese i conti è creditore o debitore, e il reliquato solo è suscettibile di una tassà proporzionale di obbligazione. (1)

§. 6.

Recognizione di debito contenuta in un testamento.

247. La recognizione di debito può essere contenuta in un testamento. In questo caso nasce il dubbio se vi si debba vedere una vera obbligazione o non piuttosto un legato. Siffatte recognizioni o confessioni non valgono come prove piene del debito. Fatte in un atto quale è il testamento, informato dallo spirito di liberalità, si presumono dirette dallo stesso spirito. Nondimeno non è lecito all'erede di mover dubbio sulle cose confessate, nè gli si potrebbe permettere alcuna prova esclusiva di ciò che dal testatore si confessa. L'erede è obbligato ad osservarle; e per lui valgono come legati, e si sostengono come liberalità. Ma i terzi creditori, i figli che disputano della legittima, i figli di primo letto che dubitano che una confessione di questo genere sia fatta per onorare oltre il limite permesso dalla legge la moglie di secondo letto, possono revocare in dubbio le cose dal testatore confessate nel testamento. Il creditore a favore del quale sta la confessione, può ben farla valere come un principio di prova da sussidiare le prove indipendenti che egli è in grado di fornire del suo credito: ma non può pretendere che la confessione faccia prova piena: nè quelli che

(1) C. C. F. 1 Marzo 1836. Demante n. 408

la impugnano possono pretendere di qualificarla come legato. Un principio di prova la confessione del testatore lo fa sempre; ma sola di fronte alle persone che hanno diritto di impugnarla non serve: sussidiata però dalle congetture e dalle presunzioni vale assai a dirimere le controversie, e supplire i difetti delle altre prove (1). L'amministrazione dovrà applicare alla recognizione di debito contenuta in un testamento o la tassa di obbligazione o quella di legato, secondochè si troverà in grado di constatare che la disposizione è veramente la confessione o recognizione di un debito in realtà preesistente, oppure che sotto questa speciosa forma nasconde un atto di liberalità, un vero e proprio legato. (2)

§. 7.

Mutui, sovenzioni e anticipazioni fatte dalle Casse di risparmio, Società ed Istituti — Operazioni di credito fondiario.

248. Per le operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, le casse di risparmio le società, o gli Istituti invece delle tasse di registro e bollo pagano entro 20 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, una tassa speciale in ragione di Lire 1 per ogni mille lire sulla somma complessiva delle operazioni che ognuna delle predette Casse, Società ed Istituti avrà fatte nel semestre precedente. Le anticipazioni, o sovvenzioni per un tempo maggiore di sei mesi, si valutano per una somma doppia; e così si raddoppia la somma per ogni semestre di maggior durata della anticipazione o sovvenzione. Le rinnovazioni o proroghe si considerano come nuove operazioni. Sono esenti dalla tassa le operazioni di anticipazioni o sovvenzione fatte dai Monti di Pietà per somme inferiori a L. 300. I mutui e le sovvenzioni fatte dalle indicate Casse, Istituti, e Società senza deposito o pegno ovvero con costituzione di ipoteca, e le relative quietanze, soggiaceranno al bollo e registro, come ogni altra convenzione della specie intervenuta fra particolari (Leg. 19 luglio 1868 art 37).

---

(1) Forti delle disposizioni di ultima volontà n. 552.
(2) Risoluzione M. 20 Maggio 1863 n 462 v. 3 pag. 53.

249. Il credito fondiario istituito con la legge del 14 giugno 1866 n. 2893 e affidato al Banco di Napoli, al Monte de'Paschi di Siena, alla Cassa centrale di risparmio in Milano, alle Opere pie di S. Paolo di Torino, e alla Cassa di risparmio di Bologna ha per scopo principalmente (a) di prestare in cartelle fondiarie per prima ipoteca sopra immobili e fino alla metà del loro valore, somme rimborsabili con ammortizzazione (b) e di fare anticipazioni in denaro in seguito all'apertura di un credito a conto corrente sopra a prima ipoteca, fino ai quattro decimi del valore del fondo. Per i *prestiti* che si fanno con la emissione di cartelle fondiarie e con ammortizzazione, invece delle tasse ipotecarie di registro e bollo, che sarebbero dovute sul prestito, quietanze, iscrizioni e radiazioni, si paga all'erario a titolo di abbonamento durante il prestito un annua somma di quindici centesimi (che potranno esser ridotti a dieci per Decreto Reale) sul capitale mutuato. (Legge 14 giugno 1866 art. 6 e 7. Vedi anche la Circolare M.e 11 agosto 1867 v. p. 250). Per le *anticipazioni* si pagano le tasse di registro e bollo secondo il diritto comune (d. legge Art. 6).

§. 8.

Concordati, concessioni o proroghe di more al pagamento.

250. *Concordati.* Le convenzioni o concordati fra i creditori e il loro debitore stipulati tanto prima che dopo la dichiarazione di fallimento, e contenenti obbligazioni di somme sono soggette alla tassa di 50 centesimi per cento lire sulla somma che il debitore o chi per esso si obbliga di soddisfare, benchè, il titolo del credito s'a stato registrato (T. 30). È una tassa su quella parte di debiti che il fallito si obbliga di pagare. Non è dovuta tassa alcuna per la parte dei debiti che i creditori rimettono al debitore. Se il concordato oltre la riduzione dei debiti contiene altre convenzioni stipulate esclusivamente fra i creditori o terze persone, o cessioni e dazioni in pagamento di beni mobili, od immobili fatte dal fallito a favore dei creditori, si pagheranno le tasse per le relative convenzioni o cessioni (1).

(1) La cessione volontaria dei beni fatta dal debitore per essere venduti dall'unione o dalla massa dei suoi creditori, non paga tassa proporzionale, ma la fissa di L. 5 non essendo traslativa; perchè i creditori vendono come mandatari del debitore (T. 26).

Il concordato è imperfetto, e non obbligatorio finchè non è omologato dal Tribunale (C. C. 628). Quindi secondo il disposto dell'Art. 73 della legge dovrà registrarsi solo dopo la emanazione del Decreto di omologazione. Il Decreto oltre le tasse proporzionali che si possono esigere sul concordato paga la tassa fissa di L. 5.

251. *Concessioni o proroghe di more al pagamento.* — Se i contratti a cui si riferisce la concessione della mora sono stati assoggettati alle tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione, le dette proroghe sono sottoposte alla tassa fissa di L. 3 (T. 33). Se poi la obbligazione originaria non fu registrata, si paga la tassa di 50 centesimi per cento lire, e si applica alla somma del debito per cui fu conceduta la mora al pagamento. (Ibid)

§. 9.

Cambiali, Biglietti all'ordine.

252. Le cambiali e biglietti all'ordine sono dalla legge del 19 Luglio 1868 art. 28 sottoposti ad un bollo graduale come segue.

Fino a lire 100	L.	—	05
» da lire 100 a 200.	»	—	10
» da lire 200 a 300.	»	—	15
» da lire 300 a 600	»	—	30
» da lire 600 a 1000	»	—	50
» da lire 1000 a 2000	»	1	00

e così di seguito per ogni lire mille centesimi cinquanta di più.

253. Le lettere di cambio, i biglietti all'ordine e gli altri recapiti di commercio, non regolarmente ed originariamente o nel tempo previsto dalla legge bollati, oltre ad una penale uguale a cento volte la tassa non pagata e mai minore di lire 25 (legge 14 luglio 1866 n. 3122. art. 53 n. 2) non potranno produrre alcuno degli effetti cambiari previsti dalle leggi civili e commerciali. Tale inefficacia quando non sia stata eccepita dalle parti in corso di causa, dovrà essere rilevata e pronunziata di

ufficio dai giudici; altrimenti i giudici sarebbero personalmente responsabili delle tasse e penali dovute sulle cambiali o biglietti all'ordine non regolarmente bollati (legge 19 luglio 1868 Art. 27).

254. Le cambiali, i biglietti all'ordine e i recapiti di commercio soggetti a tassa di bollo proporzionale, le loro accettazioni, girate, avvalli, quietanze e le altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi sono esenti dalla registrazione anche quando se ne voglia fare uso ai termini dell'art. 74 del Decreto. Quindi si potranno produrre in giudizio senza pagare la tassa proporzionale di obbligazione di somma cui per loro natura andrebbero soggette; e nè anche tassa fissa (D. art. 143, N. 17). Se però delle cambiali, biglietti all'ordine e recapiti di commercio si farà uso come documenti dai terzi, cioè da chi non vi figura, o anche da chi vi è parte se intenda di valersene come di documenti in giudizi separati, e per effetti diversi da quello di chiedere l'adempimento della obbligazione cambiaria, cessa l'esenzione e si devono registrare (art. 146, N. 30) ma come documenti con tassa fissa di un lira (T. 104).

255. Ogni atto che ha per effetto di trasformare la obbligazione commerciale resultante dalle cambiali o biglietti all'ordine in una obbligazione civile, o di aggiungere alle garanzie del contratto commerciale le garanzie del contratto civile, come per esempio la stipulazione di un atto notarile o privato ove alcuno si riconosce debitore per cambiali, o la costituzione di ipoteca data per garanzia del loro pagamento, va soggetto alle tasse comuni di registro. Non vi sarà novazione, ma vi è una nuova obbligazione civile aggiunta alla prima obbligazione commerciale. E l'obbligazione civile non gode dei favori che, solo eran concessi alla obbligazione in forma commerciale (1).

256. Gli atti di protesto cambiario tanto ricevuti dai notari che dagli uscieri, sono esenti dalla registrazione anche in caso di uso (art. 143, N. 19) salvo anche qui il disposto del capoverso del N. 30 dell'art. 143.

Capitolo XXV.

Novazioni e Delegazioni.

257. La novazione è la sostituzione di un nuovo debito all'antico che si estingue per quello che si contrae in sua vece (2). Essa è

(1) C. C. F. 5 agosto 1833 e 14 novembre 1849.

(2) Pothier, delle obbligazioni N. 581.

definita dalla *leg. 1 D. de novat. et Delegat.* « Novatio est prio-
« ris debiti in aliam obligationem vel civilem vel naturalem
« transfusio et translatio, hoc est cum ex praecedenti causa ita
« nova constituatur, ut prior perimatur. » La novazione contiene la estinzione dell'antico debito e la creazione di un debito nuovo. Sebbene nel Codice civile la novazione sia posta fra i modi di estinguere l'obbligazione, la tassa di registro che si esige sulla medesima non è di quietanza sull'antico debito che si estingue, ma di obbligazione sul nuovo che si crea. (T. 29).

258. La novazione ha luogo, secondo il disposto del Codice civile, in tre maniere.

La prima che si fa senza l'intervento di una nuova persona « quando il debitore contrae verso il suo creditore un nuovo
« debito, il quale viene sostituito all'antico che rimane estinto ».

La seconda è quella che si fa con l'intervento di un nuovo debitore « quando un nuovo debitore è sostituito all'antico, il
« quale viene liberato dal creditore ».

La terza specie di novazione è quella che si fa con l'intervento di un nuovo creditore « quando in forza di una nuova
« obbligazione un nuovo creditore viene sostituito all'antico
« verso cui il debitore rimane liberato ».

259. La seconda e terza specie si chiamano *delegazione*, la prima, novazione propriamente detta.

§. 1.

Novazione propriamente detta.

260. Cominciamo dalla novazione propriamente detta, che ha luogo senza mutamento di persone quando rimanendo i medesimi, il debitore e il creditore, si contrae un nuovo debito e questo si sostituisce all'antico che viene estinto.

261. La nostra legge, a differenza della francese del 22 frimaio, anno 7, che tace sulle novazioni, tassa espressamente come obbligazioni di somme le novazioni di debiti (T. 29). Dunque se un debito od obbligazione che ha già pagato la tassa di registro, si trasfonde per mezzo della novazione in un'altra obbligazione, si paga nuova tassa non di quietanza sull' antico credito estinto, ma di obbligazione sull'ammontare del nuovo debito creato. Ma se l'antico debito che ha già pagato una tassa di registro, benchè faccia subbietto di un nuovo contratto, non

è novato ma solo ripetuto, confermato (1), liquidato, diminuito o aumentato, ma *senza novazione*, non è punto dovuta una nuova tassa proporzionale ex integro. Un titolo di obbligazione precedentemente registrata può rinnovarsi a volontà senza che ciò dia luogo alla esazione di una nuova tassa proporzionale. La Tariffa all'art. 87 dice dovuta una tassa fissa di L. 3 per la « rinnovazione di atti per causa di nullità, o per altro motivo « senza alcun cambiamento addizionale agli oggetti delle con- « venzioni o ai loro prezzi e valori » L'art. 85 della Tariffa dice che per le ratifiche pure e semplici di atti e contratti precedenti, si paga la tassa fissa di L. 3. E l'art. 4 del Decreto dice soggetti a tassa proporzionale gli atti che contengono obbligazione, liberazione o trasmissione, ma non quelli contenenti semplice liquidazione. Per esempio si stipula un contratto di locazione e si registra. In progresso di tempo il conduttore si dichiara debitore del locatore di una determinata somma per fitti scaduti, e si obbliga a pagarla. Si dovrà su questo atto la tassa proporzionale di obbligazione di somma? La Corte di cassazione francese ha deciso di sì con la sentenza del 23 maggio 1854. « Attendu en fait que par acte notarié du 26 mars 1850, les « époux Jvoy et Bourgaud ont arrêté le compte des sommes « que les premiers pouvaient devoir en qualité de fermiers du « domaine de Maréchal; que les époux Jvoy se sont reconnus « débiteurs envers Bourgaud d'une somme de 10,109 fr.; qu'ils « se sont obligés à lui payer cette somme, et a lui en servir « les interets à 5 p. 100; que cet arrêté de compte et cette « obligation rentraient dans le cas prévu par le §. 3 n. 3 de « l'art. 69 ci-dessus visé, et devaient donner lieu à la perce- « ption du droit proportionnel; qu'à la verité, le jugement at- « taqué constate que cet arrêté de comte n'est intervenu que « par suite et en exécution de deux baux notariés et enregi- « strés les 2 dec. 1843 et. 22 juin 1847; qu'en admettant même « qu'aucun élément étranger aux obligations derivants de ces « deux baux ne soit entré dans le dit arrêté, et qu'il n'y ait « eu ni novation, ni substitution d'une dette à l'autre, il n'en « est pas moin certain que les baux et l'arrêté de compte, quoi- « que relatifs aux mêmes engagemens, ont formé les titres de « deux obligations distinctes, devant produire des effets diffé-

(1) Vedi però sulle recognizioni di debiti dipendenti da cambiali, sopra N. 255.

« rens, sous le rapport du mode de paiement, des intérêts de
« la somme due, de la prescription des actions qui en decou-
« lent; que cet arrêté de compte ne pouvait donc pas etre con-
« sidéré comme ne contenant que l'execution, le complement
« et la consommation des deux baux enregistrés. D'ou il suit que
« le tribunal de Rochefort, en jugeant le contraire, et en or-
« donnant au profit de Bourgaud la restitution de droit de
« 1 p. 100, perçu pour l'enregistrement de l'arrêté de compte
« des 26 et 30 mars 1850, a faussement appliqué l'art. 68, §. 1
« n. 6 et formellement violé les art. 4 et 69, §. 3 N. 3 de la
« loi du 22 frim. an. 7; *Casse.* » Nel caso in cui decise la Corte
di Cassazione francese, essendo il debito dei canoni mutato in
un credito fruttifero, vi fu novazione, e anche per la nostra
legge si dovrebbe pagare la tassa proporzionale. Ma dubiterei
che tutti i motivi della sentenza valessero anche per noi: e se
il contratto non contenesse altro che la liquidazicne dei canoni
arretrati, crederei che dovesse pagare la tassa fissa. — Una ren-
dita o annua prestazione di derrate che ha già pagato la tassa
per la sua costituzione, è per consenso delle parti ridotta a de-
naro, o viceversa. — Si dovrà una nuova tassa proporzionale?
La Corte di Cassazione francese con la sua sentenza del 12 ago-
sto 1847 ha deciso affermativamente. « Attendu en droit que
« cet acte opère evidemment novation de créance, et qu'il ren-
« tre litteralment dans la premiere disposition de l'art. 1271.
« Cod. Civ. puisqu'il substitue une dette nouvelle, les prestations
« en nature, à l'ancienne rente en argent qu'il declare éteinte;
« attendu que, en decidant que l'acte sous seing privé du
« 1. janv. 1839 ne costitue pas une novation de creance, mais
« opere seulment une modification dans la maniére d'acquitter
« l'obligation primitive, et dans les espèces a employer; et par
« suite ne soumetant le dit acte qu'au droit fixe de 1 f le ju-
« gement a ouvertement violé ecc. » Conforme a questo avviso,
che mi sembra giusto, fu la decisione della Corte d'Appello di
Lucca in causa Demanio e Marchi del 27 aprile 1866. (1)

262. La diminuzione o remissione parziale non è novazione (2).
Un legatario per ottenere che l'erede accetti l'eredità riduce

(1) Contro la Corte di Catania 23 marzo 1867. Annali 1. Tomo Parte seconda col. 328. Ivi però la conversione era obbligatoria per legge.

(2) Ma su i concordati vedi sopra n. 250.

a minor somma il legato; l'erede promette di accettare la eredità e di pagare il legato. La Corte di Cassazione di Milano con la sua decisione del 29 gennaio 1863 disse dovuta la tassa di quietanza sulla somma rimessa, ma negò la tassa di obbligazione sulla somma residua che l'erede si obbligava a pagare, « Visti gli articoli 1363 C. C. e 38 della tariffa annessa alla « legge del 9 settembre 1854. — Attesochè nell'istrumento del « 22 settembre 1859 si ridusse a sole 40,000 lire il legato « delle 120,000 scritto dal medico Porto-Bava a favore del suo « nipote, ma nessuna sostituzione operossi, nè di un nuovo de« bitore alla contessa Lidia; nè di un nuovo creditore al conte « Alberto, nè di un nuovo titolo a quello del legato predetto. « Che l'ipoteca speciale costituita in quell'atto dalla contessa « Lidia, e la mora pattuita e la tassazione degli interessi non « bastano ad indurre la novazione, la quale è di stretto diritto, « e secondo il disposto dell'art. 1365 C. C. non può ammettersi « se non quando resulti chiaramente la volontà di effettuarla. « Che per conseguenza questo secondo mezzo non è fondato. »

263. L'aumento del debito non porta novazione, ma nuova tassa dovrà percipersi sulla somma per cui l'antico debito è stato aumentato.

§. 2.

Delegazioni.

264. Pagano la tassa di 50 centesimi per 100 lire « le dele« gazioni di pagamento quando siano accettate, e le accettazioni « di delegazioni fatte in atto separato, quando non sia stata « pagata la relativa tassa proporzionale sull'atto contenente la « delegazione o l'accollo (T. 28). »

265. Delegazione si chiama la convenzione con la quale un creditore commette al suo debitore di pagare ad altri in sua vece, o un debitore assegna al creditore un altro debitore.

266. Questa convenzione può avere tre diversi gradi.

267. Se non è accettata dal creditore a cui favore venne stipulata è un semplice accollo o indicazione di pagamento revocabile dall'accollante. In tal caso non è luogo a percezione di tassa proporzionale; non vi ha infatti nessuna nuova obbligazione di somma. Così decideva anche la risoluzione Ministeriale del dì 11 agosto 1862 v. 2 p. 277. *Se sia soggetto a tassa di*

registro l'incarico che in un atto di compra e vendita il compratore si accolla di pagare un debito del venditore per la concorrenza della totalità o di parte del prezzo convenuto per l'alienazione e senza l'intervento, o l'accettazione del creditore?
« Quando l'obbligo del pagamento del debito si verifica in un « atto di compra e vendita, e viene stipulato per tener luogo « del correspettivo dell'alienazione, senza che il creditore vi « intervenga o vi esprima il suo consenso, non può altrimenti « considerarsi, se non come modo puro e semplice di pagamento, « e per conseguenza va esente da qualsiasi tassa speciale di « registro. »

268. Essendovi l'accettazione del creditore, possono darsi due casi, o accettando la nuova obbligazione libera l'antico debitore, oppure non lo libera. La prima specie di delegazione si chiama delegazione *perfetta* e importa novazione, la seconda si chiama delegazione *imperfetta* e non importa novazione. — All'effetto però della tassa di registro, tanto la delegazione perfetta, quanto la delegazione imperfetta sono soggette al pagamento della tassa proporzionale. Infatti nell'art. 29 della Tariffa non si fa distinzione fra delegazioni che operano novazione, e delegazioni che non operano novazione. La sola distinzione è fra delegazioni accettate e delegazioni non accettate. Le delegazioni accettate sono sempre sottoposte a tassa proporzionale. Si intende che la persona di cui è necessaria l'accettazione è il creditore delegatario non già il debitore delegato, il cui consenso non ha importanza alcuna, essendo coatto. Se non furono accettate nel contesto e non pagarono quindi tassa proporzionale, va soggetto a tassa l'atto separato di accettazione. (T. 29.) Non è assurdo che anche la delegazione imperfetta paghi la tassa proporzionale. Poichè sebbene non estingua l'antica obbligazione da però nascimento ad una obbligazione nuova fra il debitore delegato, ed il creditore delegatario. Ed è ben differente dal semplice accollo, o indicazione di pagamento, che, fino a tanto almeno che non sia accettata, non crea nessuna obbligazione a vantaggio del creditore, e potrebbe anche revocarsi.

Capitolo XXVI.

Quietanze e discarichi.

§. 1.

Quando è dovuta la tassa di quietanza; quando la tassa di discarico. — Quietanza del prezzo de' beni. — Su che si misura la tassa di quietanza. — Pagamento che estingue più debiti. — Quietanze che importano cessione.

269. La Tariffa all'art. 56 dichiara sottoposti alla tassa proporzionale di 25 centesimi per cènto lire « gli atti di quietanza « e qualunque altro atto di liberazione di somme e valori mo« biliari. » Invece agli articoli 63 e 64 è stabilita la sola tassa fissa di due lire « per gli atti di discarico puro e semplice non « aventi il carattere di quietanza, e le liberazioni estragiudiciali « parimente pure e semplici, dietro resa di conti per tutela, « curatela, ed altra amministrazione qualunque; i discarichi in « dependenza di restituzione di somme o valori depositati presso « pubblici uffiziali. »

270. Gli atti di liberazione adunque alcuna volta pagano la tassa proporzionale, altre volte la tassa fissa.

271. Prima condizione perchè sia esigibile la tassa proporzionale è che l'atto contenga liberazione di somme e valori mobiliari, cioè di somme di denaro, o di cose fungibili che possano al pari della moneta servire al cambio. Quindi un atto che attesti la consegna di una cosa immobile, o di una cosa mobile non fungibile, non va soggetto a tassa proporzionale di quietanza, ma a quella fissa di discarico.

272. Ma anche quando vi è liberazione di somme e valori mobiliari non sempre si paga la tassa proporzionale di quietanza: qualche volta si paga la tassa fissa di discarico. Il principio direttivo della legge è questo. Se nel pagamento vi è passaggio della proprietà del denaro o valori mobiliari che si pagano; o in altri termini se chi riceve il denaro o i valori mobiliari li riceve come creditore, tassa proporzionale di quietanza — se non vi è passaggio, se cioè chi riceve il denaro o valori li prende come proprietario, tassa fissa di discarico. Per altro come bene osserva il *Demante n. 530* la questione della proprietà non

deve in tal materia essere esaminata col medesimo rigore come si farebbe in diritto civile quando si trattasse di statuire sopra una domanda di rivendicazione. La rivendicazione non può essere intentata che per un corpo certo e determinato. È solo abusivamente e per estensione che si parla della proprietà di una somma. Parlando così si considera la somma in modo astratto, indipendentemente dai corpi che la compongono. Una tal proprietà non basterebbe per appoggiare una domanda di rivendicazione, ma basta per esentare dalla tassa proporzionale di quietanza e dar luogo alla tassa fissa di discarico.

273. A tal principio si uniforma la legge tassando con tassa fissa « le liberazioni estragiudiziali pure e semplici dietro resa » di conti per tutela, curatela od altra amministrazione qualun» que; » (T. 63). Quando il tutore, curatore, mandatario o altro amministratore rende conto, e versando immediatamente il reliquato, consegna i denari che in qualche modo erano già proprietà del minore, interdetto, mandante, si paga la tassa fissa. Ben inteso che ciò avviene quando il mandatario, tutore, curatore, o altro amministratore versi il reliquato nell'atto stesso in cui rende il conto definitivo. Se non paga nell'atto, egli ritiene il reliquato come *debitore;* e come dovrà percipersi sul debito in tal maniera formato, la tassa di obbligazione (supra n. 187) così sopra il pagamento che se ne faccia in seguito dovrà percipersi la tassa di quietanza. Lo stesso si dica se dietro resa di conti si paga immediatamente la differenza, ma non dallo amministratore all'amministrato, invece da chi riceve il conto a chi lo presenta, essendo questi restato creditore. Anche qui si deve la tassa proporzionale di quietanza, perchè il denaro che si paga non era in niun modo proprietà di chi lo riceve (1)

274. La restituzione di somme o valori depositati presso pubblici uffiziali è sottoposta non alla tassa proporzionale di quietanza, ma a quella fissa di discarico di L. 2 (T. art. 64). Nell'atto di deposito non vi è trasmissione dal deponente al depositario. *Rei depositae proprietas apud deponentem manet, sed et possessio Leg. 17 D. deposit.* Per conseguenza non vi è retrocessione quando il depositario rende al deponente la cosa depositata; ecco il motivo per cui non è dovuta tassa proporzionale di quietanza. Ciò però non è vero che relativamente ai depositi fatti in mano di uffiziali pubblici. L'articolo 64 della

(1) Demante n. 531.

Tariffa è chiaro nella sua limitazione della tassa fissa di discarico alla restituzione dei depositi fatti in mano di uffiziali pubblici. In ciò è coerente con quanto ha stabilito agli articoli 34 e 35 per i depositi. I depositi se fatti ad uffiziali pubblici si tassano con tassa fissa. Al contrario i depositi fatti in mano di privati si considerano dalla legge di registro come mutui larvati, e nel modo che il deposito è sottoposto alla tassa proporzionale di obbligazione, (1) così la restituzione paga la tassa proporzionale di quietanza.

275. Nelle trasmissioni di beni mobili o immobili a titolo oneroso, non è soggetta a tassa particolare la quietanza del prezzo contenuta nell'atto stesso col quale fu stipulata la trasmissione (Decreto art. 31). La tassa proporzionale per la trasmissione comprende anche quella di quietanza. Se però il prezzo si paga in seguito si percipe nuova tassa proporzionale di liberazione. Così pure la quietanza del prezzo di beni immobili situati all'estero non è soggetta a tassa proporzionale se contenuta nel contratto di alienazione; e vi è soggetta se per atto separato. (2)

276. Negli atti di liberazione va soggetto a tassa, come dispone l'articolo 43 del Decreto, il totale delle somme per le quali il debitore rimane liberato. Non è adunque sulle sole somme pagate nell'atto della quietanza che si deve misurare la tassa, ma sul totale della somma per cui il debitore rimane liberato. Se Tizio debitore originariamente di cento verso Cajo ha pagato in acconto ottanta senza che sia stata sottoposta al registro la quietanza, e paga poi venti a saldo, la tassa di quietanza è dovuta sopra cento. Alla sorte principale si aggiungono gli interessi dei quali l'atto faccia specificata menzione. In tutti i casi nei quali la quietanza si estenda agli interessi ma non esprima la somma degli interessi pagati e manchino le traccie per liquidarli, si presumono pendenti quelli decorsi dalla data dell'atto, e mai al di la di cinque annate (art. 43) cioè il tempo della prescrizione di che nell'art. 2144 del Codice Civile.

277. Allorchè con un solo pagamento si estinguono più debiti, dovrà pagarsi una sola tassa di quietanza, quando però l'una delle liberazioni sia la conseguenza necessaria dell'altra

---

(1) Supra n. 231.
(2) R. C. n. 3790.

argomentando dalla regola stabilita dall' art. 6 del Decreto. Esempio *la Risoluzione Ministeriale del 15 settembre 1864 v° 4 p. 354*. Il compratore cui già era stato accollato il pagamento di un creditore ipotecario lo paga alla presenza del venditore. Si domandava se dovevano esigersi due tasse proporzionali di quietanza, l'una per la liberazione dal creditore al compratore, e l'altra per la liberazione fatta a quest'ultimo dal venditore intervenuto all'atto di pagamento. La risoluzione decide. « Deve « esigersi la tassa proporzionale per la sola liberazione dal « creditore al compratore. Il pagamento che questi effettua in « esecuzione dell'accollo, lo eseguisce come mandatario del ven« ditore, e sebbene due siano le obbligazioni che si estinguono, « non può applicarvisi doppia tassa proporzionale perchè l'una « liberazione è la conseguenza necessaria dell'altra come nelle « compensazioni. »

278. Le quietanze qualche volta danno luogo alla tassa di cessione, o di obbligazione di somme. Nelle quietanze rilasciate a coloro che pagano debiti, o procedono ad affrancazione, riscatto, o risoluzione di rendite, censi, od annualità per terze persone è dovuta la tassa per le cessioni di detti titoli, ognorachè il pagamento produca surrogazione a tenore dell'art. 1252 del Codice Civile n 1 e dell'art. 1253 n. 1 e 4. — Nel pagamento di debiti ereditari eseguito da un coerede a forma delle disposizioni dell'art. 1030 del Codice Civile si percipe sulla quota del debito dovuta in proprio dal coerede che eseguisce il pagamento la tassa di quietanza; sulle restanti porzioni del debito pagato la tassa di obbligazione (D. 43 T. 21. 22)

§ 2.

Termine per la registrazione delle quietanze e discarichi. — Quietanze da registrarsi solo in caso di uso — esenti.

279. Le quietanze sono soggette a registrazione entro un termine fisso cioè venti giorni dalla loro data (art. 73 76) come gli altri atti.

280. Però le quietanze o ricevute (purchè non fatte per atto notarile) che non importino liberazione da un debito resultante da precedenti convenzioni scritte o da sentenze, chiamate dalla legge ricevute ordinarie, tutte le quietanze o ricevute di frutti, canoni, affitti e simili, benchè il contratto di mutuo, livello,

censo o locazione risulti da convenzione scritta, non sono soggette a registrazione entro un termine fisso, ma solo quando se ne faccia uso, o inserzione ai termini degli art. 46 e 74 della legge di registro (legge 19 luglio 1868 art. 12). Quali quietanze sono esenti vedi *infra* Sezione ultima Cap. 3.

Capitolo XXVII.

Consegne di legati.

281. Le consegne o tradizioni pure e semplici di legati risguardanti esclusivamente oggetti che resultino esistenti nell'asse ereditario pagano la tassa fissa di L. 2 (T. 65). La ragione è che il legatario si considera tenere la cosa legata direttamente dal testatore, e non dall'erede. Facciamo il caso assai frequente del legato di una somma di denaro. Se è provato che il denaro esisteva nell'asse ereditario sarà dovuta, pel pagamento che l'erede ne fa al legatario, la tassa fissa, purchè però sia stato compreso nella denunzia della successione (arg. art. 35). Se invece l'erede paga con i denari propri sarà dovuta sul pagamento la tassa proporzionale di quietanza.

Capitolo XXVIII.

Compensazione e Remissione.

282. La compensazione è la estinzione di due debiti che ha luogo quando due son debitori l'uno dell'altro (C. C. 1285). L'atto che dichiara o riconosce l'avvenuta compensazione paga la tassa di quietanza cioè di 25 centesimi per cento lire, tassa che si percipe sull'ammontare del debito maggiore che rimane estinto (T. 57).

283. La remissione del debito se fatta a titolo gratuito deve pagare la tassa della donazione, se a titolo oneroso quella di quietanza. (1)

Capitolo XXIX.

Pegno e Ipoteca.

284. Il pegno è un contratto col quale il debitore dà al creditore una cosa mobile per sicurezza del credito, da restituirsi in natura dopo la estinzione del medesimo (C. C. 1878).

(1) Quanto a concordati v. supr. n. 250.

285. L'ipoteca è un diritto reale costituito sopra beni del debitore o di un terzo, a vantaggio di un creditore, per assicurare sopra i medesimi il soddisfacimento di un obbligazione (C. C. 1964).

286. La costituzione del pegno o ipoteca fatta dal debitore nell'atto stesso in cui contrae l'obbligazione non da luogo a tassa alcuna. Se è fatta per atto separato paga la tassa fissa di L. 3 (T. 55). La obbligazione del debitore, per ciò solo che esiste impegna tutti i suoi beni tanto mobili che immobili. Quindi la ipoteca che egli da per garantirla non costituisce una obbligazione nuova e distinta. È perciò che la concessione di ipoteca fatta dal debitore e inserita nell'atto stesso dell'obbligazione non paga tassa; e se per atto posteriore paga solo una tassa fissa (1).

287. Le surrogazioni di nuova ipoteca o pegno ad altre già costituite paga la stessa tassa fissa di L. 3 (T. 35).

288. La costituzione di pegno e ipoteca per terza persona si equipara alla cauzione di che nel capitolo seguente, e paga la tassa graduale o fissa ivi stabilita (T. 51).

289. Anche il vincolo o ipoteca imposto su i titoli del debito pubblico mediante semplice dichiarazione su i registri del debito pubblico è soggetto alla tassa fissa o graduale stabilita per le costituzioni di ipoteca (Leg. 26 luglio 1868, N. 4250, T. N. 45).

290. Per le operazioni di anticipazione o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori delle casse di risparmio, società ed istituti, queste, invece delle tasse di registro e bollo, pagheranno entro venti giorni dalla scadenza di ciascun semestre una tassa speciale in ragione di lire una per ogni mille lire sulla somma complessiva di tali operazioni fatte nel semestre precedente. Le anticipazioni o sovvenzioni fatte per un tempo maggiore di sei mesi, si valuteranno per una somma doppia; e così sarà raddoppiata la somma per ogni semestre di maggior durata della anticipazione o sovvenzione. Le rinnovazioni o proroghe saranno considerate come nuove operazioni (Legge 19 luglio 1868, art. 37) (2).

---

(1) Corte di Cassaz. francese 20 febbraio 1857.

(2) Queste medesime norme si applicano anche agli individui che hanno avuto autorizzazione di tener cose di pegno (R. M. 11 novembre 1869, p. 470).

291. Per i consensi puri e semplici a cancellazione, riduzione o restrizione di iscrizioni ipotecarie, o renunzia al diritto o al grado o priorità della ipoteca è dovuta la tassa fissa di L. 3. Sarà però percetta, sull'atto di consenso per radiazione, la tassa proporzionale di liberazione per l'ammontare della somma inscritta quando non sia giustificata l'estinzione della obbligazione col pagamento della relativa tassa, o non si dichiari nell'atto che l'obbligazione sussista ancora (T. 61). Non sarà percetta la tassa proporzionale di liberazione quando si tratti di iscrizione per crediti condizionali od eventuali per i quali non si fosse verificata la condizione o l'evento (T. ibidem).

292. Per i consensi a cancellazione o restrizione di ipoteche inscritte sopra immobili o sopra titoli del debito pubblico relativamente a mallevadorie prestate per esercizio di impieghi dello stato o degli stabilimenti di beneficenza, come pure per l'esercizio del notariato o di altre professioni soggette a cauzione nell'interesse pubblico si paga la tassa fissa di L. 3 (T. 62).

Capitolo XXX.

Cauzioni, Mallevadorie, Fidejussioni, Costituzione di ipoteca per terza persona.

293. Le cauzioni, mallevadorie, fidejussioni per una terza persona, costituzione di ipoteca e promesse di indennità per una terza persona, pagano salvo le eccezioni qui sotto indicate la tassa graduale di due lire fino a mille, ed una lira per ogni migliaio di più (T. 31). La tassa graduale si percipe indipendentemente da quella proporzionale dovuta sulla obbligazione cui la cauzione o costituzione di pegno o ipoteca per terza persona si riferisce; ma non deve mai eccedere la metà della tassa dovuta sulla obbligazione principale (D. 39). Dunque se l'obbligazione principale è soggetta a tassa fissa sarà dovuta mezza tassa fissa. E quando l'obbligazione principale sia esente da tassa come quella del marito che nel contratto di matrimonio dichiara di aver ricevuta la dote e promette di restituirla, esente pure dovrà assare la cauzione (1).

294. La cauzione può esser prestata da più persone *cumulativamente,* cioè più persone possono costituirsi mallevadori o

(1) R. M. 18 luglio 1863, V. 3 p. 51.

dar pegno o ipoteca per un terzo nel medesimo contratto. Allora devesi una sola tassa graduale sulla somma per cui è prestata la cauzione o l'ipoteca (T. 51). Ma se le diverse cauzioni sono prestate con separati contratti, si dovranno pagare altrettante tasse graduali quante sono le cauzioni.

295. Gli atti di cauzione imposti dalle leggi civili e commerciali per l'esercizio di un diritto o di una gestione, ovvero di un mandato, nei limiti determinati dalle leggi stesse; quelli ancora richiesti dalle leggi e regolamenti per l'esercizio di industrie e commerci, pagano la tassa fissa di L. 3. Così l'art. 53 della Tariffa. In base a questa disposizione la Corte d' appello di Genova con sentenza del 17 agosto 1867 (Annali di G. italiana, anno 1°, p. 474) ha deciso che la cauzione data da un terzo per rendere eseguibile una sentenza dichiarata eseguibile non ostante appello, ma mediante cauzione paga la tassa fissa.

296. Per le cauzioni o mallevadorie prestate per l'esercizio di impieghi dello stato o di stabilimenti di carità e di beneficenza, come pure per l'esercizio del notariato o di altre professioni soggette a cauzione nell' interesse pubblico, tassa fissa di due lire (T. 54).

297. Anche le cauzioni o pegni per terze persone col vincolo di titoli del debito pubblico, mediante semplice dichiarazione nei registri del debito pubblico, pagano le sopra indicate tasse fisse o graduali (legge 26 luglio 1868, N. 4520, T. N. 45) quali tasse si esigono per mezzo di marche speciali da apporsi ed annullarsi dall'uffiziale che riceve la dichiarazione (d. leg. art. 2 R. Decreto 18 agosto 1868, art. 19).

298. Esenti da tassa sono le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali e le cauzioni di marinari e di giovani sottoposti alla leva per ottenere passaporto all' estero (art. 143, N. 23 e 24).

299. La cauzione può nascondersi sotto la forma di obbligazione solidale. Quando più persone si obbligano solidalmente; ma per altro consta che il debito non fa carico ad ambedue, ma ad una sola, è chiaro che la obbligazione che viene a contrarre quelli che a nulla sarebbe tenuto è una cauzione. E la tassa sulla cauzione dovrà pagarsi, sebbene la parola siasi evitata, e si sia detto non altro se non che i due contraenti si obbligano solidamente (1) *Esempio.* In un contratto di imprestito

(1) Sentenze della Corte di Cassazione francese 21 febbraio 1838 e 27 gennaio 1840.

di mille ranchi si dichiara che novecento novanta si intascano da *primus* e dieci da *secundus*; e che sebbene solidali verso il mutuante, saranno fra loro tenuti nella citata proporzione. È evidente che l'intervento di *secundus* non ha avuto altro oggetto che di prestare una cauzione; e ne deve pagare la tassa.

E così è stato pur ritenuto nel caso di una vendita fatta dal proprietario e insieme con esso da chi proprietario non era nè poteva credersi. L'intervento di questo terzo che veniva al contratto solo per fornire una maggiore garanzia al compratore è stato considerato e tassato come cauzione.

Capitolo XXXI.

Anticresi.

300. L'anticresi è un contratto mediante il quale il creditore acqista il diritto di far suoi i frutti dell'immobile del suo debitore, coll'obbligo di imputarli annualmente a sconto degli interessi se gli son dovuti e quindi del capitale del suo credito (C. C 1891).

301. Questo contratto paga la tassa di uno e mezzo per cento. La tassa si applica solo sul capitale del credito enunciato nell'atto, non agli interessi, se il valore dei frutti può essere imputato anche a sconto del capitale. Se deve essere imputato solo a sconto degli interessi la tassa si applica sulla somma degli interessi a conto dei quali possono imputarsi i frutti per tutta la durata dell'anticresi (T. 16).

302. È della natura del contratto di anticresi che il creditore percepisca la totalità delle rendite dell'immobile con l'obbligo di imputarle annualmente a sconto degli interessi se gli son dovuti, e quindi del capitale del suo credito (C. C. 1891), che paghi i tributi ed i pesi annui dell'immobile che tiene in anticresi, e provvegga alla manutensione e alle riparazioni necessarie, (C. C. 1892) che conservi il godimento del fondo fino all'estinzione del debito, libero però sempre di costringere il debitore a riprenderlo (C. C. 1893). In tutti questi caratteri l'anticresi differisce dall'afiltto; ma siccome possono essere modificati dalle convenzioni, spesse volte è difficile il discernere l'un contratto dall'altro. Anche nel fitto può pattuirsi che il conduttore creditore del locatore, compensi il prezzo della locazione con gli interessi e col capitale del suo credito. Il criterio generale per

distinguere l'anticresi dalla locazione è questo. Nell'affitto il conduttore ha per oggetto principale di ottenere il godimento del fondo, nell'anticresi il godimento non è che un mezzo di assicurare il suo pagamento. Ma la natura del contratto dovrà determinarsi secondo la redazione degli atti e le circostanze dell'affare (1).

303. L'anticresi se anche non resulta da scrittura pervenuta in mano del ricevitore, può tassarsi quando sia provata per mezzo di fatti atti o scritti che la facciano legalmente presumere (art. 14).

Capitolo XXXII.

Divisioni.

§. 1.

Natura della divisione — Tassa graduale o fissa.

304. La divisione è l'atto col quale si determina la porzione che spetta a ciascuno dei comunisti o comproprietari sulla cosa comune — ossia l'atto col quale si attribuisce a un comproprietario un diritto esclusivo sopra certi beni, in cambio del diritto indiviso che egli aveva sopra tutti i beni da dividersi.

305. In sostanza la divisione è una alienazione della parte quota che a ciascun dividente spettava sulle cose ad altro condividente assegnate, e un acquisto delle quote che agli altri codividenti appartenevano sulla cosa ad esso assegnata. Quindi logicamente la divisione è *traslativa* di proprietà. Così la riteneva il diritto Romano; tantochè la ipoteca impressa da uno dei comproprietari su i beni comuni, continuava dopo la divisione ad avere effetto anche sopra i beni toccati in parte ad altri comproprietari, per la quota ben inteso, per cui l'ipotecante era comproprietario quando consentì l'ipoteca.

306. Ma le moderne legislazioni, hanno invece, per ragione di utilità, considerata la divisione non come traslativa, ma semplicemente declarativa. Il codice civile all'art. 1034, dispone che « ciascun coerede è reputato solo ed immediato successore in « tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti per « incanti fra i coeredi, e si ritiene che non abbia mai avuto

(1) Demante N. 383.

« la proprietà degli altri beni ereditari; » e all'art. 679 « che « ciascun partecipante ha la piena proprietà della sua quota e « dei relativi utili o frutti. Il condomino può liberamente alie« nare, cedere od ipotecare la sua quota, ed anche sostituire « altri nel godimento di essa, se non si tratti di diritti per« sonali. *Ma l'effetto dell'alienazione o dell'ipoteca si limita a « quella porzione che verrà a spettargli nella divisione* ».

307. La legge di registro ha riconosciuto in *parte*, cioè quando non ci sia conguaglio o maggiore assegno, il carattere meramente *declarativo* della divisione. Essa quindi in massima non colpisce le divisioni con tassa proporzionale, ma graduale o fissa. Le divisioni di beni immobili fra soci e comproprietari per qualunque siasi titolo e le divisioni di beni mobili o immobili in massa pagano, la tassa graduale di L. 2 fino a lire mille, e una lira per ogni mille lire di più (T. 80) le divisioni di soli valori mobili pagano la tassa graduale di L. 1 fino a mille, e di 50 centesimi per ogni mille lire di più (T. ibid.) le divisioni di affitto, impresa o appalto fra i partecipanti indicati nei relativi contratti, e qualunque altra divisione di godimenti, o di uso, usufrutto e di abitazione comune pagano la tassa fissa di L. 5 (T. 81).

308. La tassa graduale si applica a tutto il valore della sostanza divisa, cioè a tutte le assegne fatte ai condividenti; quando però non sia il caso di applicare a qualche parte dell'asse diviso la tassa proporzionale di che in appresso n. 310 e 312 (T. 80). Negli atti con i quali invece di una divisione di tutta la sostanza comune si opera solamente lo stralcio della porzione spettante ad alcuno tra i diversi proprietari, rimanendo gli altri indivisi, si limiterà l'applicazione della tassa graduale al solo ammontare della porzione stralciata, perchè gli effetti attributivi e declarativi dell'atto si limitano alla quota assegnata a colui che esce dalla comunione; e se l'altra sostanza rimane negli altri comproprietari vi resta per una conseguenza necessaria della separazione eseguita, non per effetto di un'assegnazione speciale.

309. Il Decreto del 14 luglio 1866 non ripete la disposizione della legge del 21 aprile 1862, che cioè dalla tassa proporzionale sono esenti le divisioni *quando sia giustificato il diritto di comproprietà*. Nullameno siccome la esenzione dalla tassa proporzionale è fondata nella proprietà preesistente, bisognerà bene che questa proprietà sia giustificata dai condividenti. Se bastasse di asserire che una comunione qualsiasi ha esistito fra

essi, e di produrre un atto di divisione, perchè tutti i valori compresi in quell'atto non pagassero tassa proporzionale, nulla sarebbe più facile che di eludere la legge. È dunque indispensabile che i condividenti giustifichino di un titolo che li rendeva comproprietari, e che i beni compresi nella divisione facevano realmente parte di quella massa (1).

310. Inoltre onde le divisioni siano di fronte alla legge di registro considerate declarative e non traslative bisogna che ciascun dividente riceva una quota che corrisponda ai diritti che realmente gli spettano (Art. 35). Se riceve un di più, per questo di più la divisione è considerata dalla legge di registro traslativa. Ma non importa che riceva una parte proporzionata di tutti gli immobili, mobili e crediti o denaro che esistevano nella comunione. — Dentro i limiti della respettiva quota si possono assegnare ad un condividente gli immobili, ad un altro i mobili, ad un terzo i crediti, o denaro, e la divisione sarà sempre anche in diritto fiscale considerata come declarativa (D. Art. 35). Però trattandosi di divisione di eredità tale disposizione è utilmente invocabile sol quando i beni mobili, rendite, crediti e denari assegnati resultino denunziati nel loro preciso ammontare per la tassa di successione (ibid).

311. La proprietà si può dividere attribuendo a uno la nuda proprietà e all'altro l'usufrutto; e la divisione in tal modo fatta si considera attributiva, e quindi non soggetta a tassa proporzionale. *Garnier Repertoire N.* 9382.

§ 2.

Conguaglio, maggiore assegno.

312. Le divisioni si considerano traslative e si paga la tassa proporzionale di passaggio sia che venga stipulato un conguaglio, sia che, senza stipulazione di conguaglio, resulti l'esistenza di un maggiore assegno. Allora la tassa graduale si applica fino a concorrenza della quota competente a ciascun assegnatario; e per l'eccedenza dell'assegno si paga la tassa proporzionale, ma non la graduale (2).

313. Il conguaglio è soggetto alla tassa proporzionale tanto

(1) Corte di Cassazione Belga, 10 agosto 1840.
(2) R. M. 13 Dicembre 1867 p. 135.

che si paghi al condividente quanto che si paghi ai creditori del patrimonio comune. Il dividente che prende una parte più forte di quella che gli spetterebbe accollandosi una più forte somma di debiti, fa rispetto all' eccedenza del suo lotto confrontato con quello dell' altro condividente un acquisto sottoposto alla tassa di passaggio. Non importa che non paghi direttamente un conguaglio agli altri condomini; ei lo paga ai loro creditori, che è lo stesso; e il conguaglio in tal modo operato è pur sempre il prezzo della trasmissione (Art. 35).

314. Sono esenti da tassa proporzionale e soggette solo a tassa graduale tanto le divisioni dell'universa sostanza che i dividenti posseggono in comune, quanto le divisioni di una parte. Ma anche nella divisione parziale se ci sia maggiore assegno fatto ad uno dei dividenti si dovrà su questo maggiore assegno pagare la tassa proporzionale. Avviene qualche volta che si divide una sola classe degli oggetti comuni, per esempio si dividono i soli beni immobili con darsi ad uno fra i dividenti un maggiore assegno, e le parti si riservano di procedere ad un conguaglio nella futura divisione degli altri beni, o anche stipulano di pareggiare la differenza con altrettanti beni lasciati nella comunione, senza però assegnarli nell'atto medesimo, ma rimettendosi ad una operazione da farsi in progresso. Non perciò si evita la tassa proporzionale sul maggiore assegno; nè giova allegare che non può conoscersi se vi è realmente conguaglio o maggiore assegno non essendo completa la divisione.

Le tasse di registro si devono tali quali resultano dalle convenzioni e dagli atti presentati ai ricevitori senza essere subordinate alla realizzazione più o meno lontana di stipulazioni rimesse al futuro. (1)

315. Sul conguaglio, o maggiore assegno, si paga la tassa del mezzo per cento, se la eccedenza della quota maggiore si compone di crediti, dell'uno e mezzo per cento se di rendite, o mobili, del tre per cento, se di immobili. Può darsi che la quota maggiore che deve pagare il conguaglio comprenda beni di diversa natura, soggetti a diverse tasse proporzionali di registro. In questo caso siccome le parti stesse avrebbero potuto determinare che a titolo di maggiore assegno si dovessero imputare

(1) C. C. F. 12 Novembre 1844, 29 novembre 1845 e 22 aprile 1850. Ma vedi infra n. 317.

sino alla totalità del suo ammontare beni colpiti da tassa minore, così la legge facendo ciò che si deve presumere aver voluto fare le parti dichiara, che nel maggiore assegno soggetto a tassa proporzionale devono imputarsi i beni ai quali è applicabile la tassa meno grave (D. Art. 34). Si perciperà dunque fino al loro importo la tassa proporzionale pel conguaglio prima sui crediti e poi su i mobili e rendite che si trovano nella quota maggiore; e solo in ultima linea sugli immobili. (1)

316. Il maggiore assegno, anche non dichiarato dalle parti, si potrà dall'ammistrazione constatare per mezzo di stima, se la quota maggiore è composta di beni immobili, in coerenza al principio stabilito dall' Art. 2 della legge 19 luglio 1868 (R. C. n. 3275).

§. 3.

Licitazioni

317. Quando la cosa comune non può comodamente dividersi, o non lo si vuole, i proprietari possono stabilire un incanto fra essi, con rimanere la cosa all'offerente maggiore. Questa è la licitazione (C. C. Art. 988). Il comproprietario che in tal modo diviene aggiudicatario, si fa acquirente delle porzioni indivise che fin allora appartenevano agli altri condomini. Tale acquisto è sottoposto alla tassa proporzionale di passaggio a titolo oneroso per quella porzione che eccede i diritti anteriori del collicitante aggiudicatario; e così se i comproprietari eran due, l'aggiudicatario pagherà la tassa della compra per la metà del valore. — Nè devono attendersi le ulteriori operazioni della divisione per vedere se il valore della cosa licitata oltrepassi o no la quota spettante all'aggiudicatario sulla intera sostanza comune. L'aggiudicazione fa cessare immediatamente la indivisione quanto ai beni licitati, opera passaggio delle parti che spettavano agli altri comproprietari; ed è quindi di per se soggetta alla tassa di passaggio, senza attendere eventi ulteriori (2). Ciò non ostante il licitante che è divenuto aggiudi-

(1) C. C. Torino 13 Febbraio 1868 che decide non potersi tener conto dei crediti, mobili o rendite che esistevano nella comunione o eredità ma non sono stati assegnati al condividente che ha, la quota maggiore. —

(2) C. C. F. 18 Novembre 1839, 29 Giugno 1840 e 19 Maggio 1853.

catario non pagherà la tassa proporzionale sopra la parte del prezzo che eccede la sua quota di condominio nei beni licitati allorchè per effetto di una divisione della massa totale dei beni indivisi anche posteriore all'aggiudicazione, ma anteriore al registro di quell'atto e presentata alla registrazione insieme col medesimo, i beni licitati o il loro prezzo, entrano per intero nel lotto dell'aggiudicatario. In tal caso la licitazione, e l'atto di divisione si possano considerare connessi, e come formanti insieme un sol tutto. (1)

§. 4.

Divisione fatta dagli ascendenti, fra i loro discendenti.

318. Il padre, la madre, e gli altri ascendenti possono dividere e distribuire i loro beni tra i loro figli, e discendenti, comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile. (C. C. Art. 1044). Questa divisione, se fatta per atto tra i vivi, è una donazione.

319. Anche nella divisione degli ascendenti fra i discendenti può esservi conguaglio, in quanto a uno dei discendenti sia imposto come onere e condizione della quota assegnatili di pagare una somma ad un altro condividente. Dovrà su questo conguaglio pagarsi la tassa del passaggio di beni a titolo oneroso? La Giurisprudenza francese prima della legge del 18 Maggio 1850 che ha espressamente sottoposto a tassa questi conguagli, decideva di no. E gravissime sono le ragioni di tale opinione. Se la legge colpisce con una tassa proporzionale i conguagli nelle divisioni, egli è che i condividenti sono considerati come acquirenti delle porzioni che spetterebbero agli altri condomini, mediante un prezzo determinato, che è il pagamento del conguaglio. Ma la cosa è diversa rispetto alle donazioni fra i vivi che portano divisione dell'ascendente in favore dei discendenti. In questa specie di atti il carattere predominante è quello della donazione fra i vivi. I discendenti donatari non si trasmettono respettivamente nessuna proprietà. Tengono direttamente dall'ascendente ciò che è loro attribuito, minorato dal peso imposto. Quindi non vi è per parte loro nè cessione, nè vendita. Ciò che in questi atti si chiama conguaglio, non è

(1) Vedi Garnier Repert. N. 8195.

in verità che una condizione della donazione, misura sovente indispensabile per assicurare la uguaglianza dei lotti (1). La nostra legge però ha nell'articolo 30 una disposizione che toglie ogni disputa. Ivi è stabilito che se un contratto o per i patti che contiene, o per gli effetti che produce risulta in parte gratuito ed in parte oneroso, sarà tassato come contenente due distinti contratti, l'uno a titolo oneroso, l'altro a titolo gratuito. Ora il discendente che deve un conguaglio, acquista pel corrispondente valore la sua quota a titolo oneroso; e perciò pagar deve la tassa della trasmissione a titolo oneroso. Ben inteso che fino al valore del conguaglio è dovuta la sola tassa della trasmissione a titolo oneroso, non anche quella della donazione fra ascendente o discendente, e ciò in coerenza della regola fissata nel capoverso dell' Art. 7.

Capitolo XXXIII.

§. 1.

Nozione della donazione — Necessità dell'accettazione — Forma degli atti di donazione — Donazioni manuali — Oneri e debiti — Donazioni subordinate alla eventualità della morte.

320. La donazione è un atto di spontanea liberalità col quale il donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata in favore del donatario che l'accetta (C. C. Art. 1050). La donazione non obbliga il donante, e non produce effetto, se non dal giorno in cui viene accettata (C. C. 1056). Perciò la Tariffa all' Art. 101 stabilisce che sopra gli atti di donazione non accompagnati da accettazione si percipa la tassa fissa di L. 10, e che la tassa proporzionale si esiga all'atto di accettazione o quando resulterà che l'accettazione di fatto ha avuto luogo. Ma secondo l'art. 1062 del Codice Civile, le donazioni a riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia degli sposi fra loro, sia da altri a favore degli sposi, o della prole nascitura, non possono essere impugnate per mancanza di accettazione. Dunque su queste donazioni si dovrà, sebbene non espressamente accettate, percepire la tassa proporzionale.

---

(1) C. C. F. 22. Gennanio 1840 e 23 febbrajo 1841.

321. Gli atti di donazione debbono esser fatti per atto pubblico, altrimenti sono nulli (C. C. 1056) Non ostante il Ricevitore perciperà la tassa proporzionale sopra l'atto privato di donazione presentato alla formalità, perchè è regola che la nullità di un atto non impedisce la percezione, salvo a restituire nel caso venga dichiarata da sentenza. (1)

Per quanto gli atti donazione debbano a pena di nullità esser fatti per atto pubblico; non sono però nulli i *doni manuali* che si fanno cioè senza scrittura con la tradizione di cose mobili, o denaro, o valori, dalla mano del donante a quella del donatario, purchè non eccessivi. È esplicita in tal proposito la relazione ministeriale con cui il codice fu accompagnato alla approvazione del Re. E la validità dei doni manuali è stata pur proclamata dalla giurisprndenza. (Corte di appello di Casale 10 aprile 1869). *I doni manuali* non resultando da atto scritto non sono in regola soggetti a registrazione, salvo il caso in cui vengano enunciate in un atto scritto ed abbiano una connessione essenziale e diretta con l'atto medesimo, oppure quando sanzionati da sentenza (supra n. 6 infra Sez. quarta).

322. La tassa nelle donazioni non diversifica secondo la natura delle cose donate. O si donino immobili, o mobili o crediti la tassa è sempre la stessa; maggiore o minore secondo che il donante e il donatario sono estranei, o parenti, e secondo il grado di parentela. La tassa è in genere quella stessa stabilita per le trasmissioni a causa di morte con la differenza che per le donazioni e liberalità fatte da persone che non sieno ascendenti, o discendenti degli sposi a contemplazione di certo e determinato matrimonio, e in favore degli sposi medesimi o della prole nascitura, la legge ha stabilito *favore nuptiarum* (Vedi T^a n. 95, 97, 98 e 99 combinata coll'Articolo 3 della legge 19 Luglio 1868) una tassa di favore che è la seguente:

« Tra gli sposi nell'atto di matrimonio e a contemplazione « del medesimo L. 1 50 per 0[0.

« Fra fratelli e sorelle a contemplazione di certo e determi- « nato matrimonio e a favore degli sposi o della prole nasci- « tura L. 2,50 per 0[0.

« Fra zii e nipoti, Prozii e Pronipoti a contemplazione di

(1) Supra n. 20.

« certo e determinato matrimonio e a favore degli sposi o della
« prole nascitura L. 3 per 0[0.
« Fra cugini germani osiano figli di fratelli e sorelle a con
« templazione di certo e determinato matrimonio e a favore
« degli sposi o della prole nascitura L. 4 per 0[0.
« Fra altri parenti e collaterali fino al decimo grado inclu-
« sivamente a contemplazione di certo e determinato matrimo-
« nio e a favore degli sposi o della prole nascitura per L. 4,50
« per 0[0.
« Fra parenti oltre il decimo grado o affini, o non parenti a
« contemplazione di certo e derminato matrimonio, e a favore
« degli sposi, o della prole nascitura L. 5 per 0[0. »
Questa tassa di favore non si applica ai lucri dotali e alle liberalità subordinate alla eventualità della morte; che vanno soggette alla tassa proporzionale come trasferimenti a causa di morte, quando si verifica l'evento della sopravvivenza (Legge 19 luglio 1868 art. 3.)

323. Altra differenza fra il modo con cui si tassano le donazioni e il modo con cui si tassano le successioni a causa di morte, è questa, che nelle successioni i debiti si defalcano, sicchè si tassa solo l'attivo della successione; mentre nelle donazioni i debiti che passano a carico del donatario si calcolano non per esentarne l'ammontare dalla tassa, bensì all'effetto di tassare il lucro del donatario come donazione o passaggio a titolo gratuito, mentre sull'ammontare della donazione corrispondente ai debiti si percipe la tassa di passaggio a titolo oneroso. Di ciò nel seguente paragrafo.

324. Le donazioni possono come ogni altro contratto esser subordinate a condizione sospensiva; e in tal caso pagano intanto una tassa fissa, e poi la proporzionale alla verificazione della condizione. Il Decreto e la Tariffa noverano espressamente fra le donazioni condizionali quelle subordinate alla eventualità della premorienza del donante al donatario. Sull'atto che le contiene si percipe la tassa fissa di L. 5. La tassa proporzionale è applicata e riscossa al verificarsi della preveduta eventualità della morte (D. 45 T. 74). La denunzia dell'avveramento delle liberalità subordinate all'eventualità della morte, deve farsi nei termini e colle forme prescritte per i trasferimenti a causa di morte (legge 19 luglio 1868 art. 3). « Una donazione di somme
« da conseguirsi all'epoca della morte del donante, non è una
« liberalità subordinata alla eventualità della morte. Queste si

« intendono essere quelle donazioni in cui il diritto nasca al « decesso, non quelle in cui non la sussistenza, ma la semplice « esecuzione è differita al decesso. Nulla monta la mancanza « di cautela e garanzia delle somme donate, perchè basta la esi- « stenza del diritto dai donatori acquistato per far luogo alla « corrispondente tassa proporzionale pel trasferimento da quel « diritto stabilito. Però non dovendo i donatari godere delle « cose donate se non all'epoca del decesso del donante, sarebbe « manifesto come implicitamente si trovi riservato a favore di « quest'ultimo l'usufrutto delle cose medesime; e perciò si debba « tassare in quel momento la sola nuda proprietà, per poi a « suo tempo percipere la tassa sull'usufrutto. » Così la *Corte d'appello di Torino nella sentenza del 13 dicembre 1866.*

§: 2.

Donazioni onerose-remuneratorie.

325. L'art. 1051 del codice civile dice che è donazione anche quella per cui si imponga qualche onere al donatario. Tenendo conto di questa disposizione ne verrebbe che anche la donazione onerosa dovrebbe nel suo complesso essere colpita dalla tassa di liberalità. Difatti questo è il sistema adottato dalla Giurisprudenza daziaria francese. Il sistema francese parte dal principio che un contratto non può avere che una sola natura nè può scindersi in due contratti di natura diversa; e che perciò come unica è la natura del contratto, così unica deve essere la tassa da percepirsi. In questo sistema si esamina la in. tenzione dei contraenti, si calcola a quanto ammonta il peso degli oneri, dirimpetto al vantaggio degli acquisti, e da tutte queste considerazioni si deduce il carattere che predomina nel contratto: e se prepondera il gratuito si considera interamente gratuito, e come gratuito si tassa; viceversa se predomina il carattere oneroso si tassa per oneroso (1).

326. Un sistema affatto opposto è stato adottato dalla nostra legge, art. 30 « ivi. Se un contratto o per i patti che contiene « o per gli effetti che produce resulta in parte gratuito ed in « parte oneroso, sarà tassato come contenente due distinti con- « tratti, l'uno a titolo oneroso l'altro a titolo gratuito. » La

(1) Champ. et Rigaud n. 88 e 89 e n. 2268 e seguenti.

legge parte dal principio della dividuità del contratto. Con questa norma non importa di investigare altrimenti quale sia la più vera e giuridica denominazione che meriti l'atto. Sia pure che i contraenti abbiano avuto di mira di fare un atto gratuito, una donazione e non già un contratto oneroso; sia pure che il carattere predominante dell' atto sia il gratuito, ondechè il contratto stesso meriti giuridicamente il nome di donazione; basta che il donatario o per patto espresso, o per gli effetti necessari del contratto abbia assunta una obbligazione, perchè fino alla concorrenza dell' onere assunto il contratto si assoggetti alla tassa riserbata per i contratti onerosi. In forza del principio della dividuità del contratto stabilito dalla legge daziaria è stato replicatamente giudicato che la donazione di tutti i beni fatta dal padre al figlio con accollo di debiti, si deve fino alla concorrenza del debito stesso tassare come contratto oneroso (1). Aggiungasi che il contratto è reputato in parte oneroso, tantochè l'onere resulti da patto espresso, quanto se in mancanza di patto sia però un effetto del contratto. In ciò la legge attuale diversifica dalla legge del 21 aprile 1862 che parlava solo di patto. Ora poichè il donatario di tutti i beni presenti è tenuto, anche senza patto, a pagare i debiti del donante fino alla concorrenza dell'asse donato (Vedi decisione della Corte d' appello di Lucca, 24 maggio 1865, in causa Demanio e Grotta, Annali toscani anno 1865, P. 451, N. 12), ne consegue che anche senza accollo di debiti, la donazione si tasserà come contratto oneroso per l'ammontare dei debiti constatati.

327. L'onere imposto al donatario può consistere in una prestazione a vantaggio di un terzo. Tizio dona a Caio la sua casa, con l'obbligo di passare una pensione vitalizia a Mevio. Qui abbiamo tre disposizioni; una trasmissione a titolo gratuito da Tizio a Caio per ciò che sopravanza al pagamento della prestazione vitalizia; una disposizione a titolo oneroso fra le medesime persone per l'importare della pensione; e per lo stesso ammontare una liberalità da Tizio a Mevio. Secondo il principio della dividuità stabilito dalla nostra legge è dovuta la tassa di donazione fra Tizio e Caio per ciò che sopravanza il valore della prestazione vitalizia. Questa poi dirimpetto a Caio è un onere e dovrebbe pagare la tassa del passaggio a titolo oneroso;

---

(1) Decisioni della Corte di Cass. di Firenze del 2 luglio 1866 in causa Demanio e Grotta e l'altra in causa Demanio e Cenni 29 novemb. 1866.

dirimpetto a Mevio è una liberalità e dovrebbe pagare la tassa di donazione secondo i rapporti di parentela fra esso e Tizio. Siccome però la liberalità e la trasmissione sono connesse, tenuto conto del disposto del capoverso dell'art. 7, si percipirà sul valore della rendita vitalizia una sola tassa o quella del passaggio a titolo oneroso, o l'altra della liberalità, attenendosi alla più grave.

328. È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza, o in considerazione dei meriti dei donatario, o per speciale remunerazione (C. C. 105). Se però i servizi sono tali che potrebbero dar luogo ad azione civile per pagamento, la donazione diviene una dazione in paga.

§. 3.

Donazione fra i coniugi.

329. Per diritto Romano la donazione fra marito e moglie era nulla *ipso jure* fino da principio, e non trasferiva al donatario nè dominio, nè possesso; laonde anche i creditori posteriori alla donazione perseguitavano per il pagamento dei loro crediti le cose donate (1). Bensì la nullità era sanabile per la premorienza del donante senza revocare la donazione. Il Codice Napoleone dichiara all'art. 1096 che queste donazioni possono revocarsi. Pure sotto il suo impero la giurisprudenza ha deciso che su tali donazioni si deve percipere la tassa proporzionale (2). Quella giurisprudenza considera che per quanto la donazione sia revocabile, la possibilità della revoca induce una condizione resolutiva e non già sospensiva, onde essendovi trasmissione immediata benchè resolubile, nasce subito il diritto nell'amministrazione ad esigere la tassa. Il Codice italiano è assai più energico nel dichiarare la nullità di tali donazioni che non fosse il Codice Napoleone, e lo stesso diritto Romano; poichè dispone all'art. 1054 che i coniugi *non possono* durante il matrimonio farsi l'uno all'altro nessuna liberalità salvo negli atti di ultima volontà nei casi e nei modi stabiliti nel capo delle successioni testamentarie. Nullameno la Tariffa (art. 96) vuole che anche nelle donazioni fra coniugi si percipa la tassa

(1) Leg. 11, D. de Donat intervirum et uxorem.

(2) C. F. 21 agosto 1853.

proporzionale. Esempio che la nullità di un contràtto non impedisce la percezione della tassa.

§. 4.

Riserva di disporre.

330. Il donante può riservarsi la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati. Se muore senza averne disposto, un tale oggetto od una tal somma appartiene agli eredi del donante non ostante qualunque clausola o stipulazione in contrario (C. C. 1069).

331. Se la riserva è relativa a un oggetto determinato, sul valore del medesimo non si percipera tassa al giorno della donazione, perchè non vi è compreso. Se invece il donante si è riservato di disporre non di un oggetto determinato ma di una somma da prendersi sul compendio donato, è stato deciso doversi applicare il principio dell'art. 30 per cui quando un contratto per i patti che contiene o per gli effetti che produce resulta in parte gratuito e in parte oneroso, deve tassarsi come se contenesse due distinti contratti, l'uno a titolo gratuito, l'altro a titolo oneroso, Infatti, si è detto, il donatario che dovrà pagare secondo la disposizione del donante la somma di denaro di che questi si è riservato di disporre, fa relativamente ad essa un contratto oneroso. Così decise la Corte d'appello di Bologna nel 12 novembre 1866, (nel Giornale la Giurisprudenza). « Considerando intorno alla terza questione esser ovvio il ri-
« conoscere che la facoltà riservatasi dal donante di disporre
« di un capitale di L. 30,000 sul patrimonio donato, mentre non
« impedì che questo passasse intanto per l'intero in proprietà
« dei figli, costituì tuttavia a favore del padre un corrispon-
« dente diritto esercibile su i beni che loro rilasciava, diritto
« che esso volle assicurato anche mediante ipoteca, ed al quale
« è necessariamente correlativo l'obbligo e quindi l'onere a ca-
« rico dei figli donatari di sborsare quella somma venendo il
« caso di quella disposizione. Nè giova notare che se il donante
« morisse senza aver fatto uso della facoltà riservatasi, un tale
« obbligo in nulla si risolverebbe; perchè verificandosi un tal
« caso, solo potrebbe dirsi che il diritto del padre e il conse
« guente obbligo dei figli alla morte del padre rimarrebbe ri-

« soluto; ma non già che un tale obbligo non fosse stato con
« la donazione imposto.

§. 5.

Revoca delle donazioni — Reversione.

332. La donazione può revocarsi per effetto della condizione resolutiva, per causa di ingratitudine, o per sopravvenienza di figli (C. C. art. 1078).

333. Cominciamo dalla condizione resolutiva. L'art. 1079 del Codice Civile dispone che « verificandosi la condizione resolu-
« tiva apposta alla donazione, i beni donati ritornano in potere
« del donante liberi da qualsiasi carico e da qualunque ipoteca
« imposta dal donatario, e il donante ha contro i terzi deten-
« tori degli immobili donati tutti i diritti che avrebbe contro
« il donatario medesimo. » Solo quando la condizione resolutiva, anche espressa, si verifica per causa d'inadempimento dei pesi imposti al donatario, la revoca non reca pregiudizio ai terzi che hanno acquistati diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di revoca (C. C. 1080). Vi è dunque differenza grande fra la condizione resolutiva espressa che non riguarda l'adempimento dei pesi imposti, e la condizione resolutiva espressa che risolve la donazione quando il donatario manchi ai pesi che si è accollato. In questo secondo caso la risoluzione non distrugge il contratto come se non fosse mai esistito, ma invece lascia intatti i diritti dei terzi. Per altro anche in questo secondo caso, l'atto che constata l'avvenimento della condizione e il ritorno dei beni al donante, si dovrà solo tassare con tassa fissa, perchè a tenore dell'art. 48 del decreto è dovuta soltanto la tassa fissa per la risoluzione di un contratto quando ha luogo per effetto di condizione risolutiva espressa nel contratto medesimo (1).

334. Invece la revoca per causa di ingratitudine, revoca che il donante eserciti non perchè il donatario abbia commesso un fatto dedotto come condizione resolutiva, ma in base al solo disposto della legge sembra dover subire la tassa di passaggio a titolo oneroso, tanto più che non pregiudica ai terzi che hanno

(1) Vedi infra Cap. XXXVII.

acquistato diritti su i beni donati e quindi opera *ex nunc* ed ha gli effetti di una retrocessione (C. C. 1088).

335. La revoca per sopravvenienza di figli è ammessa dalla legge, nonostante qualunque clausola o convenzione con cui il donante vi abbia renunziato (C. C. Art. 1083, 1084) per cui sembra doversi considerare come *espressa* nel contratto anche se ivi non è scritta perchè per necessità legale e indipendente dalla volontà delle parti vi è insita. E perciò sulla revoca dovrebbe percipersi la sola tassa fissa in ordine alla regola stabilita dall'Arte 48 della legge; sebbene la revoca per sopravenienza di figli non pregiudichi a terzi che abbiano acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda (C. C. 1088).

336. Il donante può stipulare la reversibilità degli effetti donati, tanto nel caso che avesse a premorire il solo donatario, quanto nel caso che avessero a premorire il donatario, e i suoi discendenti (C. C. Art. 1071). Avvenendo per tal causa la reversione non é dovuta tassa proporzionale, perchè non è altro che la risoluzione della donazione dipendente da condizione espressa nella medesima, e cade perciò nel disposto del citato Art. 48 (1).

§ 6.

Modo di valutare le cose donate per l'applicazione della tassa proporzionale.

337. Unitamente all' atto di donazione la parte o funzionario pubblico richiedente la registrazione presenterà una nota indicativa dei valori sui quali la tassa dovrebbe liquidarsi, con facoltà di esibire all'uopo anche ogni opportuno mezzo di prova, come sarebbero le stime giurate, le compre e vendite, e le locazioni del precedente quinquennio per gli stabili, o del semestre anteriore per i mobili denunziati (Art. 23). Se ciò non ostante il ricevitore del registro non creda esatto il valore denunziato per gli immobili sarà questo determinato moltiplicando per centoventi la imposta fondiaria principale fissata per le leggi del 10 luglio 1864 e del 26 gennaio 1865. Tuttavia contro il resultato del multiplo è ammesso il ricorso alla stima nel solo

(1) Demante n. 74.

caso in cui la parte o l'amministrazione pretenda che il valore reale sia minore, ovvero ecceda di un ottavo il detto multiplo. (D.Art. 23. Leg. 19. luglio 1868 Art. 1) (1). Quanto ai mobili il recevitore starà al valore denunziato, oppure a quello resultante da inventari con stima, o contrattazione dei mobili stessi dentro non più di sei mesi (Art. 23. n. 3).

338. Nelle donazioni di rendite perpetue la tassa si misura sul capitale espresso nell' atto costitutivo della rendita; ed ove nell'atto costitutivo non sia espresso il capitale questo dovrà formarsi di venti volte la rendita. Così all'art. 23 del Decreto cui si rinvia il lettore sul modo di valutare le rendite vitalizie.

339. Nelle donazioni dei crediti la tassa è misurata sull'ammontare dei crediti stessi, (art. 20) senza che la legge faccia distinzione alcuna, in caso di donazione, della maggiore o minore esigibilità, distinzione che pure è ammessa nelle cessioni a titolo oneroso (art. 38) e nelle successioni (art. 52).

§. 7.

Donazione della nuda proprietà — dell'usufrutto — riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà.

340. La donazione può avere per oggetto non tanto la proprietà piena, quanto l'usufrutto o la proprietà nuda.

341. Nella donazione dell'usufrutto, se è a tempo indeterminato o non minore di dieci anni, la tassa proporzionale si applica sulla metà dell'intiero valore della cosa quando l'usufruttuario o la persona sulla cui vita è stabilita la durata dell'usufrutto non ha compiti 50 anni di età, ed al quarto dello stesso valore ove li abbia compiti. Se l'usufrutto o l'uso è limitato a tempo minore di 10 anni, sarà valutato a tanti ventesimi del valore della proprietà piena quanti sono gli anni della sua durata. Ma se l'usufruttuario, o usuario ha compito l'età di 50 anni l'usufrutto e l'uso, quando anche sia determinato per più di 5 anni non è valutabile al di là di cinque ventesimi. Qualora l'usufrutto fosse devoluto congiuntamente o successivamente a più individui si avrà unicamente riguardo all'età del più giovane (art. 16).

(1) Sulla procedura di stima vedi sopra n. 87.

Per la riunione dell'usufrutto alla proprietà (nel caso di cui qui parliamo che il solo usufrutto sia stato ceduto, restando la nuda proprietà al costituente l'usufrutto) per via di estinzione naturale, o di renunzia pura e semplice, non è dovuta nessuna tassa proporzionale perchè non vi è trasmissione (1). Se però la riunione ha luogo per donazione formale, o per cessione a titolo oneroso; qui vi è trasmissione a titolo gratuito od oneroso dell'usufrutto o godimento del fondo che ancora restava a consumare all'usufruttuario; e deve perciò pagarsene la tassa.

342. Veniamo alla donazione della proprietà nuda. La proprietà nuda non è altro che la proprietà, con tutti i suoi attributi, solo ritardato il godimento od usufrutto. Quindi ogni diritto è acquistato fino dal momento della donazione, e fino dal momento stesso si dovrebbe *summo iure* pagare la tassa proporzionale sul valore della piena proprietà. La legge però divide la percezione in due tempi (Art. 17). Al momento della donazione si paga solo sul valore della nuda proprietà, che si calcola uguale alla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto. Al cessare poi dell'usufrutto o dell'uso è dovuta la tassa sul valore per cui l'usufrutto o l'uso fu detratto allorchè venne tassata la nuda proprietà (art. 17). Non si fa distinzione fra il caso in cui l'usufrutto si riunisca nelle mani del nudo proprietario per estinzione naturale, e quello in cui la riunione sia anticipata per renunzia o cessione fatta dall'usufruttuario (supra n. 110).

343. Se il donante invece di riservare a se l'usufrutto dona ad uno la nuda proprietà, ad un altro l'usufrutto; dovrà fino da principio percipersi la tassa tanto sulla proprietà nuda, quanto sull'usufrutto; perchè tanto dell'una quanto dell'altra vi vi è passaggio. All'estinzione poi dell'usufrutto dovrà nuovamente sopra esso percipersi la tassa secondo la norma qui sopra fissata. Così l'usufrutto facendo due passaggi pagherà due volte la tassa.

344. Poichè l'usufrutto e la nuda proprietà si danno non solo sopra gli immobili, ma anche sopra i mobili (C. C. art. 478) la benigna disposizione della nostra legge che nella donazione della proprietà nuda divide la percezione in due tempi è stata applicata anche ad una donazione di somma da ritenersi infruttifera

(1) Demante n. 344.

dal donante fino alla morte. È stato detto che tal donazione importava trapasso della nuda proprietà di quella somma, e che perciò frattanto dovea solo pagarsi la tassa sul valore della nuda proprietà; salvo a pagare a suo tempo sul valore dell'usufrutto (Corte d'Appello di Torino 13 dicembre 1867).

Capitolo XXXIV.

Contratto di matrimonio. — Dote.

345. Il contratto di matrimonio è l'atto col quale i futuri coniugi regolano le convenzioni relative al matrimonio che sono sul punto di contrarre. Questo contratto paga la tassa fissa di L. 2 (T. 66). Può andar soggetto a tasse graduali e proporzionali per le convenzioni e trasmissioni che vi si contengono. La dote, lo spillatico, i lucri dotali, sono le più comuni disposizioni che si trovano nel contratto di matrimonio. Nei contratti di matrimonio che contengono costituzioni di dote o altre stipulazioni soggette a tassa speciale non è dovuta la tassa fissa di L. 2 (1): percipendosi solo la tassa graduale o proporzionale dovuta per tali stipulazioni.

§. 1.

Dote.

346. La dote consiste in quei beni che la moglie od altri per essa apporta espressamente per questo titolo al marito per sostenere i pesi del matrimonio (Cod. Civile art. 1388).

347. La dote che si costituisce la sposa nel contratto di matrimonio con beni propri è soggetta a tassa graduale di due lire fino a mille, e di uno per ogni mille di più (D. art. 45 T. n. 66) mentre invece se la dote è costituita dal padre, madre o altro ascendente è dovuta la tassa proporzionale di L. 1,20 per ogni cento lire (Legge 19 luglio 1868 art. 11) cioè quella del passaggio a titolo gratuito fra ascendenti e discendenti, e se da altre persone tassa proporzionale del passaggio a titolo gratuito fra dotante e dotato ridotta alla metà; (Legge 19 luglio 1868 (art. 3); purchè però la costituzione non sia subordinata all'evento della premorienza del dotante; giacchè allora sarebbe

(1) R. M. 7 maggio 1867 V. 9 p. 342.

soggetta alla tassa ordinaria delle trasmissioni a causa di morte; da percipersi all'avvenimento della premorienza.

348. La dote che la donna costituisce a se stessa o altri le costituiscono, può consistere in somma di denaro pagata o promessa, in valori, o in cose mobili non stimate, o in immobili ugualmente non stimati, oppure stimati, ma senza la dichiarazione che la stima ne trasferisce la proprietà al marito. In questi casi nessun dubbio che la sola tassa da percipersi è la tassa graduale se la dote è costituita dalla sposa stessa, e se è costituita da altri quella di trasmissione a titolo lucrativo tra il dotante e la dotata; con la riduzione sopra detta. (n° 322).

349. Se la dote o parte di essa consiste in cose mobili stimate nel contratto di matrimonio, senza dichiarazione che tale stima non ne produce la vendita; il marito ne diviene proprietario e non è debitore che del prezzo loro attribuito (Cod. Civ. art. 1401). Si potrebbe dubitare se in questo caso non debba esigersi la tassa proporzionale del passaggio dei mobili. La giurisprudenza è unanime a respingere l'applicazione di questa tassa (1). Si è considerato che la stima dei mobili non ha altro oggetto che di far conoscere il valore della dote, e di assicurarne la restituzione; ma il marito non ha l'animo di comprare.

350. La stima dell'immobile costituito in dote non ne trasferisce la proprietà senza una espressa dichiarazione (C. C. articolo 1402). Ma se vi è espressa dichiarazione che la stima è fatta per trasferirne la proprietà, si dovrà pagare oltre la tassa graduale, o quella della trasmissione a titolo lucrativo, anche la tassa proporzionale della cessione a titolo oneroso? In questo caso vi è veramente vendita; la dote è costituita col prezzo, e non coll'immobile ceduto, il marito ne divien proprietario non come marito. ma come compratore. Perciò si ritien generalmente che sia dovuta anche la tassa proporzionale della vendita o cessione a titolo oneroso salvo, come a me sembra, a percipere delle due tasse solo quella più grave (art. 7). Così decise con motivo ampiamente ragionato la Regia Camera dei Conti nel Regno di Sardegna nel 12 gennaio 1849. (Bettini 1. 1. 434) « ivi » Considerato che il contratto di matrimonio di cui si « tratta contiene due stipulazioni distinte, una la costizione di

(1) Garnier Repertoire de l'Enrigist n. 3739. Rigaud et Champ. numero 2919 Demante Exposit Rais. des Principes de l'Enregistr. n. 620. Corte di Cassaz. di Milano 20 settembre 1861.

« dote in denaro: e l'altra la dazione di stabili in pagamento
« di essa. Che la prima va soggetta al diritto graduale stabilito
« dal secondo alinea dell'art 36 della Tariffa 1 aprile 1816
« Che la seconda, cioè la dazione dello stabile in paga della
« dote, debba ravvisarsi come estranea affatto al contratto di
« matrimonio, avvegnachè veste il carattere di vero trapasso
« di proprietà dello stabile stesso a favore dello sposo, il quale
« non si obbliga ad altro che a rappresentare la dote. — Che
« perciò con giusto fondamento chiedesi dal Regio Patrimonio
« il pagamento del diritto proporzionale del tre per 0|0 sulla
« detta dazione in paga. — Considerando che non serve il dire
« che la detta dazione in paga per esser fatta nel contratto
« stesso di matrimonio debbasi riguardare come una dipendenza
« del medesimo, e così andare esente dall'addimandato diritto,
« imperocchè acciò le cessioni degli stabili contenute nel con-
« tratto di matrimonio, vadano esenti dal diritto proporzionale
« vuolsi, giusta lo spirito e il letterale disposto di detto articolo,
« che li detti immobili siano stati costituiti in dote, cioè a dire
« abbiano vestito la natura di beni dotali, per modo che non
« passino nella libera disponibilità dello sposo, e non si operi
« per conseguenza una mutazione di proprietà a di lui vantag-
« gio; quandochè nel concreto essendo la dote costituita in de-
« naro, e pel pagamento di essa essendosi ceduto uno stabile
« senza che siasi stipulata la condizione dell'impiego a'termini
« dell'art. 1534 del Codice Civile, non sarebbe quell'immobile
« divenuto dotale. dimodochè con tale stipulazione si sarebbe
« effettuato un vero trapasso di proprietà dello stabile stesso,
« e così un contratto affatto estraneo, come si disse, a quello
« di matrimonio, e soggetto all'indicato diritto proporzionale. »
Per i medesimi motivi la R. Camera dei Conti con Sentenza
del 2 dicembre 1856. (Bettini 3 92) decise che quando la sposa
si costituisce in dote una certa somma, e contemporaneamente
assegna e cede in pagamento dei crediti, si deve percepire la
tassa proporzionale della cessione dei crediti.

351. Non soggiace a tassa particolare la confessione dello
sposo di aver ricevuta la dote (art. 45). Questa esenzione è li-
mitata alla confessione dello *sposo*. Per la quietanza che faccia
il *marito* costante matrimonio si dovrà pagare la tassa di li-
berazione. La esenzione non si estende al caso in cui la dote
sia stata pagata nel contratto di matrimonio; ma non allo *sposo*.
Spesso avviene che la dote è pagata al padre dello sposo. In

questo caso bisogna fare una distinzione. O il padre è intervenuto al contratto, e ha ricevuta la dote rilasciandone quietanza solo nella rappresentanza del figlio *minorenne;* e allora non può farsi luogo a percezione di tassa sull'intervento paterno, senza del quale l'atto non avrebbe potuto sussistere in ordine all'articolo 224 del Codice Civile. Ovvero il padre dello sposo, minorenne o maggiore, interviene al ritiro della dote in proprio nome, e per assumere direttamente sopra di se le obbligazion che ne derivano, e in questo caso sarà dovuta sulla confessione di aver ricevuta la dote la tassa di obbligazione per la obbligazione di restituire che in tal modo contrae.

352. La moglie può domandare giudizialmente la separazione della dote, quando sia in pericolo di perderla, o quando il disordine degli affari del marito lasci temere che i beni di lui non siano sufficienti per soddisfare i diritti della moglie, o quando essa abbia ottenuto sentenza di separazione personale contro il marito (C. C. 1418). La consegna di beni o somme che in conseguenza della ordinata separazione della dote venga fatta alla moglie paga le diverse tasse che sono indicate nell'art. 18 della Tariffa. Se le vengono dati in pagamento beni si percipe la tassa dovuta per la loro trasmissione secondo la loro natura (3 per 0[0 se immobili, 1 1[2 per 0[0 se mobili 1[2 per 0[0 se crediti) se si pagano denari la tassa di quietanza (1[4 per 0[0).

353. Avvenendo il caso della restituzione della dote, l'atto che constati questa restistuzione si tasserà come discarico puro e semplice (Tassa fissa di L. 2), se la restituzione consiste nella consegna o degli immobili dotali, o dei mobili non stimati o stimati con dichiarazione che la stima non ne toglie alla moglie la proprietà, o di capitali o rendite costituite rimaste nel dominio della moglie. Se invece si rendono denari, tassa proporzionale di quietanza.

§ 2.

Spillatico. — Lucro dotale.

354. Lo spillatico è la promessa che lo sposo fa alla sposa di un assegnamento mensile. od annuo per le sue spese personali; e può essere stipulato in due modi. Può convenirsi, come è detto nell'art. 1399 del Codice Civile che la moglie riceverà

annualmente sopra semplice sua quietanza, una parte delle rendite dotali per le sue minute spese, e per i bisogni della sua persona. In questo caso lo spillatico non induce nel marito alcuna obbligazione personale. È solo un prelievo a favore della moglie, di una parte dei frutti della dote; e certamente non da luogo a veruna tassa proporzionale per l'espressa disposizione dell'art. 45 del Decreto; ove è detto che non è soggetto a tassa particolare il patto per il quale una parte delle rendite dotali fosse assegnata annualmente alla sposa per le sue minute spese, e per i i bisogni della sua persona. Dubbio può nascere allorchè lo spillatico non è pattuito come prelievo dei frutti della dote da farsi dalla moglie, ma come obbligazione personale del marito. Crederei che quando lo spillatico non sia superiore ai frutti della dote non si debba percipere tassa particolare potendo sempre considerarsi come una assegnazione di frutti della dote fatta alla moglie (1). Se poi non vi è dote, o lo spillatico ne supera i frutti ancorchè possa dirsi congruo per la nobiltà o ricchezza dello sposo mi sembra tassabile, almeno per ciò eccede il reddito della dote, come costituzione di rendita a titolo gratuito secondo l'art. 96 della Tariffa combinato con l'art. 3 della legge 19 luglio 1868, perchè allora non può dirsi assegnazione di rendite dotali; non può dirsi parte di frutti di dote assegnata alla moglie. E quindi non trova appoggio la esenzione della tassa nell'art. 45 del Decreto.

355. Il lucro dotale è un emolumento pattuito sull'importare della dote a favore del coniuge superstite (C. C. 1398). Per la stipulazione dei lucri dotali nel contratto di matrimonio non è dovuta tassa alcuna (D. Art. 45). Alla verificazione dell'evento che rende esigibile il lucro dotale si paga la tassa del passaggio a titolo gratuito fra i coniugi (T. 96). La denunzia e il pagamento della tassa si effettuano nei termini e con le forme prescritte per i trasferimenti a causa di morte (Leg. 19 luglio 1868 art. 3.)

Capitolo XXXV.

Costituzione di patrimonio Ecclesiastico.

356. Per patrimonio ecclesiatico si intendono i beni che un cherico si costituisce in dote o altri per esso costituiscono onde

(1) Sentenza della Corte di Cassazione di Milano 11 maggio 1864.

resti assicurato che egli avrà i mezzi di decente sussistenza nello stato sacerdotale in cui aspira ad entrare.

357. Se la costituzione di patrimonio ecclesiastico è fatta con beni propri del cherico paga la tassa fissa di L. 10 (T. 67).

358. Se il patrimonio ecclesiastico è costituito da altre persone, oltre la tassa fissa di lire dieci, saranno anche dovute le tasse proporzionali stabilite per le donazioni (T. ibid). Se la donazione è di proprietà o di usufrutto dipende il deciderlo dall'esame dell'atto con cui vien costituito il patrimonio ecclesiastico.

Capitolo XXXVI.

Rinunzie

359. La tariffa all' Art. 92 colpisce con la tassa fissa di L. 3 la rinunzia pura e semplice a legati fatta per atto notarile o per scrittura privata. È dovuta una tassa per ciascun renunziante, e per ciascun legato cui si rinunzia. La tariffa parla della renunzia ai legati, non all'eredità, forse perchè per il disposto dell'art. 944 del Codice Civile, questa non può farsi « che con « una dichiarazione presso la cancelleria della Pretura del man- « damento sopra un registro tenuto all'uopo. » Se la renunzia ad una eredità fatta per atto notarile o privato è pura e semplice è soggetta alla tassa fissa di una lira ai termini dell'articolo 104 della Tariffa. La renunzia pura e semplice ad eredità o legati è quella di cui l'effetto legale è che il renunziante si reputa non essere mai stato erede (C. C. 945). È quella che produce l'effetto espresso dall'art. 946 del detto Codice così « la « parte di colui che renunzia si accresce ai suoi coeredi; se è « solo la successione si devolve al grado susseguente. » Questa renunzia non ha niente di traslativo, e perciò non è soggetta a tassa proporzionale. Invano si obietterebbe che se il renunziante non ha trasmesso beni mai posseduti, almeno si è spogliato di un diritto che gli apparteneva, e che perciò vi è trasmissione di tal diritto a titolo gratuito. Il renunziante si spoglia, è vero, a titolo gratuito, ma senza trasmettere, perchè i coeredi non esercitano il suo diritto ormai con la renunzia svanito, ma un diritto loro proprio che tengono direttamente dalla legge (1).

(1) Rigaud et Champ. n. 510.

360. La rinunzia non è pura e semplice quando è fatta mediante un prezzo ancorchè a profitto di tutti i coeredi indistintamente (C. C. Art. 937). Tale rinunzia importa accettazione del legato o eredità da parte del preteso renunziante, e trasferimento o cessione al renunciatario (C. C. Art. 936-937); deve quindi pagarsi la tassa di passaggio. *Rigaud et Championer* distinguono. O la renunzia ad una eredità mediante corrispettivo ha luogo avanti la divisione, o dopo. In questo secondo caso è una vera cessione di beni e diritti e sarà dovuta la tassa proporzionale per il passaggio a titolo oneroso. Nel primo caso invece la necessità di dividere fa presumere la divisione e non la vendita. Quindi si ha da percipere la tassa dovuta per la divisione e non la proporzionale della vendita. Questo discorso è giusto, ma allora solo quando consti che la pecunia data al renunziante faceva parte dell'eredità (Art. 35.)

361. La renunzia anche gratuita fatta a profitto di alcuno soltanto dei coeredi importa accettazione della successione (C. C. Art. 937). Il renunziante è stato erede, in esso è risieduta la proprietà dei beni che compongono la sua parte dell' eredità, esso ne ha disposto dacchè ha voluto che fossero devoluti a qualcuno soltanto dei suoi coeredi. Questi non tengono per nulla il loro diritto dalla legge, dacchè la legge chiama tutti gli eredi a profittare dell'accrescimento. È dunque unicamente dalla volontà del renunziante che essi li tengono, vi è trasmissione a titolo gratuito, e ne è quindi dovuta la tassa proporzionale (1).

362. L'articolo 938 del Codice Civile dispone che « la renun-« zia fatta da un coerede non induce accettazione di eredità, « quando sia fatta gratuitamente a tutti quei coeredi legittimi o « testamentari ai quali sarebbesi devoluta la porzione del re-« nunziante in caso di sua mancanza. » Se la renunzia avviene a favore di coloro che la legge avrebbe chiamati, la designazione delle persone che ne godranno è una disposizione superflua che nulla aggiunge ai diritti dei chiamati; per conseguenza non traslativa, e non passibile di una tassa proporzionale (2).

363. La renunzia a prevalersi di una prescrizione già acquistata paga la tassa fissa di L. 3 (T. 93). La prescrizione è un mezzo di acquistare, o di liberarsi per via di eccezione. Ora

(1) Rigaud et Championer N. 532.
(2) Rigaud et Championer N. 523.

nessuno è tenuto di proporre una eccezione che gli appartiene; e il renunziare a prevalersi di tale eccezione non è trasmettere. Bisogna però che la renunzia sia pura e semplice; se fatta mediante correspettivo, si pagherà la tassa proporzionale di quietanza, o di obbligazione, o altra secondo la natura del correspettivo.

Capitolo XXXVII.

Rescissione e Risoluzione di contratti

364. La risoluzione di un contratto ha spesse volte l'effetto di operare un passaggio di beni o diritti, simile a quello cui aveva dato vita il contratto risoluto. Così ad esempio la risoluzione di un contratto di vendita opera fra il compratore e il venditore un retropassaggio simile a quello che nel contratto di vendita era seguito fra il venditore e il compratore. Lo stesso si dica di una donazione, di una cessione di crediti diritti e azioni. Vi sono invece contratti la cui risoluzione non opera retrocessione, come per esempio la locazione, e il contratto di appalto. Se vengon risoluti non perciò si dirà che il conduttore retrocede la locazione, o l'accollatario retrocede l'appalto; ma semplicemente che perdono il diritto acquistato. In questa seconda specie di contratti la risoluzione, quando non segua per un correspettivo, è soggetta a tassa fissa, non a tassa proporzionale (T^a 41 47 48 49).

365. Ma nei contratti, come di vendita e donazione, in cui la risoluzione opera un retropassaggio sarà esso soggetto a tassa proporzionale? In regola si; perchè l'atto relativo opera trasmissione e quindi è soggetto alla tassa proporzionale in ordine all'articolo 4 della legge del registro.

366. L'articolo 48 della legge stessa pone a questa regola due eccezioni, la prima *quando la risoluzione ha luogo per effetto di condizione risolutiva espressa nel contratto precedente e non dipendente dalla sola volontà dei contraenti,* la seconda *quando ha luogo per mezzo di atto autentico stipulato nel giorno successivo a quello del contratto che si risolve.*

367. In caso di risoluzione per effetto di condizione risolutiva espressa nel contratto non ha luogo un nuovo contratto; sono invece i patti del contratto primitivo che si applicano. Bisogna però che la condizione risolutiva sia *espressa* nel contratto.

Quindi sebbene per l'art. 1165 del Codice Civile la condizione risolutiva sia sempre sottintesa nei contratti bilaterali pel caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione, non per questo se il contratto vien risoluto per inadempimento sarà dovuta la sola tassa fissa.

368. Oltre ad essere espressa nel contratto, bisogna anche che non sia *dipendente dalla sola volontà dei contraenti.* Se fosse dipendente dalla *sola* volontà dei contraenti, la risoluzione sarebbe puramente volontaria, e soggetta alla tassa proporzionale come un nuovo contratto. Per condizione resolutiva dipendente dalla *sola* volontà dei contraenti, si deve intendere quella che dipende dalla sola manifestazione della volontà o anche quella che consiste in un fatto talmente futile e senza importanza che non imponendo al contraente a cui favore è riservata nessuna operosità o sacrifizio equivale al *si voluero.* (Sopra n. 52).

369. La facoltà espressamente riservata al venditore di resindere il contratto se il compratore non paga il prezzo in un dato tempo, è, a mio parere, una condizione *espressa* e non dipendente dalla *sola* volontà dei contraenti; perciò l'atto che constata la risoluzione per tal causa (anche se la risoluzione non sia pronunziata dal giudice) non dovrebbe pagare la tassa proporzionale (1). È vero che il *non pagare* è sempre in facolta di chiunque, e quindi è in arbitrio del compratore di indurre la verificazione della condizione resolutiva, ma viceversa non è in suo arbitrio, e pur troppo non dipende dalla *sola* volontà il pagare, e così impedirne l'avvenimento. Ora pare a me che per condizione dipendente dalla sola volontà del contraente si abbia ad intendere quella che è in sua piena potestà, sol che voglia, tanto compiere che far mancare.

370. È dovuta la sola tassa fissa anche se la risoluzione di un contratto si fa per mezzo di atto autentico stipulato nel giorno successivo a quello del contratto che si risolve (art. 48). Ben inteso che l'atto esentato in questo caso dalla tassa proporzionale è il contratto in cui è stipulata la risoluzione, non quello risoluto. La legge soggetta alla sola tassa fissa le riso-

(1) Vedi Demante N. 188. Sentenza della Ruota fiorentina intitolata *Saenensis Pract Gabellae.* Jaunari 1678. riportata al seguito del Trattato do Gabellis del Gironda (Decis. 37).

luzioni pure e semplici fatte con atto autentico entro il giorno successivo a quello del contratto che si risolve, ma non dice che il contratto risoluto pagherà la tassa fissa. Nessuna disposizione di legge affranca dalla tassa proporzionale un atto nell'evento ulteriore della sua rescissione per il consenso volontario delle parti. L'atto rescisso dovrà perciò in ogni caso pagare la tassa proporzionale quando anche sia presentato al registro insieme con l'atto rescindente (1).

371. Ecco dunque i soli casi in cui la risoluzione è sottoposta alla tassa fissa; quando è una conseguenza di espressa condizione resolutiva, e quando è stipulata dentro al giorno successivo a quello in cui fu stipulato il contratto che si risolve. Eccettuati questi due casi la risoluzione di un contratto traslativo è sottoposta alla tassa proporzionale per la retrocessione.

372. Nasce dubbio quando la risoluzione è motivata non da condizione resolutiva ma da un vizio originario del contratto che va a risolversi. In questo caso può dubitarsi se la risoluzione operi veramente un retropassaggio e sia traslativa. Ecco a mio parere la vera risposta.

O la risoluzione contrattuale è l'eseguimento e accettazione della risoluzione o rescissione pronunziata da sentenza, e in questo caso tassa proporzionale non si dovrà esigere quando la risoluzione, o meglio annullamento, distrugga il contratto fino dalla sua radice; tanto fra i contraenti quanto fra i terzi; come per esempio se una donazione è annullata perchè fatta per atto privato o estorta con dolo e violenza. In tal caso non vi è retropassaggio, perchè la risoluzione ha luogo *ex tunc*, e non si può mettere in dubbio la esisteuza del vizio poichè è dichiarato da sentenza. Invece la tassa proporzionale sarà dovuta quando la risoluzione operando solo *ex nunc* come nella lesione (2), produce gli effetti di una retrocessione.

O la risoluzione si è consentita volontariamente dai contraenti senza che sia stata dichiarata da sentenza, e allora questa risoluzione dovrà sempre considerarsi come un nuovo contratto, come una retrocessione, e pagare secondo i suoi effetti la tassa proporzionale ancorchè il vizio dedotto sia tale che accertato annullerebbe il contratto fino dalla sua origine e radicalmente. L'art. 48 del Decreto non esenta dalla tassa proporzionale que-

(1) Sentenza della Corte di Cassazione francese 9 aprile 1844.

(2) Vedi sopra N. 105.

ste risoluzioni. E le sole dichiarazioni di nullità di contratti per le quali sia riserbata la tassa fissa, sono quelle contenute nelle sentenze (art. 62). Qualunque siano i motivi di nullità, indicati nel contratto di risoluzione essi non possono aver valore dirimpetto all'amministrazione. Non li impugnerà, ma non può neanche ammetterli; per essa basta che vi sia movimento di beni o diritti non ordinato da sentenza per ritenerlo volontario, e sottoporlo alla tassa. La *Regia Camera dei Conti* negli Stati Sardi molto ben ragionando proclamò questa regola nella sua decisione del 29 dicembre 1857, riportata nella raccolta Bettini di quell'anno Parte 3. p. 102, ivi « Che a vece di « proporre giudicialmente la rescissione della donazione facen- « dosi valere la necessità della omologazione e dell'accettazione « espressa stante il già seguito matrimonio del donatario... le « parti per mutuo consenso avendo avvisato di annullare ogni « effetto della precedente stipulazione, forza è riconoscere es- « sersi operata una retrocessione... Stabilisce bensì la precitata « legge (9 settembre 1854) all'art. 88, essere solo soggette a « tassa fissa di emolumento, le sentenze per cui sarebbesi di- « chiarata la nullità radicale di un atto; ma niuna speciale di- « sposizione essendosi introdotta pel caso che la nullità venga « di consenso delle parti recognita, manca ogni fondamento per « la esenzione della tassa di insinuazione relativamente all'atto « con cui per consenso delle parti viene annullata la donazio- « ne. » Concorda la giurisprudenza francese (Corte di Cas. 21 marzo 1821).

373. La esenzione dalla tassa proporzionale non si estende a qualunque stipulazione accessoria che esca dai termini della semplice risoluzione del contratto precedente e non ne sia la necessaria conseguenza. Queste stipulazioni sono separatamente soggette a tassa fissa, graduale o proporzionale in ragione della loro speciale natura (D. 48).

Capitolo XXXVIII.

Cessioni di beni alla massa — Processi verbali di offerte reali redatte da notari — Adozioni — Riconoscimento di figli naturali — Emancipazioni — Inventari — Compromessi.

374. Qui si accennano vari atti specificatamente contemplati dalla Tariffa e che non hanno trovato luogo in nessuno dei Capitoli precedenti.

375. *Cessioni volontarie di beni fatte dal debitore per esser venduti dall' unione o dalla massa dei suoi creditori.* Queste cessioni essendo fatte non in pagamento, ma all'oggetto che i creditori possano vendere per pagarsi, non operano trasmissione fra il debitore e i creditori, e perciò non pagano tassa proporzionale, ma la sola tassa fissa di L. 5 (T. 26).

375 bis. *Poocessi verbali di offerta reale redatti dai Notari a norma dell'art. 9 del Codice di procedura civile.* Tassa fissa di una lira (T. 59). Questi processi verbali di offerta possono essere anche redatti dai Cancellieri delle Preture e dagli Uscieri, e la relativa tassa è fissata negli art. 116 e 130 della Tariffa.

376. *Adozioni.* Se di trovatelli pagano la tassa fissa di una lira, se di altre persone di cinquanta lire. È dovuta una tassa per ogni adottato senza riguardo al numero degli adottanti (T. 68, 69). È la medesima tassa di che agli art. 117 e 118 della terza parte della Tariffa.

377. *Riconoscimento di figli naturali.* Gli atti di riconoscimento di figli naturali tanto nel caso che il riconoscimento abbia luogo nel contratto matrimoniale, quanto se ha luogo per atto separato sono soggetti alla tassa di una lira. Son dovute tante tasse quanti sono i figli riconosciuti (T. 70).

378. *Emancipazioni.* Tassa fissa di L. 10. La tassa è dovuta per ciascun emancipato. Ove con l'atto di emancipazione siano stipulati assegnamenti, donazioni o altre convenzioni, saranno inoltre dovute le tasse stabilite secondo la natura di ciascuna stipulazione (T. 71). È la medesima tassa di che nella terza parte della Tariffa art 119.

379. *Inventari, recognizioni o descrizioni* delle cose locate L. 3 (T. 76). È dovuta una tassa per ciascun giorno impiegato; ogni giorno incominciato si ha per compiuto.

380. *Compromessi* che non contengono alcun obbligo di somme o valori, e nomine di arbitri o periti fatte per atto stragiudiciale L. 3 (T. 94).

Capitolo XXXIX.

Atti non designati nella Tariffa per una tassa determinata.

381. Nei capitoli antecedenti si sono indicati tutti gli atti civili, e contratti, designati nella prima parte della Tariffa, per una determinata tassa proporzionale graduale o fissa. E per atti e

contratti designati nella Tariffa per una determinata tassa particolare si intendono non solo quelli indicati con l'appellazione loro propria, o con le caratteristiche della loro forma estrinseca, ma quelli che la Tariffa designa accennando l'indole più o meno speciale delle disposizioni che contengono. Restano gli atti non designati dalla prima parte della tariffa per una determinata tassa proporzionale, graduale o fissa, nè con l'appellazione propria o con le caratteristiche della loro forma estrinseca, e neppure con l'indicazione più o meno speciale delle disposizioni che contengono. A questi provvede l'art. 104 della Tariffa stessa ove è stabilito che pagano la tassa fissa di una lira, tutti gli atti notarili non altrimenti nominati e non soggetti a tassa proporzionale o graduale (purchè non dichiarati esenti, o registrabili gratuitamente senza che possa farsi luogo a ripetizione di tassa) e generalmente tutti gli atti civili e stragiudiciali parimente non designati nella Tariffa, e i documenti di ogni specie che debbano o vogliano registrarsi, o il ricevitore trovi inseriti negli atti pubblici o privati, e anche gli atti che sebbene esenti da registrazione fossero presentati volontariamente per essere registrati.

Capitolo XL.

Termine in cui si devono registrare gli atti e contratti civili e persone obbligate alla denunzia — Uffizi competenti — Forma della registrazione — Pagamento delle tasse ed azione personale e reale per la loro riscossione — Degli effetti della mancata o ritardata registrazione e della denunzia infedele o non completa.

§. 1.

Termine in cui si devono registrare gli atti e contratti civili, e persone obbligate alla denunzia.

382. Gli atti e contratti civili a meno che non siano dichiarati *esenti* si dividono in due classi. Alcuni devono esser registrati in un termine fisso; per gli altri non vi è obbligo di registrazione entro un termine fisso, ma devono essere registrati quando voglia farsene uso in giudizio, o se ne voglia fare l'in-

serzione negli atti delle Cancellerie giudiziarie o delle amministrazioni o stabilimenti pubblici (Art. 73 74).

383. Non vi è obbligo di registrazione entro un termine fisso, ma devono essere registrati prima di farne uso in giudizio, o inserzione negli atti delle Cancellerie giudiziarie, o delle amministrazioni o stabilimenti pubblici a cura di coloro che vi hanno interesse (Art. 74).

a) Gli atti indicati nell'Art. 104 della tariffa, sempreché non sian fatti o ricevuti per ministero di Notaro (vedi capitolo antecedente).

b) Gli atti fatti all'estero quando non contengono trasmissioni di proprietà uso o godimento di beni immobili situati nello stato, od imposizioni sui medesimi di servitù, ipoteche o altri pesi, affitti, subaffitti, cessioni retrocessioni, o risoluzioni di affitti di beni immobili parimente situati nello Stato.

c) Gli atti indicati nell'articolo 143 del Decreto come esenti, che debbono registrasi con la tassa fissa di una lira quando vogliano farne uso i terzi o anche gli stessi interessati se intendono valersene come di documenti in giudizio separato e per effetti diversi da quelli ai quali gli atti stessi erano destinati, a meno che si tratti di usarne in procedimenti avanti i conciliatori (Art. 143 penultimo capoverso).

d) I contratti di trasporti per terra e per acqua, quando non sono altrimenti ridotti in iscritto che per mezzo della lettera di Vettura di cui è cenno negli Art. 80 e 81 del Codice di Commercio (Art. 147 N. 1).

e) I contratti di merci, d'assicurazione ed altri simili di commercio fatti col ministero dei pubblici mediatori, quando non contengono la firma delle parti contraenti o dei loro mandatari; ma solo ne consti mediante l'annotamento nei libri che i pubblici mediatori devono tenêre secondo i numeri 1 e 2 dell'Articolo 46 del Codice di commercio. Ma se la firma di alcuna delle parti sia stata apposta sulla copia o estratto del libro rilasciato ai contraenti dai mediatori a norma dell'ultimo alinea del detto Art. 46, l'atto diventa soggetto alla registrazione nel termine di venti giorni dalla data delle autenticazioni delle firme dei contraenti che deve farne il mediatore (Art. 147 N. 2).

f) Le locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale quando il fitto non superi le trimestrali lire trenta o annue centoventi, e trattandosi di pigione per abitazione le trimestrali lire quaranta, o

annue centosessanta, e le locazioni fatte nella stessa forma, qualunque sia l'importare del fitto quando siano della durata minore di tre mesi. Però cessa la esenzione dall'obbligo della registrazione entro un termine fisso anche per il tempo decorso, rispetto alla locazione di una durata minore di tre mesi, quando per espressa o per tacita riconduzione la durata dell'affitto raggiunga un trimestre intero o lo ecceda, ed il prezzo oltrepassi il limite stabilito di lire trenta, o quaranta trimestrali, o annuali centoventi e centosessanta. Allora la locazione deve registrarsi in un termine fisso (venti giorni) che comincia a decorrere dal giorno in cui ha principio la riconduzione (Art. 150).

g) Le obbligazioni chirografarie per somme non eccedenti le lire trenta (Legge 19 luglio 1868 art. 12).

h) Le quietanze o ricevute che non importino liberazione da un debito resultante da precedenti convenzioni scritte o da Sentenze (chiamate dalla legge ricevute ordinarie); e tutte le quietanze o ricevute di frutti, canoni, affitti e simili, benchè il contratto di mutuo, livello, censo o locazione risulti da convenzione scritta (ibid).

384. Devono esser registrati in un termine fisso dalla loro data. —

a) Gli atti notarili entro venti giorni dalla loro data. La presentazione di questi atti al registro e il pagamento della tassa deve farsi dai Notari (Art. 73 n. 1).

b) Gli atti e contratti delle amministrazioni o stabilimenti pubblici quando siano specificatamente designati per una tassa fissa, prorzionale, o graduale nella Tariffa. La presentazione di tali atti e contratti all'ufizio del registro e il pagamento della tassa deve farsi dai Segretari o Delegati o dai Capi delle Amministrazioni intervenuti alla stipulazione. Il termine per la presentazione di questi atti all'uffizio del registro e per il pagamento delle tasse dovute è di 20 giorni dalla data di ciascun atto. Per la registrazione degli atti qui indicati che a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore non possono ricevere esecuzione senza la preventiva approvazione od omologazione o senza che sia trascorso un intervallo di tempo determinato dalla legge, il termine decorrerà dal giorno in cui sarà pervenuto all'ufficiale obbligato alla registrazione la notizia del provvedimento o decreto d'approvazione, od omologazione ovvero dal giorno in cui l'atto sarà divenuto altrimenti eseguibile (Art. 73 N. 4).

c) Gli atti per scrittura privata stipulati nello Stato, della

natura di quelli specificatamente designati per una tassa fissa o proporzionale o graduale dalla Tariffa, debbono esser denunziati e registrati a diligenza delle parti interessate entro venti giorni dalla loro data (Art. 74).

d) Trattandosi di atti privati autenticati a norma dell'Articolo 1323 del Codice Civile, l'atto sarà depositato in originale presso il notaio, il quale sarà obbligato a presentarlo alla registrazione nel termine di venti giorni dal giorno dell'autenticazione e sarà responsabile del pagamento della tassa di registro solidalmente con le parti (Legge 19 luglio 1868 art. 14).

e) I contratti di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili, quando non resultano da convenzioni scritte debbono esser registrati per cura delle parti interessate entro venti giorni decorribili da quello in cui ebbero principio di esecuzione (Art. 74).

f) Gli atti privati o pubblici stipulati all'estero, quando contengono trasmissioni di proprietà, uso o godimento di beni immobili situati nello Stato, od imposizioni sui medesimi di servitù, ipoteche od altri pesi, affitti, subaffitti, cessioni, retrocessioni o risoluzioni di affitto di beni immobili parimente situati nello Stato, devono registrarsi a diligenza delle parti interessate entro il termine di sei mesi dalla data degli atti, se questi son fatti in Europa, ed entro mesi diciotto se fuori di Europa (Art. 74).

g) La verificazione delle condizioni sospensive apposte ad un contratto, o l'esecuzione del contratto prima che la condizione siasi verificata, sarà denunziata dalle parti contraenti o dagli interessati entro venti giorni decorribili da quello della verificatasi condizione o dal giorno della esecuzione del contratto (Art. 75). È opportuno avvertire che nel contratto condizionale due devono essere le denunzie e registrazioni, la prima all'epoca della stipulazione dove si paga la tassa fissa, la seconda all'avvenimento della condizione col pagamento della tassa proporzionale o graduale (sopra N. 59).

h) Anche la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà si deve denunziare entro venti giorni decorribili da quello in cui si è verificata (Art. 75).

385. Qualora prima della scadenza del termine stabilito per la registrazione degli atti e contratti soggetti a questa formalità entro un termine fisso, occorresse di produrre in giudizio gli atti medesimi, o di insinuarli nelle Cancellerie, dovranno es-

sere preventivamente registrati (Art 77). La trascrizione, e l'iscrizione della ipoteca possono però ottenersi anche in forza di un atto pubblico, ricevuto nel regno non ancora registrato, secondo il disposto degli art. 1946 e 1991 del Codice Civile.

386. Nel termine stabilito per la denunzia e registrazione non è compreso il giorno della data dell' atto. Non si computerà nemmeno l'ultimo giorno del termine se festivo. L'ultimo giorno utile per la denunzia e per la registrazione si compie con l'ora stabilita per la chiusura dell'Uffizio del registro.

§. 2.

Uffizi competenti a dare la formalità della registrazione degli atti e contratti civili

387. I notari debbono presentare alla registrazione gli atti da loro ricevuti, all'Uffizio del registro istituito nel distretto della respettiva residenza.

388. I Segretari, i capi, o delegati delle pubbliche amministrazioni o stabilimenti faranno registrare gli atti che debbono assoggettare alla formalità della registrazione all'Uffizio del distretto in cui esercitano le loro funzioni.

389. Le scritture private ed i contratti verbali soggetti a registrazione in un termine fisso dovranno esser registrati nell'Uffizio del distretto in cui ne è seguita la stipulazione.

390. Gli atti esteri parimente soggetti a registrazione in un termine fisso, dovranno essere registrati nell'Uffizio nel cui distretto sono situati gli immobili ai quali gli atti si riferiscono. Se gli immobili sono situati in più distretti l'atto estero dovrà essere registrato nell'Uffizio di quel distretto nel quale ne esiste la maggior parte.

391. Gli altri atti, tanto per scrittura privata quanto fatti all'estero, i contratti verbali e gli atti da prodursi in giudizio, quando non sono soggetti a registrazione in un termine fisso, potranno esser registrati in qualunque uffizio di registro.

392. La verificazione della condizione sospensiva, la esecuzione di un contratto condizionato prima che la condizione siasi verificata, e la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà saranno denunziate all'Uffizio del registro nel quale fu registrato il contratto condizionale, o il passaggio della nuda proprietà.

393. In quei luoghi nei quali è richiesto dalla moltiplicità

degli affari, sono istituiti più uffizi di registro che ricevono la loro denominazione secondo la natura degli atti e dei trasferimenti della cui registrazione sono incaricati; registro degli atti civili, degli atti giudiciali, e delle successioni. Gli atti e contratti civili devono in tal caso esser presentati al ricevitore specialmente destinato alla registrazione di tali atti.

§. 3.

Forma della denunzia e della registrazione.

394. Qui parliamo della vera e propria registrazione che avviene mediante la denunzia degli atti, contratti e trasferimenti e il loro annotamento nei pubblici registri a ciò destinati (Articolo 2); non della apposizione delle marche di bollo prescritta in certi casi a vece della registrazione; di che a suo luogo.

395. Negli atti civili tanto in forma pubblica che privata e negli atti e contratti delle amministrazioni pubbliche, si deve presentare alla registrazione l'originale dell'atto e contratto e su questo è scritta dal ricevitore la quietanza delle tasse pagate. (Art. 66 88). Negli atti stipulati all' estero fa vece di originale la copia venuta dall' estero. Ove l' atto stipulato all'estero non sia scritto in italiano o in francese non verrà registrato se non vi si unisca una versione italiana fatta da un traduttore giurato. In mancanza o impedimento di traduttori giurati nel distretto del Tribunale Civile nel quale ha sede l'Uffizio, potrà essere deputato un traduttore dal presidente del Tribunale medesimo (Art. 68). L'originale dell'atto dopo seguita la registrazione sarà restituito al richiedente la formalità. Se più siano gli originali degli atti privati la registrazione verrà trascritta su ciascun originale. Per ogni duplicato degli originali degli atti in forma privata (già sottoposto il primo originale al registro), si paga una lira qualunque sia la tassa imposta al primo originale; ma se questo è tassato al di sotto di lire dieci si pagherà per ciascun duplicato cinquanta centesimi (Art. 66. T. 104) (1).

(1) Secondo l' art. 66 ultimo alinea per gli atti privati fatti in più originali è obbligatoria la registrazione di ciascun originale. Sebbene l'obbligo stabilito dalla legge non importi che tutti gli originali siano presentati contemporaneamente alla registrazione del primo orignale, però la presentazione è obbligatoria dentro venti giorni dalla data dell'atto, sotto pena di dieci lire per ogni originale non presentato.

396. I Notai e gli altri ufficiali autorizzati alla stipulazione degli atti pubblici nel presentare alla registrazione gli atti da essi rogati dovranno consegnare all'Uffizio del registro una copia certificata conforme, scritta su carta bollata da centesimi cinquanta. Gli uffiziali del registro conserveranno queste copie, e trascorsi due anni le trasmetteranno all' Archivio della conservazione degli atti e contratti (Leg. 19 luglio 1868 art. 14).

397 Per gli atti in forma privata, sieno o no autenticati, quando contengono contratti o convenzioni di qualsivoglia specie o costituiscano obbligazioni, sarà presentata all'Uffizio del registro, insieme con l'atto originale, la copia scritta sopra carta bollata da centesimi 25 certificata conforme da chi la presenta, e questa copia sarà conservata come è stabilito per le copie degli atti pubblici (ibid).

398. La denunzia dei contratti non ridotti in scrittura si eseguisce mediante particolareggiata ed estimativa dichiarazione sottoscritta dalle parti, o anche soltanto dal denunziante (Articolo 69).

399. Sarà pure denunziata mediante dichiarazione scritta la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà o la verificazione della condizione apposta ad un contratto, o l'esecuzione data al contratto medesimo prima che la condizione siasi verificata semprechè questi fatti non avvengano in virtù di un contratto scritto perchè in tal caso dovrebbe registrarsi il contratto (sopra n. 110).

§. 4.

Pagamento delle tasse sugli atti e contratti civili — Azione personale e reale per la loro riscossione.

400. Per gli atti tra i vivi il pagamento della tassa deve essere contemporaneo alla registrazione e risultare dalla medesima. La mancanza di esso porta l'effetto che la presentazione dell'atto e la denunzia del contratto verbale benchè materialmente fatte, si considerino come non avvenute, ed alla scadenza del termine hanno luogo le conseguenze penali della omessa registrazione (Art. 85).

401. Obbligati al pagamento delle tasse sono i Notari tanto per gli atti celebrati col loro ministero (art. 73 n. 1) quanto per le scritture private da essi autenticate (Legge 19 luglio

1868 art. 14); i segretari, delegati, o capi di qualunque amministrazione o pubblico stabilimento per gli atti fatti nell'interesse delle rispettive amministrazioni o stabilimenti; e inoltre in ogni atto tanto pubblico che privato, e nelle convenzioni verbali soggette a registrazione, tutte le parti contraenti, e quelle eziandio nel cui interesse fu richiesta la formalità della registrazione; per le tasse che si rendono esigibili sugli atti sottoposti a condizioni sospensive le parti contraenti, e tutti coloro a cui profitta la verificazione della condizione, o l'esecuzione del contratto — per le tasse sulla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà coloro che consolidano l'usufrutto con la proprietà (Art. 86 n. 1 6 7).

402. L'amministrazione dello Stato non ha azione contro i Notari e Segretari per conseguire il pagamento del supplemento di tassa che si ritenesse dovuto dopo eseguita la registrazione degli atti e contratti (Art 87).

403. I Notari e segretari che avranno fatto il pagamento della tassa di registro per conto delle parti obbligate, si intenderanno subentrati in tutte le ragioni, azioni, e privilegi dell'amministrazione; e per conseguirne il rimborso, qualunque sia la somma, avranno diritto di ottenere dal Pretore del luogo in cui hanno residenza un ordine di pagamento che sarà esecutivo dopo 24 ore dalla intimazione. Nell'esecuzione non si avrà riguardo alle opposizioni fondate sul motivo che le tasse pagate non fossero dovute, o dovute in somma minore. Il debitore potrà far valere il suo reclamo contro l'amministrazione dal registro facendo constare del seguito rimborso (Art. 90).

404. Negli atti stipulati fra lo Stato ed i privati le tasse sono a carico dell'acquirente cessionario o deliberatario nelle vendite, cessioni, aggiudicazioni, ed altre alienazioni di beni mobili, o immobili tanto in proprietà che in usufrutto; del conduttore negli atti di locazione; degli appaltatori, cottimanti, e impresari nei contratti di appalto cottimo o imprese, e nelle relative cauzioni; della parte debitrice nelle quietanze ed altre liberazioni; — ed in tutti gli altri casi a carico comune dell' erario nazionale e dei particolari che contrattano collo Stato in ragione dell'interesse respettivo del contratto. Per la parte che farebbe carico allo Stato gli atti e contratti si registrano gratuitamente (Art. 86 141).

405. La quietanza delle tasse pagate è posta sull'atto originale presentato alla registrazione. Quando si tratta di denunzia di

contratti verbali, di verificazione di condizione sospensiva, o di esecuzione di contratti o di trasferimenti condizionati, di consolidamento di usufrutto con la nuda proprieta, di tasse suppletive, e infine di tasse in altro modo riscosse direttamente dalle parti, la quietanza sarà rilasciata in foglio separato. (Articolo 88).

406. Lo Stato ha privilegio per la riscossione delle tasse su i mobili, ed immobili oggetto di contrattazione secondo le norme stabilite dal Codice Civile Art. 1958 n. 1 1960 e 1961.

§. 5.

Degli effetti della mancata o ritardata registrazione e della denunzia infedele o non completa.

407. I Notari e Segretari che entro il termine stabilito non avranno assoggettati i loro atti alla formalità del registro saranno sottoposti in proprio ad una pena pecuniaria corrispondente alla metà della tassa dovuta. Questa pena in ogni caso non potrà esser minore di lire dieci. La stessa pena di lire 10 sarà dovuta quando l'atto dovesse registrarsi a debito o gratuitamente. Ai Notari e Segretari è riservato il regresso verso le parti per il rimborso delle pene pecuniarie e sopratasse da essi incorse, quando non siano stati loro somministrati i fondi necessari per pagare la tassa di registro (Art. 93).

408. Gli atti per scrittura privata, quelli stipulati in paese estero, e i contratti verbali soggetti alla registrazione entro un termine fisso. verranno sottoposti oltre alla tassa normale ad una sopratassa eguale all'ammontare della tassa ognorachè non siano stati registrati entro il termine prescritto. Questa sopratassa non potrà in nessun caso esser minore di lire dieci (Art. 94).

409. Le sopratasse dovute per la omessa registrazione degli atti pubblici e privati, o dei contratti verbali si raddoppiano quando sia trascorso un anno dopo la scadenza del termine in cui la legge ne ordina la registrazione (legge 19 luglio 1868 Art. 13).

410. Le pene pecuniarie per la ritardata denunzia o registrazione saranno ridotte alla metà qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata la ingiunzione (Art. 98).

411. Gli atti soggetti a registrazione e non registrati non potranno farsi valere come titoli di azione in giudizio fino a tanto che non siano rivestiti di questa formalità (Art. 99). Qualunque occultazione di prezzo, o valore in un atto pubblico o privato, o nella denunzia di un contratto verbale renderà eccezionabile ed improduttivo di azione e di esecuzione in giudizio l'atto fallace fino a tanto che, non venga eseguito il pagamento del triplo della tassa che sarebbe stata riscossa sopra il prezzo o valore occultato. Per il conseguimento di questa tripla tassa l'amministrazione ha azione solidale verso le parti e verso tutti coloro che cooperarono alla occultazione, o che abbiano fatto uso dell'atto vizioso (Art. 101). La inefficacia ed ineseguibilità degli atti non registrati, o che contengono occultazione di prezzo, potrà essere opposta dalle parti in qualunque stadio del giudizio, e dovrà in ogni caso essere rilevata d'uffizio dal giudice. Il giudizio resterà immediatamente sospeso e non potrà riprendere il suo corso finchè gli atti e i trasferimenti non siano stati regolarizzati (Art. 102).

412. È nullo qualunque patto tendente a ritardare la registrazione e il pagamento delle tasse, e anche il patto che il pagamento delle tasse e penali deva andare a carico di quella tra le parti che col proprio inadempimento rendesse necessaria la omessa registrazione (ibid).

Capitolo XLI.

Enunciazioni, ed Inserzioni negli atti e contratti civili di atti o convenzioni verbali non registrati.

§. 1.

Enunciazione negli atti e contratti civili di atti non registrati.

413. Se in un atto o contratto civile o commerciale pubblico o privato sono enunciati *atti scritti privati od esteri* soggetti a registrazione e non ancora registrati, deve pagarsi non solo la tassa a cui è soggetto l'atto principale, ma eziandio la tassa e sopratassa sugli atti enunciati (Articolo 46).

414. La legge non fa distinzione fra il caso in cui l'atto enunciato ha relazione essenziale e diretta con la disposizione

dell'atto principale, e il caso in cui questa relazione non vi è. Basta che l'atto sia enunciato perchè anche su quello sia dovuta la tassa.

415. È necessario bensì perchè sia esigibile la tassa sull'atto enunciato che la enunciazione sia tale da constatare la sua identità, e che perciò esprima i nomi dei contraenti, la natura e la sostanza della disposizione in esso racchiusa (Circolare M. 31 luglio 1867 v. 9 p 367).

416. Inoltre gli atti enunciati devono esser soggetti a registrazione e non ancora registrati; bisogna cioè che siano designati per una tassa nella prima parte della Tariffa, nè consti che al pagamento della medesima si sia adempiuto. Gli atti non designati per una tassa speciale dalla prima parte della Tariffa, ma compresi nella generica des gnazione dell'Art. 104 della Tariffa stessa, possono liberamente enunciarsi in altri atti senza pagamento di tassa, giacchè il Decreto non li dichiara soggetti a registro se non in caso di produzione in giudizio o inserzione (Art 46 74).

417. Sebbene l'Art. 46 sembri accennare alle enunciazioni di ogni sorta di atti, non ostante posto a confronto con i successivi Articoli 105 e 106 si vede riferirsi ai soli atti privati ed esteri, oltre ai contratti verbali di che nel paragrafo seguente. Perciò nei contratti possono enunciarsi senza pagamento di tassa gli atti (anche non registrati) ricevuti dai Notari dai Segretari, o delegati di amministrazioni o pubblici stabilimenti, e dai Cancellieri giudiziari, e le sentenze e gli atti di Usciere (Circolare M° 29 Gennaio 1867 v. 9 p, 16).

418. « La enunciazione in un testamento di una scrittura « privata, non fa sì che si possa esigere, quando il testamento « venga registato, il pagamento dal Notaro della tassa e penale « sulla scrittura enunciata. Le disposizioni della legge relati- « vamente alle enunciazioni sono informate dal concetto, che « gli atti nei quali la enunciazione è fatta siano essi pure sog- « getti a registro pel fatto della loro materiale esistenza, e « perciò non sono applicabili alle enunciazioni contenute nei « testamenti (R. M. 10 aprile 1868 v. X p 136). »

419. Nonostante il disposto dell'art. 46, mi sembra che negli inventari si possano enunciare anche gli atti non registrati che si trovino nelle carte da inventariarsi, senza che perciò sull'inventario si abbia a percepire la tassa e penale per l'atto enunciato. Tali menzioni sono connaturali alla missione che

« bligate all'edempimento della convenzione enunciata; conse-
« guentemente non darebbe diritto alla riscossione distinta, la
« enunciazione, ad esempio, di un contratto unilaterale, quando
« si facesse da una persona il cui consenso non è necesario
« alla perfezione del contratto medesimo, o trattandosi di con-
« tratto bilaterale quando si facesse da una sola delle persone
« obbligate. La menzione inoltre del contratto verbale deve es-
« sere per tal modo circostanziata da far conoscere i nomi delle
« parti contraenti ed indicare la reale esistenza, e natura del
« contratto. » La Corte di Cassazione di Torino con Sentenza
del 4 Maggio 1869 ha deciso che la dichiarazione fatta dalla
sposa in un contratto di matrimonio che il denaro che si co-
stituiva in dote le era pervenuto da una zia non intervenuta
nell'atto, « manca dell'estremo voluto dalla legge per renderla
« possibile di tassa, essendo estranea alla disposizione dell'istru-
« mento, ossia alla costituzione della dote, la quale sta indipen-
« dentemente dalla donazione che per essere soltanto enunciata
« come indicante la provenienza della cosa costituita in dote,
« può esser vera od anche simulata senza che nulla venga de-
« tratto alla validità dell'atto dotale. » Non è dovuta tassa se
la convenzione verbale enunciata fosse già estinta, o si estin-
guesse con l'atto che contiene la enunciazione, eccettochè la
convenzione citata fosse per legge sottoposta a registrazione in
un termine fisso. In tal caso oltre la tassa dovuta sulla con-
venzione verbale enunciata sarà esigibile anche la sopratassa
(Art. 46).

421 bis. Il Notaro o le parti che hanno rogato o stipulato il
contratto ove è enunciata la convenzione verbale soggetta a
tassa, sono obbligati, se richiesti, a fornire gli elementi neces-
sari per liquidarne la tassa sotto pena mancando di L. 50 (Ar-
ticolo 105).

§. 3.

Inserzioni.

422. Se in un atto o contratto sono inseriti atti soggetti a
registrazione, e non ancora registrati, sarà pagata insieme con
la tassa cui è soggetto l'atto principale ancora la tassa e so-
pratassa per l'atto inserito (art. 46). Una tassa fissa di una
lira è pure dovuta per ciascun atto o documento sebbene per

sua natura non soggetto a registrazione, e sopra ciascun documento di qualunque specie (purchè l'atto o documento non sia espressamente dichiarato esente) di cui si faccia *inserzione* in atti soggetti a detta formalità (art. 46 T. 104). Contemporaneamente alla registrazione dell'atto che contiene l'inserzione saranno presentati all'ufficio del registro gli atti e documenti inseriti sotto pena della multa di lire 50, a carico del notaro se si tratta di inserzione fatta in un atto notarile, o delle parti che stipularono, se si tratta d'iserzione fatta in un atto privato (art. 105).

Capitolo XLII.

Certificati o dichiarazioni di conformità; autenticazione delle copie o estratti di atti; e autenticazione delle firme apposte nelle scritture private.

423. I certificati o dichiarazioni di conformità o autenticazione delle copie o estratti di atti o documenti in forma pubblica o privata, fatti dai notai, archivisti od altri ufficiali autorizzati, sono soggetti alla tassa fissa di lire una. Questa tassa sarà soddisfatta mediante l'apposizione di marca di registrazione che deve essere applicata prima che l'atto sia scritto, e annullata facendovi passare sopra due o più righe della scrittura; sotto pena in difetto di lire dieci, a carico del notaio, archivista o altro pubblico ufficiale autorizzato (Leg. 19 luglio 1868 art. 8 e art. 11 l.° g.). Delle copie, estratti o certificati, muniti di questa marca di registrazione, può farsi uso in giudizio o altrimenti senza che debbano formalmente registrarsi con la tassa di che nell'art. 104 della Tariffa, perchè l'applicazione della marca vale di già registrazione. Ottimamente osserva la Circolare del M. delle Finanze del 7 aprile 1869. « La registrazione prescritta con l'apposizione di determinata marca agli « scritti autenticati, non differisce nei rapporti dell' imposta « dalla registrazione formale, che per fini e conseguenze giuri« diche la legge ha riservato alla maggior parte degli atti in « originale. E perciò in concorso della tassa di autenticazione, « la quale è per sua natura contemporanea alla esistenza della « copia o dell'estratto non potrebbesi rendere esigibile tassa ul« teriore all'intento di giustificarne l'uso in giudizio, o pel fatto « della loro inserzione negli atti delle Cancellerie giudiziarie, o

« delle amministrazioni pubbliche, od altrimenti negli atti pub-
« blici o privati, sottoposti alla registrazione; in quantochè il
« pagamento della tassa stabilita dall'art. 104 della Tariffa, è
« espressamente subordinato al caso in cui gli atti o documenti
« non sian registrati ».

424. Sono eccettuate da questa tassa le autenticazioni, dichiarazioni e certificati relativi agli atti di che nell'art. 143 della legge sul registro cioè gli atti esenti, come anche quelle relative agli atti di usciere, alle sentenze ed atti giudiziari per cui sono stabilite tasse speciali (detta legge 19 luglio 1868 art. 8).

425. L'autenticazione delle firme apposte nelle scritture private di cui all'art. 1323 del Codice Civile è soggetta alla tassa di lire una se una sola è la firma autenticata; se le firme son più la prima è soggetta alla detta tassa di lire una; ognuna delle altre alla tassa di centesimi cinquanta. Non si computano le firme dei testimoni. Anche questa tassa si paga con marca da bollo; da apporsi prima della autenticazione sotto pena di L. 10 a carico del notaio. L'atto privato autenticato sarà depositato in originale presso il notaio il quale è obbligato a presentarlo alla registrazione nel termine di giorni venti da quello della autenticazione, ed è responsabile del pagamento della tassa di registro solidalmente con le parti. Il Notaio rilascerà alle parti che la richieggono, la copia conforme dell'atto da esso autenticata. Queste copie di atti pubblici o privati saranno rilasciate senza altra spesa che quella della carta bollata e della scritturazione (Art. 11 l.ª g. art. 12 della legge 19 luglio 1868).

426. Le copie degli atti tanto pubblici che privati che devono essere consegnate agli uffizi del registro per effetto dell'art. 14 della legge del 19 luglio 1868 non sono soggette alla tassa di autenticazione, perchè cadono fra gli atti contemplati dai n. 4 e 8 dell'articolo 143 del Decreto (R. M. 28 gennaio 1869 v. XI p. 3). Vi sono invece soggette le copie degli atti privati autenticati a forma dell'art. 1323 C. C. che i notari sono obbligati a rilasciare alle parti a senso del terzo ultimo alinea dell'art. 14 della legge del 19 luglio 1868 (R. M. 31 gennaio 1869 v. 11 pag. 4). Sono pure soggette alla tassa di autenticazione le copie degli atti stipulati prima del 1869, cioè prima che la tassa di autenticazione fosse introdotta; perchè è tassa imposta non sugli atti ma sulle dichiarazioni di conformità. (R. M. 13 marzo 1869 vol. 11 p. 99).

SEZIONE TERZA.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'APPLICAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DI SUCCESSIONE.

Capitolo I.

Nozione della tassa di successione.

427. L'occasione di imporre si presenta opportunissima nel momento del passaggio dei beni dal morente all'erede, quando già la persona del possessore si è staccata dalle proprietà e queste non giunsero ancora a quella del successore. Il peso imposto dalla legge in quell'atto e in quel momento perde la sua qualità di gravezza mescolandosi ad un lucro, e l'eredità siffattamente gravata si raccoglie sempre dal successore come un dono gratuito della fortuna, in quella guisa che una vera donazione non cessa per aggiunte di modalità di essere pel donatario una fortuna ed un benefizio (1).

428. In linea discendentale però la successione nasce più direttamente dal condominio e dalla comunione domestica: il figlio succedendo al padre acquista più veramente la libera amministrazione dei beni, che la famiglia raccolta sotto la potestà paterna tiene per conto di tutti i suoi membri; quindi in linea retta la tassa di successione sarà modica. Negli altri parenti il sentimento del diritto affievolisce, e aumenta l'idea del benefizio gratuito di tanto di quanto la parentela diventa più remota; quindi la legge misura giustamente le sue domande dal grado di parentela. All'erede estraneo anche il pagamento di una tassa gravissima non torna increscioso, come a colui che non si aspettava un tale incremento di patrimonio. Quindi all'erede estraneo la tassa massima.

429. La tassa di successione nel sistema della legge italiana

(1) Pescatore la Logica delle Imposte Cap. XXVII.

non colpisce il movimento o passaggio degli enti ereditari dal defunto all'erede, ma la trasmissione della ricchezza. Perciò si ammette la deduzione dei debiti, e l'erede non paga la tassa se non su ciò che rimane nella eredità defalcati i debiti; si segue la regola « *Bona non intelliguntur nisi deducto aere alieno.*

430. L'evento che da luogo alla tassa di successione è la morte e la conseguenziale trasmissione della eredità *ab intestato* o per testamento. In caso di successione testamentaria, oltre la tassa proporzionale dovuta sulla eredità, si deve registrare anche il testamento nei termini stabiliti per la denunzia della successione (art. 76) con la tassa fissa di L. 5 (T. 72) oltre alla tassa di lire 3 dovuta per il deposito del testamento segreto od olografo (T. 36) e l'altra tassa di lire tre per l'apertura del testamento segreto (T. 73).

431. L'assenza equivalendo a presunzione di morte da luogo alla percezione della tassa di successione, quando il tribunale ha accordato ai presunti eredi la immissione nel possesso temporaneo dei beni in ordine all'articolo 26 del Codice Civile, e molto più se ha accordato l'immissione nel possesso definitivo secondo l'articolo 36 del Codice stesso, o anche quando senza immissione ordinata dal Tribunale è stato preso possesso di fatto dei beni dell'assente dai presunti eredi (art. 79). In caso di ritorno dell'assente le tasse pagate saranno restituite sotto la sola deduzione di una parte di esse corrispondente ai frutti lucrati durante il possesso in ordine agli articoli 30, 31, e 39 del Codice Civile (ibidem).

432. Le tasse di successione si applicano per analogia anche ai passaggi d'usufrutto dei beni costituenti le dotazioni dei benefizi e cappellanie.

Capitolo II.

Graduazione e quotità della tassa. — Legatari.

433. La legge proporziona la tassa delle successioni secondo il grado di parentela fra l'autore della successione e l'erede o il legatario senza distinzione alcuna della natura dei beni che la compongono siano mobili, immobili o crediti.

434. La tassa delle trasmissioni per causa di morte che hanno luogo in linea retta, cioè fra ascendenti, e discendenti, ab intestato o in forza di testamento, è di lire una e centesimi venti

per ogni cento lire. La tassa colpisce anche la quota indisponibile (leg. 19 luglio 1868 art. 11 lett. h.).

435. I figli naturali legalmente riconosciuti sono equiparati per gli effetti della tassa ai figli legittimi (Art. 49), e quindi la trasmissione a causa di morte dai genitori al figlio naturale riconosciuto o viceversa, paga la tassa di una lira, e centesimi venti per ogni cento lire. Per altro per queste trasmissioni il minimum della tassa proporzionale da percipersi sarà di due lire (Tarif. art. 105). (1) Il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto, e non dà al figlio riconosciuto alcun diritto verso l'altro genitore (C. C. art. 182). Quindi è solo nella successione di quel genitore che lo ha riconosciuto, che si percipera la tassa come in linea retta. I discendenti legittimi del figlio naturale premorto possono reclamare i diritti di successione stabiliti a favore del loro genitore (C. C. Art. 748-817). Da ciò si argomenta che in quanto succedano all'avo od ava pagar devono la sola tassa prescritta per le trasmissioni fra ascendenti, e discendenti (2). Ma il figlio naturale ancorchè riconosciuto non ha diritto sui beni dei congiunti del padre o della madre, nè questi congiunti hanno diritto su i beni del figlio naturale (C. C. 749). Esso è quindi un estraneo, ossia una persona non parente, agli effetti della successione, dirimpetto ai congiunti del padre e della madre. E per ciò se per testamento succeda ad essi; o questi succedano a lui, si dovrà pagare la tassa imposta alle trasmissioni a causa di morte fra persone non parenti (3).

436. I figli adottivi pagano la metà della tassa che senza l'adozione avrebbero dovuto pagare in ragione dei rapporti di parentela fra essi e l'adottante (D. art. 49). Così se l'adottato è nipote ex fratre dell'adottante, succedendo nella sua eredità pagherà il tre per cento, giacchè i nipoti pagano il sei. Se non era parente pagherà il cinque per cento giacchè gli estranei

---

(1) La R. M. 28 marzo 1867 v. 9 p. 344 ritiene che la tassa minima di L. 2 di che nell'ultima delle norme speciali relative all'art. 105 della Tariffa si applica non solo alle trasmissioni fra gli ascendenti e i loro figli naturali o adottivi, ma generalmente a tutte le trasmissioni per causa di morte in linea retta.

(2) Rigaud Champ. n. 3318.

(3) Rig. Champ. n. 3318.

pagano il dieci (1). Notisi che il figlio adottivo succede all'adottante alla pari del figlio legittimo (C. C. art. 737), ma l'adottante non ha diritto alcuno di successione ab intestato verso la eredità dell'adottato. Quindi se mai vi succceda per testamento dovrà pagare la tassa come persona non parente. E questa tassa dovrà pure pagarsi se mai vi sia testamentaria trasmissione di eredità fra l'adottato (o suoi discendenti) e i congiunti dell'adottante o viceversa; perchè i figli adottivi e i loro discendenti sono estranei alla successione di tutti i congiunti dell'adottante (C. C. 737).

437. Le trasmissioni per causa di morte che hanno luogo fra coniugi pagano la tassa del tre per cento. (Leg. 19 luglio 1868 art. 11 lettera i).

438. Quelle a favore di Istituti esistenti nello Stato, i quali abbiano per precipuo scopo di soccorrere alle classi meno agiate tanto in stato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, di educarle istruirle ed avviarle a qualche professione, arte o mestiere, purchè l'amministrazione di tali Istituti sia sottoposta alla sorveglianza delle Autorità governative, provinciali, e comunali, pagano la tassa del cinque per cento (T. Art. 107). Su questa condizione sembra che basti, perchè si percipa la tassa del cinque per cento, e non quella del dieci, con cui sono, come vedremo, colpiti i lasciti agli istituti non favoriti, che gli istituti *debbano* per la loro natura e secondo la legge sulle Opere Pie 21 agosto 1862 essere soggetti alla sorveglianza governativa, senza che importi che anteriormente alla deferita eredità o legato vi *fossero di fatto* soggetti. Altrimenti si punirebbero i poveri e le persone bisognose, di ciò che è solo colpa degli amministratori; e si darebbe più importanza ad una forma che può sempre adempirsi che alla sostanza, cioè a dire allo scopo di beniflcenza, dalla legge daziaria voluta favorire con la mitigazione della tassa (2).

439. Le trasmissioni a causa di morte tra fratelli e sorelle, pagano il cinque per cento (T. art. 108).

440. Quelle fra zii e nipoti, prozii, e pronipoti, il sei per cento (Legge 19 luglio 1868 art. 11 lettera l).

441. Fra cugini germani, ossia figli di fratelli e sorelle otto per cento (ibid. let. m).

(1) Anche per queste trasmissioni il minimo della tassa proporzionale da percipersi è di L. 2 (T. 105).

(2) Corte di Cassazione di Milano 12 Agosto 1863.

442. Fra altri parenti e collaterali fino al decimo grado inclusivamente nove per cento (Tariffa art. 110).

443. Fra i parenti oltre il decimo grado, o tra gli affini, fra i non parenti, o a favore di stabilimenti, od istituti diversi da quelli sopra indicati dieci per cento (art. 111).

444. Riassumiamo le tasse dovute per la successione a causa di morte nella seguente

TABELLA

delle tasse di successione

Dagli ascendenti e discendenti legittimi e naturali e viceversa	L.	1 20	per 0[0
Dal genitore, che lo ha riconosciuto, al figlio naturale, e suoi discendenti legittimi, e dal figlio naturale al genitore che lo ha riconosciuto	»	1 20	per 0[0
Dall'adottante all'adottato, la metà della tassa che sarebbe dovuta in ragione dei rapporti di parentela			
Tra coniugi.	»	3 00	per 0[0
Tra fratelli e sorelle	»	5 00	per 0[0
Tra zii e nipoti, prozii e pronipoti . . .	»	6 00	per 0[0
Tra cugini germani	»	8 00	per 0[0
Tra altri parenti e collaterali fino al decimo grado inclusivamente	»	9 00	per 0[0
Tra parenti oltre il decimo grado, fra gli affini, e altri non parenti	»	10 00	per 0[0
A favore di istituti di carità e beneficenza esistenti nello Stato	»	5 00	per 0[0
A favore di altri corpi morali. istituti o stabilimenti	»	10 00	per 0[0

445. Se vi sono eredi e legatari, ciascuno di essi paga la tassa secondo il rapporto che lo univa al defunto. Può essere per esempio che l'erede sia un discendente, e il legatario un collaterale o un estraneo. L'erede dovrà pagare come discendente sul valore della eredità detratto il legato, il legatario do-

vrà pagare sul valore del legato come collaterale od estraneo. (1) Perciò « nelle trasmissioni che hanno luogo per successione « testamentaria il valore dei legati si detrae dalla massa im- « ponibile a carico degli eredi, e la tassa sui legati è liquidata « a debito del legatario, e secondo i rapporti personali che esi- « stevano tra quest'ultimo, e l'autore della successione, rimanendo « in ogni caso salva ed illesa l'azione solidale che compete al- « l'amministrazione, per conseguire dagli eredi il pagamento « della tassa sui legati » (D. art. 50). I ricevitori nella liquidazione delle tasse faranno conoscere la parte che ricade a carico degli eredi distintamente da quella a carico di ciascun legatario, affinchè l'erede, tenuto ad anticiparla integralmente, abbia un titolo valevole per esperire il regresso riservatogli dal n. 4 dell' articolo 86 del Decreto (Istr. 10 Settembre 1866 articolo 19).

446 Non solo all'erede, ma anche al legatario può essere dal testatore ordinato di dare una somma o cosa ad altra persona. Anche in questo caso per similitudine di ragione si dovrà tassare in modo diverso, secondo la relazione di prossima o remota parentela o di estraneità, l'utile che rimane al legatario, e ciò che egli deve dare al terzo che potrebbe chiamarsi un legatario secondario (2).

Capitolo III.

Deduzione di debiti — Nozioni generali — Quali debiti si ammettano in detrazione — Spese di ultima malattia e funerarie — Debiti di commercio — Debiti che gravano immobili situati all'estero — Prova dei debiti.

447. La percezione di una tassa identica per la trasmissione dei beni di ogni specie, cioè senza distinzione se immobili, mobili, o crediti, e la graduazione della tassa secondo la parentela, son regole comuni tanto alla successione a causa di morte, quanto alle trasmissioni a titolo gratuito per atto tra i vivi. Ma nelle trasmissioni a titolo gratuito inter vivos la tassa col-

(1) Se il legatario o erede scritto è stato onorato al di là della porzione disponibile, e perciò il legato è stato ridotto deve pagare solo per il residuo (R. C. n. 3387).

(2) Demante n. 598-666.

pisce il valore delle singole cose trasmesse, non l'ammontare della ricchezza di cui si spoglia il donante, che solo consisterebbe in ciò che rimane *deducto aere alieno.* La tassa nelle donazioni si percipe anche sulla porzione corrispondente ai debiti ed oneri che passano a carico del donatario, ben inteso che sull'utile netto si percipe la tassa della trasmissione a titolo gratuito, e la tassa della trasmissione a titolo oneroso sulla parte onerosa. Invece nelle successioni a causa di morte non si tassa il valore delle singole cose di cui avviene il passaggio, ma la ricchezza del defunto. È ammessa cioè la detrazione dei debiti certi e determinati di cui è gravato l' asse ereditario soggetto a tassa. Così dispone l'art. 53 del Decreto « ivi » per « la liquidazione della tassa di trasferimento in causa di morte « dovuta in ragione dei rapporti personali tra l'autore della « successione e l'erede o legatario, è ammessa la deduzione dei « debiti certi e determinati di cui è gravato l' asse ereditario « soggetto a tassa purchè resultino da atti pubblici o da sen- « tenza di data anteriore alla apertura della successione o da « scritture private che prima dell' aperta successione fossero « state regolarmente registrate, o per tal modo menzionate in « atti compilati da pubblici ufiziali, da potersene riconoscere « con esattezza il contenuto. »

448. Le parole del citato articolo *doruta in ragione dei rapporti personali fra l'autore della successione e l' erede o legatario* erano state introdotte nel progetto di riforma della legge di registro presentato dal governo; perchè mentre si voleva defalcare il passivo, dell'eredità all'effetto di limitare la tassa differenziale dovuta secondo i rapporti di parentela sull' attivo netto, una tassa di trasmissione a titolo oneroso si voleva pur percepire per la parte dell' eredità, sulla quale per effetto della deduzione dei debiti non si sarebbe liquidata la tassa di trasmissione a titolo gratuito E la tassa di trasmissione propòsta per quella porzione della eredità corrispondente ai debiti, era di 25 centesimi per cento lire fra ascendenti e discendenti, e di una lira per 0|0 in tutte le altre trasmissioni a causa di morte. Ecco perchè il progetto di riforma diceva che la deduzione dei debiti *sarebbe ammessa per la liquidazione della tassa di trasferimento per causa di morte doruta in ragione dei rapporti personali tra l'autore della successione e l' erede o legatario.*

Ma questo sistema non fu accettato dalla Commissione parlamentare e fu abbandonato dal Governo; e quindi la deduzione

dei debiti restò ammessa ad ogni effetto, per esentare cioè da ogni qualunque tassa la parte della eredità corrispondente il passivo. Regolarmente si sarebbero dovute togliere le parole sopra riportate come quelle che non avevano più alcun significato; e vi rimasero forse solo per inavvertenza. Comunque, è da ritenere che nei trasferimenti a causa di morte è ammessa la deduzione dei debiti, e che sottoposto a tassa ciò che resta defalcati i debiti, la parte di eredità corrispondente al passivo non è soggetta a tassa alcuna.

449. I debiti per essere ammessi in detrazione devono *esser certi e determinati;* ossia non si detraggono i debiti illiquidi o puramente eventuali come sarebbero quelli per garanzia e simili che non hanno certezza, e non inducono frattanto una diminuzione determinata della parte lucrativa.

450. Devono inoltre resultare *da atti pubblici o da sentenza di data anteriore alla apertura della successione o da scritture private che prima dell'aperta successione fossero state registrate, o per tal modo menzionate in atti compilati da pubblici uffiziali da potersene riconoscere con esattezza il contenuto.* Quindi esclusi i debiti verbali; esclusi quelli resultanti da scritture private non registrate, o non menzionate in atti pubblici anteriormente alla apertura della successione, benchè abbiano acquistato data certa con l'apertura della successione, cioè con la morte del debitore che le ha sottoscritte. Non dovranno neppure dedursi i debiti confessati nel testamento (a meno che resultino anche da altri atti pubblici o privati registrati in vita del testatore) perchè, oltre al considerarsi per regola tali confessioni come atti di liberalità, la confessione non acquista efficacia che alla morte del testatore come il testamento in cui è contenuta; e perciò giuridicamente il debito non *resulta* da un atto di data anteriore alla apertura della successione. La scrittura del testamento è certamente anteriore alla morte, ma finchè visse il testatore niuno rimase obbligato dalla medesima, e niuno acquistò titolo di credito dalla confessione contenuta nel testamento.

451. Le spese di ultima malattia, e tanto più quelle dei funerali non resultano da atto pubblico stipulato, nè da scrittura privata registrata avanti l'apertura della successione. Quindi non entrano fra quei debiti di cui la legge ammette il defalco, e giustamente l'amministrazione si è ricusata a detrarli dall'at-

tivo (1). La Corte di Cassazione di Napoli nella sua decisione del 27 aprile 1869 ha detto invece che devon detrarsi, ma si fonda piuttosto sopra ragioni de *jure condendo* anzichè *de jure condito*.

452. Meno rigorosa è la legge per i debiti di commercio, bastando a prova il libro del commerciante tenuto in regola. L'art. 56 dispone che « saranno pure dedotti dall'asse eredita- « rio i debiti di commercio esercitato nel regno, quando la esi- « stenza dei medesimi sia giustificata con la produzione dei « libri di commercio del debitore, e questi sian tenuti nella « forma stabilita dalle leggi vigenti » ossia numerati e firmati in ciascun foglio da un giudice del Tribunale di Commercio come ordina l'art. 18 del Codice di Commercio.

453. Non si deducono i debiti che gravano specialmente i beni immobili situati fuori del regno nelle eredità composte di detti beni insieme con altri della stessa natura situati nello Stato. Poichè, siccome sopra i beni immobili situati all'estero non si percipe tassa, così non potrebbesi fare deduzione di debiti per diminuire una tassa che non si percipe. Ove si tratti di debiti non afficienti specialmente immobili nello Stato, o all'estero, la deduzione avrà luogo in proporzione delle due parti dell'asse ereditario (art. 54).

454. Perchè sia ammessa la deduzione del passivo è necessario che lo erede lo giustifichi (salvo per i debiti di commercio per i quali basta la produzione dei libri) producendo i titoli « dei debiti o in originale o in copia unitamente ad una di- « chiarazione fatta da lui, e dai creditori o loro aventi causa, « con la quale si attesti che il debito sussisteva tuttavia, o in « tutto o in parte al tempo dell'aperta successione; e tanto la « suddetta copia come la dichiarazione potranno esser fatte in « carta senza bollo, ma dovranno esser viste per la verità delle « firme, o da un notaio, o dal pretore o dal sindaco locale. Il « creditore, o suoi aventi causa non possono rifiutarsi a conse- « gnare i titoli al debitore, o permettergli che a sue spese, « senza che siano esportati, ne sia fatta copia autentica dal « notaro o cancelliere, nè ad emettere la dichiarazione sulla « sussistenza di tutto o in parte del debito che deve esser de- « dotto dall'asse ereditario, sotto pena dei danni. Nel caso di

(1) Risoluz. M. 13 ottobre 1862 v. 2. p. 826.

« infedeltà nella dichiarazione, i soscrittori della medesima sa-
« ranno tenuti solidalmente al pagamento di una pena pecu-
« niaria uguale al quintuplo della tassa che colla dichiarazione
« infedele si tentò di defraudare, senza pregiudizio degli effetti
« del Codice penale nei casi da esso previsti (Art. 55).

455. La deduzione dei debiti dall'attivo delle successioni è ammessa anche dopo la liquidazione della tassa, purchè la esistenza dei debiti sia provata nei modi prescritti, entro due anni dalla presentazione della denunzia; e in questo caso si farà luogo alla restituzione della tassa che resulterà percetta in eccedenza (art. 57).

456. Notiamo che non si devono confondere *i debiti* con i *pesi* ed *oneri* che il testatore può imporre alla sua eredità. Si deducono dall'asse ereditario per liquidare la tassa i debiti, non si deducono i pesi e gli oneri imposti dal testatore. Questi pesi ed oneri, o sono veri legati, e si tassano a carico del legatario, oppure si risolvono in oneri personali imposti all'erede, e allora diminuiscono il lucro dell'erede, ma non scemano il valore dell'asse ereditario lasciato dal testatore; non sono *debiti* e quindi l'erede dovrà pagare sopra tutto l'asse ereditario; perchè solo dei debiti la legge accorda la deduzione. Tale sarebbe l'obbligo imposto all'erede di erigere un monumento o di far celebrare delle messe e simili. In sostanza si deducono solo i *debiti* che diminuiscono l'attivo lasciato dal defunto. Ma questo *attivo* tutto si deve tassare qualunque sia la erogazione che ne abbia ordinata il testatore; e così anche se gli è piaciuto di imporre all'erede pesi ed oneri che gli scemano il lucro della eredità, o tali pesi si risolvano in trasmissioni a titolo gratuito a persone diverse dall'erede, oppure sien pesi dell'erede senza che contengano gratuite disposizioni a favore di altri. Nel primo caso paga il legatario, nel secondo l'erede, ma non si deducono.

Capitolo IV.

Verificazioni di più successioni sopra i medesimi beni entro quattro mesi

457. La legge ha preso in considerazione il caso che più successioni per spesse morti si seguitassero rapidamente le une alle altre. Per evitare che il medesimo asse patrimoniale sia in breve termine colpito replicatamente da più tasse di succes-

sione ha stabilito all' art. 49, che, in questo caso, allorchè cioè più trasmissioni a causa di morte seguono dentro un periodo di quattro mesi la prima pagherà la tassa normale, ma le altre pagheranno solo se soggette a tasse più gravi della prima; e in tal caso la sola differenza in più fra la prima e le posteriori. In sostanza gli stessi beni ripetutamente trasmessi per successione in un periodo di quattro mesi non devono soggiaciere in complesso se non ad una tassa cioè alla maggiore fra quelle dovute per tali trasferimenti. — Esempio nel gennaio 1871 muore Tizio e lascia eredi i suoi due figli Caio e Sempronio; tassa di successione una lira e venti centesimi per cento lire. Nel febbraio muore Caio lasciando la sua quota di eredità paterna al fratello Sempronio. La tassa sarebbe di 5 per 0|0, ma defalcando quella già pagata per il passaggio avvenuto nel Gennaio di L. 1,20. resta a pagarsi solo L. 3,80 per cento.

Capitolo V.

Renunzia all'eredità o legato — Accrescimento

458. Se l'erede o il legatario renunziano all' eredità o al legato non sono obbligati a pagare la tassa. Ma non potrebbero ricusarsi allegando di non avere ancora fatto atto di adizione o di accettazione della eredità o legato. La legge ha stabilito dei termini entro i quali gli eredi o il legatario devono denunziare la trasmissione a causa di morte, e pagare la tassa di successione. Decorsi tali termini quelli che dai titoli apparenti, legge o testamento, resulta erede o legatario è obbligato a pagare la tassa anche se non ha fatto atto di adizione o accettazione a meno che non produca una renunzia alla eredità o legato in valida forma (1). Producendo l' atto di renunzia gli eredi e legatari si liberano dal pagamento quando anche renunzino dopo l' avvenuta liquidazione della tassa. (2). Ben si intende che qui si parla della renunzia pura e semplice, giacchè se è fatta a prezzo, o anche gratuitamente ma a favore di alcuno e non di tutti i coeredi importa accettazione di eredità

(1) R. C. N. 2552 e seg. Decisione del Consiglio d' Intendenza di di Alessandria riportata nella raccolta Bettini anno 1850 Part. 3 pagina 185.

(2) R. M. 1. Marzo 1868 Tomo X. pag. 136.

secondo gli Art. 936 e seguenti C. C. Essa produce due trasmissioni 1. dal defunto all'erede renunziante, 2. da questo erede alle persone che prendono i beni in sua vece. Per la prima si percipe la tassa di trasmissione a causa di morte; per la seconda la tassa della trasmissione a titolo oneroso. o di donazione, per il passaggio tra il renunziante e quelli a cui favore avvenne la renunzia (1). Se la renunzia segue dopo il pagamento della tassa, questa peraltro non si restituisce. E ciò per la regola stabilita dall'Art. 9 cioè che le tasse di registro regolarmente percette non potranno essere restituite qualunque siano gli eventi ulteriori, fuorchè nei casi espressamente previsti dalla legge. Ora fra questi casi non vi è la renunzia dell'erede o legatario, essendo stabilito invece che le tasse sulle successioni si restituiscono solo quando si verifichi la evizione o spoglio in forza di Sentenza passata in giudicato, e pronunziata in contradittorio fra le parti interessate, per una causa preesistente alla donazione. La tassa pagata dal renunziante sarà però imputata in quella dovuta dall'erede cui in forza della renunzia si devolve la eredità o restano le cose renunziate dal legatario.

459. Nelle successioni legittime la parte di colui che renunzia si accresce ai suoi coeredi; se è solo la successione si devolve al grado susseguente (C. C. 946). Nelle successioni testamentarie la quota dell'erede che renunzia accresce ai coeredi, quando in uno stesso testamento e con una sola e stessa disposizione sieno stati congiutamente chiamati, senzachè il testatore abbia fatta tra essi distribuzione di parti. Ogni qualvolta non ha luogo il diritto di accrescimento, la porzione dell'erede mancante è devoluta agli eredi legittimi del testatore (C. C. A. 880 883). Nè l'accrescimento in favore del coerede, nè la devoluzione agli eredi di grado susseguente, opera trasmissione dal renunziante ai coeredi o eredi che profittano della renunzia. Questi tengono i beni immediatamente dal defunto, ed è in ragione della loro parentela col defunto che la tassa di successione è ormai esigibile. Se il renunziante aveva già pagato la tassa, e quella da pagarsi dall' erede che profitta della renunzia fosse maggiore la prima dovrà imputarsi nella seconda (2).

---

(1) Demante N. 676.
(2) Demante n° 675.

460. L'accrescimento non ha luogo in regola se non che *ante quaesitum emolumentum* cioè quando alcuno dei coeredi, o collegatari premoia al testatore o renunzi all'eredità o al legato o ne sia incapace (C. C. 879 884). Ma nel legato di usufrutto fatto congiuntamente a più persone l'accrescimento avviene anche *post quaesitum emolumentum*, vale a dire, la porzione del mancante si accresce ai superstiti anche quando egli manchi dopo l'accettazione del legato (C. C. 885). In questo caso l'accrescimento a favore dell'usufruttuario superstite sarà soggetto a nuova tassa di successione? Passaggio dall'usufruttuario premorto a quello sopravivente non ci è; perchè questi tiene l'emolumento dal testatore non dal collegatario. Vi è forse un nuovo passaggio dal testatore al legatario sopravivente; ma si deve notare che per il disposto del penultimo capoverso dell'Art. 16 quando l'usufrutto è devoluto congiuntamente a più individui, si tassa avuto riguardo unicamente all'età del più giovane. Dunque fin da principio fu contemplato e tassato il prolungamento e consolidamento dell'usufrutto nel sopravivente che presuntivamente è il più giovane. E perciò l'accrescimento non darà luogo a nuova tassa.

461. Gli individui che vogliono unirsi in sodalizio religioso, e conservare ad esso i beni che acquistano nei paesi in cui le Corporazioni religiose non son più riconosciute come Enti morali, qualche volta nei contratti di compra fatti in comune stipulano che la parte di quelli che premorranno si acquisterà ai sopraviventi. La Corte di Cassazione francese ha deciso (26 aprile e 26 luglio 1854) che l'accrescimento che in virtù di tal patto segue a vantaggio dei sopravviventi dà luogo a tassa, non però di successione, ma di trasmissione a titolo oneroso.

Capitolo VI.

Su che si debba pagare la tassa di successione — valutazione.

462. La tassa di successione colpisce tutta la ricchezza che il defunto cittadino o straniero aveva nel Regno; e così i beni immobili qui posseduti e i mobili che vi si trovano non precariamente (1) all'apertura della successione, e i crediti che sono dichiarati esig.bili nel Regno (Art. 12). Anche i crediti che

(1) Supra n. 14.

l'autore della successione aveva contro l'erede e che si sono estinti per confusione con l'accettazione della eredità o che il testatore ha condonati al suo debitore fanno parte dell'asse soggetto a tassa, perchè sono una ricchezza trasmessa dal defunto all'erede o legatario. I fondi pubblici stranieri, e le azioni di compagnie straniere, ancorchè trovate nella successione di un cittadino, non vanno soggetti a tassa, perchè sono i rappresentativi di un credito esigibile all'estero.

463. L'usufrutto legale che in ordine agli Art. 228 e 231 del C. C. spetta al padre, o alla madre, sopra i beni avventizi del figlio minore, anzichè diritto patrimoniale, è una prerogativa della patria potestà e perciò su di esso non si paga tassa. Ma se l'usufrutto paterno nasce non dalla legge, ma dalla disposizione dell'uomo, come se il testatore lasci la nuda proprietà al figlio, e l'usufrutto al padre, la tassa di successione è dovuta (C. C. F. 30 Dicembre 1850).

464. Percezione immediata di tassa non può esigersi se non per i beni che esistono di fatto e attualmente nella eredità. È quindi esclusa la percezione immediata su i diritti subordinati alla verificazione di una condizione sospensiva. Questi diritti non devono esser colpiti dall'imposta di passaggio se non dopo la verificazione della condizione (1). Ma se la condizione è resolutiva, frattanto la cosa fa parte della successione, e perciò la tassa sarà esigibile, salvo la restituzione, quando però si verifichino tutte le condizioni volute dal n. 3 dell'Art. 11.

465. Lo stesso si dica delle cose litigiose. Se queste erano nel possesso del defunto e si trovano nella sua eredità, l'esistenza di lite non impedirà la percezione della tassa, salva la restituzione come sopra. Ma se invece il possesso delle cose litigiose non è nella eredità, ma solo vi si trova l'azione dedotta in giudizio, l'amministrazione non ha diritto a percipere la tassa finchè le cose litigiose non siano per sentenza, o in altro modo devolute all'erede. Per i crediti litigiosi sulla sussistenza dei quali fosse contestata lite all'apertura della successione, è statuito dall'Art. 52 che resti sospesa la esazione della tassa, la quale dovrà pagarsi appena i crediti divengano esigibili.

466. Gli eredi non sono obbligati a denunziare i beni che al momento della successione non appariscono farne parte; nè

(1) Demante n. 683.

l'Amministrazione potrebbe esigerne la denunzia. Se però dopo l'apertura della successione, ma per diritto preesistente, l'erede rivendica cose che all'autore appartenevano, ma non possedeva materialmente, anche su queste la tassa di successione dovrà pagarsi. Il termine a farne la denunzia e il pagamento comincerà però a decorrere solo dal giorno in cui furon recuperate, e fino a quel giorno non comincerà a decorrere contro l'Amministrazione la prescrizione del diritto di esiger la tassa (1).

467. Il valore dei beni immobili compresi nella successione deve esser dichiarato dal denunziante, salvo al Ricevitore a far ricorso al valore resultante dalla imposta prediale principale moltiplicata per 120; e salvo poi il ricorso ad una perizia nel caso che dal ricevitore o dal contribuente il valore resultante dal multiplo si pretenda inferiore o superiore al valore reale di un ottavo (Art. 23, leg. 19 Luglio 1868, Art 1) con la stessa procedura come nelle trasmissioni di beni immobili a titolo gratuito per Atti tra i vivi (2). E nel modo stesso che si fa nelle trasmissioni fra i vivi a titolo gratuito, si valuta e si tassa nelle successioni la nuda proprietà e l'usufrutto, e la riunione di questo a quella; come pure il dominio diretto e il dominio utile.

468. Sono esentate dalla tassa di successione le collezioni dei quadri, statue, porcellane, libri, stampe, medaglie ed altre simili semprechè non siano materie nè di un commercio nè di negozio (Art. 51).

469. La mobilia compresa nell'eredità, cioè quella specie di mobili che serve ad arredare la casa di abitazione e agli usi domestici, se il valore non resulti da inventari o da altri Atti legalmente attendibili, è, nelle trasmissioni per causa di morte, valutata in ragione del 5 0[0 del valore totale dei beni immobili, mobili, e dei denari dell'eredità, salvo la prova in contrario. Non si comprendono però nella mobilia presunta i grani, i vini, i fieni ed altre derrate; nè le gemme, i cavalli, le carrozze e gli equipaggi relativi; nè molto meno tutto ciò che forma la materia di un commercio o di altra negoziazione. Questi oggetti saranno dichiarati secondo il valore venale (Art. 51).

470. Per il valore dei mobili si sta, salvo quanto si è detto

(1) Corte di C. di Torino 15 Dicembre 1865 in Causa Finanze e Ottini.

(2) Supra n. 337 e seg.

qui sopra per la mobilia, alla dichiarazione del denunziante, riservato alla Amministrazione il diritto di correggerla con l'aiuto di inventari, o di contratti redatti o stipulati entro sei mesi dalla apertura della successione, o di altri validi documenti (Art. 23 infra nº 478).

471. Le azioni industriali e commerciali comprese nei listini di borsa e le rendite sul debito pubblico, saranno valutate nelle dichiarazioni al corso legale del listino nel tempo della trasmissione. Le azioni industriali e commerciali che non furono mai comprese nei listini di borsa, o cessarono di esserlo, dovranno calcolarsi nelle dichiarazioni per il valor commerciale al tempo della trasmissione (Art. 51).

472. I crediti si valutano al loro valore nominale. Le rendite pel capitale espresso nell'atto costitutivo; e quando non vi sia espresso capitale si valutano moltiplicandole nel modo stabilito nell'art. 18. All'ammontare del capitale dei crediti e delle rendite resultante dagli atti costitutivi devono aggiungersi gli interessi che apparissero tuttora dovuti, o le rendite decorse e non pagate al giorno dell'aperta successione (art. 51).

473. Per i crediti e per le rendite dei quali sia giustificata la dubbia esigibilità resterà sospesa la esazione della tassa, la quale dovrà pagarsi appena i crediti divengano esigibili. Al termine di anni cinque dall'aperta successione dovrà giustificarsi che la esigibilità continui ad esser dubbia, e quando ciò si verifichi resterà sospesa indefinitamente l'esazione della tassa; ma sopravvenendo l'esigibilità, anche in parte, la tassa dovrà pagarsi sulla somma che si riscuote (art. 52).

Capitolo VII.

Denunzia della successione. — Pagamento della tassa. Persone obbligate. — Termini. — Penalità.

474. La denunzia dei trasferimenti per causa di morte consiste in una particolareggiata dichiarazione degli oggetti immobili, mobili o altri qualsiano cadenti nella successione, con le indicazioni sufficienti per farne conoscere la natura, la situazione e l'importanza; e deve indicarne il valore. La denunzia deve farsi sul modulo che verrà distribuito dall'amministrazione, e deve essere firmata dal dichiarante. Per le rendite e crediti, verranno indicati i loro titoli costitutivi. Alla denunzia delle

successioni testamentarie dovrà unirsi copia autenticata del testamento (art, 70). La denunzia deve essere presentata all'uffizio del registro nel cu distretto si è aperta la successione. Se il defunto non aveva domicilio fisso nello Stato, la denunzia sarà eseguita nell'uffizio del registro nel cui circondario è la maggior parte dei beni caduti nell'eredità (art. 83).

475. Se la denunzia non contiene le indicazioni necessarie per la liquidazione delle tasse, se non è firmata dal denunziante, oppure è fatta da chi non è munito di speciale mandato, o non lo presenta, il ricevitore ne indicherà la irregolarità con nota scritta sulla medesima, ed inviterà il denunziante a rettificarla prima della scadenza del termine fissato dalla legge per presentare la denunzia; in ogni caso saranno assegnati al denunziante per la rettificazione non meno di otto giorni a datare dalla notificazione di detto invito. Qualora chi ha presentato la denunzia non ne riconosca la irregolarità, e faccia istanza perchè la denunzia sia accettata, il ricevitore ne spedirà ricevuta con espressa riserva di promuovere l'applicazione della pena per mancata denunzia ove realmente snssistano le rilevate irregolarità (art. 70).

476. Il termine per far la denunzia è di quattro mesi dal giorno della morte (1) quando colui dal quale procede la successione o il legato è morto nello Stato, di sei mesi, se è morto in altre parti di Europa; di mesi diciotto se è morto fuori di Europa. In caso di assenza, il termine di quattro mesi non decorre che dal giorno del preso possesso per la successione dell'assente, sia tal possesso definitivo o provvisorio, ovvero semplicemente di fatto. In caso di successioni poste sotto sequestro il termine decorre dal giorno in cui l'erede è stato immesso in possesso. Per le successioni dei militari appartenenti ai corpi mobilizzati e che moiono in tempo di guerra, i termini della denunzia son duplicati. Per gli eredi o legatari che faranno esplicita dichiarazione d'assumere tale qualità col beneficio dell'inventario e adempiranno alle obbligazioni prescritte dalla legge civile, il termine per presentare la denunzia decorre dalla scadenza di quello stabilito per la formazione dell'inventario, o

(1) Si è già detto supra n. 466 che per le cose sopravvenute nell'asse ereditario, benchè per titolo preesistente il termine a far la denunzia comincia solo dal giorno in cui vennero rivendicate, o comunque vennero in possesso dell'erede.

se l'inventario è compiuto prima, dalla data della sua chiusura. In ogni caso però la denunzia delle eredità accettate col beneficio dell'inventario ed apertesi nello Stato deve farsi entro un anno dal giorno dell'aperta successione (art. 79).

477. Alla denunzia dei trasferimenti per causa di morte sono obbligati gli eredi, i legatari, i loro tutori o curatori, gli amministratori dell'eredità ed esecutori testamentari. L'obbligo della denunzia è solidale per i coeredi, e la denunzia deve estendersi all'intero asse ereditario (art. 79).

478. Gli eredi, e legatari che non avranno fatto entro i termini prescritti le denunzie dei beni loro trasmessi per causa di morte, pagheranno a titolo di sopratassa, una somma eguale alla metà della tassa dovuta; sopratassa che non potrà mai esser minore di lire dieci (art. 79). Se omettono nella denunzia parte delle cose che costituiscono l'eredità o il legato, vanno soggetti ad una sopratassa uguale all'ammontare della tassa dovuta sugli oggetti omessi. La stessa pena è applicata per la insufficienza constatata nella valutazione dei beni dichiarati ove ecceda il quarto. Tuttavia non avrà luogo il pagamento della pena pecuniaria se prima della scadenza del termine prescritto per il pagamento della tassa, alle omissioni ed insufficienze si supplirà con una seconda dichiarazione (art. 95). Le omissioni, e le insufficienti valutazioni possono constatarsi dall'amministrazione, con qualunque documento atto a far prova, esclusa sempre la prova testimoniale, e gli interrogatori che non sono nello spirito della legge, e che produrrebbero un urto penoso con i cittadini (1). Per la valutazione degli immobili è ammesso il ricorso al multiplo della imposta e alla stima come nelle donazioni fra i vivi (2).

479. Nelle tasse contrattuali e giudiziali la denunzia e il pagamento della tassa sono contemporanei Invece nelle successioni il pagamento della tassa basta che avvenga entro i due mesi successivi alla scadenza del termine fissato per la denunzia (art. 85). Al pagamento son tenuti ciascuno degli eredi per la totalità delle tasse dovute sulla successione, salvo il regresso verso i legatari, o coeredi, e son pure tenuti i legatari e i donatari a causa di morte in proporzione dei beni ad essi devoluti (Art· 86 n. 4). Oltre le pene stabilite come sopra per la

(1) Demante n. 767.

(2) Supra n. 337 e seg.

omessa o ritardata denunzia, e per le omissioni ed insufficienti valutazioni, è dovuta una sopratassa eguale al quinto della tassa ognorachè il contribuente non paghi nel termine come sopra stabilito. Però non si incorre in questa pena finchè il ricevitore non avrà notificato al contribuente un avviso scritto della seguita liquidazione indicando l'ammontare della tassa liquidata, e finchè non saranno inutilmente decorsi dieci giorni dopo quello in cui fu notificato l'avviso della liquidazione (D. art. 97 D. 18 agosto 1866 art. 23). — Le pene pecuniarie per la ritardata denunzia o registrazione e per il ritardato pagamento saranno ridotte alla metà qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata la ingiunzione. Sarà però sempre dovuto per il ritardo della registrazione il minimo della pena cioè dieci lire (art. 98). Trascorso il termine stabilito per la denunzia dei trasferimenti a causa di morte niun interessato potrà agire in giudizio senza enunciare il luogo e la data della eseguita denunzia. Ove sia trascorso anche il termine per il pagamento della tassa dovrà eziandio enunciarsi la data e somma dell'integrale pagamento. Cessa l'obbligo della enunciazione trascorso il termine per la prescrizione delle tasse o penali (art. 100).

480. L'erede beneficiario non è obbligato a pagare la tassa se non coi fondi ereditari (art. 91). I corpi morali cui è necessaria una autorizzazione per l'accettazione dell'eredità o dei legati sono del pari che ogni altra persona soggetti all'obbligo di fare la denunzia secondo il disposto dell'art 79, ma non son tenuti al pagamento delle tasse se non dopo tre mesi dalla data dell'autorizzazione; senza pregiudizio delle facilitazioni accordate come sopra (n. 470) dalla legge nei casi di accettazione della eredità col benefizio d'inventario. Frattanto l'amministrazione del registro potrà conseguire direttamente dagli altri coeredi, o legatari le tasse dovute sulle altre quote di beni, o su i legati che non si deferiscano al corpo morale. Trascorso un anno dall'apertura della successione, senza che il corpo morale abbia domandata l'autorizzazione, la tassa da esso dovuta diverrà esigibile, salvo al corpo morale il diritto ad ottenerne il rimborso da domandarsi entro sei mesi dal giorno in cui l'autorizzazione venisse negata. In questo caso però l'amministrazione del registro avrà diritto al conseguimento della tassa verso coloro ai quali profitterà il rifiuto dell'autorizzazione purchè ne faccia domanda entro sei mesi dalla data dell'effettuato rimborso (articolo 92).

Capitolo VIII.

Passaggi di usufrutto nei benefizi.

481. Le tasse di successione si applicano per analogia anche ai passaggi d'usufrutto dei beni costituenti le dotazioni dei benefizi (art. 5). La tassa è del due per cento, e si percipe sulla metà del valore dei beni di qualunque natura che costituiscono la dotazione del benefizio (T. 112) e si paga dall'investito (art. 86 n. 5). In questi passaggi di usufrutto non si ha riguardo all'età del beneficiato per misurare il valore tassabile, ma qualunque sia l'età del beneficiato, la tassa si percipe sopra la metà del valore dei beni costituenti la dote del benefizio. Poichè la tassa è stabilita analogamente a quelle di successione dovranno defalcarsi dall'asse tassabile i debiti.

482. La denunzia dei passaggi di usufrutto che hannò luogo nella presa di possesso dei benefizi esistenti nello Stato deve eseguirsi dall'investito del benefizio entro il termine di quattro mesi computabili dal giorno del preso possesso; ma nei benefizi aventi sede fuori dello Stato basta che sia fatta nei termini stabiliti per la denunzia delle successioni apertesi all'estero (art. 80). La denunzia si presenta all'uffizio del registro nel cui distretto ha sede il benefizio. Ove il benefizio non abbia sede nello Stato, la denunzia sarà eseguita nell'uffizio del registro nel cui distretto esiste la maggior parte dei beni che costituiscono la dotazione nello Stato (art. 84).

483. Il pagamento della tassa deve farsi entro due mesi successivi alla scadenza del termine fissato come sopra per la denunzia.

484. Per la ritardata o non fatta denunzia, per le omissioni, per la insufficienza constatata nella valutazione dei beni dichiarati e per il ritardo al pagamento son dovute le sopratasse che si incorrono in tali casi nelle successioni a causa di morte (96 e 97).

SEZIONE QUARTA.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'APPLICAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE TASSE GIUDIZIALI.

485. Sotto nome di tasse giudiziali si comprendono le tasse sulle sentenze decreti e provvedimenti nella materia civile e commerciale, quelle sopra gli atti ricevuti dai cancellieri giudiziali o compiuti col loro intervento nella materia civile e commerciale, e quelle sopra gli atti di usciere in materia civile e commerciale; esclusi così gli atti, sentenze, decreti e provvedimenti nella materia penale, correzionale e disciplinare.

Capitolo I.

Tasse sulle sentenze.

§. 1.

Nozione della tassa sulle sentenze. — Sentenze di vendita. — Sentenze, decreti e provvedimenti soggetti a tassa di registro.

486. La tariffa nella terza parte che è relativa alle sentenze, atti giudiziali e d'usciere, comincia dalle sentenze di vendita nei giudizi di espropriazione, ed altre portanti aggiudicazioni o trasmissioni a titolo oneroso. Queste sentenze sono veri atti traslativi e pagano la tassa proporzionale dovuta secondo la natura degli oggetti a cui la trasmissione si riferisce; e tengono piuttosto del contratto che del giudicato. Perciò se ne è parlato nella seconda sezione fra le tasse contrattuali (sopra n. 111 e seg.). Sono obbligati a registrarle e pagare la tassa i cancellieri entro venti giorni dalla pubblicazione (art 73 n. 2) sotto comminazione di una pena pecuniaria corrispondente alla metà della tassa, ma che non potrà mai esser minore di lire

dieci (art 93). A tenore dell'art. 672 del C. P. C. qualunque offerente deve aver depositato nella Cancelleria l'importare delle spese di vendita, e così anche della tassa di registro. E se sia stato ammesso all'incanto chi non abbia adempiuto a tale precrizione il cancelliere ne è resposabile in solido.

Per le sentenze pronunziate dai Regi Consoli quando contengono trasmissioni di proprietà, uso o godimento di beni immobili situati nello Stato, od imposizioni su i medesimi di servitù ipoteche, o altri pesi, affitti, subaffitti, cessioni, retrocessioni, o risoluzioni di affitti di beni immobili parimente situati nello Stato, la registrazione deve esser fatta a diligenza delle parti interessate entro il termine di sei mesi se pronunziate in Europa, od entro mesi diciotto se fuori di Europa (art. 74).

487. Ma la tassa sopra le sentenze di aggiudicazione è piuttosto contrattuale che giudiziaria. La vera tassa di sentenza è quella che si percipe sulle sentenze che senza nulla trasmettere dichiarano i diritti delle parti, (e le sentenze eccettuate quelle di aggiudicazione sono declarative non trasmissive) e la tassa può considerarsi come una remunerazione del servizio che rendóno i tribunali ai litiganti.

Sono soggette alle tasse giudiziali, le sentenze, le omologazioni dei concordati, i Decreti, i Provvedimenti, delle Corti, Tribunali e Preture del Regno nella materia civile e commerciale, le sentenze degli Arbitri e dei Tribunali esteri rese esecutorie nello Stato (leg. 19 luglio 1868 art 4 D. art. 58) le sentenze dei tribunali consolari all'estero in materia civile e commerciale (art. 78). Non sono nominate dalla legge, e quindi non sono soggette a tassa le decisioni del Consiglio di Stato nei casi in cui pronunzia esercitando giurisdizione propria secondo l'art. 10 della legge sul Consiglio di Stato (20 marzo 1865 All. D.) nè quelle della Corte dei Conti in materia di pensioni o di conti (leg. 14 agosto 1862) nè i provvedimenti dei Capitani di porto che giudicano inappellabilmente delle controversie di che nell'Art. 14 del Codice della Marina mercantile. Queste o altre decisioni non essendo nominate nè dal Decreto nè dalla tariffa, non sono soggette alla tassa di registro per le sentenze; e solo se occorra farne uso legale si dovranno registrare con la tassa di una lira di che nell'art. 104 della Tariffa. Esentati espressamente dalla tassa di registro sono i Decreti e provvedimenti di volontaria giurisdizione non specificatamente designati dalla Tariffa per una tassa fissa, graduale, o proporzionale, le sen-

tenze, decreti e provvedimenti nelle cause concernenti le pubbliche imposte governative, provinciali e comunali allorchè la causa verte direttamente fra l'amministrazione o i suoi incaricati e il contribuente, le sentenze nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori (art. 143, n. 24 27 29) e le sentenze proferite in materia di recusazione dei giudici e degli uffiziali del pubblico ministero (legge 14 aprile 1865 art. 270).

§. 2.

Sentenze della Corte di Cassazione

488. Le Sentenze della Corte di Cassazione nella materia contenziosa civile e commerciale, se definitive pagano la tassa di registro di L. 20, se preparatorie di L. 10. Questa tassa si deve pagare entro venti giorni dalla pubblicazione della sentenza o provvedimento. Obbligati a pagarla sono la parte *istante* che per la sentenza definitiva è sempre il ricorrente, perchè, accolga o no il ricorso, è pronunziata a sua istanza; e la parte condannata nelle spese in proporzione della condanna. Se non si è provvisto per le spese o queste furono compensate, le parti sono ciascuna obbligate per la metà della tassa salvo però a chi fu parte istante l'obbligo dell'intero pagamento. Gli avvocati non son tenuti per la tassa di registro. Registrato in tal modo l'originale, le copie delle Sentenze di Cassazione che siano dal Cancelliere rilasciate, o anche solo autenticate o munite di visto, pagano la tassa di L. 4 che si percipe mediante opposizione di corrispondente marca da bollo. Di questa i Cancellieri son responsabili perchè non possono rilasciare la copia se non vi è impressa e annullata la marca da bollo. (D. Art. 72 86 n. 2 T. 128 Leg. 19 luglio 1868 Art. 11 l. n.).

§. 3.

Sentenze interlocutorie, preparatorie, incidentali, provvisionali ed altre che non definiscono il merito della causa — Decreti e provvedimenti che emanano dalle Corti di Appello, dai Tribunali e dalle Preture in materia civile e commerciale.

489. Le Sentenze interlocutorie, preparatorie, incidentali, provvisionali, che emanano dalle Corti di Appello, dai Tribunali e dalle

Preture nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale, pagano dentro venti giorni dalla loro pubblicazione due lire di tassa se di Corti di Appello, una lira se di Tribunale, e cinquanta centesimi se di Preture. La tassa si esige con la apposizione sull'originale di una marca di registrazione da apporsi ed annullarsi dal Cancelliere entro venti giorni dalla emanazione della sentenza, sotto pena in difetto di dieci lire oltre al pagamento della tassa. Se però le parti o procuratori non abbiano anticipato al Cancelliere l'importo della marca di registrazione, ed egli entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine dei venti giorni come sopra stabilito abbia dato avviso al ricevitore della emanazione della Sentenza, si procederà direttamente per la esazione della tassa contro le parti e loro procuratori. Obbligate al pagamento della tassa e pena pecuniaria sono le parti istanti cioè quella che fece la domanda interlocutoria o incidentale su cui venne pronunziata la sentenza, e i loro procuratori, non che le parti a carico delle quali sieno state poste le relative spese in proporzione della loro condanna nelle medesime. (Art. 72 73 n. 2 86 T. 129 D. 18 Agosto 1868 Art. 12). Le medesime tasse applicabili sempre col mezzo delle marche di registrazione son dovute per tutte indistintamente le copie di dette sentenze rilasciate, o anche solo autenticate o munite di visto dei Cancellieri, che son responsabili, non dovendo rilasciare le copie senza la previa apposizione e annullamento della marca (Leg. 19 luglio 1868 Art. 11 l. n.).

489. bis. I Decreti e provvedimenti che emanano dalle Corti, dai Tribunali e dalle Preture nella materia contenziosa civile e commerciale sono soggetti sull'originale alle medesime tasse delle Sentenze interlocutorie. Ma le copie di tali decreti e provvedimenti nella materia contenziosa civile e commerciale non pagano tassa di registro (leg. 19 luglio 1868 art. 11 l. n.). — I provvedimenti con i quali si rinviano le cause da un udienza all'altra sono soggetti a tassa di registro sull'originale quando fra le parti vi sia stata contestazione se dovesse o non dovesse essere accordato il rinvio, oppure quando questo viene concesso al fine di dare esecuzione ad atti di istruttoria che con lo stesso provvedimento siano stati ammessi. Sono invece esenti da tassa tutti i rinvii accordati dai Presidenti, e quelli ordinati d'ufficio come pure quelli accordati, previo consenso delle parti a solo scopo di rimettere la discussione delle cause ad altra udienza. Questa massima fu adottata per la considerazione che la legge

sulle tasse di registro deve applicarsi soltanto ai provvedimenti che risolvono qualche contestazione, od influiscono direttamente o indirettamente alla istruzione e definizione delle cause, ma che non può estendersi ai provvedimenti che emanano dal potere direttivo accordato ai Presidenti dei Collegi ed ai Pretori soltanto per regolare la trattazione delle cause medesime, e nemmeno a quelli che sebbene emanati dai Collegi tuttavia per non esservi contestazione fra le parti hanno carattere di provvedimento di ordine interno e son diretti a regolare il modo e il tempo per la discussione o trattazione delle cause stesse (Circolare 29 luglio 1867 del Ministero di Grazia e Giustizia riportata nella raccolta delle risoluzioni ministeriali in materia di Bollo e Registro Vol. 9 p. 375). — I Decreti e provvedimenti del potere discrezionale del Presidente dei Tribunali e delle Corti, come ad esempio i Decreti per citazione a breve termine, o ad udienza fissa, di proroga di termine e suddelegazione degli uscieri per la notificazione delle Sentenze sono esenti dall'obbligo della registrazione, perchè l'art. 66 n. 5 del Decreto parla solo dei provvedimenti che emanano dai Tribunali o Corti (1).

§. 4.

Sentenze di interdizione e di riabilitazione — Di separazione dei coniugi — Di separazione della dote dai beni del marito — Di separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede — Omologazioni di concordati nei giudizi di fallimento, e Sentenze di omologazione dello stato di graduazione nei relativi giudizi e in quelli di purgazione.

490 *Le sentenze che dichiarano la interdizione o la riabilitazione e le loro revoche*, sono soggette sull'originale, e dentro venti giorni dalla pubblicazione, alla registrazione col pagamento di dieci lire se la sentenza è pronunziata da una Corte d' Appello, di lire cinque se da un Tribunale Civile. Registrato l'originale, ogni copia autentica o autenticata, o munita di visto paga la tassa di lire due se di Corte d'Appello, di lire una se di Tribunale, tassa che si percipe con l' apposizione di marche di registrazione a cura del Cancelliere (T. 120 129 L. 1868 articolo 11 let. n.).

(1) R. M. 13 Gennaio 1867 Vol. IX pag. 13.

491. La medesima tassa di originale e di copia è dovuta per le *Sentenze di separazione personale dei coniugi* (T. 121) e per le *Sentenze di separazione della dote dai beni del marito* (T. 124) salvo a percepire la tassa proporzionale di trasmissione o quietanza sull'atto in cui si procede effettivamente alla separazione dei beni (T. 18).

492. *Sentenze di separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede* (T. n. 125). Tassa fissa di 10, 5 o 2 lire secondo che la Sentenza è pronunziata da una Corte d'Appello, da un Tribunale Civile o da un Pretore. La separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, ha per oggetto il soddisfacimento col patrimonio del defunto dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno domandato, preferibilmente ai creditori dell'erede (C. C. art. 2055). Il diritto alla separazione si esercita quanto agli immobili con la iscrizione del credito o del legato presso l'uffizio delle Ipoteche (C. C. art. 2060). Quanto ai mobili si esercita col farne la domanda giudiciale (C. C art. 2059). La sentenza che sia emanata paga sull' originale la tassa fissa sopra rammentata, e sopra le copie autentiche o autenticate le tasse indicate nell' articolo 129 della tariffa (Leg. 19 luglio 1868 art. 11 let. n).

493. *Sentenze di omologazione di concordati nei giudizi di fallimento* di che nell'art. 630 del Codice di Commercio, tassa fissa di L. 5 sull'originale (T. 123) e le tasse sulle copie come sopra.

494. *Sentenza di omologazione dello Stato di graduazione nei relativi giudizi ed in quelli di purgazione.* Sull'originale entro venti giorni tassa fissa di L. 5; e più una lira per ogni creditore collocato (T. 123); su ciascuna copia autentica o autenticata una lira mediante marca da bollo (leg. 1868 art. 11 l. n.)

§. 5.

Sentenze definitive della Corti d' Appello, Tribunali, e Pretori

495. Le Sentenze che definiscono il merito delle cause, e condannano in somme o valori, o pronunziano sulle controversie insorte nei procedimenti esecutivi, devono essere registrate sull'originale entro venti giorni dalla loro pronunzia. Pagano per questa prima registrazione la tassa graduale di L. 2 fino a L. 1000, e una lira per ogni lire 1000 di più. — Questa tassa si misura sull'ammontare della condanna in capitale ed inte-

ressi (non sulle spese tassate a carico del succombente) o sul valore della cosa di cui la Sentenza ordini o induca spossessamento e attribuzione. In nessun caso la tassa potrà esser minore di L. 10 per le Sentenze delle Corti d'appello, di L. 5. per le sentenze dei Tribunali Civili e Commerciali, di L. 2. per le Sentenze dei Pretori. Le sentenze definitive portanti assoluzione e quelle che dichiarano semplicemente la esistenza di una nullità radicale, senza portare condanna o attribuzione di somme valori o cose valutabili pagano la tassa fissa. Se sopra una stessa domanda la Sentenza pronunzia in parte l'assoluzione e in parte la condanna è dovuta la tassa soltanto sulla condanna. (D. 58, 60. T. 127. Leg. 19. luglio 1868. Art. 11. let. n)

496. Oltre la tassa sull'originale, ogni copia delle Sentenze rilasciate o anche solo autenticate o munite di visto dai Cancellieri giudiziari, è soggetta ad altra tassa che si percipe dai Cancellieri con l'apposizione di marche di registrazione, di L. 2. se la Sentenza è di Corte d'appello, di una lira se è di Tribubunale, e di cinquanta centesimi se è di un Pretore (Leg. 19. luglio 1868. Art. 11. let. n.)

497. Non è necessario perchè sia dovuta la tassa graduale che la Sentenza contenga una condanna espressa. Questa tassa si percipe ancorchè il provvedimento sia concepito nei termini di una semplice dichiarazione di diritto, ognora quando realmente operi gli effetti dell'attribuzione o condanna per cose valutabili (D. 61.) *Esempi.* È soggetta a tassa graduale la Sentenza che dichiarando a chi spetta la qualità di erede toglie al possessore dell'eredità il diritto di ritenerla, e lo attribuisce all'attore. *Corte di Cassazione di Milano 31. Maggio 1861. classe dei ricorsi.* — Si deve la tassa graduale sopra una Sentenza che rigetta l'opposizione fatta dal terzo possessore al precetto esecutivo. Tale rigetto equivale ad una condanna del terzo possessore alla alternativa di dismettere lo stabile, o di pagare il debito. — *Corte di Cassazione di Milano 2 Maggio 1861, Sezione Civile.* — Si eccettuano le collocazioni in giudizio di graduazione per crediti o ragioni *che non siano state contestate* neanche per modo di semplice osservazione, come pure le omologazioni di concordati in materia commerciale, in quanto non abbiano pronunziato sull'esistenza di un credito; giacchè tali Sentenze sebbene attribuiscano diritto sono per espressa disposizione di legge (Art. 61.) soggette solo a tassa fissa. — Nelle graduazioni dei creditori *se il credito è*

contestato, eppure respinta la opposizione è ammesso in graduatoria, abbiamo condanna e quindi pagamento di tassa graduale; purchè peraltro la contestazione riguardi la esistenza del credito. Le contestazioni insorte in ordine alla classe e al grado non rendono soggetta la Sentenza a tassa graduale perchè la pronunzia che le rigetta o le accoglie nón equivale a condanna.

498. La misura della tassa non deve desumersi da ogni *dichiarazione contenuta nel corpo della* Sentenza, o anche nel dispositivo, ma da quella che *indica in definitivo* la condanna o attribuzione di valori. Le Sentenze pronunziate nei giudizi di rendimento di conti contengono per necessità molte partite di dare e avere. E frattanto queste liquidazioni non costituiscono di per se stesse nè debitrice nè creditrice alcuna delle parti; nè di per se stesse inducono acquisto o dismissione. Non fanno altro che appurare i fatti, stabilire le premesse, porre gli elementi che conducono e giustificano la conclusione finale o la deliberativa, ove si condanna al pagamento, o si liquida definitivamente il debito. Il tassare tutte queste liquidazioni sarebbe eccessivo, in quanto gli elementi che le compongono possono costituirsi di grosse somme per portare poi a resultati minimi; e non coerente allo spirito della legge che soggetta alla tassa la condanna, o liquidazione finale, la sola che induce acquisto (1).

§ 6.

Tassa da percepirsi sul contratto o convenzione su cui si fonda la Sentenza.

499. Se la convenzione o contratto su cui si appoggia la sentenza è stato registrato, naturalmente non è luogo a percipere nuova tassa su tal contratto o convenzione. Ma è pur sempre dovuta la tassa graduale o fissa sulla sentenza. Le tasse sulle sentenze, motivate dal servizio prestato dall'Autorità giudiciaria, sono del tutto distinte e indipendenti dalla tassa che è stata percetta o deve percepirsi sopra il titolo che serve di base alla domanda. Il pagamento della tassa di registro sul contratto che

(1) Sentenza della Corte di Cassazione francese 1 marzo 1836.

ha poi fornito il titolo della condanna non dispensa dal pagamento della tassa di sentenza (1).

500. Se il contratto scritto su cui fu pronunziata la sentenza non era registrato, il giudice è responsabile personalmente della tassa e pena pecuniaria dovuta sull'atto stesso. Così l'Art. 108: « Le Autorità giudiziarie che pronunziassero sentenze o emet« tessero decreti o provvedimenti sopra Atti soggetti a regi« strazione e non stati previamente registrati, si renderanno « personalmente responsabili delle tasse e delle pene pecuniarie « dovute per gli Atti medesimi ».

501. Ma la sentenza può fondarsi sopra una convenzione verbale; convenzione che abbiamo già veduto essere esente da registro e potere dedursi in giudizio senza obbligo di registrarla (supra n. 6). In questo caso dispone l' Art. 63 che « se la « sentenza fosse emanata sopra una convenzione non registrata « la tassa alla quale la convenzione avrebbe dovuto assoggettarsi secondo la sua natura se fosse stata precedentemente « registrata sarà riscossa indipendentemente dalla tassa di sen« tenza ». E l'Art. 126 della Tariffa stabilisce che per le « sen« tenze che pronunziano condanne di somme o valori sopra « convenzioni non ridotte in scritto, o per le quali non siano « stati enunciati titoli registrati « oltre alla tassa graduale o fissa per la sentenza » sono applicabili le tasse fisse, proporzio« nali o graduali stabilite nella parte prima della tariffa, secondo « la natura della convenzione ». Adunque se la sentenza pronunzia una condanna appoggiandosi sopra una convenzione verbale, la legge ha voluto che anche su tal convenzione si percipa la tassa secondo la sua natura giacchè con la pronunzia, della sentenza la parte acquista un titolo scritto e autentico. Così se io domando e ottengo che il Tribunale dichiari la esistenza di una vendita, di una locazione, o condanni il convenuto a restituirmi un prestito verbale, si deve percipere la tassa di vendita, di locazione, o di obbligazione di somme e ciò indipendentemente, e oltre la tassa fissa o graduale dovuta sulla sentenza. È una tassa di contratto non di sentenza. I Francesi la chiamano *droit de titre.*

Data una sentenza di condanna a pagamento « di lire 500, re-

---

(1) Demante n. 22 23. C C. F. 1 Ventoso anno 8 riportata dal Dalloz Jurispr. du XIX siecle Lettre Enregistr. Sez 5. D. del Trib. della Senna 17 maggio 1854 nel Bullettin de l'Enregistrement Art. 237.

« siduo di capitale credito di lire 1000, nascente da convenzione
« non registrata, si domanda se la tassa di titolo esigibile sulla
« sentenza debba liquidarsi sull'ammontare della condanna,
« ovvero sull'intiero capitale credito — Nel concetto dell'Arti-
« colo 63 la tassa dovuta sulle convenzioni non registrate, in
« base alle quali sono pronunziate sentenze, è dovuta in quanto
« con la sentenza siano riconosciute e fornite di titolo legale
« ed autentico convenzioni che dapprima ne erano affatto prive.
« Questo riconoscimento nei suoi giuridici effetti risale al mo-
« mento in cui le convenzioni ebbero vita, e le comprende nella
« loro integrità senza riguardo alle modificazioni avvenute in se-
« guito pel fatto delle parti. Conseguentemente sulla sentenza pro-
« posta per tema del quesito, oltre la tassa di condanna sulle lire 500,
« è repetibile la tassa di titolo sulla convenzione, da liquidarsi
« sull'intero capitale di lire 1000; come non altrimenti sareb-
« besi praticato qualora la convenzione stessa fosse registrata
« prima della pubblicazione della sentenza ». (R. M. 11 Agosto 1867, v. 9, p. 891).

502. Perchè sia dovuta questa tassa di *titolo* è necessario, secondo le disposizioni della nostra legge, che la sentenza si appoggi ad una convenzione non registrata. Perciò se la condanna o la dichiarazione della sentenza si appoggia sopra un quasi-contratto, un delitto, o sopra la sola autorità della legge non si percipe la sola tassa di titolo (1). — Per esempio una sentenza che dichiari un credito come resultante da un conto corrente non dà luogo al pagamento della tassa *di titolo* perchè il conto corrente non è una convenzione (2). Ritenuto pur anche che non si paga la tassa *di titolo* sulla sentenza che condanna al pagamento in forza di cambiali, pagherò o biglietti all'ordine; perchè per questi il bollo graduale tien luogo e gli esenta dalla registrazione (3).

503. Bisogna inoltre che la convenzione serva di base ad una condanna o ad una dichiarazione di diritto che operi l'effetto della attribuzione o condanna. — L'Art. 63 dice infatti che la tassa sulla convenzione non registrata è dovuta quando la convenzione non registrata serve di base alla *domanda*. E nella tariffa all'Art. 126, parlandosi appunto della tassa da percepirsi

(1) Demante n. 552.
(2) R. M. 15 Ottobre 1867. V. 9 p. 890.
(3) R. M. 27 Gennaio 1869. V. 9 p. 14.

sulle convenzioni non registrate, si dice *Sentenze che pronunziano condanne* sopra convenzioni non ridotte in scritto, o per le quali non siano stati enunciati titoli non registrati. Dunque la tassa di titolo non è dovuta in caso di sentenze che sopra convenzioni non registrate si appoggino per pronunziare non la condanna, ma l' assoluzione.

§ 7.

Diversi stadi del giudizio. — Giudizi esecutivi. — Sentenza confermata o modificata. — Sentenza riformata o annullata. — Se si restituisca la tassa percetta. — Restituzione della tassa di titolo.

504. La tassa graduale deve pagarsi una volta sola per tutti gli stadi del giudizio (D. Art 58). Si paga sopra la prima sentenza definitiva. Le successive sentenze pronunziate in grado di opposizione, revocazione o appello, come anche nei giudizi reintegrati in conseguenza della cassazione, non danno luogo a pagamento di nuova tassa graduale, a meno che non portino aumento di condanna, nel qual caso la tassa graduale si percipèrà sopra tale aumento di condanna. Se però non è luogo a tassa graduale, o questa non giunga all'ammontare della tassa fissa dovuta secondo i gradi di giurisdizione, si pagherà la tassa fissa (Art. 59). Anche le sentenze, emanate nei procedimenti esecutivi, che rigettano l' opposizione e confermano il precetto, sembra non debbano pagare nuova tassa graduale se la dichiarazione del credito sia in avanti stata pronunziata in giudizio ordinario ; e il giudizio esecutivo verta tra le medesime persone fra cui verte l' ordinario (1). E ciò perchè il giudizio esecutivo non è che un seguito ed una conseguenza del giudizio ordinario.

505. Nel caso che la prima sentenza sia riformata' o annullata, non si rende la tassa percetta. Il diritto a conseguire la tassa sopra una sentenza si matura fino dal momento in cui è proferita, senza aver riguardo alla sua giustizia o ingiustizia, alla sua validità o nullità. Una volta acquistato il diritto, la legge non lo vuole perduto per eventi posteriori (Art. 10, 11).

(1) Vedi la sentenza della Corte di Cassazione di Milano 2 Maggio 1861 Finanze e Valle.

Questa è la ragione per cui restano ferme e non si restituiscono le tasse già percette sopra sentenze poscia annullate o riformate in appello, o in giudizio di revocazione, opposizione, o cassazione (1). Annullata o riparata una sentenza, non solo non è da restituirsi la tassa pagata per la medesima; ma se non fosse ancora stata pagata dovrebbe tuttavia esigersi (2). Si eccettuano le sentenze di vendita forzata di immobili, nelle quali se annullate si restituisce la tassa percetta che, a propriamente parlare, è tassa di trasmissione non di sentenza (supra n. 25. 26).

506. Questo della vera e propria tassa di Sentenza. Che dire della tassa percetta in ordine all' Articolo 63 sulla convenzione non registrata su cui si basò la sentenza? Nella giurisprudenza francese si trova stabilito che nemmeno questa tassa deve restituirsi (3). Ma nella legge francese del 22 Frimaio anno 7 nessuna disposizione è scritta che ammetta la restituzione della tassa percetta sugli atti annullati. Noi abbiamo invece il disposto del N. 2. dell'articolo 11. che ordina doversi rendere la tassa percetta sugli atti dichiarati nulli con sentenza pronunziata in contradittorio fra i contraenti e passata in cosa giudicata, per vizio radicale che produce la nullità dell' atto fino dalla sua origine. Ora quando una sentenza in giudizio di appello, opposizione o revocazione dichiara che la convenzione ritenuta dalla prima Sentenza non esiste, non è questa una dichiarazione di nullità nel senso più preciso della parola? E se lo è, come a noi sembra, la tassa di *titolo* dovrebbe ristituirsi.

§. 8.

Sentenze degli Arbitri — dei Tribunali esteri — dei Regi Consoli e Tribunali Consolari.

507. Le sentenze degli Arbritri si registrano insieme col Decreto del Pretore che le ha rese esecutive. Pagano la tassa graduale come le altre sentenze quando contengono condanna di somme o valori o altre disposizioni soggette a tassa graduale secondo l'Art. 61 del Decreto. Se non contengono disposizioni soggette a tassa graduale pagano la tassa fissa di due lire (D. Art. 58 T. 127. Decreto 15 ottobre 1868 art. 1).

(1) C. C. F. 17 Febbraio 1840. C. C. Milano 2 Luglio 1863.

(2) C. C. di Torino 19 Febbraio 1868 e 13 Febbraio 1869.

(3) Demante n. 565.

508. Le sentenze proferite dai Tribunali esteri si denunziano e registrano unitamente al provvedimento della Corte del Regno che le ha rese esecutorie. Pagano la tassa graduale, se contengono disposizioni soggette a questa tassa, o se no la tassa fissa di dieci lire (D. Art. 58-74 T. 127).

509. Le sentenze pronunziate dai Regi Consoli quando contengono trasmissioni di proprietà, uso, o godimento di beni immobili situati nello stato, o imposizioni sui medesimi di servitù ipoteche od altri pesi, affitti o subaffitti, si registrano col pagamento delle relative tasse di trasmissione entro sei mesi dalla loro data se pronunziate in Europa, entro diciotto se pronunziate fuori di Europa (Art. 74).

Le sentenze dei Tribunali Consolari all'estero in materia civile o commerciale quando non contengono trasferimenti di proprietà uso o godimento di beni immobili esistenti nello stato si registrano a diligenza della parte interessata prima che se ne faccia uso legale (Art. 78). Pagheranno la tassa graduale se contengono disposizioni per loro natura soggette a questa tassa; altrimenti la tassa fissa di una lira.

Capitolo II.

Atti Giudiziari

510. Per atti giudiziari, qui si intendono gli Atti ricevuti dai Cancellieri delle Corti, Tribunali, e Preture o compiuti col loro intervento anche per commissione o delegazione, nella materia civile o commerciale contenziosa o di volontaria giurisdizione.

511. Gli Atti giudiziari nella materia contenziosa civile e commerciale quando non sian contemplati per una tassa speciale, pagano sull'originale e dentro i venti giorni dalla loro data, la tassa di due lire se concernono cause vertenti nanti le Corti d'appello, una lira se cause vertenti nanti i Tribunali civili e di commercio, cinquanta centesimi se cause di competenza dei pretori. A tassa però non sono sottoposte le copie degli atti ricevuti dai cancellieri, o compiuti col loro intervento nei procedimenti contenziosi. La tassa è corrisposta mediante l'applicazione di marche di registrazione sull'originale. Obbligati dirimpetto alla Amministrazione sono i cancellieri che possono farsi anticipare l'importo dalle parti istanti. Se la marca

di registrazione non è apposta dentro i venti giorni vi è la pena di dieci lire. (Art. 73 N. 2. Art. 93 T. 120. legge 19 luglio 1868. Art. 11. lett. n.) Per gli atti ricevuti dai cancellieri della Corte di Cassazione non si trova stabilita tassa alcuna.

512. Gli atti giudiziari nella materia di giurisdizione volontaria, se non siano espressamente contemplati dalla tariffa non pagano sull' originale tassa alcuna di registro. Ma le copie pagano la tassa di due lire, una lira, o cinquanta centesimi secondo procedesi avanti le Corti di appello, i Tribunali, o le Preture. La tassa si percipe con l'apposizione di marca di registrazione (D. Art. 143. n. 252, leg. 19 luglio 1868. Art. 11. lett. n).

513 Gli atti giudiziari espressamente contemplati dalla Tariffa sono i seguenti.

Processi verbali di apposizione dei sigilli per parte dei pretori; sull'originale tassa di una lira; sulle copie di cinquanta centesimi (T. 114.)

Processi verbali di rimozione dei sigilli a cui si procede dai cancellieri delle Preture, quando non occorra inventario. Sull'originale una lira, sulle copie cinquanta centesimi. Quando occorra inventario non è dovuta alcuna tassa particolare per la rimozione dei sigilli; perchè allora sull'originale si paga la tassa di lire tre per ogni giorno impiegato (T. 76 115)

Processi verbali di offerte reali o di deposito redatti dai cancellieri delle preture. Sull'originale una lira, sulle copie cinquanta centesimi (T. 116). Nella R. M. 4. febbraio 1868 riportata nel V. 9. pag. 888. è detto che i processi verbali di offerte reali, redatti dai Notai, Cancellieri giudiziari e dagli Uscieri a norma del disposto dell'art. 913 del Codice di procedura civile danno luogo alla semplice tassa fissa anche se le offerte siano accettate. Gli art. 59, 116. e 130. della tariffa nell'applicare la tassa fissa ai processi verbali di offerta reale, non distinguono fra quelle accettate e quelle non accettate; perciò (dice la citata R. M.) non è dovuta tassa proporzionale di quietanza nemmeno per le offerte accettate, e sequite da pagamento.

Atti di adozione dei trovatelli ricevuti dai Cancellieri delle Corti d'appello. Sull' originale una lira per ogni adottato senza riguardo al numero degli adottanti (T. 117). — Le copie a tenore del terzo capoverso lettera n. art. 11. della legge 19 luglio 1868 dovrebbero pagare due lire, perchè il magistrato avanti a cui si procede è una Corte d'Appello.

Altri atti di adozione ricevuti dai Cancellieri delle Corti d'appello. Sull'originale cinquanta lire per ogni adottato senza riguardo al numero degli adottanti. Sulle copie tassa di due lire (T. 118).

Emancipazioni mediante dichiarazione fatta dal genitore davanti al pretore o per deliberazione del consiglio di famiglia. Sull'originale dieci lire per ciascun emancipato. Sulle copie cinquanta centesimi (T. 119).

Processi verbali di separazione volontaria dei coniugi. Sull'originale cinque lire, sulle copie una lira (T. 120).

Capitolo III.

Atti d'usciere.

514. Gli atti di usciere tanto nei procedimenti contenziosi civili, quanto in quelli di volontaria giurisdizione, i processi verbali di pignoramento, sequestro, offerta reale, deposito, notificazione, inibizione, diffidamento, vendita e aggiudicazione di mobili ed ogni altro atto a cui si proceda dagli uscieri nella materia civile e commerciale e di volontaria giurisdizione, sono soggetti alla registrazione *sull'originale* (Art. 65 n. 7). Le loro copie ed estratti non sono soggetti a registrazione (Art. 3).

515. Per gli atti di vendita o aggiudicazione di mobili, rendite, o crediti cui procedano gli uscieri per delegazione del Pretore in ordine agli articoli 627, 638 e 643 del codice di procedura civile, si pagheranno le tasse stabilite dalla tariffa modificata dalla legge del 1868 per la vendita e cessione, cioè 1,50 per i mobili e rendite, 1|2 per 0|0 per i crediti (T. 130). L'obbligo di registrare e di pagare la tassa (che si dedurrà dal prezzo di vendita) spetta all'usciere delegato dal Pretore per la vendita. La tassa si paga sul processo verbale redatto in ordine all'Art. 641 del Codice di procedura civile entro venti giorni dalla sua data (legge 19 luglio 1868 art. 5) sotto la pena pecuniaria corrispondente alla metà della tassa; pena che non potrà mai esser minore di lire dieci (Art. 93).

516. Gli atti d'usciere, comprese le notificazioni delle comparse, che occorrono nei procedimenti contenziosi civili, o di volontaria giurisdizione, sono soggetti alla tassa fissa di lire 2, se il procedimento sia di competenza di una Corte di Cassazione o di Appello, di lire 1 se di competenza di un tribunale ci-

vile o di commercio, di centesimi cinquanta se di competenza di una Pretura (T. 130 legge 19 luglio 1868 Art. 5 e Art. 11 l. p.). Nel che è da notare la differenza non desumersi dall'essere l' usciere addetto a una Corte, tribunale o pretura, ma dalla natura del procedimento (ibidem). Per gli atti, notificazioni, pignoramenti, deposito, diffidamento, ed altri ai quali l'usciere addetto a qualunque collegio giudiziario o pretura proceda fuori di causa, o prima che questa sia iniziata la tassa di registro è di una lira (T. 130). Sono eccettuati gli atti di protesto cambiario dichiarati esenti dal n. 19 dell'art. 143 del Decreto (T. 130). Se un atto è notificato contemporaneamente a più consorti in lite la tassa di registro è una sola (Tariffa 130).

517. « La registrazione degli atti d'usciere soggetti a tassa fissa « sarà fatta per mezzo delle marche stabilite dell'Art. 72 della « legge di registro, le quali saranno apposte ed annullate dal « Cancelliere del Collegio giudiziario, o della Pretura cui l'usciere « è addetto.

« Il termine per la registrazione di tutti indistintamente gli « atti di usciere sarà di 20 giorni dalla data dell'Atto.

« È fatta eccezione per le notificazioni delle comparse le quali « dovranno essere munite delle marche prescritte entro tre giorni « da quello in cui sono state eseguite.

« La omessa o ritardata presentazione al Cancelliere dei sud- « detti atti di usciere per l'apposizione delle prescritte marche, « farà luogo all'applicazione a carico dell'usciere della pena pe- « cuniaria stabilita dall'Art. 93 della legge di registro (dieci « Lire).

« Potranno però le citazioni e gli altri atti d'usciere soggetti « a tassa fissa essere compilati in carta bollata del valore dop- « pio di quello che è prescritto per i respettivi tribunali in- « nanzi ai quali si fa l'atto, ed in tal caso saranno esenti dalla « registrazione, ma avranno il semplice visto del cancelliere « apposto a cura dell'usciere della parte o del procuratore prima « della loro notificazione (legge 19 luglio 1868 art. 5). »

La carta bollata da usarsi per esimere i detti atti di usciere dalla registrazione, sarà del valore di L. 1 se l'atto di usciere concerne la competenza dei Pretori, e di L. 2 se quella degli altri Tribunali o delle Corti. » Qualora l' atto da notificarsi sia « stato scritto in carta bollata del valore doppio di quello prescritto « per l'atto medesimo, l'atto di usciere potrà esser fatto sullo

« stesso foglio, senza che sia dovuta tassa ulteriore. — Se no « l'atto di usciere, per andare esente dalla tassa di registro, dovrà « esser fatto in foglio bollato separato » (Decreto 15 ottobre 1868 Articolo 2).

518. Si registrano a debito cioè senza il contemporaneo pagamento delle tasse, salvo ad esigerle nei casi di che nell'articolo 140, gli atti di usciere nei provvedimenti contenziosi civili, i processi verbali di pignoramento, sequestro, offerta reale deposito, notificazione, inibizione, diffidamento, vendita e aggiudicazione di rendite, crediti, ragioni e azioni (non però di mobili arg. Art. 136 n. 2) ed ogni altro atto a cui si proceda dagli uscieri nella materia civile e commerciale e di volontaria giurisdizione, quando si fanno ad istanza e nell' interesse delle Amministrazioni dello Stato, ovvero di persone o enti morali ammessi al benefizio dei poveri, e l'aggiuolazione si fa a tali persone, o enti. (infra n' 554) (Decreto 18 agosto 1866 art. 36).

519. Sono esenti da registro le citazioni per biglietto nelle cause promosse davanti ai Conciliatori, e in quelle promosse avanti ai Pretori il valore delle quali non ecceda le lire cento (C. P. C. art. 133). Salvo che se ne faccia uso come documento dai terzi, o anche dagli interessati in giudizi diversi, nel qual caso si registreranno con la tassa di una lira (art. 143 n. 30 e ultimo capoverso).

520. La enunciazione negli atti di usciere di convenzioni verbali anche soggette a registrazione in un termine fisso non dà luogo ad esigere oltre la tassa stabilita dall'art. 130 della Tariffa, anche quella di titolo sulle convenzioni enunciate. « Si « vuole infatti ritenere che nel concetto dell'art. 46 della legge « sul Registro l'enunciazione delle convenzioni verbali negli « atti soggetti a registrazione dà diritto a riscuotere la tassa « di titolo solo quando agli atti intervengono le parti che pos- « son dar vita alle convenzioni medesime, o quanto meno le « persone obbligate, e purchè le convenzioni stesse abbiano una « connessione essenziale e diretta con le disposizioni degli atti « in cui sono enunciate. Negli atti di citazione di che trattasi « non intervenendo alcuna delle parti, la enunciazione in essi « delle relative convenzioni non ha alcun valore giuridico, per- « chè non può far fede della loro legale esistenza, quindi non « vi ha ragione di esigere altra tassa, fuorchè quella dovuta « per gli atti di usciere. » (R. M. 29 Gennaio 1867, v. 9 p. 13).

SEZIONE QUINTA

Capitolo unico.

Obblighi speciali dei Notari, Cancellieri, Uscieri, Segretari e capi delle pubbliche Amministrazioni, Archivisti, funzionari pubblici e Ricevitori.

521. *Divieto di rilasciare per originale, per copia o per estratto alcun atto soggetto a registrazione e non registrato. — Eccezioni.*

« I Notari, i funzionari ed ufficiali dell' ordine giudiziario, i « Segretari capi o delegati delle pubbliche amministrazioni o stabilimenti non potranno a qualunque scopo rilasciare per ori- « ginale, per copia o per estratto alcun atto soggetto a regi- « strazione, se esso non è stato prima registrato o munito della « marca di registrazione secondo le disposizioni del presente « decreto, sotto pena di dieci lire per ogni contravvenzione. Si « eccettuano i casi di procedimenti penali e di trasmissione di « atti per la superiore approvazione, purchè si faccia menzione « dell'uso per cui fu rilasciato l'originale, la copia o l'estratto. « Si eccettuano parimente gli atti tutti di usciere, quando non « sia ancora trascorso il termine per la loro registrazione. « (D. art. 103).

« La eccezione contenuta nell' art. 103 del decreto, rispetto « agli atti degli uscieri, concerne il rilascio delle copie e degli « estratti, ma non può estendersi agli originali degli atti me- « desimi, i quali dovranno rimanere presso gli uscieri sino a « che non siano muniti delle prescritte note di registrazione « (Decreto 18 Agosto 1866 art. 15).

« Non ostante il divieto fatto con l' art. 103 del Decreto po- « trà per gli effetti della trascrizione o della iscrizione ipote- « caria, giusta la facoltà derivante dagli art. 1946 e 1991 del « Codice Civile, rilasciarsi, prima della registrazione, copia « degli atti pubblici ricevuti nel Regno o di sentenze pronun-

« ziate dalle autorità giudiziarie dello Stato, purchè nella au-
« tenticazione di ciascuna copia sia indicato l'uso speciale al
« quale la copia è destinata. La mancanza di tale indicazione
« renderà applicabile la pena comminata dal citato art. 103. Le
« copie rilasciate a forma delle disposizioni di quest'articolo
« non potranno essere divertite ad altro uso, se prima non
« viene aggiunta alle medesime, e con la firma del funzionario
« che le ha autenticate, la menzione della seguita registrazione
« (art. 24 D. 18 Agosto 1866).

« I cancellieri prima di procedere per l'uso anzidetto alla
« autenticazione della copia di una sentenza non stata preven-
« tivamente registrata, dovranno farsi depositare dai richie-
« denti l'ammontare della tassa dovuta » (articolo 25 Decreto
18 Agosto 1866).

522. *Divieto ai Cancellieri, Uscieri, Segretari o delegati di qualunque Amministrazione di inserire nei loro atti, o di ricevere in deposito atti soggetti a registrazione in un termine fisso o prima di farne uso, nè fare alcun atto o disposizione in conseguenza dei medesimi, se tali atti non sono stati preventivamente registrati.*

« I cancellieri giudiziari, uscieri, segretari o delegati di qua-
« lunque amministrazione non potranno inserire nei loro atti,
« nè ricevere in deposito altri atti soggetti a registrazione
« entro un termine fisso o prima di farne uso, nè fare alcun
« atto o disposizione in conseguenza dei medesimi, se tali atti
« non sono stati preventivamente registrati (1). I contravven-
« tori incorreranno nella pena in proprio di lire 10 per ogni
« trasgressione, e saranno altresì tenuti al pagamento della
« tassa di registro e delle pene pecuniarie precedentemente
« incorse per l'atto non registrato, salvo per queste il regresso »
(art. 104). Tal divieto non esiste per i notari, nè per i contraenti che stipulano atti privati. È permesso di inserire negli atti notariali, o in quelli stipulati in forma privata, atti privati od esteri, e documenti di ogni specie, e di fare atti in conseguenza dei medesimi. In questi casi il notaro che riceve l'atto e le parti che stipulano in forma privata, saranno personalmente tenuti al pagamento della tassa e pene pecuniarie dovute per gli atti e documenti inseriti e depositati, salvo il regresso.

---

(1) Per l'enunciazione dei titoli di credito negli inventari vedi sopra n. 419

523. *Obbligo dei Notari, funzionari ed uffiziali pubblici che rilasciano copia o estratto di un atto soggetto a registrazione, di indicare la registrazione di tale atto.*

« In tutte le copie od estratti di atti civili, giudiziali e stra-
« giudiziali soggetti a registrazione, e che si rilasciano dai
« notari, procuratori, funzionari od uffiziali pubblici, sarà fatta
« menzione della quietanza delle tasse mediante indicazione
« dell'uffizio in cui ha avuto luogo la registrazione, della data
« della medesima, del numero d'ordine e della somma pagata.
« Ove l'atto di cui si rilascia copia od estratto sia munito della
« marca di registrazione, sarà fatta menzione del valore della
« marca e della cancelleria che ne ha eseguito l'annullamento »
(art. 106).

524. *Obbligo di menzionare negli atti pubblici, civili giudiziali o stragiudiziali la quietanza di registrazione delle scritture private, atti esteri e contratti verbali già registrati, dei quali occorresse di fare l'enunciazione, o in dipendenza dei quali l'atto fosse stipulato.*

« La menzione nel modo sopra espresso della quietanza di regi-
« strazione sarà eseguita anche sugli originali degli atti pubblici,
« giudiziali e stragiudiziali, rispetto alle scritture private, agli
« atti esteri ed ai contratti verbali già registrati, dei quali
« occorresse di fare l'enunciazione, o in dipendenza dei quali
« l'atto fosse stipulato. La menzione può scriversi anche in
« piede o in margine della copia o estratto, ma in questo caso
« dovrà essere firmata dal notaro, procuratore, funzionario o
« altro uffiziale pubblico. Ciascuna contravvenzione alle dispo-
« sizioni del presente articolo sarà punita con l'ammenda di
« lire 5 » (art. 106).

525. *Divieto agli avvocati o procuratori di trascrivere nei ricorsi, comparse e istanze, atti o contratti senza che sia fatta menzione della registrazione, e di produrre in giudizio scritture private o atti esteri non muniti della nota di registrazione.*

« È vietato agli avvocati e procuratori di trascrivere nei
« ricorsi, nelle comparse e istanze di qualunque natura, come
« a fondamento di domande, di azioni o di eccezioni in giudizio,
« il tenore in tutto o in parte degli atti o contratti stipulati
« tanto nel Regno che in paese estero, senza che sia fatta
« menzione a norma del precedente articolo del luogo e data
« della registrazione della scrittura in tutto o in parte trascritta.
« È vietato altresì agli avvocati e procuratori di produrre in

« giudizio per originale o per copia scritture private o atti « esteri se la copia o l'originale della scrittura o dell'atto pre- « sentato non contiene la menzione della seguita registrazione. « Ciascuna contravvenzione a questa disposizione sarà punita « con l'ammenda di lire dieci a carico degli avvocati o procu- « ratori, i quali saranno inoltre tenuti al pagamento delle tasse « e pene pecuniarie incorse per la non fatta registrazione del- « l'atto trascritto o presentato, salvo per queste il loro regresso « verso le parti » (art. 107).

526. *Obblighi dei giudici.* — Le autorità giudiziarie che pronunziassero sentenze o emettessero decreti o provvedimenti sopra atti soggetti a registrazione, e non stati previamente registrati, si renderanno personalmente responsabili delle tasse e delle pene pecuniarie dovute per gli atti medesimi (art. 108.) Ben inteso che quando l'atto è registrato, i giudici non hanno ad occuparsi se la registrazione sia regolare o no, o se sia stata o no percetta la giusta tassa (1).

Ogni qualvolta sarà pronunziata una condanna sopra un atto registrato si dovrà nella sentenza enunciare la data della registrazione e l'ammontare della tassa pagata, e l'uffizio ove è stato registrato. Tale enunciazione potrà scriversi in margine o in calce come è disposto dall'art. 106. In caso di omissione, il ricevitore esigerà la tassa se l'atto non è registrato nel suo uffizio, salvo la restituzione nel termine prescritto se in seguito sarà giustificata la seguita registrazione dell'atto sul quale sarà stata pronunziata la sentenza (art. 109).

527. *Obbligo del Repertorio.* I notari, i cancellieri giudiziari e gli usceri presso le Corti, i Tribunali, e le Preture terranno uno speciale repertorio a colonne sul quale iscriveranno giorno per giorno senza spazio in bianco, tutti gli atti (eccettuati i testamenti pubblici, ed i processi verbali e gli atti di ricevimento o restituzione dei testamenti segreti) sentenze, decreti e provvedimenti nella forma stabilita dagli articoli 110-111 e 112 del Decreto, art. 7 della legge 19 luglio 1868, 26-27 e 28 del Decreto 18 agosto 1866. Questo repertorio serve di mezzo di controllo ai ricevitori cui deve essere presentato nei mesi di gennaio e di luglio di ogni anno. Per ogni omissione di iscrizione o iscrizione irregolare vi è la pena di 5 lire (art. 110). Il

(1) Corte d'appello di Brescia 29 maggio 1869. — Annali di Giurisp. anno 1870 part. 2 p. 672.

ritardo a presentare i repertori ai ricevitori è punito con la pena di L. 10 per ogni dieci giorni di ritardo, se non oltrepasserà il mese. Se il ritardo sarà più lungo di un mese il notaio, il cancelliere, o l'usciere che se ne renderà colpevole incorrerà nella pena prescritta pel ritardo di un mese, e potrà inoltre esser sospeso dall'esercizio delle sue funzioni (Leg. 19 luglio 1868 art. 9).

Oltre la presentazione periodica dei repertori, vi è obbligo di comunicarli ad ogni richiesta ai ricevitori del registro ed agli altri uffiziali od agenti dell'amministrazione che si presenteranno per verificarli, e ciò sotto pena di lire 100 in caso di rifiuto (art. 115).

528. *Obbligo dei pubblici funzionari di dar visto e copia ai ricevitori dei loro registri e minute.* « Le persone incaricate « dalla legge di tenere i registri dello stato civile, dell'anagrafe « o censimento della popolazione, del catasto, dei ruoli delle « contribuzioni, e tutti gli altri incaricati degli archivi pubblici, « tutti i funzionari e uffiziali pubblici che abbiano atti in de- « posito saranno tenuti di comunicare, senza che siano asportati, « ad ogni richiesta, i loro registri e minute di atti ai ricevitori « ed impiegati del registro, e di lasciarne prendere senza spesa « le note gli estratti e le copie che si ravviseranno necessarie « nell'interesse dell'amministrazione sotto pena di L. 50 per « ciascun rifiuto comprovato per mezzo di processo verbale. » Si eccettuano i testamenti, o altri atti di ultima volontà finchè son viventi i testatori (art. 116). « Le persone, i funzionari, ed « uffiziali sopra indicati dovranno inoltre sotto pena di lire 50 « previa richiesta ufficiale, e salvi i casi di urgenza, dentro il « termine di giorni otto, rilasciare gratuitamente in carta libera, « autenticati dalla loro firma e bollo, al ricevitore del registro « gli estratti dei registri, e le copie degli atti da essi custo- « dite (art. 117).

529. *Obbligo dei cancellieri di comunicare al registro i volumi degli atti e produzioni.* « I cancellieri giudiziari non potranno restituire alle parti o ai loro procuratori, i volumi « degli atti e delle produzioni depositati nelle cancellerie per « ottenere provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sia nella ma- « teria contenziosa civile e commerciale, sia in quella di vo- « lontaria giurisdizione senza avere prima completati in quanto « occorre i volumi stessi a termine del Codice di Procedura « Civile, e quindi comunicati al ricevitore del Registro del

« Distretto che ne darà ricevuta. Il Ricevitore verificherà se
« per ciascuno degli atti e produzioni comunicati furono osser-
« vate le disposizioni delle leggi di bollo e registro, rilevando
« nelle forme ordinarie, le irregolarità accertate, e vidimato
« ciascun volume a' piedi dell'ultimo atto, li restituirà alla Can-
« celleria entro 24 ore dalla avuta consegna ritirando la rice-
« vuta spedita al cancelliere, o analoga dichiarazione del me-
« desimo. Nei casi di urgenza potrà l'autorità giudiziaria
« autorizzare il Cancelliere alla restituzione dei volumi degli
« atti e produzioni prima che siano comunicati all'uffizio del
« Registro, purchè gli interessati presentino alla Cancelleria,
« per essere dalla medesima trasmesso al ricevitore, un elenco
« degli atti e produzioni contenute in ciascun volume coll'indi-
« cazione della loro natura, e della registrazione a cui siano
« sottoposti, e si obblighino di presentare gli atti all'uffizio del
« registro del Distretto nel termine che sarà fissato dall'autorità
« giudiziaria nell'atto di apporre il visto all'elenco (D. 15 otto-
« bre 1868 n. 4480 art. 3 e 4) ».

530. ***Obbligo delle persone incaricate di tenere i registri dello Stato Civile di trasmettere all'uffizio del registro notizia delle morti*** « Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri
« dello Stato civile faranno pervenire nei primi quindici giorni
« di ogni trimestre ai ricevitori del registro del distretto sopra
« apposito modulo fornito dall'amministrazione gli stati da loro
« autenticati delle morti avvenute nel trimestre precedente. Se
« non si saranno verificati casi di morte nel trimestre faranno
« pervenire un certificato negativo. I contravventori a queste
« disposizioni incorreranno nella pena di L. 25 per le non fatte
« o tardive trasmissioni e di L. 5 per ogni caso di morte omesso
« negli stati (art. 118).

531. ***Obblighi dei ricevitori.*** « Il ricevitore del registro non
« potrà sotto verun pretesto e benchè si dia luogo alla stima,
« differire per più di tre giorni la registrazione degli atti e
« delle dichiarazioni regolari di successione quando le tasse
« vengano pagate secondo la liquidazione fatta da lui. Il rice-
« vitore, ove sia richiesto, dovrà rilasciare un certificato della
« seguita presentazione dell'atto, e della somma depositata
« per la registrazione. Il ricevitore non potrà neppure so-
« spendere o ritardare il corso di qualunque azione giudiziaria,
« ritenendone gli atti e le produzioni. Tuttavia se fra le pro-
« duzioni si trovasse un atto, del quale non vi fosse obbligo

« di conservare l'originale, e contenesse schiarimenti che po-
« tessero in qualunque modo giovare all'amministrazione del
« registro, il ricevitore, o l'agente dell'amministrazione avrà
« facoltà di desumerne copia e di farla certificare conforme
« all'originale, e senza spesa, dal funzionario che l'avrà presen-
« tata. In caso di rifiuto il ricevitore potrà ritenere l'atto per
« 48 ore onde desumerne copia. Questa disposizione è applicabile
« anche agli atti per scrittura privata o stipulati all'estero che
« saranno presentati all'uffizio del registro (art. 120). Gli uffizi
« del registro non potranno ritardare la registrazione degli
« atti oltre il termine di tre giorni dalla loro presentazione;
« però ciascun atto sarà registrato sotto la data del giorno in
« cui fu presentato » (Decreto 18 agosto 1866 art. 32).

« In ogni uffizio del registro sarà tenuto un libro a madre
« e figlia, destinato all'annotamento della presentazione di quegli
« atti che non potessero essere registrati immediatamente. Da
« questo libro sarà staccata una ricevuta indicante il numero
« degli atti presentati, e l'ammontare delle somme depositate.
« Nel caso di presentazione di più atti, se il funzionario o la
« parte che richiede la registrazione desidera di avere anche
« la distinta degli atti presentati dovrà accompagnare gli atti
« medesimi con un elenco, nel quale sarà sommariamente e
« distintamente descritto ciascun atto presentato. Quest'elenco
« sarà munito del visto del ricevitore, e della indicazione del
« numero d'ordine della ricevuta staccata. La ricevuta e l'elenco
« sovra accennati dovranno poi essere riconsegnati all'ufficio
« del registro per ottenere la restituzione degli atti registrati
(art. 33 del Decreto 18 agosto 1866).

« I ricevitori del registro non potranno rilasciare alcun estratto
« dei loro registri se non dietro autorizzazione del pretore del
« luogo, quando questi estratti non siano richiesti da alcuna
« delle parti contraenti. o dagli aventi causa da esse (art. 121).

« Oltre il divieto fatto con l'art. 121 del Decreto sarà proibito
« ai ricevitori del registro, sotto gravi pene disciplinarie di
« permettere la ispezione dei loro registri a persone estranee
« all'amministrazione, eccettuati i soli casi di procedimento giu-
« diziale (art 34 del Decreto 18 agosto 1866).

« Per la ricerca e per gli estratti delle registrazioni i rice-
« vitori potranno esigere i diritti stabiliti dall'articolo 47 del
« R. Decreto 4 maggio 1862 n. 595 (articolo 35 del Decreto
« 18 agosto 1866).

« Gli uffizi dei ricevitori dovranno rimanere aperti per sette « ore in ciascun giorno feriale, e per tre ore in ogni giorno « festivo ». L'orario sarà stabilito sulla proposta del ricevitore dalla Direzione del Demanio e delle tasse (Intendenza di Finanza) « in modo che corrisponda alle consuetudini locali, e ai bisogni « del servizio pubblico. L'orario sarà affisso alla porta d'ingresso « dell'uffizio (articolo 31 del Decreto 18 agosto 1866).

SEZIONE SESTA

Capitolo unico.

Dei modi di procedere in via amministrativa e giudiziaria. — Privilegio dello Stato per la esazione delle tasse di registro.

532. I primi giudici della percezione sugli atti e sulle trasmissioni sono i ricevitori. Essi devono attendervi col maggiore studio possibile, ritenendo che non bisogna ristringere, nè estendere la legge, ma liquidare ed esigere solo quel tanto che è dovuto al Tesoro nei limiti di una rigorosa giustizia per non pregiudicare i contribuenti con percezioni esagerate (1).

533. I contribuenti possono reclamare in via amministrativa alla Intendenza di Finanza per ottenere la restituzione della tassa indebitamente percetta dal ricevitore. L'Intendenza decide (salvo al reclamante di ricorrere contro la sua decisione al Ministero) se si tratta di merito inferiore alle cinquecento lire; se si tratta di merito maggiore, rimette l'affare al Ministero delle Finanze (Decreto 18 Agosto 1866 Art. 29). Possono anche i contribuenti reclamare in via amministrativa contro le tasse o supplementi richiesti; ma tal reclamo non sospende l'obbligo del pagamento per le tasse che, secondo il disposto della legge, devon pagarsi contemporaneamente alla registrazione o in un termine fisso, nè trattiene gli effetti dell'ingiunzione.

534. La via giudiziaria può essere adita dall'Amministrazione per chiedere il pagamento di una tassa, o di un supplemento di tassa, e può adirla il contribuente, per chiedere la restituzione di una tassa pagata, o per opporsi alla domanda di un supplemento di tassa. Non è permesso al contribuente di adire il Tribunale per far decidere in via preventiva a quanto am-

(1) I. M. 7 Maggio 1862 Art. 37.

monti la tassa da pagarsi sopra un atto, o una trasmissione di beni. Ciò resulta dall' intero contesto del Titolo V, Capitolo 2 della legge 14 Luglio 1866, e specialmente dall'Art. 135, ove è detto che senza previo pagamento non sono ammesse opposizioni nè all'ingiunzione, nè alla *liquidazione* delle tasse. Il che vuol dire che non è dato ai contribuenti di prendere la iniziativa e di chiamare i Tribunali ad emettere un giudizio preventivo sulla tassa da percepirsi. Inoltre l'Art. 99 dispone che gli atti soggetti a registrazione non possono, finchè non siano registrati, farsi valere come titoli di azione in giudizio. Or come potranno i Tribunali esser richiamati preventivamente a decidere che un atto o contratto deve registrarsi con tale, anzichè tale altra tassa, quando, finchè non è registrato, non può servire come titolo di azione? Atti e contratti non registrati i procuratori non possono produrli (Art. 107), i cancellieri non possono riceverli in deposito (104), i giudici non possono sopra i detti atti emettere sentenze, decreti, o provvedimenti (108), or come è possibile il giudizio preventivo promosso dal contribuente? (1).

535. Eccettuati i casi di urgenza i ricevitori, prima di far ricorso ad atti esecutivi, dovranno spedire ai debitori un invito a pagamento, motivando in modo chiaro e succinto la causa del debito con assegnazione di un termine di dieci giorni. Per le tasse dovute sulla denunzia di successione o di presa di possesso di benefizi, l'invito a pagamento, si intenderà fatto con la notificazione dell'avviso della seguita liquidazione, giusta l'articolo 23 del Decreto 18 Agosto 1866 (I. del 10 Settembre 1866. Art. 67).

536. Il primo atto coattivo per la riscossione delle tasse e pene pecuniarie, è l'ingiunzione (D. 131). L'ingiunzione consiste nell'ordine di pagare entro quindici giorni, sotto pena degli atti esecutivi, le tasse e le pene pecuniarie indicate (ibid). L'ingiunzione deve essere vidimata e resa esecutoria dal Pretore nella cui giurisdizione risiede l'uffizio che la emette (ibid). La firma del Pretore dovrà essere contrassegnata da quella del Cancelliere a tenore dell'Art. 153 della legge 6 Dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario. Confesso di non intendere la uti-

---

(1) C. F. 7 Maggio 1806 nel Dalloz Repertoire de Jurisp. Lettre Enregistrement Cap. I, Sez. VI, Art. 1. — Sentenza inedita del Tribunale di Firenze del 6 marzo 1868 in Causa Demanio e Petrioli.

lità dell'intervento del Pretore, nel modo in cui è richiesto dalla nostra legge. Lo intenderei se al Pretore si dasse facoltà di pregustare la legalità della tassa reclamata dall'Amministrazione, e di negare la *esecutorietà* quando la ingiunzione non gli comparisse abbastanza fondata, rimandando in questo caso l'Amministrazione a provvedersi nella via contenziosa ordinaria, cioè ad invocare, prima di eseguire, la pronunzia del Tribunale competente. Ma questo non vuole la legge, perchè dichiara all' articolo 122 che nessuna autorità pubblica potrà sospendere la riscossione delle tasse. A che dunque si riduce l' opera del Pretore?

537. Prima di far rendere la ingiunzione esecutoria, il ricevitore la deve sottoporre all' approvazione dell' Intendente di Finanza, il quale riconoscerà se è regolarmente compilata e se è fondata la domanda. Però nei casi di imminente prescrizione o di altre gravi urgenze il ricevitore potrà far rendere esecutoria ed intimare al debitore la ingiunzione anche prima di sottoporla alla approvazione dell' Intendente; ma questa formalità dovrà essere imprescindibilmente compiuta tostochè l' intimazione sarà stata eseguita (Istruzione 10 Settembre 1866. Art. 69).

538. L'ingiunzione è notificata per mezzo d' usciere, il quale stenderà la relazione sull' originale (ibid). Decorso il termine assegnato cioè, quindici giorni, si procede al pignoramento senza bisogno di far precedere il precetto, che è contenuto nell' ingiunzione stessa (1). Se poi, resa inutile la esecuzione sopra i mobili, dalla quale si deve sempre cominciare, sia necessario passare alla esecuzione immobiliare, bisognerà, non ostante la ingiunzione, fare il precetto di pagare nei trenta giorni con indicarvi i beni immobili che sarebbero in difetto subastati a tenore di quanto è detto nell' Art. 659 del Codice di Procedura Civile.

539. Contro l'ingiunzione il contribuente può provvedersi in via giudiziaria mediante atto di opposizione da notificarsi all' ufficio che fece l' ingiunzione (Art. 132). L' opposizione non sospende l'obbligo di pagare le tasse e le pene pecuniarie; meno il caso in cui si tratti di supplementi di tassa, e purchè l' atto di opposizione sia notificato prima della scadenza dei quindici

(1) Dalloz Jurisp. du XIX siecle. Mot. Enregis. sez. 16 art. 1. n. 3.

giorni dalla notificazione dell' ingiunzione (Art. 132). Fuori di questo caso non è ammissibile, se non è corredata dalla quietanza del pagamento della tassa (135). Il sistema del *solve et repete* è stimato necessario per assicurare la pronta esazione delle tasse. Sebbene la legge non faccia eccezione a questa regola fuorchè nel caso in cui l' Amministrazione chieda un *supplemento*, pure è stato deciso, e mi pare con molta ragione, che anche senza il previo pagamento possa ammettersi opposizione al pignoramento, quando la eccezione si fonda sopra la mancata regolare notificazione della ingiunzione (1). Infatti si comprende che si debba eseguire senz'altro la ingiunzione notificata, senza ammettersi dispute sul merito della tassa; ma non si può esigere obbedienza ad una ingiunzione che non resulti essere stata notificata.

540. Nel capoverso dell' Art. 135 del Decreto è stabilito che tanto nel caso di opposizione, che in quello di reclamo per restituzione di tasse, l' atto di opposizione o istanza non potrà essere ammesso in giudizio, se entro tre giorni dalla sua notificazione all'Amministrazione non sarà depositata, nella Cancelleria del Tribunale competente a giudicare, la copia autentica dell' atto pubblico sul quale è reclamato il supplemento o la restituzione di tassa, ovvero l' originale dell' atto privato stato sottoposto alla registrazione. Questa disposizione era necessitata da ciò che l' uffizio del registro non riteneva nè copia autentica nè originale degli atti registrati Ma ora che per l'Articolo 14 della legge 19 luglio 1868, l'originale o la copia autentica rimane presso l' uffizio del Registro; manca la ragione per insistere nella rigorosa disposizione del citato articolo.

541. La decisione delle controversie giudiciali riguardanti le tasse di registro, spetta, qualunque ne sia il merito pecuniario, in prima istanza, al Tribunale Civile nella cui giurisdizione ha sede l' uffizio del registro che ha liquidato la tassa o pena pecuniaria controversa. L' amministrazione potrà esser rappresentata davanti ai Tribunali civili e alle Corti d' Appello dai propri impiegati senza bisogno dell' assistenza di procuratori (Art. 133).

542. La parte soccombente rifonderà le spese alla parte vincitrice secondo il disposto del Codice di Procedura Civile (arti-

(1) Tribunale di Macerata in Causa Demanio e Crivelli 13 Giugno 1866, e Corte di Macerata nella stessa Causa.

colo 134). Però non potrà l'Amministrazione essere condannata al rimborso delle spese della lite, in favore della parte avversaria, quando l'azione giudiziaria sia stata da essa promossa, senza prima presentare domanda in via amministrativa, e senza che sieno trascorsi 40 giorni da questa presentazione (legge 19 Luglio 1868 Art. 10).

543. Lo Stato ha privilegio per la riscossione delle tasse di registro sui mobili ed immobili, soggetto del contratto o trasmissione secondo il disposto degli Art. 1958 n. 1 e 1962 del Codice Civile (Art 89).

544. « Gli Uffiziali pubblici e tutti coloro i quali ai termini « di questo Decreto avranno fatto il pagamento della tassa di « registro per conto delle parti obbligate, si intenderanno su- « bentrati in tutte le ragioni, azioni e privilegi dell' Ammini- « strazione, e, per conseguirne il rimborso, qualunque sia la « somma, avranno diritto di ottenere dal Pretore del luogo in « cui essi hanno residenza, un ordine di pagamento che sarà « esecutivo dopo 24 ore dall' intimazione. Nell' esecuzione non « si avrà riguardo alle opposizioni fondate sul motivo che le « tasse pagate non fossero dovute, o dovute in somma minore. « Il debitore potrà far valere il suo reclamo contro l' Ammini- « strazione del registro facendo constare del seguito rimborso » (Art. 90).

SEZIONE SETTIMA

Capitolo unico.

Prescrizione del diritto di esigere le tasse o del diritto di ottenere la restituzione.

545. La prescrizione è un mezzo con cui col decorso del tempo e sotto determinate condizioni taluno acquista un diritto, o è liberato da una obbligazione (C. C. Art. 2105). Vi sono dunque due specie di prescrizione, la prima che fa acquistare il dominio e fa passare la proprietà da una persona ad un' altra, *prescrizione acquisitiva,* la seconda che estingue la obbligazione ed opera la liberazione, *prescrizione estintiva o liberativa.* Nella nostra materia la prescrizione è sempre *estintiva o liberativa*; libera il contribuente dall' azione dell' Amministrazione per il pagamento delle tasse o supplementi, libera l' Amministrazione dall' azione del contribuente per restituzione di tasse indebitamente pagate, o che debbono restituirsi nei casi stabiliti dalla legge.

546. Il giudice non può supplire d' uffizio alla prescrizione non opposta (C. C. Art. 2109). La prescrizione si può opporre anche in appello se chi aveva diritto di opporla non vi ha renunziato (C. C. Art. 2111). I creditori o qualunque altra persona interessata a far valere la prescrizione possono opporla non ostante che il debitore vi renunzi (C. C. Art. 2112). Tutte queste regole di gius sono applicabili anche nella materia delle tasse di registro.

547. Le prescrizioni stabilite dalla legge sulle tasse di registro sono le seguenti:

Sei mesi.

La domanda di restituzione delle tasse pagate sopra gli atti o trasferimenti che poi vengano risoluti o annullati deve farsi

sotto pena di decadenza nei sei mesi dalla data della sentenza, o atto d'annullamento o risoluzione, e ciò secondo il disposto dell'Art. 11 del Decreto. Questa prescrizione decorre dalla *emanazione* non dalla *notificazione* della sentenza (C. di Appello di Casale 16 Settembre 1869 impressa nella Raccolta M. sul bollo e registro tomo 11, p. 492).

I corpi morali che pagarono la tassa sopra una successione per cui poi è stata loro negata l'autorizzazione ad accettarla, hanno diritto ad ottenere il rimborso della tassa, purchè lo domandino *entro sei mesi* dal giorno in cui l'autorizzazione venne negata (art. 92).

In questo caso però l'Amministrazione del registro avrà diritto al conseguimento della tassa verso coloro ai quali profitterà il rifiuto dell'autorizzazione, purchè ne faccia domanda *entro sei mesi* dall'effettuato rimborso (art. 92).

Un anno.

Per la domanda della tassa proporzionale o graduale o del supplemento di tassa sugli atti e trasferimenti vincolati a condizione sospensiva, e sulla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, la prescrizione si compie nell'anno a partire dal giorno in cui venne denunziata la verificazione della condizione o l'esecuzione del contratto o trasferimento, o il consolidamento dell'usufrutto alla nuda proprietà secondo che è prescritto dagli art. 69 e 75 del Decreto (art. 124).

Due anni.

« Vi è prescrizione per la domanda della tassa dopo due anni
« dal giorno della registrazione dell'atto o contratto, o da quello
« della presentazione della denunzia del trasferimento, se si
« tratta di supplemento per una percezione insufficente o di
« domanda diretta a far correggere le inesattezze incorse nella
« denunzia » (art. 123).

I due anni decorrono dalla registrazione, o dalla presentazione della denunzia del trasferimento. Dunque non dalla percezione o pagamento della tassa. Rispetto agli atti e contratti non vi è differenza, perchè la registrazione è contemporanea al pagamento. Ma quanto alle trasmissioni a causa di morte, il pagamento può essere posteriore alla denunzia, stantechè, mentre

per denunziare il passaggio a causa di morte ci sono quattro mesi dall'apertura della successione, o dalla presa di possesso del benefizio, per pagare la tassa ci sono invece sei mesi. La prescrizione ad esigere il supplemento di tassa comincia a decorrere contro l'Amministrazione non dal giorno del pagamento della tassa, ma dal giorno della presentazione della denunzia. Questa prescrizione di due anni si oppone all'Amministrazione che voglia esigere un supplemento di tassa per una percezione insufficente, *come anche alla domanda diretta a far correggere le inesattezze incorse nella denunzia.* È il caso di che all'art. 23 n. 2 e 3 e all'art. 24 del D° e dell'art. 2 della legge 19 luglio 1868.

« Parimenti le parti non saranno ammesse, dopo lo stesso « termine, a chiedere la restituzione delle tasse pagate » (articolo 123 n. 1). — *Dopo lo stesso termine,* cioè dopo due anni, i contribuenti non sono ammessi a chiedere la restituzione delle tasse pagate. Da quel giorno decorreranno questi due anni? Relativamente agli atti e contratti, dal giorno della registrazione a cui è contemporaneo il pagamento; ma per le tasse di successione solo dal giorno della registrazione del pagamento, e non dalla registrazione della denunzia, non potendo l'azione per ripetere l'indebito nascere prima che l'indebito abbia cominciato ad esistere.

Dopo tre anni.

« Dal giorno della presentata denunzia, qualora si tratti di « omissione di beni nelle denunzie delle successioni, o in quelle « delle dotazioni di benefizi o cappellanie » (art. 123 n. 2). Se la minor percezione dipende non dalla omissione degli oggetti ereditari nella denunzia, ma da errore del ricevitore, o da minor valutazione dei beni denunziati, è il caso della prescrizione di due anni di che sopra per supplemento di tassa.

« Ugualmente dopo tre anni dalla presentazione della prima « o successiva denunzia per la riscossione della tassa dovuta « sulle successioni e sulle dotazioni di benefizi o cappellanie » (art. 123 n. 3). Cioè quando sulla prima o successive denunzie non è stata percetta alcuna tassa. Se è stata percetta una tassa allora per la domanda di supplemento (semprechè non si tratti di omissione di beni) la prescrizione è di due anni, come all'art. 123 n. 1.

Dopo cinque anni

« Dal giorno dell'apertura delle successioni o della presa di
« possesso di benefizi o cappellanie, per la esazione delle tasse
« sulle successioni o sulle dotazioni non denunziate. Per le suc-
« cessioni aperte all'estero, e per i benefizi o Cappellanie aventi
« sede fuori dello stato tale prescrizione decorre dal giorno in
« cui l'ufficio al quale dovevasi fare la dichiarazione abbia potuto
« col mezzo di documenti ad esso presentati venire in cognizione
« dell'apertura della successione o della presa di possesso del
« beneficio o cappellania (Art. 123 n° 4.)

Venti anni

« Trascorso il termine di vent'anni sarà prescritta l'azione del
« Fisco pel conseguimento delle tasse e pene pecuniarie dovute
« per gli atti non registrati. Di questi però non si potrà mai
« far uso in giudizio, o in atti amministrativi, o davanti un
« ufficio governativo senza il previo pagamento delle relative
« tasse e senza la corrispondente registrazione. Se l'atto fosse
« inserito o enunciato in altri atti notarili o in forma privata
« si farà luogo malgrado il decorso ventennio, all'applicazione
« delle tasse dovute sull'atto inserito od enunciato (Art. 125).

548. La pena pecuniaria stabilita ad aumento di una tassa si prescrive nel termine fissato per la prescrizione della tassa principale. È il caso delle pene stabilite agli art 93, 94, 95, 97 e 101 del Decreto e 13 della legge 19 luglio 1868. Le altre pene pecuniarie si prescrivono nel termine di quattro anni dal giorno della commessa contravvenzione. È il caso delle pene stabilite dagli Art. 103, 104, 105 106, 107, 110, 113; 115, 116, 117, 118, del Decreto e degl' Art. 8 e 11 1ª n. della legge 19 luglio 1868 (Art. 126)

549. « La data degli Atti per scrittura privata non potrà essere
« opposta all' amministrazione del registro per invocare la pre-
« scrizione delle tasse e delle pene incorse, se tali atti non
« hanno acquistato data certa a termini della legge civile
« (Art. 129).

550. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi domanda giudiciale, e anche dalla domanda fatta dal contribuente in via amministrativa per rimborso di tassa, e dal-

l'opposizione fatta in via amministrativa ad una richiesta di supplemento prima che la richiesta di supplemento abbia formato oggetto di apposita registrazione regolarmente notificata. La interruzione serve, dice il Decreto, *ad interrompere la prescrizione in favore di ambe le parti.* Lo che vuol dire che accogliendosi una domanda di supplemento fatta dalla Amministrazione per una percezione insufficiente sopra una disposizione di un atto o contratto o sopra una parte di trasferimento, deve pure ammettersi il contribuente a ripetere quanto indebitamente abbia pagato sopra altra disposizione o parte del trasferimento, sebbene esso non abbia interrotto la prescrizione; e così nel caso inverso. E difatto repugnerebbe che si volesse chiedere il meno percetto per un titolo, senza restituire il più percetto per un altro.

551 « La domanda fatta dal contribuente sia per rimborso di « tassa, sia per opposizione in via amministrativa a richie« sta di supplemento e prima che la richiesta abbia for« mato oggetto di apposita ingiunzione regolarmente notifi« cata, dovrà esser presentata all'ufficio del registro in cui « fu operata la riscossione, o da cui si richiede il supplemento « mediante un ricorso in due originali uno dei quali sarà ri« tenuto dal ricevitore dopo averne preso nota sul libro prin« cipale di registrazione, e l'altro sarà restituito al ricorrente « munito di una dichiarazione dell'ufficio stesso comprovante « la data della fatta presentazione (Art. 128).

SEZIONE OTTAVA.

DEGLI ATTI DA REGISTRARSI A DEBITO, O GRATUITAMENTE, E DI QUELLI ESENTI DALLA REGISTRAZIONE.

Capitolo I.

Degli atti da registrarsi a debito.

552. Si chiama registrazione a debito quella che si fa senza contemporaneo pagamento della tassa; ma con riserva di esigerla nei casi determinati dalla legge.

553. È data la registrazione a debito agli atti e sentenze qui sotto indicate che interessano le Amministrazioni dello Stato (cioè Governative, escluse le Comunali e Provinciali) ovvero le persone o gli enti morali ammessi al patrocinio gratuito secondo la legge 6 novembre, 1865 n. 2627.

554. Si règistrano a debito — le sentenze i decreti, provvementi, e gli atti e processi verbali ed ogni altro atto relativo all'istruzione della causa che occorrono nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale in cui sieno interessate le Amministrazioni dello Stato, ovvero le persone o gli enti morali ammessi al benefiz o dei poveri, quando vengono emessi d'ufficio o sono promossi ad istanza e nell' interesse delle dette amministrazioni persone od enti morali — le copie delle sentenze le quali negli indicati procedimenti siano rilasciate a richiesta e nell'esclusivo interesse delle Amministrazioni dello Stato, o delle persone o enti morali ammessi alla gratuita clientela; — le sentenze che portano trasmissione a favore delle parti ammesse al beneficio del patrocinio gratuito di rendite, crediti, ragioni, ed azioni, ma eccettuate quelle che portano trasmissioni di beni mobili ed immobili — gli atti o documenti non soggetti a registrazione entro un termine fisso, dei quali nell'interesse esclusivo delle amministrazioni, persone od enti morali antedetti oc-

corresse di fare la produzione in giudizio negli acccennati procedimenti contenziosi — gli atti anche soggetti a registrazione entro un termine fisso dei quali si rendesse necessaria la formazione o la stipulazione nell' interesse delle dette amministrazioni, persone o enti morali *dopo* iniziato il procedimento contenzioso, e per l'ultèriore corso del medesimo, o per la sua definizione — Gli atti che occorrono nei procedimenti di volontaria giurisdizione (quando non siano esenti) promossi dalle persone o enti morali appositamente ammessi per tali atti al beneficio dei poveri — gli Atti di usciere tanto nei procedimenti contenziosi civili e commerciali, quanto in quelli di volontaria giurisdizione, i processi verbali di pignoramento, sequestro, offerta reale, deposito, notificazione, inibizione, diffidamento, vendita e aggiudazione di rendite, crediti, diritti e azioni ed ogni altro atto a cui si proceda dagli uscieri nella materia civile e commerciale e di volontaria giurisdizione, quando tali atti sono promossi ad istanza o nell'interesse delle amministrazioni dello Stato, o di persone od enti ammessi alla gratuita clientela e l'aggiudicazione si fa a tali persone od enti (D. Art. 136. D. 10 agosto 1866 Art. 36).

555. La registrazione a debito è sempre formale, cioè si eseguisce sempre dai ricevitori; non mai dai Cancellieri nemmeno nei casi di che nell'Art. 72 del Decreto, e Art. 11 1ª n. della legge 19 luglio 1868 (Art. 137).

556. I rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, dovranno pagare in proprio le tasse dovute sugli Atti registrati a debito, quando ne abbiano fatto un uso diverso da quello per cui la registrazione a debito venne accordata (Art. 139).

557. Non potrà rilasciarsi copia alla parte non ammessa al benefizio dei poveri, dei decreti provvedimenti e sentenze, quando anche fossero registrate a debito, se prima la parte richiedente non avrà pagato per intero le tasse dovute sul decreto, provvedimento o sentenza di cui è domandata copia (Art. 139).

558. « Nei tre mesi dal giorno in cui sarà definitivamente « ultimata, o in qualunque modo abbandonata la causa nella « quale siano state interessate Amministrazioni dello Stato, « persone od enti morali ammessi al benefizio dei poveri, si « procederà ad esigere dalle parti non ammesse alla gratuita « clientela le tasse annotate a debito, in proporzione della con- « danna delle stesse parti nelle spese del giudizio, o della con- « corrente di tali spese posta a carico delle medesime nella « transazione che pose fine alla lite.

« La persona o l'ente morale ammesso alla gratuita clientela,
« dovrà entro lo stesso termine e nella medesima proporzione
« pagare le tasse annotate a debito nei procedimenti contenziosi,
« e la totalità di quelle dei provvedimenti di volontaria giurisdi-
« zione, nel solo caso però in cui o per effetto della sentenza,
« o di transazione, o per mezzo dei provvedimenti di volontaria
« giurisdizione, venga a conseguire una somma o un valore
« eccedente il sestuplo delle tasse di registro e bollo dovute per
« gli atti fatti nel suo interesse.

« La parte ammessa alla gratuita clientela, che non pagherà
« nel termine sopraindicato la quota delle tasse a debito da
« essa repetibile, soggiacerà ad una pena pecuniaria uguale al
« decimo delle somme da essa dovute (Art. 140).

Capitolo II.

Degli atti da registrarsi gratuitamente,
senza che si possa far luogo a ripetizione di tassa.

559. Gli atti e i contratti stipulati nell'interesse dell'Erario Nazionale si registrano *gratuitamente,* cioè senza pagamento di tassa, e senza che sia segnata a debito per quella parte che ai termini dell'art. 86 dovrebbe sopportarsi dall'Erario (art. 141).

560. « Dovranno pure registrarsi gratuitamente, e senza che
« possa farsi luogo a ripetizione di tassa, le copie delle sen-
« tenze, decreti e provvedimenti che fossero richieste dall'am-
« ministrazione dello Stato, quando la sentenza, il decreto o il
« provvedimento non si riferiscano a cause nelle quali le Am-
« ministrazioni dello Stato sien parti contendenti » (art. 142).

Capitolo III.

Degli atti esenti da registrazione.

561. Gli atti esenti dalla registrazione sono indicati negli art. 143, 148 e 149 del decreto 14 luglio 1866. Qui crediamo miglior partito il trascrivere letteralmente i detti articoli, facendo seguire il testo da qualche osservazione (1).

(1) Per gli atti che sono esenti solo finchè non se ne fa uso — vedi supra n° 383.

562. « Art. 143. Sono esenti dalla registrazione i seguenti « atti, anche quando se ne voglia far uso a termini dell'arti- « colo 74 del decreto, salvo quanto verrà dichiarato in fine del « presente articolo:

« 1. Gli atti delle amministrazioni governative e quelli « relativi al servizio civile e militare dello Stato, quando non « siano specificatamente designati nell'annessa tariffa per una « tassa fissa o proporzionale ».

Sono soggetti a registrazione tutti i contratti in cui siano parti le amministrazioni governative. L'art. 86 dichiara quando la tassa è a carico dell'amministrazione governativa. Nei casi in cui tutta o porzione della tassa dovrebbe sopportarsi dalla amministrazione governativa, l'atto o contratto si registra in tutto o in parte gratuitamente, come dispone l'art. 141.

« 2. I titoli del debito pubblico dello Stato, le corrispon- « denti cedole, le quietanze dei relativi interessi, i trasferimenti « dei titoli fatti mediante annotazione scritta sui medesimi, o « sui registri dell'amministrazione del debito pubblico ».

Vedi sopra n. 70 e 71. L'esenzione non toglie l'obbligo del pagamento della tassa stabilita per gli atti e contratti, nei quali i titoli del debito pubblico dello Stato, possono considerarsi come denaro o servono di correspettivo o di mezzo nelle convenzioni tanto principali come accessorie, contenute nei medesimi atti e contratti. Non vi è esenzione quando i titoli sono trasferiti gratuitamente, o per causa di morte, oppure si comprendono nelle dotazioni dei benefizi e delle cappellanie, delle quali sia preso possesso (art. 144).

« 3. I mandati e gli ordini di pagamento sulle casse go- « vernative e su quelle di qualunque pubblica amministrazione « o corpo amministrato, le loro girate o quietanze.

« 4. Gli atti o documenti per l'applicazione, liquidazione o « moderazione delle pubbliche imposte di qualsiasi natura, go- « vernative, provinciali o comunali, le quietanze di dette impo- « ste, e quelle per il rimborso di prestazioni fatte nell'interesse « del pubblico servizio ».

L'articolo 12 della legge 19 luglio 1868 dispone che le rice- vute, bollette e quietanze indicate coi successivi articoli 16, 18 e 19 *non saranno soggette all'obbligo della registrazione e al pagamento delle tasse corrispondenti proporzionali, se non quando se ne faccia uso o inserzione.* Fra le ricevute, bollette e quietanze indicate in quegli articoli sono anche le bollette o

quietanze di pagamento dei diritti marittimi, o di dogana, e dei dazi consumo, e di contribuzioni dirette devolute allo Stato, alle provincie, ai comuni. Perciò nasce il dubbio se la esenzione assoluta dalla registrazione accordata dal decreto del 1866 alle quietanze d'imposte non sia abrogata dalla legge del 19 luglio 1868, e limitata al caso in cui non venga fatto uso di quelle quietanze. Per altro, osservando che *abrogazione espressa* della esenzione stabilita dal decreto per le quietanze di imposte, nella legge del 19 luglio 1868 non è scritta, e che l'art. 12 di questa legge si riferisce tanto a ricevute esenti che non esenti a tenore del decreto; è ragionevole concludere che, mentre per le ricevute o quietanze non esenti l'obbligo della registrazione è stato limitato al caso di uso, non è però abrogata la esenzione assoluta accordata dal decreto a certe quietanze, fra cui quelle di imposte.

« 5. Le ricevute dei funzionari ed impiegati dello Stato per « i loro stipendi o le loro pensioni, per indennità o per anti« cipazioni.

« 6. Le ricevute in favore dello Stato per rimborso di spese, « quelle di compensi a testimoni e ai periti nella procedura « penale e le quietanze per il pagamento delle pene pecuniarie « e delle spese di giustizia.

« 7. I conti della gestione dei contabili e degli altri inca« ricati della esazione delle rendite dello Stato e delle pubbliche « imposte governative, provinciali e comunali, e i conti di qua« lunque gestione o amministrazione di interesse pubblico che « si debbano rendere alle autorità o agli uffizi governativi, o « che debbano essere approvati da dette autorità o uffizi, e i « documenti giustificativi posti a corredo dei conti medesimi.

« 8. Gli atti richiesti dalle autorità o dai pubblici funzio« nari, esclusivamente per fini di uffizio, o nell'interesse del « pubblico servizio.

« 9. Gli atti e documenti che devono servire di garanzia « per la valutazione o per il pagamento del prezzo di espro« priazione, fatta nell'interesse dello Stato, delle provincie e dei « comuni per causa di utilità pubblica. — Vedi sopra n. 130.

« 10. I libretti o cartelle delle casse di risparmio. » Questa esenzione non toglie l'obbligo del pagamento della tassa per gli atti e contratti nei quali i libretti e cartelle delle casse di risparmio, possono considerarsi come denaro, o servono di correspettivo o di mezzo nelle convenzioni contenute nei medesimi

atti e contratti. La esenzione non si estende neppure ai detti libretti e cartelle delle casse di risparmio quando son trasferiti gratuitamente per atto tra i vivi, o per causa di morte (articolo 144).

« 11. I libretti delle persone di servizio, quando anche « contengano obbligazioni o liberazioni di somme o valori — vedi sopra n. 165.

« 12. Le offerte fatte all'asta pubblica.

« 13. Le note e quietanze per elemosine o per collette in « sollievo dei poveri o per scopo esplicito e definito di benefi- « cenza; le polizze di monti di pietà, di pegno e frumentari, e « delle casse sociali di mutuo soccorso.

« 14. Gli atti e documenti richiesti per l'ammissione alle « pubbliche scuole dalle leggi o dai regolamenti sulla pubblica « istruzione; o per l'ammissione negli spedali, ospizi ed istituti « di carità e di beneficenza, purchè dai medesimi risulti lo scopo « a cui son diretti, come pure le dichiarazioni o ricevute che « riguardino sussidi per miserabilità, e le ricette mediche.

« 15. Gli atti dello stato civile non specificatamente desi- « gnati nell'annessa tariffa per una tassa.

« 16. I conti e le giustificazioni che devono produrre i « tutori e gli amministratori giudiciari per le rispettive loro « gestioni. » Esclusi però i documenti che per la loro natura o forma debbono registrarsi, a tenore del decreto, in un termine fisso (art. 145).

« 17. Le cambiali, i biglietti all' ordine ed i recapiti di « commercio soggetti a tassa di bollo proporzionale, le loro « accettazioni girate, avvalli, quietanze, e le altre dichiarazioni « cambiarie fatte sui medesimi. » — Circa alle quietanze, vedi quanto si è detto sopra per le quietanze di imposte.

« 18. Gli atti in materia penale e disciplinare, anche quando « vi è parte civile, e tutto ciò che riguarda i giurati, testimoni « e difensori, e i relativi atti della pubblica sicurezza, non « meno che quelli pel servizio della guardia nazionale e della « milizia.

« 19. Gli atti di protesto cambiario tanto ricevuti dai no- « tari che dagli uscieri.

« 20. Le note e ricevute di onorari, e le note, fatture o « conti dei negozianti, artisti, mestieranti ed operai, e le quie- « tanze relative. » — La esenzione delle fatture e loro quietanze pare a me debba intendersi delle fatture *non accettate.*

Perchè se la fattura è accettata abbiamo un contratto scritto o di vendita di merci o di obbligazione di somme, e soggetto, per le disposizioni della legge, a tassa proporzionale e sottoposto a registrazione in un termine fisso. Per le quietanze delle fatture non accettate, vedi sopra quanto si è detto per le quietanze di imposte.

« 21 I mandati o assegni a pagare sulle casse delle Ban-
« che e degli istituti di credito (*chèques*) a qualunque somma
« ascendano.

« 22. Le procure pure e semplici alle liti, quelle per defe-
« rire, riferire od ammettere giuramenti in giudizio; le pro-
« cure speciali per un atto o contratto, ancorchè soggetto a
« registrazione; le procure per intervenire alle deliberazioni di
« Consigli o corpi riconosciuti dalla legge; gli atti di con-
« senso o di autorizzazione degli ascendenti o del marito in
« favore dei figli o della moglie, nei casi in cui tale consenso
« od autorizzazione è dalla legge richiesto.

« 23. Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali.

« 24. Le cauzioni di marinari e dei giovani sottoposti alla
« levà militare, onde ottenere passaporto all'estero.

« 25. Gli atti, decreti e provvedimenti di volontaria giuri-
« sdizione, non specificatamente designati dall'annessa tariffa
« per una tassa fissa, graduale o proporzionale. » — I decreti e provvedimenti di volontaria giurisdizione esenti da tassa di registro sull'originale, sono esenti anche nelle copie. E ciò perchè l'art. 11, 1ª n. della legge 19 luglio 1868 sottopone a registrazione le copie dei decreti e provvedimenti solo *quando gli originali siano stati registrati.*

Invece gli atti di volontaria giurisdizione ricevuti dai cancellieri giudiziari, benchè esenti dalla tassa di registro sull'originale, sono ad essa soggetti nelle copie.

E ciò perchè la detta legge sottopone a tassa le copie dègli atti ricevuti dai cancellieri giudiziari o compiuti col loro intervento eccetto quelle degli atti intervenuti nei procedimenti contenziosi, senza distinguere se gli originali siano o no soggetti a registrazione.

« 26. Le istanze, risposte e ogni altro atto che si faccia
« *per comparsa* e sia unicamente sottoscritto dagli avvocati e
« procuratori, o dalle parti relativamente alla istruzione delle
« cause nella giurisdizione contenziosa civile o commerciale. »
— Però quando son notificate per atto di usciere, anche le

comparse vanno soggette a registrazione per l'atto di usciere che è ad esso unito (leg. 19 luglio 1868 art. 5).

« 27. Le sentenze, i decreti, i provvedimenti e gli atti e « processi verbali di carta emanati dalle Corti, Tribunali, Pre« ture e dalle respettive cancellerie giudiziarie nelle cause « concernenti le pubbliche imposte governative, provinciali e « comunali, allorchè la causa verte direttamente fra l'ammi« nistrazione, o i suoi incaricati, e il contribuente.

« 28. Gli atti tutti, di cui al numero precedente, che ema« nano nelle cause per l'esercizio dei diritti elettorali sì politici « che amministrativi.

« 29. Gli atti e le sentenze nei procedimenti di competenza « dei giudici conciliatori, e gli atti scritti e documenti che si « producono nei procedimenti suddetti, in quanto non siano « soggetti alla registrazione in un termine fisso.

« 30. I biglietti di citazione designati nell'articolo 133 del « Codice di procedura civile ».

563. Però la esenzione di tutti i suddetti atti, cessa ognora-chè vogliano farne uso i terzi, o anche gli stessi interessati, se intendono valersene come di documenti in giudizi separati, e per effetti diversi da quelli ai quali gli atti stessi erano destinati.

In questo caso si devono registrare con la tassa fissa di una lira (1). Ma se dei predetti documenti deve farsi allegazione, oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti basterà che se ne registri la nota o inventario, col pagamento della tassa fissa, qualunque sia il numero di detti documenti (art. 143).

564. Sono inoltre esenti anche nel caso che ne faccia uso:

« Le polizze i certificati ed altri recapiti che facciano prova « delle assicurazioni marittime e dei contratti vitalizi di cui « negli articoli 4, 5, 6 della legge 21 aprile 1862, n. 588, e le « relative quietanze o ricevute di pagamento, purchè ciascuna « polizza, certificato o recapito sia stato regolarmente assog« gettato alla speciale registrazione da detta legge prescritta, « e quanto alle quietanze e ricevute di pagamento sia in cia« scuna di esse indicato il numero sotto cui fu registrato il

---

(1) Ben inteso a meno che si tratti di usarne in procedimenti avanti ai conciliatori, perchè in tal caso sta ferma la esenzione di che nel n. 29 dell'art. 143

« relativo contratto, e l'ufficio e l'anno in cui la registrazione
« fu eseguita (art. 148).

« Le polizze di assicurazioni di merci viaggianti sui fiumi,
« sui laghi e per terra, e quelle delle altre assicurazioni di
« capitali o di redditi, designate dalla citata legge, come pure
« le quietanze e ricevute di pagamento relative alle stesse as-
« sicurazioni, quando sia giustificato l'esatto adempimento per
« parte della compagnia assicuratrice delle prescrizioni della
« stessa legge, oppure in ciascuna polizza ed in ciascuna rice-
« vuta di pagamento sia indicato il numero del repertorio spe-
« ciale o generale, sotto il quale è stato iscritto il relativo
« contratto di assicurazione (art. 148).

« Le azioni, obbligazioni, contratti e quietanze delle Società
« anonime ed in accomandita per azioni » (art. 149).

Invece delle tasse di registro che sarebbero dovute, per tali atti, contratti e quietanze, le Società pagano, se nazionali, la tassa annuale di uno per mille sul valore effettivo delle cartelle, certificati, obbligazioni ed azioni emesse, e se straniere la tassa annua di mezzo per cento sul capitale che le Società medesime avranno destinato alle loro operazioni nello Stato.

Bisogna però, per godere della esenzione, che tali azioni, obbligazioni, quietanze e contratti, riguardino esclusivamente le operazioni sociali comprese nei limiti dei rispettivi statuti, non importino passaggi o modificazioni della proprietà o dell'usufrutto, ovvero locazioni di beni immobili, e non siano soggette a tassa proporzionale, giusta le norme comuni stabilite dal Decreto per la registrazione delle sentenze e dei trasferimenti a titolo gratuito, tanto per atto tra vivi, che per causa di morte.

Non ha luogo esenzione di tassa rispetto agli atti coi quali le Società sono costituite o risolte, o ne è prolungata o abbreviata la durata, o ne sono modificati gli statuti o variato il fondo sociale (art. 149, leg. 19 luglio 1868, art. 24).

Le operazioni di anticipazione o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, fatte dalle casse di risparmio, società e istituti, o individui autorizzati a tener case di pegno, pagano una tassa speciale in luogo di quelle di registro e bollo da cui sono esenti. — *Supra n. 290*

« Sono esentate dalla tassa di registro e bollo per un quin-
« quennio dall'atto di fondazione, le operazioni delle banche
« popolari e delle società cooperatrici, quali sono quelle di con

« sumo e di produzione, purchè sian rette coi principii e le
« discipline della mutualità, e finchè il capitale effettivo *non*
« *superi* le lire 30,000 (leg. 19 luglio 1868 art. 25). »

Le cessioni delle cartelle, certificati, obbligazioni, azioni e altri titoli negoziabili colpiti dalla tassa annuale di che nell'articolo 28 della legge 19 luglio 1868, quando tali cessioni si fanno con scrittura a tergo o in calce del titolo stesso (detta legge art. 31) sono esenti da tassa di registro.

Come pure le cessioni di merci depositate nei magazzini generali, fatte con girata della cedola di deposito. — *Supra n.* 69.

Errata-Corrige

Pag.	11	nota	3	R. M. 3 luglio 186	R. M. 3 luglio 1862
»	13	verso	11	le tasse tutte fisse	le tasse tutte, fisse
»	18	nota	2	infra N. 357	infra N. 501
»	20	nota		28 settembre 1855 impressa negli Annali di giurisprudenza toscana, anno 1858, parte II, pag. 1540	28 settembre 1858 impressa negli Annali di giurisprudenza toscana, anno 1858, parte II, pag. 1549.
»	21	nota		Sez. 2, Cap. 36	Sez. 2, Cap. 37
»	28	verso	30	hares damnas esto	hares dare damnas esto
»	35	verso	23	legge del 16	legge del 6
»	47	verso	1	indicato ne	indicato nel
»	48	nota		de C.	R. C. dei
»	49	verso	19	interprazione	interpetrazione
»	51	nota	1	infra N. 281 e 282	infra N. 341, 342
»	59	verso	29	dell'articolo	dall'articolo
»	60	verso	5	delta	della
»	69	verso	3	ed sui	e sui
»	92	nota	4	infra N. 238	infra N. 294
»	93	verso	6	alienanazione	alienazione
»	113	verso	1	mille ranchi	mille franchi
»	120			Cap. XXXIII	Cap. XXXIII *Donazione*
»	132	verso	ult.	la costizione	la costituzione
»	135	verso	8	obbligazion	obbligazione
	139	verso	17	di rescndere	di rescindere
»	162	verso	7	poocessi	processi

INDICE DELLE MATERIE